



Giunte e Commissioni

**RESOCONTO SOMMARIO**

n. 150

Resoconti

Allegati

**GIUNTE E COMMISSIONI**

Sedute di mercoledì 22 gennaio 2014

## I N D I C E

### Commissioni congiunte

3 <sup>a</sup> (Affari esteri, emigrazione) e 14 <sup>a</sup> (Politiche dell'Unione europea-Senato) e III (Affari esteri e comunitari) e XIV (Politiche dell'Unione europea-Camera):	Pag. 5
<i>Plenaria</i> . . . . .	Pag. 5

### Commissioni riunite

3 <sup>a</sup> (Affari esteri) e 4 <sup>a</sup> (Difesa):	Pag. 7
<i>Plenaria</i> . . . . .	Pag. 7
8 <sup>a</sup> (Lavori pubblici, comunicazioni) e 10 <sup>a</sup> (Industria, commercio, turismo):	» 14
<i>Plenaria</i> . . . . .	» 14

### Commissioni permanenti

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali:	
<i>Sottocommissione per i pareri</i> . . . . .	Pag. 21
<i>Plenaria (1<sup>a</sup> pomeridiana)</i> . . . . .	» 24
<i>Plenaria (2<sup>a</sup> pomeridiana) (*)</i>	
2 <sup>a</sup> - Giustizia:	
<i>Plenaria</i> . . . . .	» 31
3 <sup>a</sup> - Affari esteri:	
<i>Plenaria</i> . . . . .	» 38
4 <sup>a</sup> - Difesa:	
<i>Plenaria</i> . . . . .	» 41
5 <sup>a</sup> - Bilancio:	
<i>Plenaria (antimeridiana)</i> . . . . .	» 43
<i>Plenaria (pomeridiana)</i> . . . . .	» 46

(\*) Il riassunto dei lavori della Commissione (2<sup>a</sup> pomeridiana) 1<sup>a</sup> (Affari costituzionali) verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 150° Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 22 gennaio 2014.

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Nuovo Centrodestra: NCD; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Per l'Italia: PI; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Gruppo Azione Partecipazione popolare: Misto-GAPP; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

6 <sup>a</sup> - Finanze e tesoro:		
<i>Sottocommissione per i pareri</i> . . . . .	Pag.	51
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	52
7 <sup>a</sup> - Istruzione:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	88
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 49)</i> . . . . .	»	101
8 <sup>a</sup> - Lavori pubblici, comunicazioni:		
<i>Plenaria (antimeridiana)</i> . . . . .	»	102
<i>Plenaria (pomeridiana)</i> . . . . .	»	107
9 <sup>a</sup> - Agricoltura e produzione agroalimentare:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 44)</i> . . . . .	»	157
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	157
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 45)</i> . . . . .	»	168
10 <sup>a</sup> - Industria, commercio, turismo:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	169
11 <sup>a</sup> - Lavoro:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 8)</i> . . . . .	»	178
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	178
12 <sup>a</sup> - Igiene e sanità:		
<i>Plenaria (antimeridiana)</i> . . . . .	»	186
<i>Plenaria (pomeridiana)</i> . . . . .	»	199
13 <sup>a</sup> - Territorio, ambiente, beni ambientali:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 59)</i> . . . . .	»	202
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	202
<i>Sottocommissione per i pareri</i> . . . . .	»	205
14 <sup>a</sup> - Politiche dell'Unione europea:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	206

### Commissioni bicamerali

Questioni regionali:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	Pag.	217
Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	237
Inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	253
Vigilanza sull'anagrafe tributaria:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	255



## COMMISSIONI CONGIUNTE

**3<sup>a</sup> (Affari esteri, emigrazione) e 14<sup>a</sup> (Politiche dell'Unione europea)**

del Senato della Repubblica

con le Commissioni

**III (Affari esteri e comunitari) e XIV (Politiche dell'Unione europea)**

della Camera dei deputati

Mercoledì 22 gennaio 2014

**Plenaria**

**5<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente della III Commissione della Camera*  
CICCHITTO

*indi del Presidente provvisorio*  
TANCREDI

*Interviene il ministro per gli affari europei Moavero Milanesi.*

*La seduta inizia alle ore 8,35.*

### *SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il presidente CICCHITTO avverte che la pubblicità dei lavori della seduta sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Le Commissioni congiunte prendono atto.

*PROCEDURE INFORMATIVE*

**Seguito dell'indagine conoscitiva sulla presidenza italiana del Consiglio dell'Unione europea del secondo semestre 2014: audizione del Ministro per gli affari europei**

Il presidente CICCHITTO introduce la procedura informativa.

Il ministro MOAVERO MILANESI svolge una relazione sul tema oggetto dell'audizione.

Intervengono, quindi, per formulare osservazioni e porre quesiti, i senatori DE PIETRO (*M5S*) e CHITI (*PD*), Presidente della 14<sup>a</sup> Commissione del Senato della Repubblica, il deputato GOZI (*PD*), il senatore ORELLANA (*M5S*) e i deputati SCHIRÒ PLANETA (*PI*), LOCATELLI (*Misto-PSI-PLI*) e PRATAVIERA (*LN-Aut*).

Il ministro MOAVERO MILANESI risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Il Presidente TANCREDI (*NCD*) dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 9,55.*

## COMMISSIONI 3<sup>a</sup> e 4<sup>a</sup> RIUNITE

3<sup>a</sup> (Affari esteri, emigrazione)

4<sup>a</sup> (Difesa)

Mercoledì 22 gennaio 2014

**Plenaria**

**2<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Vice Presidente della 4<sup>a</sup> Commissione*  
CONTI

*indi del Presidente della 3<sup>a</sup> Commissione*  
CASINI

*Intervengono il vice ministro degli affari esteri Marta Dassu'e il sottosegretario di Stato per la difesa Roberta Pinotti.*

*La seduta inizia alle ore 15,40.*

*IN SEDE REFERENTE*

*(1248) Conversione in legge del decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione*

*(Esame e rinvio)*

Il presidente della Commissione affari esteri CASINI ricorda, in qualità di relatore, che il disegno di legge in esame reca la conversione del decreto-legge di proroga della partecipazione del personale delle Forze armate e di polizia alle missioni internazionali in corso, nonché la prosecuzione degli interventi di cooperazione allo sviluppo ed a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, fino al 30 giugno 2014.

Osserva che il provvedimento conferma la linea politica multilaterale del nostro Paese, a sostegno di quelle attività e missioni con cui la comunità internazionale punta alla stabilizzazione delle aree critiche del mondo ed al superamento degli scenari conflittuali. L'approccio dell'Italia peraltro si distingue tradizionalmente per lo sforzo di coniugare la dimensione militare con quella civile, impegno fondamentale per una duratura stabilizzazione nelle principali aree di intervento.

Per la parte di interesse specifico della Commissione esteri, segnala in primo luogo che la spesa complessiva per le misure di cooperazione allo sviluppo e di sostegno ai processi di ricostruzione e di pace ammonta a poco più di 79 milioni di euro. Più in dettaglio, per iniziative di cooperazione allo sviluppo, sono autorizzate spese per 34 milioni e 700 mila euro finalizzate al miglioramento delle condizioni di vita della popolazione e dei rifugiati, nonché al sostegno alla ricostruzione in favore di Paesi come Afghanistan, Iraq, Libia, Mali, Myanmar, Pakistan, Siria, Somalia, Sudan e Sud Sudan. Con riferimento all'Afghanistan, i finanziamenti sono indirizzati a dare seguito agli impegni assunti dall'Italia nelle conferenze internazionali di Bonn e Tokyo, e destinati al rafforzamento dello stato di diritto, alle infrastrutture, allo sviluppo rurale. L'intervento in Iraq si concentra invece in azioni di supporto alle autorità locali per la valorizzazione del patrimonio culturale e nel settore agricolo, sanitario, finanziario e fiscale. In Siria le attività di cooperazione saranno indirizzate a sostenere le popolazioni in fuga dal conflitto e quindi, coinvolgeranno inevitabilmente anche i Paesi limitrofi.

Relativamente alle misure di sostegno ai processi di ricostruzione e di pace, ricorda che l'articolo 9 del provvedimento autorizza una spesa complessiva di circa 44 milioni di euro. Una spesa di circa 1 milione viene autorizzata per interventi volti a sostenere i processi di stabilizzazione nei Paesi in situazione di conflitto o post-conflitto. Si tratta innanzitutto di interventi a favore della Libia, per il rafforzamento della gestione dei flussi migratori, ma anche per il consolidamento del processo di dialogo e di riconciliazione nazionale, e per la Siria, per la ricostruzione istituzionale, nonché per il Libano.

Segnala poi che il decreto autorizza una spesa di circa 2 milioni di euro per iniziative a sostegno dei processi di pace in Africa sub-sahariana, in particolare per iniziative nel Corno d'Africa, in Mali e nella Repubblica Centrafricana, e in America centrale. Il comma 4 prevede uno stanziamento di oltre 2 milioni e mezzo di euro per assicurare la partecipazione italiana alle iniziative dell'Unione europea per la gestione civile delle crisi internazionali in ambito PESC-PSDC ed a quelle dell'OSCE e di altre organizzazioni internazionali.

Sottolinea, in conclusione, che gli impegni di spesa più rilevanti nell'ambito delle misure di sostegno ai processi di ricostruzione, di pace e di stabilizzazione sono quelli disposti dai commi 5 e 6. Il comma 5, in particolare, autorizza una spesa di 12 milioni e 700 mila euro per interventi operativi di emergenza e di sicurezza dei cittadini e interessi italiani, nei territori considerati ad alto rischio, ovvero in Iraq, Afghanistan, Libano,



Libia, Yemen, Pakistan, Egitto, Repubblica democratica del Congo, Territori Palestinesi ed Arabia Saudita. Il successivo comma 6 autorizza la spesa di 11 milioni e mezzo di euro per il rafforzamento delle misure di sicurezza, anche informatica, delle rappresentanze diplomatiche e degli altri uffici all'estero. Ulteriore autorizzazione di spesa, per circa 1 milione e 400 mila euro è prevista per l'invio in missione o in viaggio di servizio di personale del Ministero degli esteri in aree di crisi, per la partecipazione del medesimo personale alle operazioni internazionali di gestione delle crisi, nonché per le spese di funzionamento e per il reclutamento di personale locale. C'è poi la partecipazione dell'Italia alla ristrutturazione del Quartier Generale della NATO a Bruxelles, per un impegno di spesa pari a circa 11 milioni e mezzo di euro circa per il 2014 ed a circa 34 milioni e mezzo di euro per il 2015.

Invita infine a prestare particolare attenzione all'ultimo comma dell'articolo 9, che autorizza le attività connesse alla risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite n. 2118 del 27 settembre 2013 e le conseguenti decisioni relative alla distruzione dell'arsenale chimico siriano. Sottolinea che non ci sono stanziamenti ulteriori rispetto quelli già previsti dal precedente decreto missioni, che ha già autorizzato una spesa complessiva di 4.000.000 euro per la messa in sicurezza e l'eliminazione del programma chimico siriano. Ricorda che tali attività sono state recentemente illustrate in Parlamento dai Ministri Bonino e Lupi.

Prende quindi la parola il relatore per la Commissione difesa, senatore VATTUONE (PD), sottolineando, in premessa, l'opportunità di definire una disciplina generale (raccolta da una legge-quadro), in grado di superare l'attuale procedura, basata sull'utilizzo dello strumento della decretazione d'urgenza.

Passando alla disamina dell'articolato sulle missioni militari, osserva quindi che gli articoli 1, 2 e 3 del decreto-legge riordinano le varie autorizzazioni di spesa secondo un criterio geografico. Le operazioni, peraltro, possono essere raggruppate anche secondo altri criteri: vi sono infatti quelle svolte sotto l'egida delle Nazioni Unite, dell'Unione europea e dell'Alleanza atlantica (tra le quali ultime spicca per importanza la missione ISAF in Afghanistan, con una progressiva riduzione dell'impegno).

Nel dettaglio, le predette disposizioni autorizzano, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 30 giugno 2014, le seguenti spese: 235.156.497 euro per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni in Afghanistan, denominate *International Security Assistance Force* (ISAF) ed *EUPOL AFGHANISTAN*; 9.056.445 euro per la proroga dell'impiego di personale militare negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrain, in Qatar e a Tampa per esigenze connesse con le predette operazioni in Afghanistan; 81.523.934 euro per la proroga della partecipazione del contingente militare italiano alla missione delle Nazioni Unite in Libano (*UNIFIL*), compresi l'impiego di unità navali e di personale militare in attività di addestramento delle forze armate libanesi; 40.761.553 euro per la proroga della partecipazione alle missioni nei Balcani, (*Multinational Specia-*

*lized Unit (MSU), European Union Rule of Law Mission in Kosovo, Security Force Training Plan in Kosovo e Joint Enterprise*); 136.667 euro per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina (denominata *ALTHEA*); 8.722.998 euro per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione nel Mediterraneo *Active Endeavour*; 1.216.652 euro per la proroga della partecipazione alla missione *Temporary International Presence in Hebron (TIPH2)* e per l'impiego di personale militare in attività di addestramento delle forze di sicurezza palestinesi; 60.105 euro per la proroga della missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, (*EUBAM Rafah*); 131.738 euro per la proroga della partecipazione alla missione delle Nazioni Unite a Cipro (*UNFICYP*); 25.124.097 euro per la partecipazione alle operazioni dell'Unione europea (denominata *Atalanta*) e della NATO (denominata *Ocean Shield*) per il contrasto della pirateria; 7.062.139 euro per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni dell'Unione europea *EUTM Somalia* e *EUCAP Nestor*, nonché nell'ambito delle ulteriori iniziative dell'Unione europea per la *Regional maritime capacity building* nel Corno d'Africa e nell'Oceano Indiano occidentale e per l'impiego di personale militare in attività di addestramento delle forze di polizia somale; 5.118.845 euro per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea in Libia; 185.495 euro per la proroga della partecipazione alla missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia; 1.337.010 euro per la missione delle Nazioni Unite in Mali e alle missioni dell'Unione europea *EUCAP Sahel Niger* ed *EUTM Mali*; 2.955.665 euro per la prosecuzione dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica; 721.660 euro per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione dell'Unione europea *EULEX Kosovo*; 61.490 euro per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione delle Nazioni Unite *UNMIK*; 63.240 euro per la proroga della partecipazione alla missione *European Union Police Mission for the Palestinian Territories (EUPOL COPPS)*; 132.380 euro per il personale della Polizia di Stato impegnato nella missione dell'Unione europea in Libia; 3.604.700 euro per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione in Libia; infine, 352.579 euro per l'impiego di personale appartenente al Corpo militare volontario e al Corpo delle infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana per le esigenze di supporto sanitario delle missioni internazionali in Afghanistan e negli Emirati Arabi Uniti. Il totale del personale militare impiegato, prosegue il relatore, ammonta a circa 4.700 uomini, con un decremento dell'11 per cento rispetto al 2013, del 27 per cento rispetto al 2012 e del 35 per cento rispetto al 2011. I costi, ammontano a circa 426 milioni di euro, cui vanno aggiunti circa 117 milioni per le spese assicurative e logistiche. Anche in questo caso, si registra un decremento rispetto al 2013.

L'oratore si pone problematicamente sulla mancata prosecuzione delle operazioni in Darfour e nel Sudan (dove la situazione continua a presentare elementi di forte instabilità), ricordando che, in occasione della conversione in legge dell'ultimo decreto di proroga del 2013, vi erano stati numerosi ordini del giorno a favore della prosecuzione della partecipazione italiana a queste missioni.

Per quanto riguarda le altre disposizioni di interesse della Difesa, rileva poi che l'articolo 4 prende in considerazione i profili assicurativi, logistici ed infrastrutturali, la cooperazione civile-militare, il sostegno alle attività dell'AISE e le cessioni di equipaggiamenti.

In particolare vengono stanziati 117.163.246 euro per la stipulazione dei contratti di assicurazione e di trasporto e per la realizzazione di infrastrutture, 7 milioni di euro per il mantenimento del dispositivo info-operativo dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) a protezione del personale delle Forze armate impiegato nelle missioni internazionali e circa 3 milioni di euro per interventi urgenti o acquisti e lavori da eseguire in economia, disposti nei casi di necessità e urgenza dai comandanti dei contingenti militari che partecipano alle missioni internazionali. Inoltre, il Ministero della difesa viene autorizzato, per l'anno 2014, a effettuare alcune cessioni a titolo gratuito (50 veicoli ACM 80 alle forze armate somale, materiali e attrezzature costituenti un sistema di monitoraggio meteorologico per l'Afghanistan, due veicoli Puma alle forze armate giordane e 25 giubbetti anti-proiettile alla Repubblica tunisina).

L'articolo 5, quindi, reca le disposizioni in materia di personale richiamando la disciplina applicabile in ragione delle singole missioni, mentre il successivo articolo 6 prevede la consueta disciplina in materia penale, rinviando all'articolo 5 del decreto-legge n. 209 del 2008 ed all'articolo 4, commi 1-*sexies* e 1-*septies*, del decreto-legge n. 152 del 2009.

Da ultimo, l'articolo 7 reca le disposizioni in materia contabile. In particolare, ed analogamente ai precedenti provvedimenti sulla materia, viene richiamata la disciplina in base alla quale gli Stati maggiori di Forza armata e i Comandi dei Carabinieri e della Guardia di finanza, nonché il Segretariato generale della difesa e per esso le Direzioni generali competenti sono autorizzati, in presenza di situazioni di necessità e urgenza connesse con le missioni internazionali, a derogare alle disposizioni di contabilità generale dello Stato per l'attivazione delle procedure d'urgenza per l'acquisizione di forniture e servizi, in caso di impossibilità di provvedere attraverso contratti accentrati già eseguibili. I medesimi soggetti sono, altresì, autorizzati ad acquisire in economia lavori, servizi e forniture, relative ai mezzi da combattimento e da trasporto, all'esecuzione di opere infrastrutturali o all'acquisizione di specifici apparati (di comunicazione, per la difesa nucleare, biologica e chimica, eccetera), entro il limite complessivo di 50 milioni di euro annui, a valere sulle risorse finanziarie stanziare per le missioni internazionali.

Il presidente CONTI dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-SEL*), esprime apprezzamento per la modalità di redazione del decreto, che suddivide gli interventi per aree geografiche. Auspica però, per il futuro, che il Governo distingua in provvedimenti diversi la missione in Afghanistan, che risulta essere la più controversa, e le altre missioni, sulle quali anche una parte dell'opposizione, a cominciare dal suo Gruppo, potrebbe avere un atteggiamento positivo. Chiede altresì delucidazioni sugli interventi di cooperazione previsti nel Sud Sudan.

Il senatore ORELLANA (*M5S*) stigmatizza il ritardo nell'emanazione del decreto-legge, causato anche dal fatto che il Governo non ha raccolto il suggerimento, formulato in occasione della discussione del precedente decreto, di distinguere i provvedimenti di carattere militare dagli interventi di cooperazione. Critica l'inserimento nel provvedimento del finanziamento della partecipazione dell'Italia alle spese di ristrutturazione del Quartier Generale della Nato a Bruxelles, che peraltro prevede un impegno di spesa anche per il 2015, in contrasto con le altre disposizioni del testo, che comportano finanziamenti di durata semestrale.

Il senatore TONINI (*PD*) nel rilevare la tendenziale riduzione di spesa dell'impegno italiano negli interventi previsti dal decreto, sottolinea il bilancio complessivamente positivo degli interventi sostenuti dal nostro Paese, in particolare di quelli nei Balcani e soprattutto in Libano, ove lo sforzo italiano ha contribuito al successo all'iniziativa di pace delle Nazioni Unite. Esprime un giudizio articolato sulla presenza italiana in Afghanistan. Auspica che per il futuro il finanziamento di queste operazioni possa essere disposto da strumenti legislativi più adeguati. Esprime infine perplessità sulle differenziazioni nel trattamento economico del personale militare impiegato nelle missioni all'estero.

Il senatore MARTON (*M5S*) domanda delucidazioni sulla copertura assicurativa del personale militare, che appare eccessivamente costosa, condividendo altresì le perplessità manifestate dal senatore Orellana in ordine alle spese previste per la ristrutturazione del quartier generale della NATO a Bruxelles.

Il senatore ALICATA (*FI-PdL XVII*) domanda quindi chiarimenti sugli interventi in favore della popolazione siriana e per la ricostruzione della Siria.

Il relatore VATTUONE (*PD*) replica al senatore Marton, osservando che nella somma di circa 117 milioni di euro prevista dall'articolo 4 del decreto-legge le spese assicurative costituiscono una parte minoritaria. Il maggiore impegno economico è infatti richiesto dai costi di trasporto conseguenti alla programmata riduzione dell'entità dei contingenti.

Il presidente CASINI propone quindi di fissare il termine per la presentazione di emendamenti ed ordini del giorno per mercoledì 29 gennaio, alle ore 9.

Le Commissioni riunite convengono.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

## COMMISSIONI 8<sup>a</sup> e 10<sup>a</sup> RIUNITE

**8<sup>a</sup> (Lavori pubblici, comunicazioni)**

**10<sup>a</sup> (Industria, commercio, turismo)**

Mercoledì 22 gennaio 2014

**Plenaria**

**9<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente della 8<sup>a</sup> Commissione*

**MATTEOLI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico De Vincenti.*

*La seduta inizia alle ore 14,35.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per l'individuazione delle procedure per l'attivazione dei poteri speciali nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni (n. 72)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo, ai sensi dell'articolo 2, comma 9, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 gennaio.

Il senatore RANUCCI (*PD*), relatore per l'8<sup>a</sup> Commissione, anche a nome del senatore Giuseppe Esposito, relatore per la 10<sup>a</sup> Commissione, illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni (pubblicato in allegato), che tiene conto delle indicazioni scaturite dal dibattito, anche nel corso dell'esame del connesso atto del Governo n. 40, che individua gli attivi strategici nel settore dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni ai quali si applicano le procedure per l'esercizio dei poteri speciali disciplinate dallo schema di decreto in esame.

Il senatore CIOFFI (*M5S*) osserva che nello schema di decreto in esame, come pure nell'atto del Governo n. 40, si delineano le procedure per l'esercizio di poteri speciali, con le quali sembra che il Governo intenda precostituire le condizioni per vendere *asset* strategici nei tre settori interessati, ad esempio aziende partecipate dallo Stato, per reperire risorse, mantenendo però nel contempo la possibilità di intervenire attraverso i poteri speciali.

È una scelta assolutamente equivoca e non condivisibile, sulla quale il Governo non ha fornito chiarimenti sufficienti. Per tale ragione, preannuncia il voto contrario del suo Gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Il senatore GIROTTO (*M5S*) esprime una critica radicale nei confronti dell'indeterminatezza che connota il provvedimento in esame, come pure l'altro schema di decreto contenuto nell'atto del Governo n. 40, nell'assenza di una indicazione precisa di criteri oggettivi per individuare le infrastrutture strategiche in campo energetico, sia esistenti sia future. Rileva inoltre che la stessa Autorità per l'energia elettrica e il gas ha sollevato perplessità riguardo alla possibilità di stabilire con certezza per quali infrastrutture è consentita la «socializzazione» dei costi.

Per tutte queste ragioni annuncia il voto contrario del Movimento 5 Stelle.

Il senatore SCIBONA (*M5S*), nel condividere le osservazioni dei senatori Cioffi e Giroto, critica la gestione complessiva delle infrastrutture strategiche seguita finora dallo Stato. Scelte così importanti, riguardanti spesso opere di grande impatto per la collettività, dovrebbero infatti essere concordate con le popolazioni dei territori interessati, per evitare contestazioni anche clamorose, come avvenuto in casi recenti. L'assenza di questo accordo preventivo con le popolazioni rappresenta un'anomalia.

Il senatore CERVellini (*Misto-SEL*) si associa alle critiche del senatore Scibona, rilevando che più volte in relazione ad opere di tipo strategico si è posto il problema di un adeguato coinvolgimento delle popolazioni locali, nel rispetto delle istanze democratiche. Purtroppo non vi è mai stato un impegno adeguato in questa direzione.

Inoltre, critica la mancanza di coerenza e di senso di responsabilità dimostrata dal Governo e dalla maggioranza in occasione dell'esame di una proposta emendativa volta a modificare la disciplina in materia di OPA, che sintetizzava una mozione approvata, a seguito della vicenda Telecom, in modo trasversale da tutti i gruppi parlamentari e che era stata frutto proprio di un'iniziativa congiunta delle Commissioni riunite. Più volte, infatti, il Governo e la maggioranza hanno impedito che quella proposta emendativa trovasse una rapida approvazione all'interno di disegni di legge di conversione di decreti-legge all'esame, invocando in modo pretestuoso il rispetto dell'omogeneità di materia, laddove consentivano l'ap-

provazione di altre disposizioni, assai più eterogenee e discutibili, negli stessi decreti-legge.

Il presidente MATTEOLI (*FI-PdL XVII*), dopo aver ringraziato i relatori per il lavoro di sintesi svolto nel redigere la proposta di parere, propone di modificare l'osservazione riferita all'articolo 5, comma 3, lettera c) dello schema di decreto in esame, segnalando la necessità di correggere il riferimento, chiaramente errato, alla procedura dei poteri speciali relativa ai settori della difesa e sicurezza nazionale con quello della procedura dei poteri speciali riguardante i settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni.

Il relatore RANUCCI (*PD*) accoglie la proposta del Presidente e riformula conseguentemente lo schema di parere.

Nessun altro chiedendo di intervenire, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, il PRESIDENTE pone ai voti il nuovo schema di parere favorevole con osservazioni del relatore (pubblicato in allegato), che risulta approvato.

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per l'individuazione degli attivi di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni (n. 40)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento delle attività di Governo, ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 1-bis, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 gennaio.

Il senatore RANUCCI (*PD*), relatore per l'8<sup>a</sup> Commissione, ricorda di aver illustrato nella precedente seduta, anche a nome del senatore Giuseppe Esposito, relatore per la 10<sup>a</sup> Commissione, uno schema di parere favorevole con osservazioni.

Non essendovi richieste di intervento, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione lo schema di parere dei relatori, che risulta approvato.

*La seduta termina alle ore 14,55.*



## **SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI RELATORI SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 72**

Le Commissioni riunite 8<sup>a</sup> Lavori pubblici, comunicazioni e 10<sup>a</sup> Industria, commercio, turismo, esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per l'individuazione delle procedure per l'attivazione dei poteri speciali nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni (atto del Governo n. 72),

– preso atto delle indicazioni emerse durante l'esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per l'individuazione degli attivi di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni (atto del Governo n. 40);

– considerato che l'articolo 3 del citato atto del Governo n. 40 individua le reti e gli impianti strategici per il settore delle comunicazioni, ai fini dell'applicabilità della procedura dei poteri speciali previsti dall'articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012;

– osservato che tali reti e impianti coincidono di fatto con quelli individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 123 del 2013, che ha integrato l'elenco delle attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale contenuto nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 253 del 2012, ai quali si applica l'altra procedura dei poteri speciali previsti dall'articolo 1 del citato decreto-legge n. 21 che, al contrario della precedente, è integralmente applicabile anche nei confronti di acquirenti appartenenti all'Unione europea;

– tenuto conto che su tali attivi si applicano anche le procedure per l'esercizio dei poteri speciali previste nello schema di decreto in esame;

esprimono parere favorevole con le seguenti osservazioni:

– al fine di evitare future incertezze interpretative, si raccomanda con forza al Governo di chiarire in modo inequivoco, anche attraverso eventuali interventi normativi di integrazione o di coordinamento, quale disciplina dei poteri speciali debba applicarsi agli attivi di rilevanza strategica nel settore delle comunicazioni, fra quelle previste rispettivamente dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 21 del 2012;

– all'articolo 4, ai commi 1 e 2, il riferimento «all'articolo 1, comma 2, lettera a)» deve essere corretto con il seguente: «all'articolo 2, comma 2, lettera a)»; considerando poi che è ragionevole presumere che soltanto eccezionalmente le comunicazioni delle imprese operanti nei settori di interesse comporteranno l'esercizio del potere di veto sembra opportuno sostituire, nel comma 1, l'espressione «dell'esercizio» con la seguente: «dell'eventuale esercizio»; al comma 2, inoltre, in considera-

zione del carattere preventivo della notifica, l'espressione: «Il soggetto esterno all'Unione europea che acquisisce» dovrebbe essere sostituita con la seguente: «Il soggetto esterno all'Unione europea che intende acquisire»;

– con riferimento all'articolo 5, comma 3, lettera c), che riporta una delle indicazioni da inserire nella notifica, occorrerebbe valutare la correttezza della dizione utilizzata, che richiama la procedura dell'articolo 1 del decreto-legge n. 21, concernente i settori della difesa e sicurezza nazionale, anziché la procedura dell'articolo 2 del decreto-legge, relativa ai settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni.

– all'articolo 6, ai commi 4 e 6 il riferimento «all'articolo 1, comma 2, lettera a)» deve essere corretto con il seguente: «all'articolo 2, comma 2, lettera a)»; si ritiene inoltre opportuno sostituire nel comma 7 l'espressione: «i giorni festivi» con la seguente: «le festività nazionali», in modo da indicare un riferimento univoco per l'intero territorio dello Stato;

– valuti infine il Governo l'opportunità di accogliere nel testo le proposte di riformulazione specificate nel parere del Consiglio di Stato allegato allo schema di decreto in esame.

## **PARERE APPROVATO DALLE COMMISSIONI RIUNITE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 72**

Le Commissioni riunite 8<sup>a</sup> Lavori pubblici, comunicazioni e 10<sup>a</sup> Industria, commercio, turismo, esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per l'individuazione delle procedure per l'attivazione dei poteri speciali nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni (atto del Governo n. 72),

– preso atto delle indicazioni emerse durante l'esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per l'individuazione degli attivi di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni (atto del Governo n. 40);

– considerato che l'articolo 3 del citato atto del Governo n. 40 individua le reti e gli impianti strategici per il settore delle comunicazioni, ai fini dell'applicabilità della procedura dei poteri speciali previsti dall'articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012;

– osservato che tali reti e impianti coincidono di fatto con quelli individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 123 del 2013, che ha integrato l'elenco delle attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale contenuto nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 253 del 2012, ai quali si applica l'altra procedura dei poteri speciali previsti dall'articolo 1 del citato decreto-legge n. 21 che, al contrario della precedente, è integralmente applicabile anche nei confronti di acquirenti appartenenti all'Unione europea;

– tenuto conto che su tali attivi si applicano anche le procedure per l'esercizio dei poteri speciali previste nello schema di decreto in esame;

esprimono parere favorevole con le seguenti osservazioni:

– al fine di evitare future incertezze interpretative, si raccomanda con forza al Governo di chiarire in modo inequivoco, anche attraverso eventuali interventi normativi di integrazione o di coordinamento, quale disciplina dei poteri speciali debba applicarsi agli attivi di rilevanza strategica nel settore delle comunicazioni, fra quelle previste rispettivamente dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 21 del 2012;

– all'articolo 4, ai commi 1 e 2, il riferimento «all'articolo 1, comma 2, lettera a)» deve essere corretto con il seguente: «all'articolo 2, comma 2, lettera a)»; considerando poi che è ragionevole presumere che soltanto eccezionalmente le comunicazioni delle imprese operanti nei settori di interesse comporteranno l'esercizio del potere di veto sembra opportuno sostituire, nel comma 1, l'espressione «dell'esercizio» con la seguente: «dell'eventuale esercizio»; al comma 2, inoltre, in considera-

zione del carattere preventivo della notifica, l'espressione: «Il soggetto esterno all'Unione europea che acquisisce» dovrebbe essere sostituita con la seguente: «Il soggetto esterno all'Unione europea che intende acquisire»;

– con riferimento all'articolo 5, comma 3, lettera c), che riporta una delle indicazioni da inserire nella notifica, occorre sostituire la locuzione utilizzata, che richiama la procedura dell'articolo 1 del decreto-legge n. 21, concernente i settori della difesa e sicurezza nazionale, con quella corretta che fa riferimento alla procedura dell'articolo 2 del decreto-legge, relativa ai settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, cui si riferisce lo schema di decreto in esame;

– all'articolo 6, ai commi 4 e 6 il riferimento «all'articolo 1, comma 2, lettera a)» deve essere corretto con il seguente: «all'articolo 2, comma 2, lettera a)»; si ritiene inoltre opportuno sostituire nel comma 7 l'espressione: «i giorni festivi» con la seguente: «le festività nazionali», in modo da indicare un riferimento univoco per l'intero territorio dello Stato;

– valuti infine il Governo l'opportunità di accogliere nel testo le proposte di riformulazione specificate nel parere del Consiglio di Stato allegato allo schema di decreto in esame.

**AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

Mercoledì 22 gennaio 2014

**Sottocommissione per i pareri**

38<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente*  
PALERMO

*La seduta inizia alle ore 13,45.*

**(1214) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative**

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) riferisce sul decreto-legge in titolo e sugli emendamenti ad esso riferiti, proponendo di formulare, per quanto di competenza un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per l'individuazione delle procedure per l'attivazione dei poteri speciali nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni (n. 72)**

(Osservazioni alle Commissioni 8<sup>a</sup> e 10<sup>a</sup> riunite. Esame. Osservazioni non ostative con rilievi)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), nell'illustrare lo schema di regolamento in titolo, segnala che il provvedimento, volto a disciplinare l'esercizio dei poteri speciali inerenti alle reti, agli impianti e ai beni di rilevanza strategica, è adottato senza la preventiva individuazione degli stessi, come invece richiesto dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 21 del 2012, in tal modo rendendo non operativa la disciplina in oggetto. Rileva, inoltre, che l'articolo 9 dispone la sottrazione all'esercizio del diritto di accesso dei documenti prodotti, in contrasto con quanto dispone l'articolo 24, comma 6, della legge n. 241 del 1990, che espressamente prevede, per le ipotesi di sottrazione all'accesso, il ricorso a regolamenti di delegificazione.

Propone, pertanto, di formulare osservazioni non ostantive con i rilievi nei termini indicati.

Concorda la Sottocommissione.

**(1216) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Jersey sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 13 marzo 2012**

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**(1217) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo delle Isole Cook sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Wellington il 17 maggio 2011**

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori, recante modifica delle direttive 93/13/CEE e 1999/44/CE e che abroga le direttive 85/577/CEE e 97/7/CE (n. 59)**

(Osservazioni alla 10<sup>a</sup> Commissione. Esame. Osservazioni non ostantive)

Il relatore CAMPANELLA (*M5S*) riferisce sullo schema di decreto legislativo in titolo, proponendo di esprimere delle osservazioni non ostantive.

Concorda la Sottocommissione.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/24/UE concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera, nonché della direttiva 2012/52/UE comportante misure destinate ad agevolare il riconoscimento delle ricette mediche emesse in un altro Stato membro (n. 54)**

(Osservazioni alla 12<sup>a</sup> Commissione. Esame. Osservazioni non ostantive con condizioni)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato lo schema di decreto legislativo in titolo, propone di formu-

lare osservazioni non ostative, con due condizioni: all'articolo 8, comma 8, deve essere previsto un coinvolgimento delle Regioni in sede di emanazione del decreto ministeriale volto a prevedere l'intesa con la Regione interessata nel solo caso in cui sia quest'ultima a richiedere l'adozione di eventuali limiti alla rimborsabilità delle cure transfrontaliere; all'articolo 12, comma 5, è necessario che sia previsto un coinvolgimento delle Regioni in sede di adozione del decreto ministeriale avente ad oggetto le ulteriori misure necessarie a garantire, a determinate condizioni, la continuità della cura.

Conviene la Sottocommissione.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/62/UE, che modifica la direttiva 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, al fine di impedire l'ingresso di medicinali falsificati nella catena di fornitura legale (n. 56)**

(Osservazioni alla 12<sup>a</sup> Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra lo schema di decreto legislativo in titolo e propone di esprimere, per quanto di competenza, osservazioni non ostative.

La Sottocommissione conviene.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/26/UE che modifica la direttiva 2001/83/CE per quanto riguarda la farmacovigilanza (n. 63)**

(Osservazioni alla 12<sup>a</sup> Commissione. Esame. Osservazioni non ostative con rilievi)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), nell'illustrare lo schema di decreto legislativo in titolo, segnala, in primo luogo, che il provvedimento incide su una materia che è stata oggetto di tre direttive, la seconda delle quali non è stata recepita, in ragione della mancata conversione del decreto-legge n. 216 del 2012, rendendo pertanto incompleto il quadro normativo di riferimento. In secondo luogo, rileva che lo schema in esame recepisce solo parzialmente la direttiva 2012/26/UE, in quanto la maggior parte delle disposizioni ivi contenute troverà attuazione, per la disciplina dell'intera materia, in un successivo decreto interministeriale, che, in base all'articolo 1, comma 344, della legge n. 228 del 2012, avrà oltretutto natura non regolamentare.

Propone di formulare osservazioni non ostative con i rilievi nei termini indicati.

La Sottocommissione concorda.

*La seduta termina alle ore 14.*

**Plenaria****90<sup>a</sup> Seduta (1<sup>a</sup> pomeridiana)**

*Presidenza della Presidente*  
FINOCCHIARO

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Sabrina De Camillis.*

*La seduta inizia alle ore 14,05.*

**IN SEDE CONSULTIVA**

**(1248) Conversione in legge del decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, recante proroga delle missioni internazionali delle forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione**

(Parere alle Commissioni 3<sup>a</sup> e 4<sup>a</sup> riunite, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 21 gennaio.

Il senatore CRIMI (*M5S*) riconosce che il decreto-legge ha un contenuto sostanzialmente omogeneo, ad eccezione, a suo avviso, della disposizione sulla partecipazione finanziaria italiana alla ristrutturazione della sede della NATO a Bruxelles. Ritiene improprio, inoltre, l'inserimento di una clausola per la copertura finanziaria di oneri relativi al trimestre precedente.

Preannuncia, infine, a nome del suo Gruppo, un voto contrario sulla proposta di parere favorevole avanzata nella seduta precedente.

Previe dichiarazioni di voto favorevole della senatrice LO MORO (*PD*) e dei senatori Giovanni MAURO (*GAL*) e Luciano ROSSI (*NCD*) e contrario della senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*), accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole sulla sussistenza dei presupposti costituzionali.



*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Proposta di nomina del Presidente dell'Istituto nazionale di statistica (Istat) (23-bis)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo. Esame. Parere favorevole con la maggioranza dei due terzi dei componenti)

La PRESIDENTE, relatrice, informa che il Consiglio dei ministri ha confermato la proposta di nomina a Presidente dell'Istituto nazionale di statistica nella persona del professore Pietro Carlo Padoan. Propone, quindi, di esprimere un parere favorevole.

Il senatore CAMPANELLA (M5S) annuncia che i senatori del Gruppo M5S non parteciperanno alla votazione.

Si procede quindi alla votazione, a scrutinio segreto, sulla proposta di parere avanzata dalla relatrice, cui partecipano i senatori ALBERTINI (PI), AUGELLO (NCD), BERNINI (FI-PdL XVII), BISINELLA (LN-Aut), BRUNO (FI-PdL XVII), DE PETRIS (Misto-SEL), FINOCCHIARO (PD), FORNARO (PD) (in sostituzione della senatrice De Monte), GOTOR (PD), LIUZZI (FI-PdL XVII) (in sostituzione della senatrice Alberti Casellati), LO MORO (PD), MARAN (SCpI), Giovanni MAURO (GAL), MIGLIAVACCA (PD), MINEO (PD), PAGLIARI (PD), PALERMO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), PELINO (FI-PdL XVII) (in sostituzione del senatore Fazzone), Luciano ROSSI (NCD) (in sostituzione del senatore Giuseppe Esposito), RUSSO (PD), SILVESTRO (PD) (in sostituzione del senatore Pizzetti), VOLPI (LN-Aut) (in sostituzione del senatore Calderoli) e ZANETTIN (FI-PdL XVII).

La proposta di parere favorevole ottiene 20 voti favorevoli, 2 voti contrari e 1 scheda bianca.

La PRESIDENTE, proclamando il risultato delle votazioni, rileva che la proposta di nomina ha ottenuto un parere favorevole con maggioranza superiore ai due terzi dei componenti della Commissione.

*IN SEDE REFERENTE*

**(1212) Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni**, approvato dalla Camera dei deputati

**(965) Rita GHEDINI ed altri. – Istituzione delle città metropolitane e modalità di elezione del sindaco e del consiglio metropolitano**

– e **petizione n. 1026 e voto regionale n. 16 ad essi attinenti**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 16 gennaio.

Il senatore BRUNO (*FI-PdL XVII*) chiede un rinvio del termine per la presentazione degli emendamenti, in considerazione della complessità del provvedimento.

Si associano alla richiesta del senatore Bruno la senatrice BISI-NELLA (*LN-Aut*) e il senatore Giovanni MAURO (*GAL*).

La PRESIDENTE, pur richiamando la necessità di un'approvazione tempestiva del disegno di legge per consentire l'attuazione della riforma secondo le scadenze previste, propone di rinviare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 13 di mercoledì 29 gennaio.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

**(1214) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 21 gennaio.

La PRESIDENTE comunica che è stato presentato dal relatore l'emendamento 1.100, pubblicato in allegato, che dichiara improponibile.

Inoltre, informa che il Governo ha presentato l'emendamento 6.0.100, pubblicato in allegato, che peraltro non è conforme ai criteri di ammissibilità adottati per tutti gli altri emendamenti.

Il sottosegretario DE CAMILLIS ne prende atto e ritira l'emendamento 6.0.100.

Il senatore VOLPI (*LN-Aut*) chiede che, per l'esame del provvedimento, sia presente in Commissione il rappresentante del Governo che seguirà i lavori anche in Assemblea. Inoltre, rileva la necessità di dedicare più tempo all'esame del disegno di legge, in considerazione della sua complessità.

La PRESIDENTE, dopo aver ricordato che l'esame del disegno di legge in Assemblea è previsto per domani mattina, informa di avere assegnato anche al senatore Pagliari l'incarico di relatore, data l'assenza per motivi di salute del senatore Giuseppe Esposito, relatore designato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1213) Conversione in legge del decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149, recante abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democra-**

*cità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore*

**(9) CALDEROLI ed altri.** – *Abrogazione degli articoli 1, 2, 3, 6-bis, 7, 8 e 9 della legge 3 giugno 1999, n. 157, in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie*

**(260) Anna FINOCCHIARO ed altri.** – *Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 49 della Costituzione in materia di democrazia interna e trasparenza dei partiti politici*

**(577) MALAN ed altri.** – *Modifiche alla legge 5 luglio 1982, n. 441, in materia di estensione degli obblighi di pubblicità dei redditi e della situazione patrimoniale ai capi e ai tesorieri di soggetti politici rappresentati in Parlamento, nonché ai percettori di compensi di rilevante entità e ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni e di taluni enti*

**(659) PAGLIARI.** – *Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 49 della Costituzione in materia di democrazia interna dei partiti*

**(807) CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE** – *Norme sul diritto dei cittadini di associarsi in partiti o movimenti politici, in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione*

**(891) BUEMI ed altri.** – *Norme in materia di organizzazione e di trasparenza dell'attività dei partiti politici*

**(946) BITONCI ed altri.** – *Abrogazione degli articoli 1, 2, 3, 6-bis, 7, 8 e 9 della legge 3 giugno 1999, n. 157, in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie, e nuove disposizioni in materia di finanziamento dei partiti e movimenti politici e di controlli sui loro bilanci*

**(966) COMPAGNA ed altri.** – *Norme sul riconoscimento giuridico e il finanziamento dei partiti, i loro bilanci e le campagne elettorali*

**(1118) Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore,** approvato dalla Camera dei deputati

– e petizioni nn. 232, 440, 520, 635 e 963 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 16 gennaio.

La PRESIDENTE informa che il senatore Maran ha rinunciato all'incarico di relatore. Pertanto, si riserva di nominare quanto prima un nuovo relatore.

La senatrice LO MORO (PD), dopo aver sottolineato l'importanza politica dei motivi della scelta del senatore Maran, lo ringrazia per il proficuo lavoro svolto nel tentativo di elaborare una posizione comune tra le diverse proposte.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA*

La PRESIDENTE comunica che la seduta già convocata alle ore 20,30, è anticipata alle ore 18 o comunque al termine delle votazioni in Assemblea.

La Commissione conviene.

*La seduta termina alle ore 14,40.*

**NUOVI EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE  
N. 1214**

**(al testo del decreto-legge)**

**Art. 1.**

**1.100**

Giuseppe ESPOSITO, *relatore*

*Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nelle more del completamento del riassetto organizzativo e funzionale conseguente all'incorporazione prevista dall'articolo 21, comma 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'INPS, all'esclusivo fine di garantire la continuità e la qualità dei servizi erogati, può prorogare, non oltre il 31 dicembre 2014, gli incarichi dirigenziali conferiti ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel limite massimo di quelli in essere al 1° dicembre 2013.».*

---

**Art. 6.**

**6.0.100**

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

*(Posizioni stipendiali e trattamenti economici del personale scolastico)*

1. Nelle more della conclusione della specifica sessione negoziale, attivata ai sensi dell'articolo 8, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, finalizzata al recupero dell'utilità dell'anno 2012 ai fini della maturazione dell'anzianità stipendiale, e comunque non oltre il 30 giugno 2014, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1 lettera

b), del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, è sospesa l'adozione dei provvedimenti di retrocessione a una classe stipendiale inferiore del personale scolastico interessato dalla predetta sessione negoziale che ne abbia acquisita una superiore nell'anno 2013 in virtù dell'anzianità economica attribuita nel medesimo anno. Non sono, inoltre, adottati i provvedimenti di recupero dei pagamenti già effettuati a partire dal 1° gennaio 2013 in esecuzione dell'acquisizione di una nuova classe stipendiale.

2. In relazione alla mancata adozione per il periodo indicato al comma 1 dei provvedimenti ivi indicati, sino alla conclusione della sessione negoziale di cui al medesimo comma 1, è accantonata la somma di euro 120 milioni a valere, sulle somme iscritte nel conto dei residui sul fondo di cui all'articolo 64 comma 9 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, di cui 58,1 milioni relativi a somme già corrisposte nell'anno 2013. Rimane salva la facoltà di disporre delle predette somme con la sessione negoziale.

3. In caso di mancata conclusione entro il 30 giugno 2014 della sessione negoziale di cui al comma 1, la somma di cui al comma 2 è conseguentemente versata all'entrata del bilancio dello Stato e resta acquisita all'erario.

4. Attesa la specifica modulazione temporale delle misure di blocco della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici di cui all'articolo 9, comma 23 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come prorogato dall'articolo 1, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, per il personale della scuola non trova applicazione per l'anno 2014, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio relativi alle competenze stipendiali, ed in relazione alle disposizioni di cui al citato comma 23, l'articolo 9, comma 1, del predetto decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, come prorogato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del citato decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

*Conseguentemente, all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base delle norme del decreto-legge ... gennaio 2014, n...».*

---

**GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**

Mercoledì 22 gennaio 2014

**Plenaria****81<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
PALMA

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.*

*La seduta inizia alle ore 14,40.*

**IN SEDE REFERENTE**

**(1232) Deputato FERRANTI ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Esame e rinvio)

Il presidente PALMA preannuncia che nel corso della prossima settimana potranno tenersi sedute pomeridiane e notturne dedicate all'esame del disegno di legge in titolo. È sua intenzione, al fine di garantire un esame celere del disegno di legge, proporre la fissazione del termine per la presentazione degli emendamenti per giovedì 30 gennaio. La Commissione potrà esaminare le proposte emendative nel corso della settimana successiva, nell'auspicio che possano pervenire quanto prima i prescritti pareri da parte delle Commissioni competenti in sede consultiva, così da concludere l'esame in tempi brevi.

Prende atto la Commissione.

Il relatore D'ASCOLA (NCD) rileva che l'impianto del disegno di legge n. 1232 prevede, agli articoli 1, 2 e 3 l'introduzione di rilevanti modifiche all'articolo 274 del codice di procedura penale. In particolare, l'articolo 2 dispone che all'articolo 274, comma 1, lettera b) del codice di rito, le situazioni di concreto e attuale pericolo – che costituiscono, come noto, le esigenze cautelari – non possano essere desunte esclusiva-

mente dalla gravità del reato. È peraltro rivelatore l'inserimento dell'esplicito cenno alla concretezza e all'attualità del pericolo medesimo; due elementi che devono essere valutati dal giudice al momento in cui dispone la misura cautelare. Si recepisce così un orientamento giurisprudenziale e dottrinale notevolmente sviluppato, secondo il quale il giudizio sulla sussistenza delle tre esigenze cautelari previste dall'articolo 274 – e cioè il pericolo di fuga, il rischio di inquinamento delle prove e la valutazione prognostica circa la reiterazione del reato – debba essere svolto in concreto e non sia ricondotto all'astratta gravità o all'allarme sociale rinvenibili nella fattispecie di reato per il quale si procede. Tale orientamento, inoltre, è coerentemente mantenuto anche nell'articolo 3 del disegno di legge, che collega alla personalità dell'imputato la sussistenza delle situazioni di pericolo attuale e concreto. L'articolo 4 introduce modifiche all'articolo 275 del codice di procedura penale. Il tenore della norma approvata dalla Camera dei deputati preclude l'applicabilità della misura della custodia cautelare in carcere o degli arresti domiciliari, se il giudice ritiene che, con la sentenza, potrà essere concessa la sospensione condizionale della pena o se ritiene che, all'esito conclusivo del giudizio, potrà trovare applicazione la sospensione dell'esecuzione della pena. Si introduce così una valutazione prognostica che si proietta ben oltre la fase delle misure cautelari, fino alla fase conclusiva del giudizio e poi, ancora oltre, al momento dell'esecuzione della pena. La rilevante novità della disposizione non deve essere posta in discussione per il solo fatto dell'espansione del citato sistema di valutazione prognostica. Infatti, se è vero che l'idea delle prognosi di pericolosità per l'irrogazione delle sanzioni penali e delle misure di sicurezza ha sovente mostrato notevoli carenze dal punto di vista concettuale e applicativo, è altrettanto vero che in questo caso si esclude qualunque automatismo e si prevede un allargamento del campo di valutazione del giudice, favorendo una maggiore elasticità nella scelta delle misure cautelari incidenti sulla libertà personale. Di notevole interesse è altresì quanto disposto dall'articolo 5 del disegno di legge; anche tale disposizione interviene sul terzo comma dell'articolo 275 del codice di procedura penale. Si introduce il principio di residualità, così da escludere che si possa irrogare la custodia cautelare in carcere se non quando altre misure coercitive o interdittive risultino inadeguate. Si prospetta, quindi, l'intento di conferire maggior efficacia alle sanzioni interdittive, prefigurandone anche l'applicazione cumulativa, evidentemente nel condivisibile presupposto che tali misure abbiano contro le condotte criminali una funzione preventiva e protettiva dei beni giuridici violati di particolare efficacia.

Passando all'articolo 6 che modifica il secondo periodo del citato comma 3 dell'articolo 275, esso denota una nuova impostazione in materia di presupposti per le misure cautelari personali. In ordine ai delitti di cui agli articoli 270, 270-*bis* e 416-*bis* del codice penale, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali emerga che non sussistono esigenze cautelari. In questo ristretto ambito, dunque, rimane dominante



l'impostazione che riconduce l'applicabilità della misura cautelare all'astratta esigenza di far fronte al pericolo di fuga, all'inquinamento delle prove, alla reiterazione del reato, e se ne presume il rischio, di fronte alla estrema rilevanza dei tre reati per cui si procede. Si prevede poi un secondo ambito di applicazione che concerne i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater* del codice di procedura penale, nonché i reati di cui agli articoli 575, 600-*bis*, primo comma, 600-*ter*, escluso il quarto comma, 600-*quinquies* e, salvo i casi meno gravi, 609-*bis*, 609-*quater* e 609-*octies*, del codice penale. In tale perimetro di applicazione, si applica la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistano esigenze cautelari o che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possano essere soddisfatte con altre misure. Infine, per tutti gli altri reati, in seguito alla soppressione del terzo periodo del vigente comma 3 dell'articolo 275 del codice di procedura penale, viene introdotta la previsione per cui, nel disporre la custodia cautelare in carcere, il giudice deve indicare le specifiche ragioni per cui ritiene inidonea, nel caso concreto, la misura degli arresti domiciliari con le procedure di controllo di cui al primo comma dell'articolo 275-*bis*.

Gli articoli 7 e 8 del disegno di legge abrogano il comma 1-*ter* dell'articolo 276 e il comma 5-*bis* dell'articolo 284 del codice di procedura penale. L'articolo 9 introduce una modifica significativa all'articolo 292 dello stesso codice di rito, riguardante l'ordinanza del giudice che decide sulla richiesta del pubblico ministero per l'irrogazione delle misure cautelari. Nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, si è inteso stabilire che il giudice, oltre all'esposizione delle specifiche esigenze cautelari, provvede a esporre la propria autonoma valutazione sugli elementi di fatto. È evidente la portata garantista di tale disposizione, volta a rendere più analitica la motivazione dei provvedimenti che incidono sulla libertà personale. L'articolo 10 introduce, al comma 4 dell'articolo 299 del codice, la facoltà di applicare congiuntamente misure coercitive diverse dalla custodia cautelare in carcere, oppure una misura interdittiva. Anche in questo caso si scorge l'influenza di quell'orientamento dottrinale che tende a valorizzare la forza e il rendimento, in termini di dissuasione dall'illecito penale, delle sanzioni interdittive. La loro attuale inclusione nel novero delle sanzioni accessorie è peraltro da taluno sottoposto a un'attenta opera di riconsiderazione. L'articolo 12 del disegno di legge introduce numerose modifiche all'articolo 309 del codice penale, anche al fine di risolvere alcune controversie applicative circa il procedimento di riesame delle ordinanze che dispongono l'irrogazione di una misura coercitiva. Tra le più rilevanti disposizioni introdotte, vi è quella in base alla quale il tribunale del riesame può annullare il provvedimento impugnato, in mancanza della motivazione o nel caso in cui essa non contenga l'autonoma valutazione, obbligatoriamente prevista attraverso la citata modifica all'articolo 292 dello stesso codice. Sul contenuto del comma 9-*bis* e sulla modifica del comma 10 dell'articolo 309, il relatore si sofferma esponendo i potenziali effetti derivanti dall'eventuale differimento della data dell'udienza, su richiesta dell'imputato, che si riflette anche sui ter-

mini di deposito dell'ordinanza e per l'assunzione della decisione sul gravame.

Il relatore illustra, quindi, l'articolo 14 del disegno di legge, volto ad incidere sui poteri di proposizione del ricorso per cassazione, da parte del pubblico ministero. Al riguardo, non sarebbe corretto – a suo giudizio – ricondurre tali disposizioni alla stessa natura di quelle contenute nella legge n. 46 del 2006, che come noto precludeva al pubblico ministero l'impugnativa contro talune pronunce di assoluzione. Infatti, a parte il rilievo che tale limite all'accesso all'ulteriore giudizio in Cassazione finirà per precludere un mezzo di gravame cui non si ricorre certo con frequenza, un conto è escludere un mezzo di impugnazione contro le assoluzioni, squilibrando la posizione tra le parti nel processo altro è evitare l'ulteriore ricorso in Cassazione contro le decisioni d'appello che abbiano ad oggetto le ordinanze in materia di misure cautelari personali a carico dell'imputato. Infatti, chi invocasse gli articoli 24 e 111, settimo comma della Costituzione, non potrebbe certo desumere da tali norme il fondamento costituzionale della facoltà del pubblico ministero di adire la Corte di Cassazione contro le ordinanze di annullamento dei provvedimenti provvisoriamente limitativi della libertà personale degli imputati.

Da ultimo, l'articolo 15 del disegno di legge interviene sull'articolo 301 del codice di procedura penale, introducendo un comma *5-bis* che dispone il potere del giudice di decidere entro dieci giorni dalla ricezione degli atti, qualora sia stata annullata con rinvio, su ricorso dell'imputato, l'ordinanza che ha disposto o confermato la misura coercitiva ai sensi dell'articolo 309.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

##### **Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense (n. 70)**

(Parere al Ministro della giustizia ai sensi degli articoli 1, comma 3, e 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Esame e rinvio.)

Il relatore LO GIUDICE (*PD*) rileva che il Capo I dello schema di decreto reca le disposizioni generali, fra le quali illustra l'articolo 1, comma 2, che ribadisce il tradizionale principio per cui il compenso dell'avvocato è proporzionato all'importanza dell'opera. Ai sensi del comma 1, lo schema di decreto ha un ambito applicativo limitato alla disciplina dei compensi nei soli casi in cui manchi la determinazione consensuale degli stessi e nelle ipotesi in cui si debba procedere alla liquidazione giudiziale, anche d'ufficio, e nell'eventualità di prestazione professionale nell'interesse di terzi, o prevista per legge.

L'articolo 2 regola l'ammontare del compenso forfettario supplementare, integrato da un rimborso compreso tra il 10 e il 20 per cento del compenso per la prestazione.

L'impianto dello schema di decreto prevede un Capo II, concernente l'attività giudiziale civile, amministrativa e tributaria e un Capo III, recante disposizioni concernenti l'attività penale. A questa prima partizione per materie, si aggiunge il Capo IV, che regola le disposizioni concernenti l'attività stragiudiziale comune a tutte le attività e le materie di interesse della professione forense. Infine, il Capo V disciplina l'entrata in vigore delle norme contenute nello schema di decreto e introduce la disciplina transitoria. Allegate allo schema di decreto sono le tabelle inerenti ai parametri forensi, che sono analiticamente articolate in base al giudice avanti il quale vi è controversia, alla materia e all'oggetto della causa, all'atto e al procedimento redatto o seguito dall'avvocato.

Rileva quindi che il testo in esame si discosta parzialmente dalla proposta del Consiglio nazionale forense, pervenuta il 24 maggio 2013 al Ministero. In proposito, va tenuto nella debita considerazione il parere successivamente reso dallo stesso Consiglio nazionale forense sullo schema di regolamento, il 22 novembre 2013.

Tra le osservazioni dello stesso Consiglio nazionale forense, si rileva l'esigenza di consentire un aumento dei compensi per le attività, anche di natura solo materiale, quali le notificazioni, che nelle attuali contingenze possono risolversi in particolari aggravii per gli avvocati, dovendosi tenere presente in particolare la frequente irreperibilità del debitore e il generale incremento delle inadempienze e delle insolvenze. Questo, a giudizio dello stesso Consiglio nazionale forense, dovrebbe quantomeno favorire una riduzione dell'abbattimento dei compensi che pare si sia realizzato in maniera più significativa per i procedimenti di minor valore.

Vi è poi da valutare l'ipotesi di prevedere un'apposita disposizione – corrispondente, alle relative tabelle – che rechi una disciplina specifica per l'attività di consulenza. Ma una tale indicazione potrebbe forse trovare accoglimento nel parere della Commissione, solo se si ritenesse che la tradizionale distinzione tra l'attività in giudizio e quella stragiudiziale meriti ulteriore chiarificazione e nettezza di regolazione.

Nel citato parere del Consiglio nazionale forense è formulata altresì una indicazione concernente l'articolo 2 del testo in esame. Tale disposizione, come dianzi illustrato, stabilisce che oltre al compenso e al rimborso delle spese documentate in relazione alle singole prestazioni, all'avvocato è liquidato un rimborso di spese forfettarie, di regola nella misura tra il 10 e il 20 per cento del compenso per la prestazione: il Consiglio nazionale forense si è espresso per la soppressione delle parole «di regola». Al riguardo, vi è da valutare se il rimborso delle spese forfettarie debba essere corrisposto in ogni caso e anche nell'evenienza della determinazione contrattuale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/36/UE, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (n. 51)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo ai sensi degli articoli 1 e 5, della legge 6 agosto 2013, n. 96. Rinvio del seguito dell'esame.)

Non essendo pervenuto il prescritto parere della Conferenza Stato-Regioni, si rinvia il seguito dell'esame del provvedimento in titolo.

*IN SEDE REFERENTE*

**(471) MARINELLO ed altri. – Modifiche all'articolo 348 del codice penale e all'articolo 141 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, in materia di esercizio abusivo di una professione**

**(596) CARDIELLO ed altri. – Modifica all'articolo 348 del codice penale, in materia di inasprimento della pena per l'abusivo esercizio di una professione**

**(730) BARANI. – Modifiche al codice penale concernenti l'esercizio abusivo delle professioni e nuova disciplina dell'esercizio abusivo della professione di medico e odontoiatra**

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto.)

In mancanza dei prescritti pareri della Commissione bilancio sul testo e sugli emendamenti ad esso riferiti, si rinvia il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge in titolo.

**(1052) Disposizioni in materia di contrasto dell'omofobia e della transfobia**

**(391) MONTEVECCHI ed altri. – Nuove disposizioni per il contrasto dell'omofobia e della transfobia**

**(404) LO GIUDICE ed altri. – Norme contro le discriminazioni motivate dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere**

**(1089) MALAN. – Nuove norme in tema di contrasto alla violenza per motivi razziali, etnici, religiosi o di discriminazione basata sul sesso**

**– e petizione n. 547 ad essi attinente**

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

In mancanza dei prescritti pareri, si rinvia il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge in titolo.

*SULLA PROROGA DELL'INDAGINE CONOSCITIVA SUL SISTEMA CARCERARIO*

Come preannunciato nella riunione dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, tenutasi nella scorsa settimana, il presidente PALMA sottopone alla Commissione l'opportunità di richiedere il consenso del Presidente del Senato alla proroga dell'indagine

conoscitiva sul sistema carcerario, già deliberata dalla Commissione e autorizzata dalla Presidenza il 13 giugno 2013. Come concordato in sede di Ufficio di presidenza la richiesta di portare a compimento l'indagine conoscitiva non prevederà, in questa circostanza, un espresso termine di conclusione, recherà i medesimi obiettivi della procedura informativa già autorizzata, e sarà seguito dalla tempestiva trasmissione del programma delle audizioni e degli eventuali sopralluoghi.

Sulla proposta del Presidente conviene unanime la Commissione.

*SUL TENORE DI ALCUNI EMENDAMENTI RIFERITI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1052 E CONNESSI*

Il senatore GIOVANARDI (*NCD*) interviene per precisare il contenuto delle proposte emendative a sua firma, presentate con riferimento ai disegni di legge n. 1052 e connessi, recanti norme per il contrasto all'omofobia e alla transfobia. Malgrado talune improprie interpretazioni adombrate da alcuni mezzi di stampa, gli emendamenti da lui presentati sono volti a sanzionare la pedofilia e la pedopornografia, integrando e correggendo l'impianto del disegno di legge n. 1052 e conferendo il giusto rilievo alla prevenzione e alla sanzione di tali condotte criminali, particolarmente odiose.

*SULLA DISCUSSIONE IN ASSEMBLEA DEL DISEGNO DI LEGGE N. 54 IN TEMA DI NEGAZIONISMO*

Il senatore GIOVANARDI (*NCD*), con riferimento all'ipotesi di discutere in Assemblea in concomitanza con ricorrenze di celebrazione di noti eventi storici il disegno di legge n. 54, recante norme contro il negazionismo, sottolinea che esso ha solo marginale riguardo, nella formulazione proposta dalla Commissione, alla condotta di chi nega l'olocausto. Non sembra pertanto opportuno svolgere un esame articolato e complesso degli emendamenti in sede d'Assemblea, giacché si rischia di determinare un effetto ben diverso da quello di celebrare le ricorrenze.

*La seduta termina alle ore 16.*

## AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3<sup>a</sup>)

Mercoledì 22 gennaio 2014

### Plenaria

#### 28<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente*  
CASINI

*indi del Vice Presidente*  
DE CRISTOFARO

*Interviene il vice ministro degli affari esteri Marta Dassù.*

*La seduta inizia alle ore 14,55.*

#### IN SEDE REFERENTE

**(1216) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Jersey sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 13 marzo 2012***

(Esame e rinvio)

Il relatore ORELLANA (*M5S*) sottolinea che l'Accordo ricalca il modello predisposto dall'OCSE in materia di cooperazione fiscale, inserendosi nell'impegno italiano di contrasto al fenomeno della evasione fiscale internazionale. L'intesa ha infatti lo scopo di favorire la cooperazione tra le amministrazioni fiscali delle due parti, per garantire un livello adeguato di trasparenza reciproca. L'Accordo prevede lo scambio di informazioni fiscali sul reddito delle persone fisiche, delle società e sulle attività produttive. Segnala l'assenza di previsioni sulla copertura finanziaria del provvedimento.

Il presidente CASINI dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore MICHELONI (*PD*) chiede chiarimenti sulle modalità di scambio di informazioni tra i due Paesi.

Il relatore ORELLANA (*M5S*) chiarisce che il rifiuto di fornire le informazioni richieste è ammesso, secondo lo schema dell'OCSE, solo in circostanze eccezionali.

Il viceministro Marta DASSÙ sottolinea che il contrasto nei confronti dei «paradisi fiscali» è divenuto uno dei temi centrali nei vari consessi tecnico-politici cui l'Italia partecipa. La conclusione dell'Accordo in esame va dunque incontro alla finalità prioritaria, fissata dall'OCSE, di rafforzare la cooperazione internazionale in materia fiscale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1217) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo delle Isole Cook sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Wellington il 17 maggio 2011**

(Esame e rinvio)

Il relatore ORELLANA (*M5S*) chiarisce che il contenuto dell'Accordo in esame, formulato sulla base delle raccomandazioni dell'OCSE, rispecchia quasi integralmente quello, appena esaminato, tra Italia e Jersey. Anche in questo caso, infatti, l'Accordo definisce le modalità di cooperazione e le materie oggetto di scambio di informazioni. Sottolinea che il provvedimento potrà consentire l'inserimento delle Isole Cook nella lista dei Paesi che garantiscono un'adeguata trasparenza in materia fiscale.

Il viceministro Marta DASSÙ sottolinea che l'Accordo costituisce la necessaria base giuridica per l'intensificazione della cooperazione tra le Amministrazioni fiscali delle parti. Rileva che le disposizioni dell'Accordo consentiranno tra l'altro, in conformità con gli *standard* dell'OCSE, il venir meno del segreto bancario con le Isole Cook.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1218) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Corea in materia di Vacanze-Lavoro, fatto a Seoul il 3 aprile 2012**

(Esame e rinvio)

Il relatore RAZZI (*FI-PdL XVII*) evidenzia che l'Accordo in esame intende favorire, attraverso la semplificazione di una serie di procedure amministrative, i soggiorni turistici e lavorativi, in particolare dei giovani, nei due Paesi. Ricorda l'importanza del provvedimento nelle relazioni tra l'Italia e la Repubblica di Corea. Sottolinea che dal provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato, non essendo previste riduzioni nei costi amministrativi di rilascio dei visti d'ingresso nel nostro Paese.

Il viceministro Marta DASSÙ sottolinea l'importanza dell'Accordo in esame, che si colloca in una strategia di rafforzamento delle relazioni politiche e commerciali, già ottime, con la Corea del Sud.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*(1219) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Estonia sulla lotta contro la criminalità organizzata, il terrorismo ed il traffico illecito di droga, fatto a Tallinn l'8 settembre 2009*

(Esame e rinvio)

La relatrice DE PIETRO (M5S) ricorda che il disegno di legge è volto a intensificare la cooperazione tra i due Paesi per contrastare la criminalità organizzata, il terrorismo e il narcotraffico. L'accordo individua le autorità dei due Paesi responsabili della sua attuazione e istituisce una procedura di scambio di informazioni. Tra i settori di cooperazione segnala le falsificazioni industriali, il traffico di opere d'arte, di sostanze tossiche e di armi. Evidenzia che le fattispecie criminose oggetto dell'accordo costituiscono una seria minaccia di carattere transnazionale, cui gli Stati non possono che rispondere attraverso una collaborazione reciproca. Sottolinea che l'accordo rappresenta un importante tassello nell'attuazione delle priorità strategiche scaturite dall'ultimo Consiglio europeo sulla Difesa del dicembre 2013, nel corso del quale è stata evidenziata l'importanza di un sostegno sempre maggiore alla cooperazione tra gli Stati membri dell'Unione europea in materia.

Il viceministro Marta DASSÙ sottolinea l'importanza dell'Accordo, che fornisce nuovi strumenti di cooperazione tra i due Paesi nel contrasto alla criminalità transnazionale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,20.*



**DIFESA (4<sup>a</sup>)**

Mercoledì 22 gennaio 2014

**Plenaria****40<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*  
LATORRE*La seduta inizia alle ore 9.**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

In apertura di seduta il presidente LATORRE informa la Commissione che il ministro dell'Interno, con missiva del 20 gennaio, ha comunicato la trasmissione del decreto di proroga, fino al 30 giugno del 2014, del piano di impiego delle Forze armate nel controllo del territorio. Il provvedimento include il controllo degli obiettivi sensibili e prevede l'utilizzo complessivo di 4.250 unità dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dell'Arma dei carabinieri, che opereranno congiuntamente alle Forze di polizia.

La Commissione prende atto.

*IN SEDE REFERENTE*

**(886) Donella MATTESINI e Maria Grazia GATTI. – Disposizioni concernenti l'integrazione della composizione della Commissione medico-ospedaliera per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, di cui all'articolo 193 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e del Comitato di verifica per le cause di servizio, previsto dall'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461**

(Esame e rinvio)

Il relatore BILARDI (NCD) illustra il provvedimento in titolo, procedendo, preliminarmente, alla disamina dei compiti e delle funzioni della Commissione medico-ospedaliera per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio (di cui all'articolo 193 del decreto le-

gislativo n. 66 del 2010), e del Comitato di verifica per le cause di servizio (di cui dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 461 del 2001).

Osserva quindi che il disegno di legge si propone di integrare la composizione dei predetti istituti rispettivamente con un medico ed un esperto designati dall'Unione nazionale mutilati per servizio. La *ratio* va evidentemente rinvenuta nella meritoria opera svolta dal suddetto ente morale, al quale dovrebbe, pertanto, essere riconosciuto un ruolo fondamentale proprio nella designazione dei membri degli organi deputati a pronunciarsi sulle diagnosi delle infermità e delle lesioni e delle loro conseguenze e sull'idoneità al servizio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,15.*

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

Mercoledì 22 gennaio 2014

**Plenaria****150<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
**AZZOLLINI**

*Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Casero.*

*La seduta inizia alle ore 9.*

**IN SEDE CONSULTIVA**

**(1214) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative**

(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Esame degli emendamenti e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 14 gennaio.

Il sottosegretario CASERO consegna una nota del Ministero dell'economia e delle finanze, sottoscritta dal Ragioniere generale, con la quale si dà puntuale riscontro alle osservazioni avanzate dalla Relatrice, che è messa a disposizione dei senatori.

Il presidente AZZOLLINI preannuncia, dunque, che la Relatrice presenterà uno schema di parere che tenga conto anche delle osservazioni testé pervenute.

Il senatore D'ALÌ (NCD), in sostituzione della relatrice Chiavaroli, illustra gli emendamenti relativi al medesimo disegno di legge, segnalando, per quanto di competenza, che comportano maggiori oneri le proposte 1.42, 1.43, 2.13, 2.14, 6.8, 6.11, 9.38 (e l'identica 9.39), 9.53, 9.60, 9.61, 9.77, 9.78, 9.79, 9.0.1 e 13.9. Non può prescindere, a suo avviso, dall'acquisizione di una relazione tecnica per la valutazione delle proposte

1.24, 1.52, 1.53, 1.54, 4.31, 7.19, 8.22, 8.23, 8.24, 8.25, 8.26, 8.27, 8.28, 8.29 e 9.27 (e dell'identica 9.71). Occorre valutare gli emendamenti 1.9 (in relazione alla platea degli interessati ed ai relativi emolumenti), 2.11, 3.0.1, 3.0.2, 4.27, 4.28, 4.0.2 (rispetto alla coerenza con la vigente normativa europea), 6.2 (in relazione al testo), 9.1 (in relazione al testo), 9.49 (rispetto alla possibilità di minor gettito da sanzioni già applicate), 9.24 (sui possibili effetti di gettito), 9.34, 9.80, 10.12 e 13.0.2. Appare necessario, infine, ripristinare la clausola di invarianza finanziaria in coda all'emendamento 10.5, dal momento che la riscrittura del testo del decreto la omette.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

**(1213) Conversione in legge del decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149, recante abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democrazia dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore**

(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il presidente AZZOLLINI (NCD), in sostituzione del relatore Scavone, illustra il disegno di legge in titolo, osservando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni sugli articoli da 1 a 8, capi I e II, aventi carattere di principio e procedurali. Non vi sono altresì osservazioni sull'articolo 10 che contiene norme di principio o di carattere ordinamentale. In relazione all'articolo 9, commi 4 e 5, occorre esplicitare presso quale stato di previsione del bilancio dello Stato vada collocato il fondo ivi previsto. In relazione all'articolo 11, concernente le detrazioni per erogazioni liberali in denaro a favore di partiti politici, occorre anzitutto acquisire conferma della correttezza della quantificazione degli oneri data la presenza di qualche incongruenza nella relazione tecnica ove sembra non essere considerato il fatto che la detrazione del 37 per cento stabilita dal decreto-legge al comma 1 spetta fino a ventimila euro rispetto alla più restrittiva legislazione previgente che prevedeva una detrazione del 26 per cento fino a diecimila euro. In relazione, poi, al comma 3, occorre sottolineare la genericità della norma in ordine alla individuazione dei soggetti e delle attività di formazione politica posto che per l'effettuazione di tali corsi è prevista una detrazione fiscale del 75 per cento fino a un massimo di 750 euro. La norma, peraltro assente dalle quantificazioni della relazione tecnica potrebbe, potenzialmente, dar luogo a perdite di gettito rilevanti. In relazione al comma 8 occorre valutare se, essendo la disposizione destinata a limitare gli introiti di operatori economici privati, non possa dar luogo a contenzioso con conseguente obbligo dello Stato di compensare l'agevolazione. Infine, occorre acquisire chiarimenti in relazione al funzionamento della clausola di salvaguardia di cui ai commi 9 e 10 rispetto alla quale rinvia anche alle considerazioni contenute al riguardo nella nota n. 30 del Servizio del bilancio. Non vi sono osservazioni, sul

piano della copertura finanziaria, sull'articolo 12 concernente la destinazione volontaria del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, in quanto strutturato come limite di spesa: rinvia tuttavia alle considerazioni svolte nella richiamata nota n. 30 in ordine sia ai profili generali di carattere giuridico-contabile di questa ulteriore imposta di scopo sia in relazione al meccanismo di mantenimento in conto residui delle somme non ripartite del Fondo istituito al comma 4. In relazione all'articolo 13, relativo alla raccolta telefonica di fondi esente dall'imposta sul valore aggiunto, occorre acquisire chiarimenti in ordine all'esistenza di attività analoghe (es. raccolte di beneficenza), anche al fine di valutare se la disposizione non possa dar luogo a richieste emulative per finalità di natura sociale. In relazione all'articolo 16 non risulta chiarito nella relazione tecnica sulla base di quali parametri occupazionali sia stata quantificato l'onere relativo alla cassa integrazione straordinaria e ai contratti di solidarietà. Inoltre, andrebbero acquisiti chiarimenti in ordine all'andamento della spesa stimato in relazione tecnica in particolare per l'anno 2015. Rinvia infine alla nota n. 30 del Servizio del bilancio in ordine alle questioni relative alla quantificazione degli oneri.

Il senatore D'ALÌ (*NCD*) rappresenta al Governo la necessità di acquisire un prospetto finanziario sintetico degli effetti del provvedimento, in modo che sia chiaro, per la Commissione, quale sia la variazione di oneri per l'Erario nel passaggio dal vecchio al nuovo regime di finanziamento delle formazioni politiche.

Il sottosegretario CASERO fa presente che la compilazione di un prospetto finanziario è, comunque, influenzata dalla presenza di una grandezza economica incerta, ossia l'entità delle donazioni che verranno effettuate e che beneficeranno delle corrispondenti agevolazioni.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

La senatrice ZANONI (*PD*) sollecita l'inserimento del disegno di legge n. 1052, recante disposizioni per il contrasto al fenomeno dell'omofobia, tra gli argomenti all'ordine del giorno della Commissione.

Il PRESIDENTE assicura che vi è massima attenzione per l'argomento, che era già stato segnalato, unitamente al disegno di legge n. 471 in tema di esercizio abusivo delle professioni, e che la Commissione procederà alla trattazione di entrambi non appena saranno terminati i lavori sui decreti-legge attualmente all'esame.

*La seduta termina alle ore 9,30.*

**Plenaria****151<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)***Presidenza del Presidente*

AZZOLLINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giorgetti.*

*La seduta inizia alle ore 15,05.*

*IN SEDE CONSULTIVA***(1214) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative**

(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere in parte non ostativo con osservazioni, in parte contrario, in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Seguito dell'esame degli emendamenti. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.

Il senatore D'ALÌ (*NCD*), in sostituzione della relatrice Chiavaroli, in assenza di interventi in discussione generale, illustra una proposta di parere sul testo del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, preso atto che: l'articolo 1, comma 4, nel differire il termine per la conclusione di procedure concorsuali, fa riferimento a risorse finanziarie ancora disponibili; l'articolo 1, comma 8, comportando un minore utilizzo dell'istituto dell'aspettativa per riduzione quadri, non determina oneri aggiuntivi poiché realizza una compensazione con carenze d'organico presenti in altri ruoli; la proroga dei poteri commissariali disposta dall'articolo 2, comma 1, opera con riferimento a risorse già messe a disposizione della medesima gestione e senza ulteriori oneri; rispetto all'articolo 2, comma 1, che la disponibilità della contabilità speciale del Commissario *ad acta* per gli interventi infrastrutturali seguenti al terremoto del 1980 ammonta a circa 75,8 milioni di euro, e che è pertanto sufficiente a consentire il pagamento dell'indennità del Commissario per un ulteriore anno e lo svolgimento dell'attività dell'ufficio; i maggiori costi derivanti dal prolungamento dei finanziamenti contratti a beneficio degli imprenditori danneggiati dal sisma che ha colpito l'Emilia Romagna, disposto dall'articolo 2, comma 8, è

adeguatamente coperto dalle risorse già stanziare; le risorse indicate dall'articolo 9, comma 9, per l'avvio dei fondi di previdenza complementari, risultano attualmente disponibili; l'autorizzazione ad utilizzare la previgente struttura di bilancio conferita dall'articolo 9, comma 13, ha carattere strettamente ordinamentale e si riferisce al solo ambito della transizione dalla struttura per dipartimenti a quella per direzioni generali di alcune Amministrazioni;

esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, con le seguenti condizioni, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione: all'articolo 1, comma 6, dopo il quarto periodo inserire il seguente: "I nuovi assetti organizzativi, fermo restando lo svolgimento delle funzioni demandate alle strutture, non devono in ogni caso, nel loro complesso, determinare maggiori oneri o minori risparmi rispetto a quanto prescritto dal predetto articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95."; all'articolo 10, dopo il comma 3, aggiungere il seguente: "3-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica" e conseguentemente sopprimere il secondo periodo del comma 2.

Esprime parere di semplice contrarietà: sul differimento di norme di risparmio disposta dall'articolo 1, comma 13 a beneficio delle federazioni sportive e posta a carico del bilancio del CONI non deve determinare un'erosione delle risorse necessarie allo svolgimento dell'attività istituzionale del Comitato medesimo, con conseguente maggior fabbisogno dello stesso ai fini della continuità delle proprie funzioni; nonché sull'utilizzo di 3 milioni di euro per il prolungamento semestrale della locazione dell'immobile di piazzale Kennedy in dotazione al MIUR di cui all'articolo 6, comma 1, che incide in maniera molto significativa sul capitolo di bilancio relativo alle spese per acquisto di beni e servizi del Ministero (pari a complessivi 4,1 milioni), con evidente rischio di insufficienza dello stesso rispetto alle necessità inderogabili del Dicastero in corso d'anno.

Osserva inoltre che: l'articolo 9, comma 1, ove si proroga la facoltà di esercire l'attività di consulenza finanziaria in assenza di iscrizione ad un albo (non ancora istituito), andrà applicato tenendo conto dei vincoli derivanti dall'ordinamento europeo; l'articolo 13 dovrà essere applicato nelle forme e nei termini consentiti dalle norme vigenti e dagli accordi assunti in sede europea.».

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) esprime, in generale, un giudizio critico sul reiterarsi sistematico di proroghe già concesse, che rendono inattuate svariate norme di legge, senza alcuna seria individuazione delle responsabilità dei ritardi sottostanti alle stesse proroghe. Preannuncia pertanto il voto contrario del proprio Gruppo.

Il senatore URAS (*Misto-SEL*) preannuncia il voto contrario del proprio Gruppo sulla proposta di parere, non tanto in difformità alle valuta-

zioni puntuali del relatore, bensì al fine di esprimere una critica radicale al metodo di continua proroga degli adempimenti di legge.

Annuncia altresì il voto contrario del suo Gruppo la senatrice CO-MAROLI (*LN-Aut*).

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è approvata.

Si passa dunque all'esame degli emendamenti.

Il senatore D'ALÌ (*NCD*), pur ribadendo quanto affermato nel corso della seduta antimeridiana circa i profili di copertura finanziaria degli emendamenti, chiede al Governo di voler considerare le proposte 1.24, 7.19, 8.22, 8.26 e 9.24 per eventuali riformulazioni che ne assicurino la compatibilità finanziaria.

Il senatore BROGLIA (*PD*) e chiede altresì che si svolga un approfondimento sulle modalità di possibile diversa copertura della proposta 2.14.

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) avanza a sua volta richiesta di riconsiderazione dell'emendamento 2.13, di analogo tenore.

Il sottosegretario GIORGETTI conferma la disponibilità ad un approfondimento delle tematiche sollevate con le proposte emendative.

Il PRESIDENTE dispone quindi l'accantonamento degli emendamenti 1.24, 2.13, 2.14, 7.19, 4.31, 8.26 e 9.24.

Il rappresentante del GOVERNO propone una riformulazione dell'emendamento 1.9, consistente nell'inserimento delle parole proposte dai firmatari in altra sede nell'ambito dello stesso comma. Esprime invece un contrario avviso sulla proposta 2.11.

Il PRESIDENTE propone di esprimere un parere di contrarietà sugli emendamenti 4.27, 4.28 e 4.0.2, dal momento che non si producono oneri diretti.

Il sottosegretario GIORGETTI esprime un parere di contrarietà sulla proposta 6.2, ancorché si possa escludere un maggior onere finanziario diretto. Non ritiene vi siano invece osservazioni da formulare sulla proposta 9.1. Al contrario, l'orientamento è di contrarietà alla proposta 9.49, in quanto può determinare minor gettito da sanzioni già applicate.

Il senatore FRAVEZZI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) invita ad un giudizio positivo sulla proposta 9.34, volta a concedere un con-



gruo termine alle amministrazioni delle province autonome per l'adeguamento contabile, peraltro in linea con la giurisprudenza costituzionale.

Il PRESIDENTE ritiene che, al proposito, la Commissione possa limitare il proprio giudizio ad una semplice contrarietà, posto che la norma aveva già superato il vaglio della Commissione in occasione dell'esame del decreto-legge n. 126 del 2013 poi ritirato.

Prendendo la parola sull'emendamento 9.80, il sottosegretario GIORGETTI conviene che la proposta può determinare un decremento di gettito che, però, potrebbe essere di entità assai modesta in relazione al carattere circoscritto della fattispecie. Si rimette pertanto alle valutazioni della Commissione.

Il PRESIDENTE dispone quindi un accantonamento della proposta al fine di consentire un più esatto quadro dei minori introiti da parte del Governo. Invita invece a considerare onerosa la proposta 10.12.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) evidenzia che l'emendamento 13.0.2 può rivelarsi utile per semplificare la gestione amministrativa dei piccoli comuni, meno attrezzati per gli adempimenti più complessi.

Il PRESIDENTE suggerisce l'espressione di un parere di semplice contrarietà.

Il sottosegretario GIORGETTI, anche in relazione alla richiesta avanzata dal senatore D'Alì a proposito della proposta 8.22, invita a riformulare la stessa e quelle di analogo tenore in modo che esse ricomprendano le annualità 2013 e 2014.

Il PRESIDENTE propone dunque di condizionare il parere sugli emendamenti 8.22, 8.23, 8.24 e 8.25 alla riformulazione indicata dal rappresentante del Governo.

Il senatore SANTINI (*PD*) invita a riconsiderare l'emendamento 3.0.1, anche a mezzo di una riformulazione che ne riduca l'estensione temporale.

Il sottosegretario GIORGETTI ritiene di dover mantenere un orientamento contrario, specie in assenza di una valutazione del Ministero di settore che ne asseveri gli aspetti tecnici e di rapporto con il più complessivo programma di razionalizzazione delle sedi giudiziarie.

Il PRESIDENTE conviene con il relatore circa la necessità di ripristinare la clausola di invarianza omessa all'interno dell'emendamento 10.5, e propone pertanto di formulare una corrispondente condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il senatore D'ALÌ (*NCD*) propone l'espressione di un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere di contrarietà, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1.42, 1.43, 6.8, 6.11, 9.38, 9.39, 9.53, 9.60, 9.61, 9.77, 9.78, 9.79, 9.0.1, 13.9, 1.52, 1.53, 1.54, 8.27, 8.28, 8.29, 9.27, 9.71, 2.11, 3.0.1, 3.0.2, 9.49 e 10.12. Il parere sugli emendamenti 8.22, 8.23, 8.24 e 8.25 è condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, alla seguente riformulazione: "Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 2-*bis*. All'articolo 70, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, sostituire le parole: "Per l'anno 2013" con le seguenti: "Per gli anni 2013 e 2014". Il parere sull'emendamento 1.9 è altresì condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione delle parole: "al comparto scuola," con le seguenti: "presso il Ministero dei beni culturali e del turismo". Il parere sulla proposta 10.5 è condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, all'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria. Il parere è di semplice contrarietà sulle proposte 4.27, 4.28, 4.0.2, 6.2, 9.34 e 13.0.2. Rimane sospeso il parere sugli emendamenti 2.13, 2.14, 1.24, 7.19, 4.31, 8.26, 9.24 e 9.80".

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti.».

Posta ai voti, la proposta di parere è approvata.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il senatore SANTINI (*PD*) chiede conferma che sia pervenuta agli uffici della Commissione la Relazione tecnica sulla riformulazione dell'articolo 14 del disegno di legge n. 1058 ed invita al celere prosieguo dei lavori sul provvedimento.

Il PRESIDENTE conferma la ricezione della relazione indicata e rassicura circa l'ulteriore corso dell'*iter* del disegno di legge.

*La seduta termina alle ore 16,15.*

## FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)

Mercoledì 22 gennaio 2014

### Sottocommissione per i pareri

10<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente*  
CARRARO

*Orario: dalle ore 14,40 alle ore 15*

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

*alla 1<sup>a</sup> Commissione:*

**(1212) Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni:** parere favorevole;

*alla 5<sup>a</sup> Commissione:*

**(1215) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 151, recante disposizioni di carattere finanziario indifferibili finalizzate a garantire la funzionalità di enti locali, la realizzazione di misure in tema di infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche nonché a consentire interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali:** parere non ostativo.

**Plenaria****67<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
Mauro Maria MARINO

*Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Casero.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

**IN SEDE REFERENTE**

**(1058) Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Causi ed altri; Zanetti; Capezzone ed altri; Migliore ed altri

(Seguito dell'esame e sospensione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE relatore illustra l'emendamento 14.3000 (pubblicato in allegato al resoconto) presentato, come preannunciato nella seduta di ieri, al fine di superare il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, della Commissione Bilancio in riferimento al comma 2, lettere *v*) e *ff*) dell'articolo 14.

L'emendamento è stato trasmesso alla 5<sup>a</sup> Commissione e auspica che, pervenuto il parere su questo ulteriore emendamento, la Commissione possa concludere l'*iter* in sede referente del disegno di legge in titolo nell'odierna seduta.

Propone quindi di proseguire l'esame dopo avere affrontato gli altri punti all'ordine del giorno.

La Commissione conviene.

L'esame è quindi sospeso.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/61/UE, concernente i gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (n. 55)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo, ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 agosto 2013, n. 96. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 15 gennaio scorso.

Preso atto della rinuncia ad interventi in discussione generale il PRESIDENTE dà la parola al relatore.

Il relatore ZELLER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) presenta e illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni (pubblicato in allegato al resoconto), che, previa verifica della presenza del numero legale, è posto in votazione, risultando approvato all'unanimità.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE (n. 43)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo, ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 agosto 2013, n. 96. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 15 gennaio scorso.

In assenza di interventi in discussione generale, il relatore MOSCARDELLI (*PD*) propone alla Commissione l'espressione di un parere favorevole.

Ha quindi la parola la senatrice BELLOT (*LN-Aut*), la quale propone di integrare la proposta di parere con l'auspicio di un impegno interstatale volto all'incremento delle attività di monitoraggio e di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale.

Il relatore MOSCARDELLI (*PD*) accoglie quanto proposto dalla senatrice Bellot.

Lo schema di parere del relatore, così come modificato (pubblicato in allegato al resoconto), è infine posto ai voti previa verifica del numero legale e approvato all'unanimità.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/89/UE che modifica le direttive 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE e 2009/138/CE per quanto concerne la vigilanza supplementare sulle imprese finanziarie appartenenti a un conglomerato finanziario (n. 60)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo, ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 agosto 2013, n. 96. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 15 gennaio scorso.

Il PRESIDENTE, preso atto della rinuncia ad interventi in discussione generale, dà la parola al relatore.

Il relatore OLIVERO (*PI*), nel sottolineare la rilevanza della questione oggetto del provvedimento in esame, propone di esprimere su di esso un parere favorevole.

La senatrice BELLOT (*LN-Aut*) ritiene che il parere della Commissione debba contemplare un'osservazione relativa alla possibilità di una futura estensione della vigilanza ai soggetti finanziari attualmente estranei all'ambito di applicazione del regime di cui alla direttiva 2011/89/UE.

Il relatore OLIVERO (*PI*) accoglie l'integrazione proposta.

Lo schema di parere, così come modificato (pubblicato in allegato al resoconto), viene quindi posto in votazione, previa verifica del numero legale, e approvato all'unanimità.

*ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA*

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione della crisi degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo unico di risoluzione delle crisi e del fondo unico di risoluzione delle crisi bancarie e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (n. COM (2013) 520 definitivo)**

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto a parere motivato sulla sussidiarietà e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 2 ottobre scorso.

Interviene la relatrice RICCHIUTI (*PD*) la quale, dopo aver ricordato l'*iter* del documento in titolo, osserva che le decisioni assunte dall'ECOFIN in materia di risoluzione delle crisi degli enti creditizi appaiono particolarmente rilevanti ai fini dell'elaborazione della risoluzione da parte della Commissione Finanze. Sollecita quindi il Presidente a programmare l'audizione del ministro Saccomanni per illustrare gli esiti dell'organismo comunitario e valutare poi l'orientamento della Commissione.

Il presidente Mauro Maria MARINO, dopo aver riepilogato le osservazioni espresse dal ministro Moavero Milanesi in audizione presso le Commissioni Affari esteri e per le Politiche dell'Unione europea di Camera e Senato in merito all'ECOFIN di dicembre, fa presente che anche in tale circostanza è emersa l'opportunità che sulle materie di specifica competenza di altri dicasteri sia il Ministro competente a riferire al Parlamento sugli esiti delle riunioni degli organismi comunitari. Sottolinea peraltro di aver trovato nel ministro Moavero Milanesi piena disponibilità nel sostenere tale procedura e sollecita lo stesso vice ministro Casero a riportare al ministro Saccomanni la richiesta di audizione.

Interviene quindi il senatore MOLINARI (M5S), il quale apprezza l'orientamento del Presidente, attesa la rilevanza di un confronto con il Ministro dell'economia per avere informazioni dirette e circostanziate circa le decisioni assunte in sede comunitaria sul meccanismo unico dell'organismo di risoluzione delle crisi degli enti creditizi, già oggetto di osservazioni da parte della 14<sup>a</sup> Commissione del Senato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Il presidente Mauro Maria MARINO dispone una breve sospensione della seduta.

*La seduta, sospesa alle ore 15,40 riprende alle ore 16,05.*

#### IN SEDE REFERENTE

**(1058) Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Causi ed altri; Zanetti; Capezzone ed altri; Migliore ed altri  
(Ripresa e rinvio dell'esame)

Prosegue l'esame, precedentemente sospeso.

Il presidente Mauro Maria MARINO, non essendo ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio sull'emendamento 14.3000, propone alla Commissione di procedere all'esame di tutti gli ordini del giorno riferiti al testo del disegno di legge (pubblicato in allegato al resoconto) comprensivi quindi anche degli strumenti di indirizzo derivanti dalla trasformazione di emendamenti.

La Commissione conviene.

Dandosi per illustrati tutti gli ordini del giorno in esame, il relatore Mauro Maria MARINO (PD) esprime parere contrario sull'ordine del giorno G/1058/4/6.

Dopo che il vice ministro CASERO ha espresso parere conforme, la senatrice BELLOT (*LN-Aut*) ritira l'ordine del giorno G/1058/4/6.

Il PRESIDENTE relatore esprimere parere favorevole sugli ordini del giorno G/1058/1/6, G/1058/22/6, G/1058/2/6 e G/1058/10/6.

Il vice ministro CASERO accoglie l'ordine del giorno G/1058/1/6 come raccomandazione ed accoglie poi gli ordini del giorno G/1058/2/6, G/1058/22/6 e G/1058/10/6 (al quale aggiunge la propria firma, d'intesa con i presentatori, il senatore FORNARO (*PD*)).

I rispettivi proponenti non insistono per la votazione di tali ordini del giorno.

I RELATORI esprimono parere contrario sull'ordine del giorno G/1058/13/6; il vice ministro CASERO motiva il parere contrario sull'ordine del giorno G/1058/13/6, che viene quindi ritirato dalla senatrice BELLOT (*LN-Aut*).

I RELATORI esprimono parere favorevole sull'ordine del giorno G/1058/3/6, che il vice ministro CASERO accoglie.

La senatrice BELLOT (*LN-Aut*) non insiste per la votazione dell'ordine del giorno G/1058/3/6.

Il PRESIDENTE relatore esprime parere contrario sull'ordine del giorno n. G/1058/11/6 ricordando peraltro che esso deriva da un emendamento in parte accolto dalla Commissione.

Il vice ministro CASERO esprime parere conforme.

Il senatore VACCIANO (*M5S*) ritira l'ordine del giorno G/1058/11/6.

In relazione agli ordini del giorno G/1058/23/6, G/1058/18/6 e G/1058/19/6 i RELATORI esprimono parere favorevole.

Il vice ministro CASERO fa presente che gli ordini del giorno presentano un dispositivo pressoché analogo che il Governo intende accogliere; suggerisce peraltro di valutare un solo strumento di indirizzo.

I senatori BELLOT (*LN-Aut*) e CARRARO (*FI-PdL XVII*) sottoscrivono l'ordine del giorno G/1058/23/6 che non è posto in votazione, ritenendosi quindi ritirati gli ordini del giorno G/1058/18/6 e G/1058/19/6.

Il presidente Mauro Maria MARINO esprimere parere favorevole sugli ordini del giorno G/1058/17/6 e G/1058/24/6.



Il vice ministro CASERO dichiara di accogliere tali ordini del giorno in merito ai quali i rispettivi presentatori non insistono per la votazione.

Il presidente Mauro Maria MARINO (*PD*) relatore esprime parere favorevole sugli ordini del giorno G/1058/20/6 e G/1058/25/6.

Il sottosegretario CASERO preannunciandone l'accoglimento, fa peraltro presente che gli ordini del giorno presentano un dispositivo pressoché analogo.

La senatrice PEZZOPANE (*PD*) ritira quindi l'ordini del giorno G/1058/25/6, sottoscrive l'ordine del giorno G/1058/20/6 che non viene posto in votazione.

Il presidente relatore Mauro Maria MARINO esprime parere favorevole sugli ordini del giorno G/1058/5/6 e G/1058/15/6.

Il rappresentante del GOVERNO accoglie quindi tali ordini del giorno che non sono posti in votazione.

Dopo che i RELATORI e il rappresentante del GOVERNO hanno espresso parere contrario, la senatrice BELLOT (*LN-Aut*) ritira l'ordine del giorno G/1058/6/6.

Il PRESIDENTE relatore esprime parere favorevole sugli ordini del giorno G/1058/21/6 e G/1058/26/6 dei quali il vice ministro CASERO preannuncia l'accoglimento. Tali ordini del giorno non vengono quindi posti in votazione.

Il PRESIDENTE esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/1058/16/6.

Il vice ministro CASERO condiziona l'accoglimento dell'ordine del giorno alla soppressione dal dispositivo delle parole «anche in forma societaria», motivando tale richiesta.

La senatrice BELLOT (*LN-Aut*) riformula l'ordine del giorno in un testo 2 che, accolto dal Governo, non viene posto in votazione.

Dopo l'espressione del parere favorevole dei RELATORI, il vice ministro CASERO condiziona l'accoglimento dell'ordine del giorno G/1058/27/6 alla modifica del dispositivo sostituendo le parole «impegna il Governo a» con le altre «impegna il Governo a valutare di».

Il senatore MOSCARDELLI (*PD*) accoglie l'invito e modifica l'ordine del giorno che non viene posto in votazione.

Con il parere favorevole dei RELATORI e l'accoglimento del GOVERNO i presentatori rinunciano a chiedere la votazione degli ordini del giorno G/1058/26/6, G/1058/7/6 e G/1058/12/6.

Il PRESIDENTE relatore esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/1058/14/6 a condizione che il dispositivo sia modificato eliminando le parole «che possano garantire i versamenti delle imposte e dei contributi dovuti nell'esercizio dell'attività».

Il vice ministro CASERO non disconosce la rilevanza del tema affrontato nell'ordine del giorno, in relazione ai controlli da effettuarsi all'atto dell'apertura della partita IVA da parte di cittadini extracomunitari e di imprese non comunitarie, ma rileva al contempo l'esigenza di equilibrare un intervento su tale materia con l'esigenza di favorire l'intrapresa privata ancorché di iniziativa di cittadini extra comunitari.

La senatrice BELLOT (*LN-Aut*) riformula l'ordine del giorno G/1058/14/6 in un testo 2 (pubblicato in allegato al resoconto) che è accolto dal Governo e quindi non posto ai voti.

Il PRESIDENTE relatore e il vice ministro CASERO esprimono parere contrario sugli ordini del giorno G/1058/8/6 e G/1058/9/6.

Il senatore ZELLER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ritira quindi tali ordini del giorno.

Il presidente Mauro Maria MARINO fa presente che la Commissione ha concluso l'esame di tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno riferiti al testo del disegno di legge ad eccezione dell'emendamento 14.3000, illustrato in apertura di seduta. Si riserva quindi di convocare nuovamente la Commissione in seduta pomeridiana domani, in luogo dell'Ufficio di Presidenza convocato alle ore 14, nel caso dovesse pervenire in tempo utile il parere della Commissione Bilancio su tale emendamento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 43**

La Commissione Finanze e tesoro, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

considerato positivamente che l'attuazione della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale costituisce uno strumento rilevante per consentire alle amministrazioni finanziarie dei paesi membri di contrastare con maggiore efficacia l'evasione e l'elusione fiscale, con particolare riferimento anche a nuovi strumenti e istituti utilizzati dai contribuenti,

esprime parere favorevole, auspicando che anche da tale impegno di collaborazione tra i Paesi possa derivare un incremento dell'attività di monitoraggio e di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 55**

La Commissione Finanze e tesoro, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

preso atto che l'ordinamento interno viene modificato in forza del recepimento della direttiva 2011/61/UE e dell'adeguamento alle disposizioni recate dai regolamenti 345/2013 e 346/2013,

esprime parere favorevole, nel presupposto che la disciplina da esso recata sia riferita al soggetto autorizzato nel Paese di origine dell'OICR che assume l'incarico di depositario.

Nel merito dell'articolato, la Commissione suggerisce di introdurre le seguenti modifiche.

All'articolo 2, riferito all'articolo 6 del decreto legislativo n. 58 del 1998, appare opportuno valutare la possibilità di sostituire la dizione «esperti indipendenti» con l'altra «valutatori esterni» in quanto più appropriata e più ampia rispetto al criterio definito nella direttiva oggetto del recepimento. Conseguentemente, valutare un'analogia modifica all'articolo 4, in merito al rinvio all'articolo 2.

All'articolo 15, si suggerisce di escludere il depositario dei fondi pensione dalla disciplina transitoria, assegnando viceversa a tale tipologia di intermediario un termine più ampio per valutare se la nuova disciplina sia o meno compatibile con le peculiari caratteristiche di tale soggetto, considerata l'assenza di indicazioni vincolanti sul punto della direttiva.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 60**

La Commissione Finanze e tesoro, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

considerato positivamente l'obiettivo di garantire la stabilità finanziaria del mercato interno, attraverso il potenziamento della vigilanza supplementare sui conglomerati, soprattutto sotto il profilo dell'adeguatezza patrimoniale degli stessi e della gestione dei rischi di gruppo,

esprime parere favorevole all'attuazione della direttiva 2011/89/UE per quanto concerne la vigilanza supplementare sulle imprese finanziarie appartenenti a un conglomerato finanziario, auspicando al contempo che la vigilanza possa essere estesa in futuro anche a soggetti finanziari che attualmente non sono soggetti a tale regime.

## ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 1058

### **G/1058/1/6**

BITONCI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1058, recante delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita,

valutato il provvedimento in discussione;

considerato che una delle finalità del provvedimento è quella di sostenere il flusso del credito alle attività produttive, attraverso anche disposizioni concernenti il contrasto dell'elusione fiscale e dell'abuso del diritto in materia tributaria;

evidenziato come al secondo articolo, attraverso la riforma del catasto degli immobili, si intenda correggere le sperequazioni insite nelle attuali rendite, accentuate dall'aumento generalizzato del prelievo fiscale e che dalla sua introduzione, l'imposta municipale propria ha avuto notevoli e pesanti conseguenze sul sistema della finanza degli enti locali, oltre che un aggravio fiscale particolarmente oneroso per il comparto agricolo;

impegna il Governo:

a considerare la opportunità di escludere dal considerare come fabbricati le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, indipendentemente dalla categoria catastale, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557.

---

### **G/1058/2/6**

PANIZZA, BERGER

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1058, recante delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita,

premessi che:

nell'Unione europea a 15 membri la dimensione media aziendale in termini di superficie agricola utilizzata era di 25,2 ettari. In quella attuale, con 27 membri, tale dimensione è scesa a 22 ettari. Nei 10 nuovi Stati membri la dimensione media si riduce a 18,3 ettari, mentre nei due ultimi Stati aderenti (Romania e Bulgaria) è di 12,6 ettari per azienda;

a livello nazionale, il peso della frammentazione fondiaria è segnato da un'indicativa media di 6,7 ettari, contro i citati 18,3 della media europea. La notevole contrazione dei trasferimenti di terreni agricoli, conseguente alle difficoltà di accesso al credito, e la quasi coincidenza del numero dei trasferimenti nel 2010 con gli ettari trasferiti, mostra la patologica polverizzazione delle unità produttive nel nostro Paese (175.963 atti per l'acquisto di 175.189 ettari);

questi dati rispecchiano la distanza che, anche nei recenti trasferimenti fondiari, separa la dimensione media delle aziende italiane rispetto a quella delle aziende europee;

i trasferimenti possono ritenersi solo in parte rivolti all'accorpamento o all'arrotondamento della superficie aziendale. Dall'esame dei dati relativi al trattamento fiscale applicato alla registrazione delle compravendite dei terreni risulta che solo il 7,3 per cento degli acquirenti ha beneficiato delle agevolazioni riservate agli imprenditori agricoli. Pertanto è evidente che gli atti relativi ai trasferimenti di superfici inferiori ad 1 ettaro possono ritenersi, per una quota prevalente, rappresentativi della progressiva erosione della superficie agricola utilizzabile che viene destinata ad altre finalità;

infatti, i dati dell'Agenzia delle entrate per i quali risulta che la media di 3,5 soggetti destinatari dei diritti trasferiti, assieme a una dimensione media di appena 2 ettari dei terreni oggetto degli atti stessi (poco più di mezzo ettaro per destinatario), testimoniano l'alto grado di frammentazione che tuttora connota il mercato fondiario italiano;

la ripartizione degli atti secondo le classi dimensionali dei terreni conferma due tendenze di fondo: la frammentazione fondiaria e l'erosione della superficie agricola utilizzata; assumono, inoltre, rilievo due ulteriori tendenze, presumibilmente di medio e di più recente periodo quali la polarizzazione delle acquisizioni tra due raggruppamenti quasi paritetici tendenti l'uno alla dimensione media delle aziende italiane e l'altro alla dimensione media delle aziende europee e la progressiva riduzione dei prezzi dei terreni con l'aumentare delle superfici oggetto delle transazioni,

oggi l'accesso alla terra risulta una vera barriera all'entrata per il giovane che vuole intraprendere un'attività agricola. Infatti, a differenza degli altri ostacoli che pure rendono difficoltoso l'accesso dei giovani al settore agricolo, la disponibilità di capitale fondiario non trova adeguati strumenti di agevolazione; l'acquisto della terra diviene un problema ancora maggiore nel caso di giovani che non si insediano in un'azienda familiare ma che provengono da altri settori produttivi o da una formazione agraria; una tipologia questa sempre più interessante ed in crescita,

i giovani che desiderano intraprendere l'attività agricola sono scoraggiati dalle barriere economiche del settore che sconta redditi medi più bassi rispetto ad altri settori risultando poco attrattivo e dalle barriere di mercato quali le difficoltà di accesso al credito, di accesso alla terra e di adeguata formazione del capitale umano;

dal 1° gennaio 2014, con l'entrata in vigore dell'articolo 10, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale, sarebbero state soppresse le agevolazioni tributarie per la piccola proprietà contadina previste dal decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25. La norma, per fortuna, è stata modificata;

oggi si paga l'1 per cento di imposta catastale fissa, più l'imposta di registro e l'ipotecaria fissa pari a 168 euro l'una. Dal 2014, avremmo avuto un'imposta di registro pari al 9 per cento;

paradossalmente, mentre da una parte si studiano forme agevolate, anche di carattere fiscale, per incrementare l'occupazione in agricoltura, con particolare riferimento a quella giovanile, l'imprenditore agricolo sarebbe stato privato di un'agevolazione fondamentale per la crescita dimensionale dell'impresa, venendo accomunato a soggetti diversi nei cui confronti è stata addirittura disposta la riduzione dell'imposta;

la soppressione delle agevolazioni per la piccola proprietà contadina, peraltro sempre presenti nell'ordinamento nazionale a favore degli imprenditori agricoli professionali, avrebbe avuto un impatto negativo sul ricambio generazionale e la permanenza dei giovani in agricoltura. Inoltre, la soppressione delle agevolazioni creditizie per l'arrotondamento e la formazione della piccola proprietà contadina, imposta dall'Unione europea aveva già inferto un duro colpo alle aziende, in particolare quelle gestite da giovani imprenditori, costretti ad ampliarsi per poter sopravvivere;

considerato inoltre che:

nella generale soppressione di tutte le agevolazioni ed esenzioni tributarie, a partire dal 1° gennaio 2014, così come previsto dal comma 4 dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 23 del 2011, rientrano le agevolazioni previste per gli agricoltori delle zone definite montane dal decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973, il cui articolo 9 prevede che nei territori montani i trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo di fondi rustici, fatti a scopo di arrotondamento o di accorpamento di proprietà diretto-coltivatrici, singole o associate (quindi validi per aziende che già possiedono terreni), sono soggetti alle imposte di registro e ipotecaria nella misura fissa e sono esenti dalle imposte catastali, nonché le agevolazioni di cui all'articolo 5-bis del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 in materia di compendio unico;

tali disposizioni risultano particolarmente gravi soprattutto per le zone definite montane, già largamente compromesse da fenomeni di spopolamento e di abbandono delle coltivazioni,



impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare iniziative in ordine alle agevolazioni fiscali sul trasferimento del capitale fondiario già riservato alle figure per le quali i terreni agricoli costituiscono strumento di lavoro e mezzo di sussistenza e in particolare, se intenda promuovere il ripristino delle agevolazioni tributarie previste per i territori montani, così definiti dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973;

a valutare, quanto meno, la possibilità di promuovere o mantenere i benefici tributari a favore delle zone definite montane di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973 (articolo 9), al fine di scongiurare lo spopolamento dei territori di montagna, l'abbandono dell'attività agricola nelle zone più difficili e orograficamente delicate del territorio nazionale e scongiurare, in definitiva, fenomeni di dissesto idrogeologico correlati alla mancata coltivazione;

a valutare, infine, la possibilità di salvaguardare le agevolazioni della piccola proprietà contadina in materia di compendio unico, definito dall'articolo 5-*bis* del decreto legislativo n. 228 del 2001 quale estensione di terreno necessaria al raggiungimento del livello minimo di redditività determinato dai piani regionali di sviluppo rurale per l'erogazione del sostegno agli investimenti previsti dal regolamento (CE) n. 1257/1999 e dal regolamento (CE) n. 1260/1999, e successive modificazioni.

---

### **G/1058/3/6**

BELLOT, BITONCI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1058, recante delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita,

valutato il provvedimento in discussione;

preso atto che la pressione fiscale ha ormai raggiunto livelli in Italia assolutamente insostenibili per i diversi settori economici del Paese, ed è particolarmente gravosa per le PMI;

considerato che l'Italia si posiziona infatti al top della classifica davanti a Danimarca (48,6 per cento), Francia (48,2 per cento) e Svezia (48 per cento). Fanalino di coda Australia (26,2 per cento) e Messico (20,6 per cento);

stimato che si tratta di un record mondiale dell'Italia nella pressione fiscale effettiva che dipende più dall'elevato livello di sommerso economico che dall'elevato livello delle aliquote legali, ma l'Italia si classifica ai vertici della classifica internazionale anche per la pressione fiscale apparente, quella data dal rapporto tra gettito e PIL,

impegna il Governo:

ad istituire un apposito fondo per raccogliere le maggiori entrate provenienti dalla lotta all'evasione fiscale, nonché le eventuali maggiori entrate dovute alla riduzione dell'area dell'erosione fiscale, e comunque eccedenti le risorse da impiegare per finanziare la riforma fiscale, finalizzato a ridurre la pressione fiscale.

---

### **G/1058/4/6**

BELLOT, BITONCI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1058, recante delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita,

valutato il provvedimento in discussione;

preso atto che tra le diverse disposizioni ve ne sono alcune attinenti la finanza locale, ovvero la riforma del catasto, e che oggi è particolarmente complessa la situazione finanziaria nella quale si ritrovano gli enti locali;

ricordato come, proprio a causa della gravità della situazione, gli enti locali hanno dovuto rivedere completamente la loro pianificazione economica e finanziaria;

stimato come i continui cambiamenti normativi hanno determinato una estrema incertezza nei comuni, molti dei quali, non avendo certezza della norma né del gettito da essa derivante, non hanno ancora potuto elaborare un bilancio previsionale per l'esercizio finanziario 2013 che, così come stabilito dalla attuale norma, dovrebbe essere approvato entro il termine di novembre 2013,

impegna il Governo:

a prevedere, per il prossimo esercizio finanziario, un quadro normativo di finanza per gli enti locali chiaro e coerente con la attuale situazione economica, evitando un nuovo aggravio impositivo sulla finanza locale, ed escludendo continue modifiche normative in ambito di programmazione economico-finanziaria dei medesimi enti.

---

**G/1058/5/6**

BITONCI, BELLOT

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1058, recante delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita,

valutato il provvedimento in discussione;

ricordato che con tre diverse sentenze, depositate il 13 ottobre 2010, la Corte di cassazione ha affermato il principio che anche i piccoli imprenditori, disciplinati dall'articolo 2083 del codice civile, qualora siano privi di «autonoma organizzazione», sono esclusi dall'assoggettamento all'Irap;

stimato come, secondo i giudici di legittimità, un piccolo imprenditore, dotato di una organizzazione minimale di beni strumentali oppure che non si avvale di lavoro altrui, se non occasionalmente, deve considerarsi escluso dall'Irap,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di introdurre disposizioni atte ad escludere dall'applicazione del tributo quegli imprenditori che non hanno le caratteristiche per l'assoggettamento all'Irap.

---

**G/1058/6/6**

BELLOT

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1058, recante delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita,

valutato il provvedimento in discussione;

considerato che una delle finalità del provvedimento è quella di sostenere il flusso del credito alle attività produttive attraverso disposizioni concernenti il contrasto all'evasione fiscale, il tutoraggio, la semplificazione fiscale e la revisione del sistema sanzionatorio;

ricordato come l'undicesimo articolo reca la ridefinizione dell'imposizione sui redditi di impresa e dei regimi forfetari per i contribuenti di minori dimensioni,

impegna il Governo:

ad adottare gli opportuni provvedimenti legislativi per un più completo riordino complessivo della tassazione derivante dall'attribuzione dei saldi attivi di rivalutazione prevedendo altresì come, in caso di aumento

del capitale sociale mediante passaggio di riserve o altri fondi a capitale le azioni gratuite di nuova emissione e l'aumento gratuito del valore nominale delle azioni o quote già emesse non costituiscono utili per i soci.

---

### **G/1058/7/6**

CANDIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1058, recante delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita,

valutato il provvedimento in discussione;

evidenziato come tra le diverse norme vi siano anche disposizioni relative ai giochi pubblici, laddove si prevede – oltre ad una raccolta sistematica della disciplina in un codice delle disposizioni sui giochi e ad un riordino del prelievo erariale – la tutela dei minori dalla pubblicità dei giochi e a recuperare i fenomeni di ludopatia, in ragione soprattutto della crescente preoccupazione che questo fenomeno sta determinando tra i cittadini;

valutato come il dispositivo preveda l'applicazione di regole trasparenti ed uniformi sull'intero territorio nazionale in materia di titoli abilitativi all'esercizio dell'offerta di gioco, di autorizzazioni e di controlli, con adeguate forme di partecipazione dei comuni al procedimento di pianificazione della dislocazione locale di sale da gioco e in materia di installazione degli apparecchi idonei per il gioco lecito,

impegna il Governo:

a valutare la opportunità di implementare ulteriormente quanto previsto dalla norma, rafforzando il divieto alla partecipazione dei minori di anni diciotto ai giochi con vincita in denaro attraverso l'obbligatorietà dell'introduzione di meccanismi idonei a bloccare in modo automatico l'accesso ai giochi per i minori, mediante l'inserimento, nei software degli apparecchi da intrattenimento, videogiochi e giochi *on line*, di appositi sistemi richiedenti l'uso esclusivo di carta d'identità elettronica, tessera sanitaria o codice fiscale, e prevedendo altresì corsi di formazione e prevenzione all'interno degli istituti scolastici.

---

**G/1058/8/6**

LANIECE, ZELLER, PANIZZA, FRAVEZZI, BERGER

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1058, recante delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita,

premessi che:

le case da gioco autorizzate nel nostro Paese danno oggi lavoro a circa 3.000 dipendenti oltre a generare un notevole indotto sull'economia locale; le stesse concorrono al finanziamento diretto degli Enti pubblici detentori dei diritti di concessione; la crisi del settore è destinata quindi ad avere gravi ricadute occupazionali ed economiche nei territori interessati;

le case da gioco autorizzate sono altresì realtà attive in una pluralità di servizi afferenti al turismo, alla ristorazione, alla ricezione e partecipano, con risorse economiche ed umane, ad eventi di forte rilevanza artistica e culturale;

la congiuntura gravemente sfavorevole ha portato i Casinò di Campione d'Italia e di Sanremo a dichiarare lo stato di crisi, mentre il comune di Venezia ha deciso di privatizzarne la gestione, e il Casinò di Saint-Vincent ha annunciato, in questi giorni, la necessità di alleggerire i costi del personale;

le cause della situazione di difficoltà sono dovute, accanto alla generale congiuntura negativa dell'economia del Paese, alla fortissima concorrenza rappresentata da una sempre crescente offerta di nuove tipologie di gioco, nonché dalla presenza di numerose Case da gioco nei paesi limitrofi (Austria, Francia, Svizzera) spesso ubicate a pochi chilometri dalla frontiera; a ciò si aggiungono provvedimenti legislativi che, seppur concepiti con intenti condivisibili, penalizzano l'attività senza un ritorno concreto in termini di efficacia,

impegna il Governo:

ad istituire, in tempi brevi, un tavolo di confronto con gli organismi di rappresentanza delle case da gioco per valutare iniziative atte a favorirne la ripresa economica e a salvaguardarne i lavoratori.

---

**G/1058/9/6**

PANIZZA, ZELLER

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1058, recante delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita,

premessi che:

la fiscalità energetica ed ambientale può rappresentare una leva di sviluppo del lavoro e della competitività del sistema Italia, avviando la transizione del Paese verso un'economia a basso contenuto di carbonio, ad elevato risparmio energetico, a ridotto consumo di acqua, ad alta riciclabilità;

in considerazione delle politiche e delle misure adottate dall'Unione europea per lo sviluppo sostenibile e per la *green economy*, impegna il Governo:

a valutare la possibilità di introdurre, attraverso decreti legislativi, nuove forme di fiscalità basate sul contenuto di CO<sub>2</sub> dei prodotti commercializzati in sostituzione del sistema "*cap & trade*" basato su emissioni nei territori dei singoli Stati, in raccordo con la tassazione già vigente a livello regionale e locale e nel rispetto del principio della neutralità fiscale. Tali nuove misure devono essere finalizzate a preservare e a garantire l'equilibrio ambientale, a contrastare fenomeni di "*dumping ambientale*" e a rivedere la disciplina delle accise sui prodotti energetici, in funzione del contenuto di carbonio e delle emissioni di ossido di azoto e di zolfo, nonché alla revisione del finanziamento dei sussidi alle fonti di energia rinnovabili, in conformità con i principi che verranno adottati con l'approvazione della proposta di modifica della direttiva 2003/96/CE di cui alla comunicazione COM (2011) 169, del 13 aprile 2011, prevedendo, nel perseguimento della finalità del doppio dividendo, che il maggior gettito sia destinato prioritariamente:

a) alla riduzione della tassazione sui redditi, in particolare sul lavoro;

b) a programmi ed azioni finalizzati alla decarbonizzazione, alla indipendenza energetica, alla riduzione della CO<sub>2</sub>, alla sostenibilità;

c) al finanziamento:

1) dell'uso delle fonti rinnovabili e dei prodotti energetici a basso contenuto di carbonio;

2) del risparmio energetico attraverso programmi di miglioramento dell'efficienza energetica;

3) delle tecnologie e dei sistemi di generazione di energia termica ed elettrica, anche a fini di mobilità e trasporto sostenibili, alimentati da fonti rinnovabili e da prodotti energetici a basso contenuto di carbonio;

4) delle spese di investimento sostenute per la riduzione delle emissioni inquinanti e l'aumento dell'efficienza energetica degli impianti di combustione per la produzione di energia elettrica dal gestore dell'impianto medesimo nell'anno in cui le spese sono effettuate;

d) alla esenzione/riduzione delle accise e dell'IVA su:

1) siti civili, industriali, commerciali, agricoli, turistici, cantieri edili, stradali per la realizzazione di opere di ingegneria civile e lavori pubblici;

2) sistemi, impianti e tecnologie;

3) prodotti, processi e sistemi tutti realizzati, nelle fasi di fabbricazione, di esercizio e di smaltimento a fine vita, a basso contenuto di carbonio, ad elevato risparmio energetico, a ridotto consumo di acqua, ad alta riciclabilità;

e) alla esenzione/riduzione delle accise e dell'IVA su:

1) prodotti energetici ed elettricità utilizzati per la cogenerazione ad alto rendimento;

2) consumo efficiente di energia generata da unità/impianti alimentati da fonti rinnovabili e di cogenerazione ad alto rendimento;

f) al finanziamento di campagne di informazione sull'impatto di prodotti e servizi sul clima quali ad esempio la *carbon footprint* (CFP), la *water footprint*, aumentando la consapevolezza del consumatore verso prodotti a minor impatto ambientale, a ridotto contenuto di carbonio, a basso consumo di acqua, ad alta riciclabilità, oltre che nella fase di fabbricazione anche nella fase di esercizio e di smaltimento a fine vita;

g) alla adozione, nella valutazione ambientale del prodotto, di standard internazionali e norme quali la ISO 14067 fino alla etichettatura del prodotto.

---

### **G/1058/10/6 (già em. 2.10)**

BOTTICI, MOLINARI, VACCIANO, FORNARO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1058, recante delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita,

valutato il provvedimento in esame;

premesso che:

l'articolo 2 al comma 1 delega il Governo ad attuare una revisione del catasto dei fabbricati attribuendo a ciascuna unità immobiliare il relativo valore patrimoniale e la rendita, applicando per le unità immobiliari urbane censite al catasto fabbricati una serie di principi e criteri direttivi;

in particolare, alla lettera *i*) viene specificato il principio in base al quale si debba determinare la rendita media ordinaria per le unità immobiliari mediante un processo estimativo che:

1) utilizza funzioni statistiche atte ad esprimere la relazione tra i redditi da locazione medi, la localizzazione e le caratteristiche edilizie dei beni per ciascuna destinazione catastale e per ciascun ambito territoriale, qualora sussistano dati consolidati sul mercato delle locazioni;

2) qualora non vi sia un consolidato mercato delle locazioni, mediante l'applicazione ai valori patrimoniali di specifici saggi di redditività desumibili dal mercato, nel triennio antecedente l'anno di entrata in vigore del decreto legislativo;

impegna il governo

a procedere alla determinazione delle rendite medie ordinarie delle unità immobiliari anche sulla base, dove possibile, dei dati rilevati dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare.

---

#### **G/1058/11/6 (già em. 4.6)**

BOTTICI, MOLINARI, VACCIANO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1058, recante delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita,

valutato il provvedimento in esame;

premesso che:

l'articolo 4, al comma 2 delega il Governo ad introdurre norme dirette a ridurre, eliminare o riformare le spese fiscali (cioè esenzioni, detrazioni, deduzioni, ecc) che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificate o superate alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche o che costituiscono una duplicazione. La disposizione prevede che, nella predisposizione dei decreti legislativi, il Governo tenga conto delle priorità di tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di imprese minori e dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e istruzione nonché dell'ambiente e dell'innovazione tecnologica;

il secondo periodo del comma 2 delega il Governo a procedere, in funzione delle maggiori entrate ovvero delle minori spese realizzate con l'attuazione del presente articolo, alla razionalizzazione e stabilizzazione dell'istituto della destinazione del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) sulla base delle scelte dei contribuenti;



considerato che:

in base alla normativa vigente, introdotta dall'art. 47 della legge 20 maggio 1985 n. 222 e successive modifiche, i proventi dell'8 per mille vengono attribuiti con un sistema piuttosto articolato che consente ai contribuenti di scegliere tra varie opzioni tra le quali vi è lo Stato stesso, la Chiesa cattolica e varie altre confessioni religiose. Tuttavia, i contribuenti non sono tenuti ad esercitare obbligatoriamente l'opzione per la destinazione dell'otto per mille per cui anche l'otto per mille del gettito fiscale di chi non effettua una scelta viene ripartito tra i soggetti beneficiari, in proporzione alle scelte espresse (mediante il 42,73 per cento dei contribuenti hanno espresso una scelta tra il 1990 e il 2007) e salvo rinuncia unilaterale dei medesimi;

impegna il governo

ad assicurare che, nell'ambito della razionalizzazione dell'istituto della destinazione dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quota relativa alle scelte non espresse dai contribuenti rimanga in capo al bilancio dello Stato.

---

**G/1058/12/6 (già em. 14.23)**

GAETTI, MOLINARI, VACCIANO, CASALETTO, FATTORI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1058, recante delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita,

valutato il provvedimento in esame;

premesso che:

l'articolo 14 al comma 1, conferisce delega al Governo per il riordino delle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici, confermando il modello organizzativo del sistema costituito dal regime concessorio e autorizzatorio; al comma 2 si indicando i principi e criteri direttivi a cui il Governo deve attenersi nel riordino della materia, specificando, alla lettera *ff*), anche a fini di rilancio, in particolare, del settore ippico, la necessità di prevedere un fondo annuale di dotazione per lo sviluppo e la promozione del settore ippico, alimentato mediante quote versate dagli iscritti alla Lega ippica italiana nonché mediante quote della raccolta delle scommesse ippiche, del gettito derivante da scommesse su eventi ippici virtuali e da giochi pubblici raccolti all'interno degli ippodromi, attraverso la cessione dei diritti televisivi sugli eventi ippici, nonché da eventuali contributi erariali straordinari decrescenti fino all'anno 2017;

impegna il governo

ad adoperarsi affinché all'interno degli ippodromi si provveda unicamente all'installazione di congegni elettronici finalizzati alla raccolta delle scommesse ippiche e non invece di apparecchi e congegni da gioco (*slot machine, videolottery*) dedicati al gioco *on-line* ovvero a forme di gioco che prevedono vincite in denaro, tali da snaturare completamente la natura degli ippodromi come luoghi di aggregazione di famiglie, di cultori delle specie equine e della natura.

---

**G/1058/13/6 (già em. 2.13)**

BELLOT, BITONCI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1058, recante delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita,

valutato il provvedimento in esame;

considerato che una delle finalità del provvedimento è quella di rivedere alcune criticità del vigente sistema fiscale, attraverso anche disposizioni concernenti il contrasto dell'elusione fiscale e dell'abuso del diritto in materia tributaria;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare disposizioni normative specifiche finalizzate a sanzionare i responsabili dei servizi delle Amministrazioni Comunali che, senza giustificato motivo, pur a conoscenza con relativa documentazione di situazioni di abusivismo, non dovessero segnalare agli appositi organi competenti tali situazioni ovvero non avessero provveduto ad intervenire così come previsto dalla normativa di settore.

---

**G/1058/14/6 (già em. 12.3)**

BELLOT, BITONCI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1058, recante delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita,

valutato il provvedimento in esame;

considerato che il Governo è delegato ad introdurre con appositi decreti legislativi norme per la ridefinizione dell'imposizione sui redditi secondo prestabiliti principi e criteri direttivi;

considerato l'elevato numero di partite IVA aperte soprattutto da cittadini o imprese straniere che vengono poi chiuse in un brevissimo lasso di tempo senza che vengano eseguiti tutti i versamenti fiscali e previdenziali dovuti;

ritenuto opportuno prevedere che i cittadini e le imprese straniere che richiedono l'apertura della partita Iva forniscano un'adeguata garanzia fideiussoria a copertura dei debiti fiscali e previdenziali;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare iniziative, anche normative, al fine di prevedere che, all'atto dell'apertura della partita Iva, i cittadini extracomunitari e le imprese non comunitarie prive di una stabile organizzazione forniscano idonee garanzie fideiussorie a favore dell'Agenzia delle entrate, che possano garantire i versamenti delle imposte e dei contributi dovuti nell'esercizio dell'attività.

---

#### **G/1058/14/6 (testo 2)**

BELLOT, BITONCI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1058, recante delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita,

valutato il provvedimento in esame;

considerato che il Governo è delegato ad introdurre con appositi decreti legislativi norme per la ridefinizione dell'imposizione sui redditi secondo prestabiliti principi e criteri direttivi;

considerato l'elevato numero di partite IVA aperte soprattutto da cittadini o imprese straniere che vengono poi chiuse in un brevissimo lasso di tempo senza che vengano eseguiti tutti i versamenti fiscali e previdenziali dovuti;

ritenuto opportuno prevedere che i cittadini e le imprese straniere che richiedono l'apertura della partita Iva forniscano un'adeguata garanzia fideiussoria a copertura dei debiti fiscali e previdenziali;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di aumentare i controlli e adottare iniziative, anche normative, al fine di prevedere che, all'atto dell'apertura della partita Iva, i cittadini extracomunitari e le imprese non comunitarie prive di una stabile organizzazione forniscano garanzie anche fideiussorie a favore dell'Agenzia delle entrate.

---

**G/1058/15/6 (già em. 11.9)**

BELLOT, BITONCI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1058, recante delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita,

valutato il provvedimento in esame;

considerato che una delle finalità principali del provvedimento è quella di sostenere ed incentivare la ripresa economica e che nel provvedimento stesso il Governo è delegato ad introdurre decreti legislativi finalizzati, tra l'altro, anche a chiarire con precisione la autonoma organizzazione, anche mediante la definizione di criteri oggettivi, adeguandola ai più consolidati principi desumibili dalla fonte giurisprudenziale, ai fini della non assoggettabilità dei professionisti, degli artisti e dei piccoli imprenditori all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP);

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di integrare l'attuale disposizione, prevedendo la progressiva estensione della deducibilità dell'IRAP dal reddito d'impresa e professionale, al fine di evitare fenomeni di doppia imposizione.

---

**G/1058/16/6 (già em. 11.4)**

BELLOT, BITONCI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1058, recante delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita,

valutato il provvedimento in discussione;

considerato che una delle finalità principali del provvedimento è quella di sostenere ed incentivare la ripresa economica e che secondo gli ultimi dati forniti dal Dipartimento delle Finanze, nel 2012, su tre partite Iva aperte, una rientra nel cosiddetto regime dei contribuenti minimi, il quale prevede una imposta forfetaria, che sostituisce Irpef e Irap, del 5 per cento per i primi 5 anni di attività (prima era del 20 per cento ma senza limiti temporali), né l'applicazione dell'IVA, né a debito né a credito (cioè scaricabile), obblighi contabili ridotti al minimo, esenzione dagli studi di settore e dalle comunicazioni per lo spesometro;

stimato che con la decisione 2013/678/UE del Consiglio UE pubblicata nella gazzetta ufficiale europea n. L316 del 27/11/13, in deroga all'articolo 285 della direttiva 2006/112/CE, l'Italia è autorizzata a esentare

dall'IVA i soggetti passivi il cui volume d'affari non superi i 65.000 euro annui;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di perfezionare il vigente regime fiscale dei minimi, adottando un regime di determinazione forfetaria delle imposte dirette e dell'IVA per i giovani di età inferiore ai trentacinque anni che intraprendono attività d'impresa o lavoro autonomo, anche in forma societaria, il cui volume d'affari annuale non ecceda i cinquantamila euro.

---

### **G/1058/16/6 (testo 2)**

BELLOT, BITONCI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1058, recante delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita,

valutato il provvedimento in discussione;

considerato che una delle finalità principali del provvedimento è quella di sostenere ed incentivare la ripresa economica e che secondo gli ultimi dati forniti dal Dipartimento delle Finanze, nel 2012, su tre partite Iva aperte, una rientra nel cosiddetto regime dei contribuenti minimi, il quale prevede una imposta forfetaria, che sostituisce Irpef e Irap, del 5 per cento per i primi 5 annidi attività (prima era del 20 per cento ma senza limiti temporali), né l'applicazione dell'IVA, né a debito né a credito (cioè scaricabile), obblighi contabili ridotti al minimo, esenzione dagli studi di settore e dalle comunicazione per lo spesometro;

stimato che con la decisione 2013/678/UE del Consiglio UE pubblicata nella gazzetta ufficiale europea n. L316 del 27/11/13, in deroga all'articolo 285 della direttiva 2006/112/CE, l'Italia è autorizzata a esentare dall'IVA i soggetti passivi il cui volume d'affari non superi i 65.000 euro annui;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di perfezionare il vigente regime fiscale dei minimi, adottando un regime di determinazione forfetaria delle imposte dirette e dell'IVA per i giovani di età inferiore ai trentacinque anni che intraprendono attività d'impresa o lavoro autonomo il cui volume d'affari annuale non ecceda i cinquantamila euro.

---

**G/1058/17/6 (già em. 7.1)**

BELLOT, BITONCI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1058, recante delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita,

valutato il provvedimento in esame;

considerato che una delle finalità principali del provvedimento è quella di sostenere ed incentivare la ripresa economica e che nel provvedimento stesso il Governo è delegato ad introdurre decreti legislativi finalizzati, tra l'altro, anche a chiarire con precisione la autonoma organizzazione, anche mediante la definizione di criteri oggettivi, adeguandola ai più consolidati principi desumibili dalla fonte giurisprudenziale, ai fini della non assoggettabilità dei professionisti, degli artisti e dei piccoli imprenditori all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP);

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di integrare l'attuale disposizione, prevedendo la progressiva estensione della deducibilità dell'IRAP dal reddito d'impresa e professionale, al fine di evitare fenomeni di doppia imposizione.

---

**G/1058/18/6 (già em. 4.9)**

BELLOT, BITONCI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1058, recante delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita,

valutato il provvedimento in esame;

considerato che una delle finalità del provvedimento è quella di sostenere il rilancio del settore economico italiano, anche attraverso una riduzione della pressione fiscale, il cui livello, ormai, impedisce a molte aziende di poter investire nuove risorse;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di incrementare le risorse del Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale, anche attraverso una consistente quota dei risparmi derivanti dalla riduzione della spesa pubblica corrente.

---

**G/1058/19/6 (già em. 4.7)**

CARRARO

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 1058 recante delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita,

premessi che:

l'articolo 4 del disegno di legge dispone la redazione annuale di un rapporto allegato al disegno di legge di bilancio sulle spese fiscali, cioè su tutte le forme di esenzione, esclusione, riduzione dell'imponibile o dell'imposta, e regime di favore, prevedendo l'eventuale costituzione di una Commissione indipendente composta da un numero massimo di 15 esperti;

lo stesso articolo reca la delega al Governo: ad adottare decreti legislativi volti a ridurre, eliminare o riformare le spese fiscali che appaiono ingiustificate o superate, fermo restando determinate priorità socio-economiche, nonché a razionalizzare e stabilizzare l'istituto della destinazione del 5 per mille dell'IRPEF; a definire in particolare le regole di alimentazione del Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale;

in particolare, il comma 3 del suddetto articolo destina le maggiori entrate rivenienti dal contrasto all'evasione fiscale - al netto di quelle necessarie al mantenimento dell'equilibrio di bilancio e alla riduzione del rapporto debito/PIL - e dalla progressiva limitazione dell'erosione fiscale esclusivamente al Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale;

al Fondo sono interamente attribuiti anche i risparmi di spesa derivanti da riduzione di contributi o incentivi alle imprese, che devono essere destinati alla riduzione dell'imposizione fiscale gravante sulle imprese,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di prevedere che al Fondo citato sia attribuita anche parte dei risparmi derivanti dalla riduzione della spesa pubblica corrente secondo le modalità e nei limiti stabiliti annualmente in un apposito rapporto allegato al disegno di legge di bilancio.

---

**G/1058/20/6 (già em. 9.1)**

CARRARO

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita»,

premessi che:

l'articolo 9 del disegno di legge indica i principi e i criteri da perseguire nell'introduzione di norme volte al rafforzamento dei controlli fiscali;

in particolare, la lettera *b*) del comma 1 indica tra i principi e criteri della delega, la previsione dell'obbligo di garantire l'assoluta riservatezza nell'attività conoscitiva e di controllo fino alla completa definizione dell'accertamento; la previsione dell'effettiva osservanza, nel corso dell'attività di controllo, del principio di ridurre al minimo gli ostacoli al normale svolgimento dell'attività economica del contribuente, garantendo in ogni caso il rispetto del principio di proporzionalità; il rafforzamento del contraddittorio nella fase di indagine e subordinazione dei successivi atti di accertamento e liquidazione all'esaurimento del contraddittorio procedimentale,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di prevedere tra i principi e criteri per l'esercizio della delega di cui all'articolo 9, la revisione delle modalità di accertamento a mezzo indagini finanziarie, disponendo che i prelevamenti rilevino come ricavi o compensi, fermo restando la possibilità di prova contraria, per la parte che eccede quanto serve a garantire il tenore di vita del contribuente e della propria famiglia.

---

**G/1058/21/6 (già em. 13.6)**

CARRARO

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 1058 recante delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita,

premessi che:

l'articolo 13 del disegno di legge detta i principi e i criteri direttivi per l'attuazione della delega in materia di IVA, che deve avvenire attraverso la semplificazione dei sistemi speciali nonché l'attuazione del regime del gruppo IVA;



il comma 2 del predetto articolo reca, altresì, la delega al Governo ad introdurre norme per la revisione delle imposte c.d. minori, vale a dire le imposte sulla produzione e sui consumi, di registro, di bollo, ipotecarie e catastali, sulle concessioni governative, sulle assicurazioni e sugli intrattenimenti, attraverso la semplificazione degli adempimenti, la razionalizzazione delle aliquote nonché l'accorpamento o la soppressione di fattispecie particolari,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di prevedere tra i principi e criteri per l'esercizio della delega di cui al comma 2 dell'articolo 13, l'agevolazione dei trasferimenti d'azienda a titolo oneroso mediante riduzione dell'imposizione indiretta e la previsione della perdita del beneficio in caso di successivo trasferimento prima che siano decorsi cinque anni.

---

**G/1058/22/6 (già em. 1.5)**

FAVERO, PEZZOPANE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1058 recante delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita,

premesso che,

l'articolo 1 del provvedimento in esame reca una delega al Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della proposta di legge in commento, uno o più decreti legislativi, recanti la revisione del sistema fiscale;

la delega di revisione del sistema fiscale prevede, quali principi e criteri direttivi, una tendenziale uniformità della disciplina riguardante le obbligazioni tributarie, il coordinamento e la semplificazione delle discipline concernenti gli obblighi contabili e dichiarativi dei contribuenti, la coerenza e la tendenziale uniformità dei poteri in materia tributaria e delle forme e modalità del loro esercizio e la tendenziale generalizzazione del meccanismo della compensazione tra crediti d'imposta vantati dal contribuente e debiti tributari a suo carico;

considerato che,

il provvedimento, nel suo complesso, mira alla realizzazione del sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita;

recenti rilevazioni hanno evidenziato che le famiglie sono oggi quelle che più patiscono i costi e gli oneri della crisi economica e sociale e che, pertanto, occorre adottare interventi per ridurre il carico fiscale che grava su di esse;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, nell'ambito dell'esercizio delle deleghe di revisione del sistema fiscale, di prevedere una revisione delle obbligazioni tributarie a carico dei membri della famiglia orientata all'introduzione di forme di esclusione dalla tassazione dei costi che le famiglie sostengono per l'acquisto di beni e servizi necessari a soddisfare i bisogni primari dei membri delle famiglie stesse, nonché di disporre l'applicazione di coefficienti famigliari per la determinazione del carico fiscale complessivo.

---

**G/1058/23/6 (già em. 4.8)**

PEZZOPANE, BELLOT, CARRARO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1058 recante delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita,

premesso che,

il provvedimento in questione è finalizzato alla realizzazione di un sistema fiscale più equo trasparente e orientato alla crescita;

la delega fiscale, fra le altre misure, è orientata ad attuare una complessiva razionalizzazione e sistematizzazione della disciplina dell'attuazione e dell'accertamento relativa alla generalità dei tributi, nonché a proseguire il contrasto all'evasione e all'elusione e il riordino dei fenomeni di erosione fiscale (cosiddette *tax expenditures*);

all'articolo 4 del disegno di legge in esame, si prevede che le maggiori entrate risultanti dal contrasto dell'evasione fiscale siano destinate esclusivamente al Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale a carico dei contribuenti;

si dispone, altresì, che al Fondo siano conferiti, per essere destinati alla riduzione dell'imposizione fiscale a carico delle imprese, anche i risparmi di spesa dovuti ai minori contributi o incentivi alle imprese stesse;

tutto ciò premesso,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di conferire a detto Fondo anche parte dei risparmi derivanti dalla riduzione della spesa pubblica corrente, secondo modalità e limiti stabiliti ogni anno da un apposito rapporto allegato al disegno di legge di bilancio.

---

**G/1058/24/6 (già em. 7.2 e 7.3)**

Gianluca Rossi

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1058 recante delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita,

premessi che,

il provvedimento in esame è finalizzato alla realizzazione di un sistema fiscale più equo trasparente e orientato alla crescita;

a tal fine, l'articolo 7 del provvedimento in esame reca una delega al Governo finalizzata a riformare gli attuali regimi fiscali nell'ottica della semplificazione, anche in riferimento alla struttura delle addizionali regionali e comunali. In tale ambito, dovranno essere semplificati anche gli adempimenti, specialmente quelli che si ritengono superflui ai fini del controllo e dell'accertamento da parte dell'amministrazione finanziaria, o comunque non conformi al principio di proporzionalità. Infine, è previsto che dovranno essere semplificate anche le funzioni dei sostituti d'imposta, dei CAF e degli intermediari, attraverso il potenziamento dell'utilizzo dell'informatica.

Tutto ciò premesso,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di provvedere, nell'ambito dell'esercizio delle deleghe di riforma del sistema fiscale, all'armonizzazione e alla semplificazione dei termini di approvazione e conseguente pubblicizzazione di modelli, *software* applicativi e modellistica in genere, garantendo altresì la conoscibilità degli stessi con una tempistica adeguata all'assolvimento dei relativi adempimenti da parte dei contribuenti, nonché a promuovere la omogeneizzazione dei criteri di computo dei termini e delle relative scadenze in materia fiscale.

---

**G/1058/25/6 (già em. 9.2)**

PEZZOPANE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1058 recante delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita,

premessi che,

il provvedimento in esame, finalizzato alla realizzazione di un sistema fiscale più equo trasparente e orientato alla crescita, reca una serie

di misure volte a rafforzare le attività conoscitive e di controllo dell'amministrazione e delle agenzie fiscali e a contrastare il fenomeno dell'evasione e delle frodi fiscali, nel rispetto dell'assoluta riservatezza e comunque della tutela dei diritti dei contribuenti;

in particolare, l'articolo 9 del provvedimento indica i principi e i criteri da perseguire nell'introduzione di norme volte al rafforzamento dei controlli fiscali, in particolare contrastando le frodi carosello, gli abusi nelle attività di *money transfer* o di trasferimento di immobili, i fenomeni di *transfer pricing* e di delocalizzazione fittizia di impresa, nonché la fattispecie di elusione fiscale;

in tale ambito si prevede, pertanto, oltre al rafforzamento dei controlli mirati al contrasto all'evasione e alle frodi fiscali, l'obbligo di garantire la riservatezza nell'attività conoscitiva e di controllo fino alla completa definizione dell'accertamento il quale, nel corso dell'attività di controllo, deve essere ispirato al principio di riduzione al minimo degli ostacoli al normale svolgimento dell'attività economica del contribuente. Inoltre, deve essere rispettato il principio di proporzionalità e rafforzato il contraddittorio con il contribuente.

Tutto ciò premesso,

impegna il Governo

a prevedere, nell'ambito dell'esercizio delle deleghe di riforma del sistema fiscale relative al rafforzamento dell'attività conoscitiva e di controllo, che in materia di indagini finanziarie i prelevamenti a carico dei contribuenti restino presunti come ricavi e compensi, con la relativa possibilità di prova contraria riservata però alla sola parte che eccede i prelevamenti finalizzati a garantire il tenore di vita del contribuente e della sua famiglia.

---

### **G/1058/26/6 (già em. 13.3)**

Gianluca ROSSI, BERTUZZI, FORNARO, GIACOBBE, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, TURANO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1058 recante delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita,

premessi che,

il provvedimento in esame, finalizzato alla realizzazione di un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita, reca una serie di misure volte alla razionalizzazione dell'imposta sul valore aggiunto e su altre imposte indirette;

in particolare, l'articolo 13 prevede principi e i criteri direttivi per l'attuazione della delega in materia di IVA, che deve avvenire attraverso la semplificazione dei sistemi speciali nonché l'attuazione del regime del gruppo IVA. In tale ambito, il Governo è inoltre delegato ad introdurre norme per la revisione delle imposte ed. minori, vale a dire le imposte sulla produzione e sui consumi, di registro, di bollo, ipotecarie e catastali, sulle concessioni governative, sulle assicurazioni e sugli intrattenimenti, attraverso la semplificazione degli adempimenti, la razionalizzazione delle aliquote nonché l'accorpamento o la soppressione di fattispecie particolari;

nell'ambito della revisione delle imposte sulla produzione e sui consumi appare opportuno prevedere appositi interventi di agevolazione per il sostegno dell'imprenditoria giovanile;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, nell'ambito dell'esercizio delle deleghe per la razionalizzazione dell'imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte indirette, forme di riduzione dell'imposizione sui trasferimenti d'impresa a titolo oneroso volte a favorire la mobilità aziendale e l'avvento di una generazione di imprenditori più giovani e motivati;

a prevedere, al fine di agevolare i suddetti trasferimenti d'azienda, forme adeguate di riduzione dell'imposizione indiretta e la perdita dei benefici in caso di successivo trasferimento prima che siano decorsi cinque anni.

---

### **G/1058/27/6**

MOSCARDELLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1058, recante delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita,

valutato il provvedimento in discussione;

considerato che la presa d'atto del risultato reddituale di segno negativo ossia della perdita di periodo rappresenta un passaggio cruciale nella costruzione di un sistema impositivo che sia effettivamente rispettoso del principio della capacità contributiva;

evidenziata la necessità di eliminare il limite quantitativo all'utilizzo introdotto con l'art. 23, comma 9, del d.l. n. 98 del 2011 che, rallentando il processo di riassorbimento delle perdite pregresse, non consente il loro immediato utilizzo e determina un appesantimento nella gestione dei flussi di cassa, con la conseguente necessità di introdurre nel nostro ordinamento il cosiddetto *carry backward* che, al verificarsi di talune circostanze costituisce uno dei pochi strumenti capaci di assicurare un'adeguata considerazione delle perdite pregresse.

considerato inoltre quanto alla perdita di periodo sofferta dagli imprenditori individuali e dai lavoratori autonomi è essenziale superare l'attuale sistema duale che, oltre ad essere privo di fondamento razionale, non consente di garantire piena considerazione delle perdite in parola

valutato opportuno unificare il regime delle perdite patite da questi soggetti con la previsione di un sistema misto (compensazione orizzontale nel periodo in cui la perdita risulta sofferta e riporto a nuovo in ipotesi di incapacienza del reddito complessivo) che assicuri il loro pieno assorbimento,

impegna il Governo:

ad eliminare, quanto alla perdita di periodo sofferta dalle società di capitali e dagli enti commerciali residenti, del limite quantitativo all'utilizzo ed introduzione, limitatamente ai casi in cui il riporto in avanti non consente l'integrale assorbimento delle perdite pregresse, dell'istituto del riporto all'indietro circoscrivendolo temporalmente;

ad istituire un regime unitario per la perdita di periodo sofferta dagli imprenditori individuali e dai lavoratori autonomi che, a prescindere dal regime contabile adottato e fatto salvo il caso dei soggetti che si avvalgono di regimi fiscali sostitutivi, consenta la compensazione orizzontale nel periodo d'imposta in cui si patisce la perdita ed il riporto in avanti senza limiti di tempo nell'ipotesi in cui il reddito complessivo di periodo risulti incapiente;

a ridefinire, quanto al riporto della perdita di periodo sofferta da società ed enti partecipanti ad operazioni di fusione e scissione, della verifica di operatività di cui all'articolo 172, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con l'individuazione di parametri meglio capaci di intercettare condotte elusive o abusive e di escludere, al contempo, l'indiscriminata inibizione del suddetto riporto;

a chiarire che l'utilizzo della perdita di periodo va consentito, anche in sede di accertamento, a prescindere dall'esercizio di qualsivoglia opzione.

---

## 14.3000

### I RELATORI

*Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire la lettera v) con la seguente: «v) definizione di un concorso statale, a partire dall'esercizio finanziario in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo recante la disciplina di cui alla presente lettera, a valere su quota parte delle risorse erariali derivanti dai giochi pubblici, mediante istituzione di un apposito fondo finalizzato prioritariamente al contrasto del gioco d'azzardo patologico, anche in concorso con la finanza regionale e locale, finanziato attraverso modifiche mi-*

rate alla disciplina fiscale dei giochi pubblici idonee ad incrementare le risorse erariali»;

*b) sostituire la lettera ff) con la seguente: «ff) anche a fini di rilancio, in particolare, del settore ippico: 1) promozione dell'istituzione della Lega ippica italiana, associazione senza fine di lucro, soggetta alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, cui si iscrivono gli allevatori, i proprietari di cavalli e le società di gestione degli ippodromi che soddisfano i requisiti minimi prestabiliti; previsione che la disciplina degli organi di governo della Lega ippica italiana sia improntata a criteri di equa e ragionevole rappresentanza delle diverse categorie di soci e che la struttura organizzativa fondamentale preveda organismi tecnici nei quali sia assicurata la partecipazione degli allenatori, dei guidatori, dei fantini, dei *gentlemen* e degli altri soggetti della filiera ippica; il concorso statale finalizzato all'istituzione e al funzionamento della lega ippica italiana è definito in modo tale da assicurare la neutralità finanziaria del medesimo decreto, a valere su quota parte delle risorse del fondo di cui al successivo punto 2); 2) previsione di un fondo annuale di dotazione per lo sviluppo e la promozione del settore ippico, alimentato mediante quote versate dagli iscritti alla Lega ippica italiana nonché mediante quote della raccolta delle scommesse ippiche, del gettito derivante da scommesse su eventi ippici virtuali e da giochi pubblici raccolti all'interno degli ippodromi, attraverso la cessione dei diritti televisivi sugli eventi ippici, nonché da eventuali contributi erariali straordinari decrescenti fino all'anno 2017; 3) attribuzione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di funzioni di regolazione e controllo di secondo livello delle corse ippiche, nonché alla Lega ippica italiana, anche in collaborazione con l'amministrazione finanziaria, di funzioni, fra l'altro, di organizzazione degli eventi ippici, di controllo di primo livello sulla regolarità delle corse, di ripartizione e di rendicontazione del fondo per lo sviluppo e la promozione del settore ippico; 4) nell'ambito del riordino della disciplina sulle scommesse ippiche, previsione della percentuale della raccolta totale, compresa tra il 74 e il 76 per cento, da destinare al pagamento delle vincite».*

---

**ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

Mercoledì 22 gennaio 2014

**Plenaria****63<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
MARCUCCI

*Intervengono il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca Maria Chiara Carrozza e il sottosegretario di Stato per il medesimo dicastero Toccafondi.*

*La seduta inizia alle ore 14,15.*

**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**

Il PRESIDENTE comunica che il Gruppo del Partito Democratico ha indetto una riunione non preventivata, alla quale sono attualmente presenti i membri della Commissione appartenenti a quel Gruppo.

Per assicurare il regolare svolgimento dei lavori della Commissione, propone quindi di sospendere i lavori fino alle ore 15, quando è prevista l'audizione del ministro Maria Chiara Carrozza, ovvero di riprenderli non appena terminata la riunione del Gruppo Partito Democratico.

Ricorda inoltre che, come già anticipato per le vie brevi, l'ANCI ha rinunciato all'audizione informale prevista per oggi alle ore 15,30 in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi in merito al disegno di legge n. 1212. Rileva pertanto che, ove necessario, i lavori della Commissione potrebbero proseguire in quello spazio orario.

La senatrice GIANNINI (*SCpI*) concorda con le valutazioni del Presidente, esprimendo la propria preferenza per la ripresa dei lavori della Commissione alle ore 15.

Si associa il senatore LIUZZI (*FI-PdL XVII*).



Il senatore BOCCHINO (M5S) manifesta preoccupazione per l'eccessiva contrazione dei tempi a disposizione della Commissione, tanto più che sulle comunicazioni del ministro Carrozza si aprirà realisticamente un ampio dibattito.

Il PRESIDENTE rammenta che, come già comunicato nell'ultimo Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, dedicato alla programmazione dei lavori della Commissione, la disponibilità del Ministro è solo per mezz'ora e pertanto non si prevede l'apertura di alcun dibattito.

Il senatore BOCCHINO (M5S) esprime il proprio disappunto al riguardo.

Conformemente agli orientamenti espressi dai Capigruppo, il PRESIDENTE sospende indi la seduta fino alle ore 15.

*La seduta, sospesa alle ore 14,30, riprende alle ore 15.*

#### *SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendoci obiezioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per la procedura informativa all'ordine del giorno.

Avverte altresì che della procedura informativa sarà pubblicato, a breve termine, il resoconto stenografico.

Prende atto la Commissione.

#### *PROCEDURE INFORMATIVE*

##### **Audizione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sugli automatismi stipendiali del personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA)**

Il PRESIDENTE comunica che, a seguito del disagio espresso precedentemente da alcuni membri della Commissione circa la prevista organizzazione dell'audizione del ministro Maria Chiara Carrozza, ha chiesto al rappresentante del Governo di intrattenersi più a lungo, onde consentire un intervento per Gruppo a coloro che desiderassero prendere la parola sulle sue comunicazioni.

Il ministro Maria Chiara CARROZZA si sofferma anzitutto sulla normativa che, in passato, ha assicurato una progressione stipendiale automatica collegata all'anzianità di servizio a quasi tutto il personale statale, ri-

cordando che tale progressione fu soppressa alla fine degli anni Novanta per molti comparti ma non nella scuola, la quale fu lasciata in attesa di una diversa progressione di carriera, legata alla valutazione, che tuttavia non è stata ancora introdotta.

Il Ministro rammenta altresì che la progressione stipendiale automatica del personale scolastico è appannaggio solo di quello di ruolo e degli incaricati di religione, atteso che il personale precario non gode di detti incrementi se non all'atto dell'eventuale immissione in ruolo, quando è oggetto di un provvedimento di ricostruzione della carriera con il quale è riconosciuta anche l'anzianità di servizio maturata durante il precariato.

Dopo aver dato conto degli incrementi mensili lordi dovuti all'anzianità di servizio dei docenti e del personale ATA, il Ministro evidenzia che il comma 1 dell'articolo 9 del decreto-legge n. 78 del 2010 ha disposto il blocco degli stipendi del personale pubblico per gli anni 2011, 2012 e 2013, ora esteso al 2014 dal decreto del Presidente della Repubblica n. 122 del 2013.

Il successivo comma 23 del medesimo 9 del decreto-legge n. 78 ha altresì previsto la non utilità degli anni 2010, 2011 e 2012 ai fini della progressione stipendiale del personale scolastico e il predetto decreto n. 122 ha esteso tali disposizioni al 2013. L'articolo 8, comma 14, del decreto-legge n. 78, consentiva però di recuperare l'utilità degli anni 2010, 2011, 2012 e 2013 ai fini della progressione economica, a tal fine utilizzando fra l'altro una quota del 30 per cento derivante dai risparmi sulla scuola, che doveva essere reinvestita nel comparto. In effetti, riferisce il Ministro, l'utilità dell'anno 2010 è stata recuperata utilizzando le risorse del predetto 30 per cento. Analogamente, ma solo in parte, è accaduto per l'anno 2011, quando 31 milioni sono stati prelevati dal 30 per cento e 350 milioni sono stati invece recuperati diminuendo la retribuzione accessoria del personale scolastico e le prestazioni aggiuntive per gli alunni (di cui al Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa).

Quanto al 2012, il Ministro dà conto che la maggior parte delle organizzazioni sindacali ha chiesto di poter recuperare i relativi scatti mediante un'ulteriore riduzione della retribuzione accessoria. In previsione di ciò, è stata diminuita la somma destinata alla contrattazione collettiva nazionale integrativa, sicchè le scuole hanno ricevuto solo 521 milioni nell'anno scolastico 2013-2014 per le attività aggiuntive a favore degli alunni, su un totale di 984 milioni disponibili.

Soffermandosi indi sul blocco per il 2013, il Ministro ribadisce che esso è stato disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 25 ottobre, e pertanto dopo che circa 50.000 dipendenti avevano già percepito l'incremento da 10 mesi e avrebbero dovuto quindi restituirlo.

Affinché i dipendenti non avessero una riduzione stipendiale in conseguenza della restituzione degli incrementi già percepiti, il Consiglio dei ministri ha recentemente approvato un decreto-legge che blocca la restituzione delle somme, rimanda ad una sessione negoziale il riconoscimento

dell'anzianità maturata nel 2012 e prevede espressamente la maturazione degli scatti relativi al 2014.

Circa la copertura prevista, a carico dei fondi per il miglioramento dell'offerta formativa, il Ministro ricorda che si tratta di risorse comunque destinate alla retribuzione del personale scolastico, prevalentemente per lo svolgimento di attività aggiuntive, come corsi di recupero, incarichi specifici, progetti di pratica sportiva, sostituzione di colleghi assenti o progetti nelle aree a forte rischio sociale. A favore di tali attività erano complessivamente previsti, per l'anno scolastico 2010-2011, circa 1,5 miliardi di euro, poi diminuiti in proporzione alla riduzione del personale in servizio, ulteriormente decurtati dalla legge di stabilità 2013 ed infine parzialmente utilizzati per recuperare il blocco degli scatti 2011. Per l'anno scolastico 2013-2014 il Fondo ammontava pertanto a 984 milioni, anche se al termine della sessione negoziale per il recupero degli scatti 2012 detta cifra si ridurrà ulteriormente. Il Ministro conferma peraltro che, di detti 984 milioni di euro, alle scuole sono stati finora assegnati 521 milioni, a seguito dell'accantonamento di 463 milioni in attesa della conclusione della predetta sessione negoziale.

Dopo aver dato conto delle procedure di gestione del Fondo per l'offerta formativa, il Ministro si avvia alla conclusione sottolineando l'importanza degli scatti per il settore della scuola. Assicura perciò il proprio impegno per lo sblocco del contratto, che attualmente rappresenta l'unico strumento di miglioramento retributivo del comparto. Ritiene tuttavia doveroso superare l'attuale progressione basata solo sull'anzianità, introducendo anche altri tipi di meccanismi. Comunica peraltro, che allo stato, il Ministero non dispone di risorse libere da poter impegnare per tali finalità e pertanto può utilizzare solo fondi destinati ad altre funzioni fondamentali. Pur avendo avviato un attento procedimento di *spendig review* interno che comporta una precisa analisi di tutte le spese del Ministero, ivi compresa la definizione del costo *standard* per studente, al momento le risorse del Ministero risultano completamente vincolate.

Assicura comunque la sua disponibilità a partecipare nuovamente ai lavori della Commissione, augurandosi che l'odierno atto di trasparenza sia stato comunque utile ai fini di una riflessione sullo *status* dei docenti e più in generale sul personale scolastico.

Seguono interventi da parte dei senatori.

La senatrice PUGLISI (PD) ringrazia il Ministro per la celerità con cui non solo ha dato conto al Parlamento della vicenda ma ha anche bloccato la restituzione delle somme già percepite, assicurando altresì lo sblocco degli scatti 2014.

Condivide poi l'impegno ad aprire una discussione sul rinnovo del contratto, tanto più che il Fondo per l'offerta formativa è l'unico strumento che le scuole hanno per poter premiare quel personale scolastico che svolge compiti meritori e ulteriori, a beneficio degli studenti, e pertanto non tollera ulteriori decurtazioni. Né le risorse necessarie possono

ormai essere trovate attraverso la *spending review*, dopo anni di definanziamento del settore. Piuttosto, occorre ripensare l'organizzazione delle spesa dello Stato, contrastando l'egemonia indiscussa dell'Economia.

La senatrice GIANNINI (*SCpI*) rileva anzitutto un difetto di processo, legato al blocco degli scatti 2013. Se gli scatti di anzianità suscitano infatti non poche perplessità, è anche vero che si tratta dell'unico strumento con il quale i docenti percepiscono seppur minimi aumenti.

Rileva poi un difetto di sistema, legato alla dipendenza strategica ed economica del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca rispetto al Ministero dell'economia e delle finanze.

Sul piano specifico, auspica l'introduzione di meccanismi di valutazione finora del tutto assenti nel sistema italiano.

Il senatore BOCCHINO (*M5S*) ringrazia il Ministro per la collaborazione e la trasparenza assicurate. Rileva tuttavia che cittadini incaricati di compiti strategici come gli insegnanti siano stati messi in gravissima difficoltà da una scellerata politica di contenimento della spesa. Una serie continuata di tagli indiscriminati ha infatti messo in ginocchio nuclei familiari già a basso reddito. Invita pertanto a non trascurare il punto di vista dei lavoratori e ad assicurare che vicende simili non abbiano più a ripetersi.

Dubita poi che aver rassicurato la mancata restituzione degli scatti già percepiti costituisca una vittoria del Governo. La copertura è stata infatti trovata definanziando un fondo importantissimo come quello dell'offerta formativa. Sollecita pertanto l'Esecutivo a considerare le spese per l'istruzione come investimenti di capitale.

Il senatore CONTE (*NCD*) condivide il malumore dovuto all'utilizzo improprio dei fondi destinati al miglioramento dell'offerta formativa. Prende tuttavia atto con soddisfazione che la situazione è stata tamponata ed invita il Governo a sbloccare quanto prima il contratto degli insegnanti introducendo meccanismi legati alla valorizzazione della professionalità, dell'impegno e della disponibilità.

La senatrice PETRAGLIA (*Misto-SEL*) ricorda l'ambizioso programma enunciato dal Ministro a inizio legislatura, purtroppo smentito dai fatti successivi. L'istruzione sembra infatti continuare a non essere una priorità del Governo, restando subordinata alle iniziative dell'Economia. L'episodio degli scatti di anzianità deve perciò rappresentare l'occasione per avviare una riflessione seria sulle priorità di Governo, tanto più che questa volta le risorse necessarie sono state recuperate a danno dell'offerta formativa e, un'altra volta, potrebbero addirittura non essere recuperate.

Il senatore LIUZZI (*PdL*) ringrazia il Ministro per la sua disponibilità, che assicura un dialogo costante con il Parlamento.

Rileva poi che, in questa occasione, il Paese ha dimostrato una solidarietà forte nei confronti degli insegnanti, a testimonianza che l'intera popolazione ha a cuore il miglioramento del sistema formativo. Le insufficienze sono state invece dimostrate dalla politica. Sollecita perciò ognuno, nell'ambito del suo ruolo, a porre il problema strategico della formazione, affinché esso prevalga nel dibattito politico rispetto a tematiche meno urgenti.

Il senatore TOCCI (*PD*) chiede la parola.

Il PRESIDENTE ricorda che, preliminarmente all'avvio dell'audizione, ha comunicato di aver chiesto al Ministro di trattenersi oltre il tempo concordato per consentire un intervento per Gruppo. L'eventuale allargamento del dibattito ad ulteriori senatori rischia di alterare i termini dell'accordo, ovvero di risultare discriminatorio rispetto ad altri senatori.

Il senatore TOCCI (*PD*) rinuncia all'intervento.

Il PRESIDENTE ringrazia il senatore Tocci per la sua comprensione. Ringrazia poi conclusivamente il Ministro per la sua disponibilità, anche ad intervenire nuovamente ai lavori della Commissione, e dichiara indi conclusa la procedura informativa all'ordine del giorno.

*La seduta, sospesa alle ore 15,50, riprende alle ore 16,05.*

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

La senatrice MONTEVECCHI (*M5S*) esprime il proprio disagio per la mancata possibilità del senatore Tocci di intervenire nel dibattito sulle comunicazioni del ministro Carrozza testè svoltesi in sede plenaria, nonché per la completa assenza di dibattito sull'audizione dell'UPI in merito al disegno di legge n. 1212, appena conclusasi in sede di Ufficio di Presidenza.

Il PRESIDENTE ribadisce che l'organizzazione iniziale dell'audizione del ministro Carrozza, come comunicata nell'ultimo Ufficio di Presidenza dedicato alla programmazione dei lavori, non prevedeva alcun dibattito. Poi, su sollecitazione di alcuni membri della Commissione, egli si è fatto carico di assicurare una maggiore disponibilità del Ministro. Tuttavia, l'allargamento del dibattito a tutti i senatori avrebbe snaturato il tipo di procedura in corso. Ricorda peraltro che il Ministro ha assicurato che è pronta a partecipare nuovamente ai lavori della Commissione.

Quanto all'audizione dell'UPI, fa presente di aver chiesto se vi erano interventi e di non aver rilevato alcuna richiesta in questo senso.

IN SEDE CONSULTIVA

**(1214) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative**

(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 14 gennaio scorso.

Nel dibattito interviene il senatore TOCCI (*PD*), il quale osserva che l'articolo 6, comma 4 del provvedimento, attribuendo al Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO) le somme residue dopo il completamento del programma di ricerca «Super B Factory», costituisce una norma sostanziale anziché di proroga termini e quindi rappresenta un elemento di disomogeneità rispetto al complesso del decreto-legge. Per coerenza rispetto al più recente dibattito sulla organicità dei decreti-legge, ritiene dunque che dovrebbe essere espunta.

Nessun altro chiedendo di intervenire, replica il sottosegretario TOCCAFONDI, il quale risponde anzitutto alle perplessità sollevate dalla relatrice nella sua relazione introduttiva circa l'articolo 1, comma 3, dove si esclude il personale della scuola dalla proroga di un anno delle assegnazioni temporanee al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Al riguardo, pur comprendendo le ragioni della perplessità, osserva che, per quanto riguarda il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il rientro di detto personale è certamente necessario.

Quanto all'articolo 1, comma 7, che riguarda le nuove procedure di riordino dei Ministeri e degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, osserva che si tratta di un argomento di carattere generale, seguito nella Commissione di merito dal Dipartimento per la funzione pubblica.

Con riferimento infine all'intervento del senatore Tocci, rileva che si tratta di una norma già inserita nel decreto-legge Istruzione, dal quale è stata poi espunta per il parere contrario della Commissione bilancio. Essa era stata poi introdotta nel cosiddetto «decreto salva Roma», successivamente decaduto. Nel rimarcare che essa si rende necessaria per evitare la perenzione amministrativa delle risorse, riconosce che il mutamento di destinazione rappresenta una scelta di merito.

Replica indi la relatrice DI GIORGI (*PD*), la quale dà conto di un parere favorevole con osservazioni, nel quale si evidenzia in particolare la disparità di trattamento a danno del personale della scuola per l'esclusione dalla conferma degli incarichi temporanei presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e si sollecita il ripristino del parere parlamentare sui regolamenti di organizzazione dei Ministeri.

In una breve interruzione, il PRESIDENTE informa di aver presentato due emendamenti in Aula, che danno seguito alle due osservazioni della relatrice.

La relatrice DI GIORGI (*PD*) ringrazia il Presidente per la sensibilità dimostrata e manifesta indi disponibilità a recepire anche la osservazione del senatore Tocci.

Il senatore BOCCHINO (*M5S*) condivide il rilievo critico, osservando che i 40 milioni residui dovrebbero essere mantenuti a vantaggio degli enti di ricerca nell'ambito del relativo Fondo ordinario (FOE), anziché passare al FFO. Invita perciò la relatrice a redigere la terza osservazione in tal senso.

La relatrice DI GIORGI (*PD*) riformula conseguentemente il proprio schema di parere, pubblicato in allegato.

I senatori LIUZZI (*FI-PdL XVII*) e BOCCHINO (*M5S*) dichiarano l'astensione dei rispettivi Gruppi.

La senatrice PETRAGLIA (*Misto-SEL*) dichiara il voto contrario del suo Gruppo.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione approva lo schema di parere favorevole della relatrice, come riformulato.

**(1212) Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 15 gennaio scorso.

Il PRESIDENTE comunica che i rappresentanti dell'Unione province italiane (UPI), testè auditi dall'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi con riferimento all'atto in titolo, hanno consegnato una documentazione che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Comunica altresì che l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), parimenti invitata all'audizione, ha avvertito di non poter essere presente. Ha tuttavia trasmesso una documentazione che sarà anch'essa resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

*AFFARI ASSEGNATI***Affare assegnato concernente il Parco archeologico di Sibari (n. 147)**

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 15 ottobre scorso.

Il PRESIDENTE comunica che il Direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici della Calabria, audito ieri dall'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi con riferimento all'atto in titolo, ha trasmesso una documentazione che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,30.*



## PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1214

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

rilevato che il provvedimento reca norme trasversali, tra cui:

– l'articolo 1, comma 3, che contiene una proroga specifica per il personale non dirigenziale operante presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, allungando di un anno la durata, attualmente triennale, della possibilità di avvalersi temporaneamente di personale di altre amministrazioni. La proroga opera nelle more delle procedure di mobilità ed è finalizzata alla predisposizione di un piano di revisione dell'utilizzo di tale personale. Essa esclude peraltro il personale appartenente al comparto scuola;

– l'articolo 1, comma 4, che proroga il termine entro cui le amministrazioni pubbliche possono procedere alle assunzioni consentite secondo i limiti previsti dalle disposizioni vigenti, qualora esse non abbiano potuto utilizzare nell'anno 2013 le risorse finanziarie dedicate al *turn over*. Pertanto, al fine di consentire l'utilizzo delle predette risorse nell'anno 2014, si proroga al 31 dicembre 2014 la possibilità di spendere il *budget* relativo alle assunzioni per alcune amministrazioni tra cui, di competenza della Commissione, gli enti pubblici di ricerca e le università;

– l'articolo 1, comma 6, secondo cui il termine del 31 dicembre 2013 per l'adozione di nuovi regolamenti di organizzazione dei Ministeri si intende rispettato se i relativi schemi di regolamento sono stati trasmessi entro quella data al Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, fermo restando che il 28 febbraio 2014 rappresenta il termine ultimo per l'adozione dei regolamenti stessi. Si stabilisce altresì che, per i Ministeri che abbiano rispettato il predetto termine, gli incarichi dirigenziali, che altrimenti sarebbero scaduti contestualmente all'adozione dei regolamenti di riorganizzazione entro il 31 dicembre 2013, siano anch'essi prorogati fino al 28 febbraio 2014;

– l'articolo 1, comma 7, in virtù del quale i summenzionati regolamenti di riorganizzazione dei Ministeri possano modificare anche i regolamenti di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri;

– l'articolo 1, comma 10, che proroga fino al 31 dicembre 2014 la riduzione del 10 per cento dei compensi ai componenti degli organi di indirizzo, direzione e controllo, dei consigli di amministrazione e degli organi collegiali comunque denominati, già disposta – fino a tutto il 2013 – dal decreto-legge n. 78 del 2010;

considerato inoltre che il provvedimento reca norme direttamente riguardanti la competenza della Commissione, quali:

– l'articolo 1, comma 13, che proroga (o meglio differisce) al 1° gennaio 2015 l'applicazione delle misure di contenimento della spesa pubblica previste dall'articolo 6 del decreto-legge n. 78 del 2010 con riferimento alle Federazioni sportive e alle Discipline sportive associate iscritte al CONI, già prorogate al 1° gennaio 2014 dalla legge di stabilità 2013. Poiché non è puntualmente indicato quali misure si possano riferire alle Federazioni sportive e le Discipline associate, in via interpretativa, si ritiene che possano intendersi applicabili i commi 1 e 2 dell'articolo 6 del decreto-legge n. 78, che prevedono la gratuità della partecipazione agli organi collegiali. Quanto al comma 3, che dispone la riduzione del 10 per cento dei compensi dei componenti degli organi di indirizzo, direzione e controllo, dei consigli di amministrazione e degli organi collegiali comunque denominati, esso si riferisce solo alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione. Perciò, esso dovrebbe applicarsi solo alla Federazione italiana giuoco squash (FIGS), che è l'unica ancora inserita nel conto economico consolidato a seguito dell'esclusione dall'elenco ISTAT di tutte le altre Federazioni sportive nazionali, disposta dal giudice amministrativo. A questa Federazione si dovrebbero peraltro applicare anche le disposizioni dei commi 7, 8, 9, 12, 13 e 14, che prevedono misure di contenimento delle spese per studi ed incarichi di consulenza, relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, sponsorizzazioni, missioni, formazione, autovetture e buoni taxi. Il differimento al 1° gennaio 2015 dell'entrata in vigore di dette disposizioni è comunque disposto nel limite di spesa di 2 milioni di euro, a carico del CONI, ed è finalizzato a garantire alle Federazioni, nonché alle Discipline sportive associate, il cui finanziamento statale ha già subito una forte riduzione negli ultimi anni, di poter svolgere con maggiore serenità le proprie attività in un periodo di particolare intensità ed impegno;

– l'articolo 6, comma 1, che proroga per sei mesi, ossia sino al 30 giugno 2014, la dismissione della sede romana del Ministero sita in piazzale Kennedy, disposta a decorrere dal 1° gennaio 2014 dalla legge di stabilità 2013, in quanto il Dicastero ha l'esigenza di continuare ad usufruire di tale sede, nell'attesa di prendere possesso dei nuovi locali, in cui i lavori di ristrutturazione si stanno protraendo;

– l'articolo 6, comma 2, che proroga fino al 31 dicembre 2014 l'obbligo di adozione da parte delle università dei nuovi sistemi di contabilità economico-patrimoniale e analitica, del bilancio unico e del bilancio consolidato, introdotti dal decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 18, applicativo della riforma Gelmini di cui alla legge n. 240 del 2010, in considerazione della complessità insita nell'introduzione delle nuove procedure, nonché dell'esigenza di permettere agli atenei di conformarsi al dettato normativo in maniera confacente agli obblighi che ne derivano;

– l'articolo 6, comma 3, in materia di edilizia scolastica, che proroga al 30 giugno 2014 il termine entro cui vengono revocati i finanziamenti nel caso di mancato affidamento, da parte delle regioni, dei lavori di riqualificazione e di messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche statali, solo laddove non sia stato possibile procedere a causa di un contenzioso amministrativo e dei conseguenti provvedimenti di sospensione cautelare delle graduatorie;

– l'articolo 6, commi 4, 5 e 6, che proroga di un anno il termine di conservazione in bilancio delle somme, iscritte in conto residui, dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relative al progetto bandiera denominato «Super B Factory», inserito nel Programma nazionale della ricerca 2011-2013. Dette somme, pari a circa 40 milioni di euro, sono mantenute in bilancio e versate all'entrata del bilancio dello Stato ai fini della riassegnazione al Fondo di finanziamento ordinario delle università (FFO) per circa 22 milioni nel 2014 e circa 18 milioni nel 2015. Questa norma era già presente nel decreto-legge istruzione (n. 104 del 2013), ma era stata poi espunta dal testo finale; essa era poi entrata nel decreto-legge n. 126 del 2013 (cosiddetto «salva Roma»), decaduto, ed ora è stata reinserita in questa sede;

tenuto conto che l'articolo 11 reca la proroga di alcuni termini relativi al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, ma che in realtà si riferiscono all'adeguamento alla normativa antincendio delle strutture ricettive sopra i 25 posti letto e dunque non afferiscono alle competenze della 7<sup>a</sup> Commissione;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1. in merito all'articolo 1, comma 3, si sollecita la Commissione di merito ad eliminare l'esclusione del solo personale del comparto scuola dal personale che più in generale può richiedere una proroga della posizione di comando presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

2. circa l'articolo 1, commi 6 e 7, si manifestano perplessità sulla scelta, a suo tempo compiuta dal decreto-legge n. 95 del 2012, di procedere alla riorganizzazione dei Ministeri, ora estesa anche alla riorganizzazione degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, in deroga alla procedura ordinaria che prevede decreti del Presidente della Repubblica su cui sia espresso il parere obbligatorio del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari competenti. Anche alla luce dell'estensione, sul piano degli atti assoggettati a questo tipo di *iter*, decisa nel provvedimento in esame, si suggerisce pertanto di prevedere una forma di coinvolgimento del Parlamento in questo processo di riordino;

3. con riguardo all'articolo 6, commi 4, 5 e 6, si condivide la proroga del termine di conservazione in bilancio delle somme relative al progetto bandiera «Super B Factory», onde evitarne la perenzione ammini-

strativa. Tuttavia, si dissente dalla scelta di stornare detti fondi dal comparto della ricerca e si chiede pertanto che essi siano mantenuti a disposizione degli enti di ricerca nell'ambito del relativo Fondo ordinario (FOE).

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 49**

*Presidenza del Presidente*

**MARCUCCI**

*Orario: dalle ore 15,50 alle ore 16,05*

*AUDIZIONE INFORMALE IN MERITO ALL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1212  
(PROVINCE E CITTÀ METROPOLITANE)*

*PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI*

## LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8<sup>a</sup>)

Mercoledì 22 gennaio 2014

### Plenaria

52<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)

*Presidenza del Vice Presidente*  
Stefano ESPOSITO

*Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il ministro delle infrastrutture e dei trasporti Lupi accompagnato dal dottor Emmanuele Forlani, capo della Segreteria, dal dottor Enrico Seta, capo della Segreteria tecnica, dall'ingegner Ercole Incalza, capo della Struttura tecnica di missione, dall'avvocato Giacomo Aiello, capo di Gabinetto, dal consigliere Marco Lezzi, dal dottor Ubaldo Casotto, capo dell'Ufficio stampa, e dal dottor Mauro Coletta.*

*La seduta inizia alle ore 8,45.*

#### *SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

#### *PROCEDURE INFORMATIVE*

**Indagine conoscitiva sulle concessioni autostradali: audizione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti**

Il presidente Stefano ESPOSITO, dopo un breve indirizzo di saluto, introduce la procedura informativa in titolo, con la quale prende avvio la indagine conoscitiva sulle concessioni autostradali.

Il ministro LUPI ringrazia per l'occasione offerta, ricordando di aver egli stesso chiesto di poter essere ascoltato dalle Commissioni competenti del Senato e della Camera dei deputati per chiarire alcune questioni riguardanti l'attuale assetto del sistema delle concessioni autostradali in Italia, anche alla luce degli aumenti tariffari disposti all'inizio dell'anno.

Tale sistema deve essere profondamente rivisto, per far fronte alle nuove esigenze che si sono prospettate in tempi recenti: in particolare, per la prima volta negli ultimi anni il volume di traffico e quindi la domanda dei servizi autostradali si è molto ridotta, dopo un lungo periodo di crescita costante. Ciò impone una riflessione al Parlamento e al Governo per riesaminare gli attuali parametri che regolano i rapporti delle concessioni autostradali, che dovranno essere adeguati soprattutto per le nuove concessioni.

Consegna quindi alla Commissione una documentazione, contenente i dati aggiornati sull'attuale sistema delle concessioni autostradali e auspica che possa essere di aiuto alla Commissione e al Parlamento nel relativo lavoro di approfondimento.

Tra gli altri fattori che hanno mutato lo scenario di riferimento, ricorda poi la recente istituzione dell'Autorità di regolazione dei trasporti, insediatasi dal 15 gennaio e che si dovrà occupare proprio del sistema regolatorio e tariffario delle nuove concessioni. Rivendica la scelta risoluta, condivisa e sostenuta dal Parlamento, di istituire tale organo come soggetto terzo per regolamentare il rapporto tra il concedente (lo Stato ovvero altri soggetti pubblici) e i concessionari (soggetti privati).

Fa presente, quindi, che nel 2012 i compiti di vigilanza sulle concessioni autostradali sono stati trasferiti dall'Anas S.p.A. al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, presso il quale è stata costituita l'apposita Struttura di vigilanza sulle concessioni autostradali (SVICA). Tale struttura è stata poi rafforzata con il decreto-legge n. 69 del 2013, che ha disposto una dotazione di altre cinquanta unità di personale.

In questo modo nell'ultimo anno, con l'istituzione dell'Autorità e il potenziamento della SVICA, è stato definito un più adeguato sistema di controlli da parte dello Stato sui concessionari privati della rete autostradale, in un rapporto di leale collaborazione tra settore pubblico e privato.

Nel rinviare alla documentazione appena consegnata ai relativi allegati per informazioni più dettagliate, ricorda che la rete stradale in Italia è costituita per la maggior parte dalle opere realizzate tra gli anni '60 e '70, quando l'Italia vantava un sistema infrastrutturale molto superiore a quello degli altri Paesi europei. La legge n. 492 del 1975 ha successivamente bloccato la realizzazione di nuove tratte: di conseguenza, fino al 2000 in Italia non sono state più costruite autostrade, se non per particolari eventi e gli interventi sulla rete sono stati essenzialmente di manutenzione. Solo con la legge n. 443 del 2001 (legge obiettivo) si è potuta rilanciare l'attività volta alla realizzazione di nuove infrastrutture e quindi anche di nuove tratte autostradali.

Fa presente che attualmente la rete autostradale nazionale è affidata in concessione da diversi soggetti concedenti: la maggior parte delle tratte,

per un'estensione totale di 5.821,5 km sono dati in concessione dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a 24 società, con 25 rapporti concessori. Ci sono poi tratte gestite direttamente da Anas S.p.A., pari complessivamente a 953,08 km, e infine altre tratte, ancora non in esercizio o in fase di realizzazione, dove le funzioni di soggetto concedente sono svolte da società partecipate pariteticamente da Anas S.p.A. e Regioni (pari a 443 km) ovvero direttamente da Regioni (per una lunghezza di 220 km).

Si tratta quindi di un sistema che ha una eccessiva frammentazione, dove un solo concessionario (Autostrade per l'Italia S.p.A.) gestisce oltre la metà dell'intera rete, mentre gli altri concessionari gestiscono tratte che vanno da una lunghezza massima di 314 km a una minima di 22 km, con una media di 126 km per concessionario. Sottolinea in proposito che una rete così frammentata è un ostacolo rilevante allo sviluppo e all'ammodernamento del sistema: il concessionario che investe su una tratta molto breve, dovendo recuperare l'investimento, avrà minor margine di manovra e sarà quindi portato a tramutare i maggiori costi in aumenti tariffari. Lo stesso vale per concessionari che hanno fatto investimenti particolarmente ingenti e che sono prossimi alla scadenza della concessione.

Si tratta quindi di un meccanismo che occorre rivedere, proprio per consentire un recupero adeguato degli investimenti dei concessionari, senza gravare esclusivamente sugli aumenti delle tariffe. Ricorda che nel 2013, in base ai dati di "preconsuntivo", sono stati effettuati dalle concessionarie autostradali investimenti per oltre 2 miliardi di euro e interventi per manutenzione per oltre 600 milioni di euro, a fronte di un ammontare di ricavi netti dei concessionari pari a più di 5 miliardi di euro. Evidenzia che il totale degli investimenti in infrastrutture nel 2013 ammonta a circa 6 miliardi di euro, il che rende gli investimenti della rete autostradale una delle componenti più importanti dello sviluppo infrastrutturale del Paese.

Fa quindi riferimento ai dati riguardanti le nuove iniziative per lo sviluppo della rete autostradale: con il sistema del *project financing*, a partire dalla sua regolamentazione con la legge obiettivo del 2001, sono stati presentati progetti per la realizzazione di nuove tratte autostradali per una lunghezza di 647 km e un investimento complessivo di 13,2 miliardi di euro. Tali progetti, che riguardano varie regioni italiane e che si trovano in differenti fasi di attuazione, sono seguiti dalla SVICA, che si sta occupando anche alle procedure relative alla riassegnazione delle concessioni già scadute.

Ricorda poi che il settore autostradale è disciplinato da un insieme di norme costituite da disposizioni legislative, decreti, delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), oltre che dalle clausole delle convenzioni che regolano i singoli rapporti concessori. Negli ultimi anni tale quadro normativo ha subito varie modifiche: il punto di svolta si è avuto con il decreto-legge n. 262 del 2006, che ha ridisegnato la disciplina delle concessioni autostradali, introducendo l'istituto della «convenzione unica», che deve essere stipulata tra il concedente e ogni



concessionario entro un anno dal primo aggiornamento del piano tariffario, ovvero alla prima revisione della convenzione in atto.

Con questo nuovo schema di concessione, si è cercato di ovviare ai limiti e alle carenze manifestatesi nel passato assicurando maggiore certezza e trasparenza al rapporto concessorio. Le nuove regole disciplinano infatti in misura più rigorosa aspetti come l'allocazione dei rischi, la remunerazione dei capitali investiti e le modalità di adeguamento tariffario, che in passato sono stati spesso oggetto di controversie. In particolare, sottolinea che gli adeguamenti tariffari annuali sono definiti sulla base dello stato di avanzamento lavori, ossia degli investimenti effettivamente realizzati dai concessionari e verificati dal concedente.

Pertanto, contesta come false alcune affermazioni secondo le quali i recenti aumenti delle tariffe autostradali sarebbero avvenuti nonostante la mancanza di investimenti effettivi da parte dei concessionari, trattandosi di un meccanismo regolato e verificato per legge, con appositi controlli e sanzioni.

Richiama poi la delibera CIPE n. 27 del 2013 che ha aggiornato la delibera n. 39 del 2007, introducendo semplificazioni procedurali e nuovi criteri per l'adeguamento periodico dei piani tariffari, con particolare riguardo alle modalità di determinazione del tasso di remunerazione del tasso di capitale investito, ai criteri di calcolo dei parametri di aggiornamento tariffario e all'individuazione del capitale investito di riferimento. Tali aspetti sono seguiti specificamente dalla Struttura di vigilanza sulle concessioni autostradali del Ministero, che esercita il ruolo di concedente in forma complementare, ma distinta rispetto ai compiti dell'Autorità di regolazione dei trasporti.

Fornisce poi altri dati sulla spesa per investimenti, che nel periodo 2008-2013 è stata pari a 11,496 miliardi di euro, con un grado di realizzazione rispetto al piano economico-finanziario operativo di circa l'82 per cento. Nello stesso periodo sono stati effettuati interventi per manutenzioni pari a 3,992 miliardi di euro.

Per quanto concerne le convenzioni in atto, attualmente sono utilizzati sei diversi schemi contrattuali, con altrettanti regimi tariffari. Si tratta di accordi presi nel pieno rispetto della legislazione vigente all'atto della stipulazione: di conseguenza, anche gli aumenti tariffari disposti nei vari anni hanno rispettato tali prescrizioni.

Ricorda che nel 2009 il Governo e il Parlamento disposero una sospensione degli aumenti tariffari, al fine di un contenimento degli oneri a favore degli utenti. Pur sottolineando la finalità apprezzabile di tale tentativo, evidenzia però che dopo alcuni mesi il Parlamento fu costretto a derogare indietro rispetto a tale decisione e ad autorizzare gli aumenti tariffari dovuti a favore dei concessionari, proprio perché si trattava di un meccanismo definito sulla base di specifici impegni contrattuali.

Gli aumenti tariffari sono quindi, nel quadro normativo vigente, atti dovuti una volta espletate le necessarie verifiche. Senza tali aumenti, i concessionari non sarebbero in grado di coprire gli investimenti realizzati e tutti i progetti di sviluppo della rete autostradale attualmente in corso in

tutta Italia, con il meccanismo della finanza di progetto, sarebbero compromessi.

Sottolinea pertanto che, al di là delle polemiche di parte politica, certamente legittime, occorre però garantire la certezza del diritto e il funzionamento dei meccanismi della finanza di progetto, poiché solo la collaborazione pubblico-privato può consentire l'effettiva realizzazione di quegli investimenti infrastrutturali di cui il Paese ha urgente bisogno.

Contemporaneamente, riconosce la necessità di intervenire sui meccanismi di adeguamento tariffario in atto, rilevando che questi erano stati introdotti nel 2006 su iniziativa dell'allora ministro delle infrastrutture Di Pietro, tenendo conto di volumi di traffico autostradale che in quel momento erano crescenti e che quindi presupponevano la necessità di aumenti tariffari contenuti. Ora invece, quegli stessi meccanismi che dovevano essere di garanzia stanno producendo effetti distorsivi, determinando un aumento delle tariffe a fronte del calo della domanda registrato in questi anni.

In attesa di rivedere l'impianto complessivo del sistema delle concessioni autostradali, nell'ambito delle convenzioni vigenti, ritiene dunque opportuno tentare di introdurre meccanismi che possano attenuare l'impatto degli aumenti tariffari per gli utenti, con particolare riguardo alle due categorie più esposte, ossia i pendolari e gli autotrasportatori. Ciò potrà essere ottenuto attraverso un costante dialogo tra la parte pubblica e le categorie interessate, ossia i concessionari e gli utenti.

Per quanto riguarda gli autotrasportatori, già da tempo sono attivi tavoli di confronto presso il Ministero che hanno consentito di introdurre meccanismi di perequazione a favore del settore, ad esempio attraverso l'apposito Fondo nazionale. È invece mancata finora una analoga attenzione nei confronti dei pendolari, per i quali egli si è quindi immediatamente attivato, convocando l'Aiscat, l'associazione che riunisce le concessionarie autostradali, per avviare una riflessione insieme ai rappresentanti delle associazioni dei consumatori.

L'idea è quella di valutare l'introduzione di forme di agevolazione tariffaria, pur consapevoli che la domanda dei servizi autostradali è tendenzialmente rigida o addirittura anelastica rispetto alle variazioni di prezzo. Si tratta però di una questione che ha un rilevante impatto economico-sociale e di cui le istituzioni devono farsi carico. La proposta individuata dal Governo prevede di introdurre per i pendolari (definiti come coloro che percorrono almeno 50 km al giorno lungo la stessa tratta autostradale) una serie di sconti progressivamente maggiori in ragione della distanza percorsa.

Conclusivamente, ribadisce l'intenzione del Governo di rivedere l'assetto complessivo del sistema delle concessioni autostradali per ridurre la frammentazione e assicurare scadenze più congrue, temperando da un lato l'esigenza di equilibrio finanziario dei concessionari, dall'altro la necessità degli investimenti per l'ammodernamento della rete e di condizioni tariffarie accessibili per gli utenti. In questo senso, conferma la più ampia disponibilità a collaborare con il Parlamento e con la Commissione per

giungere a tale risultato, anche in relazione all'indagine conoscitiva avviata, sottolineando tuttavia l'esigenza che da tale processo scaturiscano decisioni concrete in tempi rapidi.

Il PRESIDENTE, in considerazione dell'imminente inizio dei lavori in Assemblea, ritiene opportuno rinviare ad altra seduta il seguito dell'odierna procedura informativa. Ringrazia quindi il Ministro per la disponibilità e il contributo offerto ai lavori della Commissione, comunicando che la documentazione da lui depositata è disponibile per la pubblica consultazione.

Il seguito della procedura informativa è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,30.*

## **Plenaria**

### **53<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
**MATTEOLI**

*La seduta inizia alle ore 15.*

#### *IN SEDE CONSULTIVA*

**(1214) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative**

(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 14 gennaio.

Il relatore GIBIINO (*FI-PdL XVII*) illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni (pubblicata in allegato), che sintetizza le considerazioni emerse durante il dibattito.

Si rimette poi alla valutazione della Commissione circa l'opportunità di integrare l'osservazione relativa alla gestione commissariale di cui all'articolo 2, comma 2, per l'attuazione degli interventi di riqualificazione successivi ai terremoti del 1980 e del 1981, con la richiesta di una riduzione del compenso di 100.000 euro per il 2014 a favore del commissario straordinario e l'indicazione di chiudere tutta la procedura entro il 31 dicembre 2014.

Il senatore Stefano ESPOSITO (*PD*), con riferimento al possibile innalzamento del limite dell'età per la guida di autoarticolati da 68 a 70 anni, sottolinea che subordinare il rinnovo della patente solo alle visite mediche potrebbe essere insufficiente per verificare l'effettiva capacità del guidatore. Propone pertanto di prevedere esami di tipo più specifico.

Infine chiede di inserire nella proposta di parere una sollecitazione al Governo a provvedere rapidamente all'attuazione dell'impegno assunto in relazione alla risoluzione approvata in Commissione lo scorso 18 dicembre, prorogando al 31 ottobre 2014 il termine per l'aggiornamento dei *software* utilizzati dalle officine di revisione dei veicoli al protocollo di comunicazione METCNet2, fissato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al 31 marzo 2014.

Il senatore CIOFFI (*M5S*) esprime apprezzamento sulla impostazione complessiva della proposta di parere del relatore. Manifesta comunque alcune perplessità sull'ulteriore proroga della validità delle attestazioni SOA prevista nel disegno di legge in esame: pur comprendendo il momento di grande difficoltà del settore degli appalti e la conseguente necessità di venire incontro alle esigenze degli operatori, sarebbe però opportuno interrompere la continua reiterazione delle proroghe e avviare una riforma complessiva del sistema degli appalti.

Il presidente MATTEOLI (*FI-PdL XVII*) ringrazia preliminarmente il relatore per il lavoro di sintesi compiuto nella formulazione dello schema di parere. Rileva l'opportunità di integrare l'invito al Governo ad adoperarsi affinché le operazioni di smaltimento del relitto della nave Costa Concordia siano effettuate in un porto italiano, non solo con il riferimento al rispetto delle autonome decisioni della società armatrice, ma anche con il richiamo ai gravi danni arrecati dal naufragio della nave alle popolazioni dei territori interessati. Proprio in considerazione di tale circostanza, infatti, ritiene che lo Stato abbia il diritto di chiedere che le attività economiche connesse allo smantellamento del relitto vadano a beneficio di porti italiani.

Per quanto riguarda le osservazioni del senatore Stefano Esposito circa le patenti di guida per gli autoarticolati, propone di integrare lo schema di parere con la precisazione che le visite mediche di controllo non devono riguardare soltanto le condizioni generali del patentato, ma anche le sue condizioni psicofisiche. Si dice infine favorevole ad inserire nella proposta di parere un richiamo all'attuazione dell'impegno assunto dal Governo con la risoluzione approvata in Commissione il 18 dicembre 2013, nonché le osservazioni proposte dal relatore sulla gestione commissariale di cui all'articolo 2, comma 2.

Il relatore GIBIINO (*FI-PdL XVII*) accoglie le proposte del Presidente e riformula conseguentemente la proposta di parere.

Infine il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione la nuova proposta di parere del relatore (pubblicata in allegato), che risulta approvata.

*(1215) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 151, recante disposizioni di carattere finanziario indifferibili finalizzate a garantire la funzionalità di enti locali, la realizzazione di misure in tema di infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche nonché a consentire interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali*

(Parere alla 5<sup>a</sup> Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 14 gennaio.

Il relatore Stefano ESPOSITO (*PD*) illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni (pubblicata in allegato), che recepisce le osservazioni e le proposte formulate nel corso del dibattito.

Il senatore CIOFFI (*M5S*) esprime una valutazione complessivamente positiva sulla proposta di parere del relatore, con particolare riferimento all'osservazione circa la necessità di una revisione complessiva della normativa in materia di appalti pubblici. Relativamente alle disposizioni contenute nell'articolo 3, comma 9, si dichiara perplesso per il fatto che una sentenza del Consiglio di Stato pronunciata il 16 aprile 2013 sia stata recepita con un decreto del Presidente della Repubblica solo il 30 ottobre e che ora si renda necessaria una sospensione degli effetti per consentire l'emanazione delle disposizioni regolamentari sostitutive di quelle dichiarate illegittime e annullate dalla sentenza.

Il presidente MATTEOLI (*FI-PdL XVII*) propone una lieve riformulazione dell'osservazione relativa all'esigenza di una riforma organica della normativa sugli appalti. Si dichiara infine favorevole alle altre indicazioni contenute nella proposta.

Il senatore FILIPPI (*PD*) esprime a sua volta apprezzamento per la proposta di parere formulata dal relatore e per le proposte di integrazione del Presidente. Condivide il richiamo all'esigenza di riforma complessiva della normativa sugli appalti pubblici e auspica che la sentenza del Consiglio di Stato recepita dal decreto del Presidente della Repubblica del 30 ottobre 2013, sia attuata integralmente e in tempi rapidi.

Il senatore GIBIINO (*FI-PdL XVII*) chiede di estendere l'ultima osservazione del parere in materia di agevolazioni per gli adempimenti legati all'attestato di prestazione energetica anche con riferimento ai trasferimenti di immobili di edilizia residenziale pubblica.

Il relatore Stefano ESPOSITO (*PD*) accoglie le proposte di integrazione della proposta di parere emerse nel dibattito e riformula conseguentemente lo schema di parere.

Il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, mette quindi in votazione la nuova proposta di parere del relatore (pubblicata in allegato), che risulta approvata.

*IN SEDE REFERENTE*

**(370) FILIPPI ed altri. – Riforma della legislazione in materia portuale**

**(120) D'ALÌ. – Riforma della legislazione in materia portuale**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 18 dicembre 2013.

Il relatore FILIPPI (*PD*) rileva la necessità di sollecitare l'espressione dei prescritti pareri sul testo del provvedimento in esame e sui relativi emendamenti da parte delle Commissioni competenti, con particolare riguardo alla Commissione bilancio. Senza tali pareri, infatti, la Commissione non potrebbe procedere alla votazione delle proposte emendative.

Il presidente PRESIDENTE fa presente di aver già provveduto a sollecitare le Commissioni competenti per l'espressione dei pareri, riservandosi comunque di svolgere ulteriori azioni in tal senso. Nell'attesa, propone di avviare l'esame degli emendamenti con la relativa illustrazione, per poi valutare l'ulteriore organizzazione dei lavori.

La Commissione conviene con la proposta del Presidente.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti, riferiti al testo base del disegno di legge n. 370, iniziando con quelli relativi all'articolo 1, che sono dati per illustrati.

Si passa quindi agli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Il senatore CIOFFI (*M5S*) illustra l'emendamento 3.3, che intende eliminare la previsione di una nuova Commissione costituita *ad hoc* per la valutazione ambientale strategica dei piani regolatori portuali, essendo già prevista dalla legge l'apposita Commissione VIA/VAS.

Si sofferma poi sull'emendamento 3.4, che mira a riportare il termine per la procedura di consultazione finalizzata all'adozione del piano regolatore portuale da 30 a 60 giorni, nella necessità di un termine più ampio per la procedura.

Gli emendamenti 3.5, 3.6, 3.7 e 3.8 eliminano il meccanismo del silenzio-assenso da parte del Comune o dei Comuni interessati per la pro-

posta del piano regolatore portuale, al fine di responsabilizzare le amministrazioni locali ad esprimere le valutazioni di loro competenza.

La proposta emendativa 3.9 introduce la pubblicità degli atti via *web* anche sul sito della Regione, mentre l'emendamento 3.10 allunga i termini per la presentazione di osservazioni sul piano regolatore portuale all'Autorità portuale e alla Commissione di valutazione.

Fa quindi presente che l'emendamento 3.11 mira ad una maggiore responsabilizzazione degli uffici pubblici, mentre l'emendamento 3.13 soppriime la modifica prevista nel testo al decreto legislativo n. 152 del 2006, essendo necessaria una riforma organica del sistema.

I rimanenti emendamenti relativi all'articolo 3 sono dati per illustrati.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti concernenti l'articolo 5.

Il relatore FILIPPI (*PD*) illustra l'emendamento 5.0.1, che disciplina il recupero dei materiali di dragaggio stoccati a terra, integrando la normativa vigente.

Il senatore GIBIINO (*FI-PdL XVII*) si sofferma sull'emendamento 5.0.2, identico al 5.0.1 del relatore.

Il senatore CIOFFI (*M5S*) osserva che l'emendamento 5.0.1 e quello identico 5.0.2 sembrano introdurre deroghe alla disciplina generale in tema di trattamento e smaltimento dei rifiuti, prevista dal decreto legislativo n. 152 del 2006. Pur comprendendo le finalità delle proposte emendative, segnala i possibili problemi di impatto ambientale che tale deroga potrebbe comportare.

Il relatore FILIPPI (*PD*) fa presente che gli emendamenti identici 5.0.1 e 5.0.2 richiamano espressamente la normativa del decreto legislativo n. 152, prevedendo però opportune semplificazioni e adattamenti in relazione al carattere particolare dei materiali di dragaggio. Tale questione aveva formato oggetto di ampio dibattito nella scorsa legislatura.

Il presidente MATTEOLI (*FI-PdL XVII*) osserva che il problema del recupero dei materiali di dragaggio nei porti è ormai risalente nel tempo e non ha mai trovato adeguata soluzione. In generale, occorre temperare le giuste esigenze di salvaguardia dell'ambiente con quelle altrettanto essenziali di consentire le operazioni di escavazione dei porti. Ricorda infatti che la grande maggioranza dei porti italiani hanno fondali poco profondi e sono quindi esclusi dalle correnti più importanti di traffico marittimo internazionale, che sono incentrate sulla capacità degli scali di accogliere navi porta-*container* sempre più grandi.

A ciò si aggiunge una serie di incertezze normative in materia di classificazione e trattamento dei rifiuti, che complica l'avvio di adeguate attività di smaltimento dei materiali di dragaggio. Tale incertezza pone an-

che problemi di responsabilità penale e amministrativa in capo agli enti locali, che dovrebbero avviare tali operazioni e che sono chiaramente scoraggiate a farlo. Infine, anche la normativa comunitaria di settore è piuttosto confusa, in quanto non tiene conto delle specificità dei territori dei diversi Stati membri dell'Unione europea.

Il senatore CIOFFI (*M5S*) concorda con l'esigenza rilevata dal Presidente di arrivare ad una decisione chiara sulla questione e manifesta la propria disponibilità a verificare insieme le possibili soluzioni, fermo restando il rispetto per la salvaguardia dell'ambiente.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 6.

Il senatore CIOFFI (*M5S*) illustra l'emendamento 6.1, che riduce la durata massima delle concessioni portuali da 60 a 35 anni, essendo quest'ultimo un termine più congruo rispetto a quello palesemente eccessivo indicato nel testo, anche per garantire un adeguato rientro finanziario al concessionario, in relazione agli investimenti effettuati.

L'emendamento 6.2 ha finalità analoghe, prevedendo una durata più breve della concessione, fino a un massimo di trent'anni.

Il relatore FILIPPI (*PD*), pur comprendendo la finalità degli emendamenti 6.1 e 6.2, precisa che le concessioni alle quali la durata massima di 60 anni fa riferimento non riguardano gli spazi commerciali all'interno del porto (ad esempio le banchine), ma aree appartenenti al demanio generale, site all'interno dei porti e non utilizzate, per le quali si intende favorire azioni di riconversione e riqualificazione a impieghi di carattere turistico. Ciò giustifica la durata più ampia della concessione, per consentire un adeguato periodo di ammortamento degli investimenti.

Il senatore CIOFFI (*M5S*) osserva che, intendendo destinare tali aree, attualmente non utilizzate, a finalità commerciali, a maggior ragione occorre prevedere una durata più breve delle concessioni che consenta un recupero più rapido dell'investimento finanziario dei concessionari, che sarebbero invece scoraggiati a investire con periodi più lunghi.

Il senatore SCIBONA (*M5S*) condivide le considerazioni del senatore Cioffi, segnalando che concessioni di durata più lunga dovrebbero riguardare aree interessate da investimenti in opere infrastrutturali più complesse.

Si passa all'esame degli emendamenti riguardanti l'articolo 7.

Il relatore FILIPPI (*PD*) illustra l'emendamento 7.3, che mira ad escludere le Autorità portuali e il relativo personale dai provvedimenti di revisione della spesa, nonché a sottrarre le Autorità portuali dall'elenco delle pubbliche amministrazioni redatto annualmente dall'Istat.



Si tratta di un'istanza che è stata più volte richiesta dalle Autorità portuali e dalle rappresentanze sindacali del settore: il personale delle Autorità si è infatti notevolmente ridotto negli ultimi anni e inoltre è soggetto a una contrattazione decentrata di tipo privatistico, e le Autorità portuali sono sottoposte a una vigilanza severa da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che contiene entro limiti ben precisi le loro dotazioni organiche e impone l'obbligo dell'equilibrio economico-finanziario. L'applicazione indiscriminata dei tagli della *spending review*, pertanto, oltre a essere incongrua, ha determinato anche la richiesta di restituzione a carico dei dipendenti degli incentivi di produttività precedentemente erogati loro in virtù della contrattazione decentrata. La proposta emendativa in esame mira a risolvere tale contraddizione.

Il senatore CIOFFI (*M5S*) osserva che, essendo le Autorità portuali enti pubblici non economici sovvenzionati in parte dallo Stato, sarebbe illogico escluderli dall'elenco delle pubbliche amministrazioni dell'Istat. Per quanto riguarda la restituzione degli incentivi, la responsabilità ricade sui vertici delle Autorità portuali che hanno consentito tale erogazione, pur in presenza di precisi vincoli della finanza pubblica.

Il relatore FILIPPI (*PD*) precisa che la contrattazione decentrata e la conseguente erogazione degli incentivi era stata concordata tra le Autorità e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel rispetto dell'equilibrio finanziario delle Autorità portuali, per poi essere censurata dal Ministero dell'economia e delle finanze. Si tratta, quindi, di porre rimedio a una vicenda molto complessa. Si dichiara comunque disponibile a valutare, nel corso dell'esame, soluzioni alternative del problema.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,25.*

## SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1214

L'8<sup>a</sup> Commissione, esaminato per quanto di propria competenza il disegno di legge in titolo, esprime parere favorevole osservando quanto segue:

– con riferimento al relitto della nave Costa Concordia, si sottolinea la necessità che le operazioni di rimozione dal territorio dell'Isola del Giglio richiamate dall'articolo 2, comma 1, siano completate nei tempi stabiliti, al fine di ridurre al minimo il disagio per la popolazione. Si auspica inoltre che le successive operazioni di smantellamento del relitto siano effettuate in un porto italiano e si chiede al Governo di adottare tutte le iniziative di sua competenza necessarie ad agevolare tale evenienza, fermo restando il rispetto delle autonome decisioni che saranno assunte dalla società armatrice;

– relativamente all'articolo 2, comma 2, che dispone l'ulteriore proroga della gestione commissariale per l'attuazione degli interventi di riqualificazione successivi ai terremoti del 1980 e del 1981, si sollecita il Governo ad una rapida e definitiva chiusura della procedura e di tutte le connesse incombenze amministrative, dato il lungo periodo ormai trascorso dai suddetti eventi sismici;

– nel valutare favorevolmente la proroga del termine per l'obbligo di adeguamento del parco veicolare delle autoscuole di cui all'articolo 2, comma 3, si osserva tuttavia l'opportunità di rivedere le norme del Codice della strada che impongono la proprietà dei veicoli per le esercitazioni, valutando modalità alternative di acquisizione come il *leasing*, al fine di ridurre gli oneri per le autoscuole;

– relativamente all'articolo 2, commi 5 e 6, esprimendo apprezzamento per la proroga della validità delle attestazioni SOA ai fini della qualificazione del contraente generale, si segnala l'opportunità di valutare la possibile proroga di altri termini legati a disposizioni in materia di appalti, in considerazione della crisi che ha investito le imprese del settore e al fine di consentire un più congruo periodo di adeguamento alle nuove discipline normative da parte degli operatori e delle amministrazioni pubbliche interessate;

– sempre in materia di appalti pubblici, si sottolinea l'urgenza di avviare una riflessione complessiva sull'attuale assetto del Codice dei contratti pubblici, oggetto negli ultimi anni di eccessive modifiche di tipo estemporaneo le quali, prive di un disegno organico, ne hanno reso l'applicazione quanto mai complessa e farraginoso. In proposito, si evidenzia la necessità di operare una riforma organica del testo, eventualmente attra-

verso una legge delega, nell'ottica della semplificazione e tenendo altresì conto delle novità contenute nelle proposte di direttiva in materia di appalti attualmente all'esame del Parlamento europeo;

– in relazione all'articolo 5, comma 2, in materia di revisione delle macchine agricole, si valuti la possibilità di prorogare ulteriormente la scadenza dei termini ivi indicati per l'adozione del previsto decreto ministeriale (30 giugno 2014) e per l'entrata in vigore dell'obbligo di revisione (1° gennaio 2015), al fine di concedere un più ampio margine agli operatori interessati per i necessari adeguamenti;

– in materia di patenti di guida, si valuti la possibilità di modificare la vigente disciplina, per consentire ai conducenti di autoarticolati di guidare fino all'età di 70 anni anziché di 68, previo superamento delle necessarie visite mediche;

– infine, pur non rientrando nella diretta competenza della Commissione, al fine di favorire il potenziamento della dotazione infrastrutturale di edilizia abitativa del paese, si chiede di valutare la possibilità di prorogare per tutto il 2014 il regime agevolato dell'imposta di registro dell'1 per cento per i trasferimenti di immobili attuativi di programmi prevalentemente di edilizia residenziale, nonché l'entrata in vigore degli obblighi d'integrazione di energia prodotta da fonti rinnovabile per i nuovi edifici e per quelli sottoposti a rilevanti ristrutturazioni.

## PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1214

L'8<sup>a</sup> Commissione, esaminato per quanto di propria competenza il disegno di legge in titolo, esprime parere favorevole osservando quanto segue:

– con riferimento al relitto della nave Costa Concordia, si sottolinea la necessità che le operazioni di rimozione dal territorio dell'Isola del Giglio richiamate dall'articolo 2, comma 1, siano completate nei tempi stabiliti, al fine di ridurre al minimo il disagio per la popolazione. Si auspica inoltre che le successive operazioni di smantellamento del relitto siano effettuate in un porto italiano e si chiede al Governo di adottare tutte le iniziative di sua competenza necessarie ad agevolare tale evenienza, fermo restando il rispetto delle autonome decisioni che saranno assunte dalla società armatrice, ma tenendo altresì conto dei gravi danni arrecati dal naufragio della nave alle popolazioni dei territori interessati;

– relativamente all'articolo 2, comma 2, che dispone l'ulteriore proroga della gestione commissariale per l'attuazione degli interventi di riqualificazione successivi ai terremoti del 1980 e del 1981, si segnala l'opportunità di ridurre il compenso di 100.000 euro confermato anche per il 2014 a favore del commissario straordinario. Si sollecita inoltre il Governo ad una rapida e definitiva chiusura della procedura e di tutte le connesse incombenze amministrative entro il 31 dicembre 2014, dato il lungo periodo ormai trascorso dai suddetti eventi sismici;

– nel valutare favorevolmente la proroga del termine per l'obbligo di adeguamento del parco veicolare delle autoscuole di cui all'articolo 2, comma 3, si osserva tuttavia l'opportunità di rivedere le norme del Codice della strada che impongono la proprietà dei veicoli per le esercitazioni, valutando modalità alternative di acquisizione come il *leasing*, al fine di ridurre gli oneri per le autoscuole;

– relativamente all'articolo 2, commi 5 e 6, esprimendo apprezzamento per la proroga della validità delle attestazioni SOA ai fini della qualificazione del contraente generale, si segnala l'opportunità di valutare la possibile proroga di altri termini legati a disposizioni in materia di appalti, in considerazione della crisi che ha investito le imprese del settore e al fine di consentire un più congruo periodo di adeguamento alle nuove discipline normative da parte degli operatori e delle amministrazioni pubbliche interessate;

– sempre in materia di appalti pubblici, si sottolinea l'urgenza di avviare una riflessione complessiva sull'attuale assetto del Codice dei contratti pubblici, oggetto negli ultimi anni di eccessive modifiche di tipo

estemporaneo le quali, prive di un disegno organico, ne hanno reso l'applicazione quanto mai complessa e farraginoso. In proposito, si evidenzia la necessità di operare una riforma organica del testo, eventualmente attraverso una legge delega, nell'ottica della semplificazione e tenendo altresì conto delle novità contenute nelle proposte di direttiva in materia di appalti attualmente all'esame del Parlamento europeo;

– in relazione all'articolo 5, comma 2, in materia di revisione delle macchine agricole, si valuti la possibilità di prorogare ulteriormente la scadenza dei termini ivi indicati per l'adozione del previsto decreto ministeriale (30 giugno 2014) e per l'entrata in vigore dell'obbligo di revisione (1° gennaio 2015), al fine di concedere un più ampio margine agli operatori interessati per i necessari adeguamenti;

– in materia di patenti di guida, si valuti la possibilità di modificare la vigente disciplina, per consentire ai conducenti di autoarticolati di guidare fino all'età di 70 anni anziché di 68, previo superamento delle necessarie visite mediche, che devono riguardare non solo le condizioni generali del patentato, ma anche le sue condizioni psico-fisiche;

– si sollecita il Governo a dare rapida e urgente attuazione all'impegno assunto in relazione alla risoluzione approvata in Commissione il 18 dicembre 2013 (*Doc. XXIV*, n. 15), prorogando il termine per l'aggiornamento dei *software* utilizzati dalle officine di revisione dei veicoli al protocollo di comunicazione MCTCNet2, fissato al 31 marzo 2014 da ultimo con le circolari del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti RU 23840 del 23 settembre 2013 ed RU 27040 del 4 novembre 2013, al 31 ottobre 2014;

– infine, pur non rientrando nella diretta competenza della Commissione, al fine di favorire il potenziamento della dotazione infrastrutturale di edilizia abitativa del paese, si chiede di valutare la possibilità di prorogare per tutto il 2014 il regime agevolato dell'imposta di registro dell'1 per cento per i trasferimenti di immobili attuativi di programmi prevalentemente di edilizia residenziale, nonché l'entrata in vigore degli obblighi d'integrazione di energia prodotta da fonti rinnovabile per i nuovi edifici e per quelli sottoposti a rilevanti ristrutturazioni.

## **SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1215**

L'8<sup>a</sup> Commissione, esaminato per quanto di propria competenza il disegno di legge in titolo,

rilevato in particolare che:

– il comma 9 dell'articolo 3 sospende fino al 30 settembre 2014 gli effetti del D.P.R. 30 ottobre 2013, che ha annullato alcuni articoli del regolamento di esecuzione del Codice degli appalti, facendo proprie le decisioni espresse dal Consiglio di Stato nell'adunanza del 16 aprile 2013 su un ricorso straordinario al Capo dello Stato;

– il citato D.P.R. 30 ottobre 2013 ha dichiarato l'illegittimità, e quindi l'annullamento, dei seguenti articoli del regolamento di esecuzione del Codice degli appalti (D.P.R. n. 207 del 2010):

*a)* articolo 85, comma 1, lettera *b)*, nn. 2 e 3, nella parte in cui prevede particolari limiti di qualificazione per le imprese che abbiano subappaltato più del 30 per cento di ciascuna categoria scorporabile a qualificazione non obbligatoria o del 40 per cento nel caso di categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria;

*b)* articoli 109, comma 2, e 107, comma 2, oltre all'Allegato A, nella parte in cui tali previsioni limitano la qualificazione e la capacità operativa delle imprese generali a favore delle imprese speciali, in conseguenza dell'obbligo di subappaltare o di rendere a qualificazione obbligatoria (con necessità di creare un'associazione temporanea di impresa verticale) una serie numerosa di lavori, diversi da quelli connotati da spiccata complessità tecnica;

– il comma 9 dell'articolo 3 stabilisce che le norme regolamentari sostitutive delle suddette disposizioni annullate del D.P.R. n. 207 del 2010 e le conseguenti modifiche dell'Allegato A siano adottate secondo la procedura prevista dall'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo n. 163 del 2006 (Codice degli appalti), che disciplina appunto l'emanazione del regolamento di esecuzione e le successive modifiche ed integrazioni. Nelle more dell'adozione delle nuove disposizioni, continuano a trovare applicazione, in ogni caso non oltre la data del 30 settembre 2014, le regole previgenti;

esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

– si segnala la necessità di dare rapida e urgente attuazione alle decisioni del Consiglio di Stato contenute nel citato D.P.R. 30 ottobre 2013,

emanando quanto prima le norme regolamentari sostitutive delle disposizioni annullate del D.P.R. n. 207 del 2010 (regolamento di esecuzione del Codice degli appalti) e le conseguenti modifiche dell'Allegato A, al fine di evitare il protrarsi di incertezze tra gli operatori e le amministrazioni pubbliche interessate;

– sempre in materia di appalti pubblici, si sottolinea l'urgenza di avviare una riflessione complessiva sull'attuale assetto del Codice dei contratti pubblici, oggetto negli ultimi anni di eccessive modifiche di tipo estemporaneo le quali, prive di un disegno organico, ne hanno reso l'applicazione quanto mai complessa e farraginoso. In proposito, si evidenzia la necessità di operare una riforma organica del testo, eventualmente attraverso una legge delega, nell'ottica della semplificazione e tenendo altresì conto delle novità contenute nelle proposte di direttiva in materia di appalti attualmente all'esame del Parlamento europeo;

– con riferimento alla norma sull'acquisto dei servizi di pubblicità *on line* di cui all'articolo 1, comma 1, occorre valutare l'opportunità di sopprimere la suddetta disposizione, al fine di evitare che dalla stessa possano derivare effetti perniciosi a danno degli utenti e dello sviluppo della stessa rete *internet*;

– è auspicabile che si possa reinserire nel disegno di legge in titolo la norma relativa alla tassa di sbarco a favore dei comuni delle isole minori, che era contenuta nel decreto-legge n. 126 del 2014 (di cui il testo in esame riproduce molte disposizioni). Tale imposta, infatti, corrispondeva alle esigenze finanziarie di molte piccole isole, penalizzate dal notevole afflusso di visitatori;

– si valuta favorevolmente l'articolo 3, comma 5, che fissa al 30 giugno 2014 il termine massimo per l'approvazione del nuovo contratto di programma – parte investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e RFI, auspicandone la rapida definizione;

– in materia di trasporto ferroviario locale, è auspicabile che le risorse del fondo nazionale per il trasporto pubblico locale destinate alle linee ferroviarie possano essere anch'esse escluse, almeno in parte, dai vincoli del patto di stabilità interno per tutte le Regioni, anche a statuto ordinario;

– si raccomanda una particolare attenzione alle esigenze del trasporto pubblico locale, per il quale occorre avviare una complessiva riflessione, per trovare una soluzione organica, che assicuri il risanamento delle aziende che erogano il servizio, assicurando nel contempo la puntualità, l'efficienza e la sicurezza delle reti e dei collegamenti per i cittadini;

– infine, pur non rientrando direttamente nella competenza della Commissione, in relazione alla norma contenuta nell'articolo 2, comma 5, che nel caso di cessione di immobili pubblici consente di derogare agli obblighi di presentazione dell'attestato di prestazione energetica (APE), si auspica che uguali agevolazioni possano essere introdotte per gli adempimenti legati alla presentazione dell'attestato per le cessioni di immobili tra privati, al fine di non danneggiare tale settore, già durante provato dalla recente crisi economica.

## **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1215**

L'8<sup>a</sup> Commissione, esaminato per quanto di propria competenza il disegno di legge in titolo,

rilevato in particolare che:

– il comma 9 dell'articolo 3 sospende fino al 30 settembre 2014 gli effetti del D.P.R. 30 ottobre 2013, che ha annullato alcuni articoli del regolamento di esecuzione del Codice degli appalti, facendo proprie le decisioni espresse dal Consiglio di Stato nell'adunanza del 16 aprile 2013 su un ricorso straordinario al Capo dello Stato;

– il citato D.P.R. 30 ottobre 2013 ha dichiarato l'illegittimità, e quindi l'annullamento, dei seguenti articoli del regolamento di esecuzione del Codice degli appalti (D.P.R. n. 207 del 2010):

*a)* articolo 85, comma 1, lettera *b)*, nn. 2 e 3, nella parte in cui prevede particolari limiti di qualificazione per le imprese che abbiano subappaltato più del 30 per cento di ciascuna categoria scorporabile a qualificazione non obbligatoria o del 40 per cento nel caso di categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria;

*b)* articoli 109, comma 2, e 107, comma 2, oltre all'Allegato A, nella parte in cui tali previsioni limitano la qualificazione e la capacità operativa delle imprese generali a favore delle imprese speciali, in conseguenza dell'obbligo di subappaltare o di rendere a qualificazione obbligatoria (con necessità di creare un'associazione temporanea di impresa verticale) una serie numerosa di lavori, diversi da quelli connotati da spiccata complessità tecnica;

– il comma 9 dell'articolo 3 stabilisce che le norme regolamentari sostitutive delle suddette disposizioni annullate del D.P.R. n. 207 del 2010 e le conseguenti modifiche dell'Allegato A siano adottate secondo la procedura prevista dall'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo n. 163 del 2006 (Codice degli appalti), che disciplina appunto l'emanazione del regolamento di esecuzione e le successive modifiche ed integrazioni. Nelle more dell'adozione delle nuove disposizioni, continuano a trovare applicazione, in ogni caso non oltre la data del 30 settembre 2014, le regole previgenti;

esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

– si segnala la necessità di dare rapida e urgente attuazione alle decisioni del Consiglio di Stato contenute nel citato D.P.R. 30 ottobre 2013, emanando quanto prima le norme regolamentari sostitutive delle dispo-



zioni annullate del D.P.R. n. 207 del 2010 (regolamento di esecuzione del Codice degli appalti) e le conseguenti modifiche dell'Allegato A, al fine di evitare il protrarsi di incertezze tra gli operatori e le amministrazioni pubbliche interessate;

– sempre in materia di appalti pubblici, si sottolinea l'urgenza di avviare una riflessione complessiva sull'attuale assetto del Codice dei contratti pubblici, oggetto negli ultimi anni di eccessive modifiche, prive di un disegno organico, che ne hanno reso complicata l'applicazione per la sovrapposizione delle norme. In proposito, si evidenzia la necessità di operare una riforma organica del testo, eventualmente attraverso una legge delega, nell'ottica della semplificazione e tenendo altresì conto delle novità contenute nelle proposte di direttiva in materia di appalti attualmente all'esame del Parlamento europeo;

– con riferimento alla norma sull'acquisto dei servizi di pubblicità *on line* di cui all'articolo 1, comma 1, occorre valutare l'opportunità di sopprimere la suddetta disposizione, al fine di evitare che dalla stessa possano derivare effetti perniciosi a danno degli utenti e dello sviluppo della stessa rete *internet*;

– è auspicabile che si possa reinserire nel disegno di legge in titolo la norma relativa alla tassa di sbarco a favore dei comuni delle isole minori, che era contenuta nel decreto-legge n. 126 del 2014 (di cui il testo in esame riproduce molte disposizioni). Tale imposta, infatti, corrispondeva alle esigenze finanziarie di molte piccole isole, penalizzate dal notevole afflusso di visitatori;

– si valuta favorevolmente l'articolo 3, comma 5, che fissa al 30 giugno 2014 il termine massimo per l'approvazione del nuovo contratto di programma – parte investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e RFI, auspicandone la rapida definizione;

– in materia di trasporto ferroviario locale, è auspicabile che le risorse del fondo nazionale per il trasporto pubblico locale destinate alle linee ferroviarie possano essere anch'esse escluse, almeno in parte, dai vincoli del patto di stabilità interno per tutte le Regioni, anche a statuto ordinario;

– si raccomanda una particolare attenzione alle esigenze del trasporto pubblico locale, per il quale occorre avviare una complessiva riflessione, per trovare una soluzione organica, che assicuri il risanamento delle aziende che erogano il servizio, assicurando nel contempo la puntualità, l'efficienza e la sicurezza delle reti e dei collegamenti per i cittadini;

– infine, pur non rientrando direttamente nella competenza della Commissione, in relazione alla norma contenuta nell'articolo 2, comma 5, che nel caso di cessione di immobili pubblici consente di derogare agli obblighi di presentazione dell'attestato di prestazione energetica (APE), si auspica che uguali agevolazioni possano essere introdotte per gli adempimenti legati alla presentazione dell'attestato per le cessioni di immobili tra privati e per quelle dell'edilizia residenziale pubblica, al fine di non danneggiare tale settore, già durante provato dalla recente crisi economica.

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 370****Art. 1.****1.1**

Maurizio Rossi

*Al comma 1, capoverso «Art. 1», sopprimere il comma 3.*

---

**1.2**

Maurizio Rossi

*Al comma 1, capoverso «Art. 1», dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

*«5-bis. L'autorità portuale e l'autorità marittima svolgono altresì ruolo di propulsione e coordinamento allo sviluppo ed all'implementazione dei sistemi telematici ed informatici nei porti».*

---

**Art. 3.****3.1**

CIOFFI, SCIBONA, BLUNDO

*Al comma 1, capoverso «Art. 5», nel comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in conformità con gli strumenti urbanistici vigenti».*

---

**3.2**

Maurizio Rossi

*Al comma 1, capoverso «Art. 5», apportare le seguenti modificazioni:*

*1. nel comma 2, dopo la parola: «vigenti» aggiungere le seguenti: «e delimitare altresì le aree appartenenti ai territori di cui al comma 1, lettera*

a), dell'articolo 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ritenute irrilevanti ai fini paesaggistici, per le conseguenti determinazioni di competenza della regione.»;

2. *nel comma 13, sostituire la parola: «sostanziali» con le seguenti: «, non costituenti adeguamenti tecnico funzionali ai sensi della normativa regionale,»; alla fine del comma aggiungere le seguenti parole: «alle varianti che, a seguito di screening effettuato dalla regione, non comportano modifiche alla VAS non si applica la procedura di cui al comma 3 del presente articolo»;*

3. *sostituire il comma 15 con il seguente:*

«15. Nei porti di categoria I e II, sedi di autorità portuale la realizzazione degli interventi da parte dei soggetti pubblici competenti previsti nel piano regolatore portuale approvato ai sensi della presente legge per i quali sia intervenuta l'intesa del comune interessato è autorizzata, sotto tutti i profili rilevanti, con provvedimento del presidente della autorità portuale e previo espletamento delle procedure ambientali di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006 e ss.mm. ed ii.»;

4. *sostituire il comma 16 con il seguente:*

«16. I progetti di opere di grande infrastrutturazione: costruzioni di canali marittimi, dighe foranee di difesa, darsene, bacini e banchine attrezzate, nonché l'escavazione e l'approfondimento dei fondali (se estesa a tutto il porto o massima parte di esso ovvero se è tale da modificare significativamente la capacità ricettiva del porto stesso) sono sottoposti a parere del Consiglio superiore dei LL.PP.»;

5. *sostituire il comma 17 con il seguente:*

«17. L'esecuzione delle opere previste nel piano regolatore portuale approvato ai sensi della presente legge per i quali sia intervenuta l'intesa del comune interessato da parte di privati è autorizzata, sotto tutti i profili rilevanti, in esito ad apposita conferenza di servizi convocata dall'autorità portuale, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 241 del 1990, e successive modificazioni, a cui sono chiamate a partecipare tutte le amministrazioni competenti, le quali esprimono in tale ambito le determinazioni di rispettiva competenza».

---

### 3.3

CIOFFI, SCIBONA, BLUNDO

*Al comma 1, capoverso «Art. 5», nel comma 3, secondo periodo, sostituire le parole da: «di una commissione costituita con decreto» fino alla fine del periodo con le seguenti: «della commissione VIA/VAS, di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007,*

n. 90, come modificato dal decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123».

---

### 3.4

CIOFFI, SCIBONA, BLUNDO

*Al comma 1, capoverso «Art. 5», nel comma 3, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) nel quarto periodo, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «sessanta giorni»;*

*b) nel quinto periodo, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «sessanta giorni».*

---

### 3.5

CIOFFI, SCIBONA, BLUNDO

*Al comma 1, capoverso «Art. 5», nel comma 3, sopprimere l'ottavo e il nono periodo.*

*Conseguentemente, nel medesimo capoverso «Art. 5», sopprimere il comma 6.*

---

### 3.6

CIOFFI, SCIBONA, BLUNDO

*Al comma 1, capoverso «Art. 5», nel comma 3, sopprimere l'ottavo periodo.*

---

### 3.7

CIOFFI, SCIBONA, BLUNDO

*Al comma 1, capoverso «Art. 5», nel comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.*

---

**3.8**

CIOFFI, SCIBONA, BERTOROTTA, BLUNDO

*Al comma 1, capoverso «Art. 5», sopprimere il comma 6.*

---

**3.9**

CIOFFI, SCIBONA, BLUNDO

*Al comma 1, capoverso «Art. 5», nel comma 9, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e sul sito istituzionale della Regione».*

---

**3.10**

CIOFFI, SCIBONA, BLUNDO

*Al comma 1, capoverso «Art. 5», nel comma 10, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «sessanta giorni».*

---

**3.11**

CIOFFI, SCIBONA, BLUNDO

*Al comma 1, capoverso «Art. 5», nel comma 12, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Decorso inutilmente il termine di cui al periodo precedente, il piano regolatore portuale non può più essere adottato».*

---

**3.12**

CIOFFI, SCIBONA, BLUNDO

*Al comma 1, capoverso «Art. 5», nel comma 13, apportare le seguenti modificazioni:*

- a) nel primo periodo, sopprimere la seguente parola: «sostanziali»;*
- b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA), con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono individuate le tipologie di va-*

rianti non sostanziali alle quali non si applica la procedura di valutazione ambientale strategica (VAS)».

---

### 3.13

CIOFFI, SCIBONA, BLUNDO

*Al comma 1, capoverso «Art. 5», sopprimere il comma 14.*

---

### 3.14

CIOFFI, SCIBONA, BLUNDO

*Al comma 1, capoverso «Art. 5», al comma 15, secondo periodo, sopprimere le parole: «, ove necessaria.».*

---

### 3.15

CIOFFI, SCIBONA, BLUNDO

*Al comma 1, capoverso «Art. 5», sopprimere il comma 16.*

---

## Art. 5.

### 5.0.1

IL RELATORE

*Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 5-bis.**

*(Introduzione dell'articolo 5-ter nella legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia di recupero dei materiali di dragaggio stoccati a terra)*

1. Dopo l'articolo 5-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è inserito il seguente:

"Art. 5-ter. - (Recupero dei materiali di dragaggio stoccati a terra). –  
1. Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 184-bis e 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i sedimenti dragati ed i materiali da scavo

per i quali non sia dimostrata la sussistenza dei requisiti richiesti dalle suddette disposizioni per la qualifica degli stessi come sottoprodotti, o per l'esclusione dal campo di applicazione della parte IV del decreto legislativo citato, depositati in impianti autorizzati ai sensi della normativa vigente, possono essere recuperati nel rispetto di tutte le seguenti condizioni:

a) i materiali sono sottoposti ad un'operazione di recupero completa autorizzata secondo la normativa vigente. Ai sensi dell'articolo 184-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006 citato, l'operazione di recupero può consistere anche, semplicemente, nel controllo, o nella cernita, o nella selezione dei materiali, effettuati da personale qualificato, per verificare se gli stessi soddisfano le condizioni indicate nel presente articolo;

b) i materiali sono sottoposti ad operazioni di caratterizzazione, da effettuare presso il sito di primo stoccaggio o a valle di un'operazione di recupero autorizzata secondo la normativa vigente, funzionali a stabilire l'idoneità dei materiali ad essere successivamente impiegati;

c) i materiali non superano i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006 in funzione della destinazione d'uso;

d) è certo che i materiali di cui al comma 1 saranno utilizzati direttamente, anche a fini di recupero o rimodellamento ambientale;

e) è certo il sito di destinazione;

f) i materiali soddisfano i requisiti tecnici per gli scopi specifici individuati e rispettano la normativa e gli *standard* esistenti applicabili ai prodotti;

g) è accertata la compatibilità dei materiali con il sito di destinazione e l'utilizzo individuato non determina rischi per la salute, né variazioni qualitative o quantitative delle emissioni rispetto al normale utilizzo delle materie prime.

2. Ai fini di cui al comma 1, prima dell'avvio al sito o al circuito di destinazione, il produttore o il detentore predispongono una dichiarazione di conformità da cui risultino, oltre ai dati del produttore, o del detentore e dell'utilizzatore, la tipologia e la quantità dei materiali oggetto di utilizzo, le attività di recupero effettuate, il sito di destinazione e le modalità di impiego previste, l'attestazione che sono rispettati i criteri di cui al presente articolo. Il produttore trasmette la dichiarazione di conformità al detentore successivo ed all'utilizzatore. Tutti i soggetti che intervengono nel procedimento di recupero e di utilizzo dei materiali di cui al presente articolo conservano una copia della dichiarazione per almeno un anno dalla data del rilascio, mettendo la a disposizione delle autorità competenti che la richiedano. La dichiarazione di conformità può essere stilata in formato elettronico.

3. Solo all'esito delle operazioni di recupero indicate, l'utilizzo dei materiali di cui al comma 1 è assoggettato al regime proprio dei beni e dei prodotti. A tal fine, il trasporto di tali materiali è accompagnato, qualora previsto, dal documento di trasporto o da copia del contratto di tra-

sporto redatto in forma scritta o dalla scheda di trasporto di cui agli articoli 6 e 7-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 e successive modificazioni.».

## 5.0.2

GIBIINO

*Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:*

### **«Art. 5-bis.**

*(Introduzione dell'articolo 5-ter nella legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia di recupero dei materiali di dragaggio stoccati a terra)*

1. Dopo l'articolo 5-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è inserito il seguente:

"Art. 5-ter. - *(Recupero dei materiali di dragaggio stoccati a terra)*. –  
1. Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 184-bis e 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i sedimenti dragati ed i materiali da scavo per i quali non sia dimostrata la sussistenza dei requisiti richiesti dalle suddette disposizioni per la qualifica degli stessi come sottoprodotti, o per l'esclusione dal campo di applicazione della parte IV del decreto legislativo citato, depositati in impianti autorizzati ai sensi della normativa vigente, possono essere recuperati nel rispetto di tutte le seguenti condizioni:

a) i materiali sono sottoposti ad un'operazione di recupero completa autorizzata secondo la normativa vigente. Ai sensi dell'articolo 184-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006 citato, l'operazione di recupero può consistere anche, semplicemente, nel controllo, o nella cernita, o nella selezione dei materiali, effettuati da personale qualificato, per verificare se gli stessi soddisfano le condizioni indicate nel presente articolo;

b) i materiali sono sottoposti ad operazioni di caratterizzazione, da effettuare presso il sito di primo stoccaggio o a valle di un'operazione di recupero autorizzata secondo la normativa vigente, funzionali a stabilire l'idoneità dei materiali ad essere successivamente impiegati;

c) i materiali non superano i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006 in funzione della destinazione d'uso;

d) è certo che i materiali di cui al comma 1 saranno utilizzati direttamente, anche a fini di recupero o rimodellamento ambientale;

e) è certo il sito di destinazione;



f) i materiali soddisfano i requisiti tecnici per gli scopi specifici individuati e rispettano la normativa e gli *standard* esistenti applicabili ai prodotti;

g) è accertata la compatibilità dei materiali con il sito di destinazione e l'utilizzo individuato non determina rischi per la salute, né variazioni qualitative o quantitative delle emissioni rispetto al normale utilizzo delle materie prime.

2. Ai fini di cui al comma 1, prima dell'avvio al sito o al circuito di destinazione, il produttore o il detentore predispongono una dichiarazione di conformità da cui risultino, oltre ai dati del produttore, o del detentore e dell'utilizzatore, la tipologia e la quantità dei materiali oggetto di utilizzo, le attività di recupero effettuate, il sito di destinazione e le modalità di impiego previste, l'attestazione che sono rispettati i criteri di cui al presente articolo. Il produttore trasmette la dichiarazione di conformità al detentore successivo ed all'utilizzatore. Tutti i soggetti che intervengono nel procedimento di recupero e di utilizzo dei materiali di cui al presente articolo conservano una copia della dichiarazione per almeno un anno dalla data del rilascio, mettendo la a disposizione delle autorità competenti che la richiedano. La dichiarazione di conformità può essere stilata in formato elettronico.

3. Solo all'esito delle operazioni di recupero indicate, l'utilizzo dei materiali di cui al comma 1 è assoggettato al regime proprio dei beni e dei prodotti. A tal fine, il trasporto di tali materiali è accompagnato, qualora previsto, dal documento di trasporto o da copia del contratto di trasporto redatto in forma scritta o dalla scheda di trasporto di cui agli articoli 6 e 7-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 e successive modificazioni.».

---

## Art. 6.

### 6.1

DE PIETRO, CIOFFI, SCIBONA

*Al comma 1, capoverso «Art. 5-ter», nel comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «di durata fino ad un massimo di sessanta anni», con le seguenti: «di durata commisurata al piano di investimenti del soggetto concessionario, e comunque fino ad un massimo di trentacinque anni».*

---

**6.2**

CIOFFI, SCIBONA, BLUNDO

*Al comma 1, capoverso «Art. 5-ter», nel comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «sessanta anni», con le seguenti: «trenta anni».*

---

**Art. 7.****7.1**

Maurizio Rossi

*Al comma 1, al capoverso «Art. 6», apportare le seguenti modificazioni:*

- a) nel comma 1 sopprimere le parole: «Manfredonia» e «Trapani»;*
  - b) nel comma 2, sostituire le parole: «è ente pubblico non economico» con le seguenti: «ha personalità giuridica di diritto pubblico» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché ogni altra disposizione, anche di finanza pubblica, se non per quanto diversamente previsto. Gli atti adottati dall'autorità portuale sono assoggettati esclusivamente alle forme di controllo preventive e successive espressamente previste dalla presente legge».*
- 

**7.2**

Maurizio Rossi

*Al comma 1, capoverso «Art. 6», nel comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ferma la disciplina dei rapporti tra autorità portuale e autorità marittima come disposta nella presente legge, i poteri di cui sopra possono essere esercitati anche al fine di coordinare l'attività di tutte le altre amministrazioni operanti in ambito portuale, in funzione di assicurare l'efficienza e celerità dei rilevanti processi decisionali, dei controlli e degli adempimenti amministrativi, nonché l'efficacia dell'azione amministrativa interna all'ambito portuale;».*

---

**7.12**

CIOFFI, SCIBONA, BLUNDO

*Al comma 1, capoverso «Art. 6», nel comma 2, primo periodo, sostituire le parole: "di bilancio e finanziaria" con le seguenti: «di bilancio, finanziaria e impositiva».*

*Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«1-bis. All'articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Con regolamento dell'Autorità portuale si provvede all'adeguamento dell'ammontare delle tasse e dei diritti marittimi come disciplinati nella vigente legislazione e nel presente regolamento, sulla base dei parametri di cui al comma 2."

1-ter. Al fine di conseguire l'obiettivo dell'autonomo finanziamento della realizzazione di opere e servizi nei porti, in via sperimentale, per il triennio 2015-2017, con regolamento, l'Autorità portuale può deliberare l'istituzione di una imposta di scopo destinata alla copertura di una quota non superiore al 50 per cento delle spese necessarie per la realizzazione dei servizi e delle opere di cui all'articolo 18-bis, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, all'uopo indicando l'aliquota di imposta, l'applicazione di esenzioni e riduzioni in favore di determinate categorie, nonché le modalità di versamento degli importi dovuti. Al termine di ciascun esercizio finanziario, l'Autorità portuale comunica ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze l'ammontare del gettito di cui al presente comma affinché provvedano alla corrispondente riduzione del fondo di cui al suddetto articolo 18-bis. Con decreto dei Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze sono definite le modalità di monitoraggio sull'attuazione e sui risultati della sperimentazione di cui al presente comma.».

---

**7.3**

IL RELATORE

*Al comma 1, capoverso «Art. 6», nel comma 2, dopo le parole: «n. 165», aggiungere le seguenti: «nonché ogni altra disposizione, anche di finanza pubblica, se non per quanto diversamente ed espressamente previsto. Conseguentemente, si intendono non applicabili alle autorità portuali le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 1 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e le autorità portuali non sono inserite nell'elenco delle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici redatto annualmente dall'ISTAT».*

---

**7.6**

GIBIINO

*Al comma 1, capoverso «Art. 6», nel comma 2, dopo le parole: «n. 165», aggiungere le seguenti: «nonché ogni altra disposizione, anche di finanza pubblica, se non per quanto diversamente ed espressamente previsto. Conseguentemente, si intendono non applicabili alle autorità portuali le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 1 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e le autorità portuali non sono inserite nell'elenco delle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici redatto annualmente dall'ISTAT».*

---

**7.4**

SONEGO

*Al comma 1, capoverso «Art. 6», sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. Le autorità portuali svolgono la loro funzione limitatamente agli obiettivi di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* del comma 1 del presente articolo e per tale ragione non possono esercitare, né direttamente né tramite la partecipazione di società, operazioni portuali ed attività ad esse strettamente connesse. Le autorità portuali possono costituire ovvero partecipare a società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati alle autorità medesime limitatamente allo sviluppo dell'intermodalità. Sono in ogni caso precluse partecipazioni, ancorché indirette, in società che svolgano funzioni nelle materie riservate ai soggetti che svolgano: *a)* operazioni portuali ai sensi dell'articolo 16; *b)* forniscano lavoro temporaneo ai sensi dell'articolo 17; *c)* siano titolari di concessioni di aree e banchine ai sensi dell'articolo 18 della presente legge».

---

**7.5**

BATTISTA

*Al comma 1, capoverso «Art. 6», sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. Le autorità portuali non possono gestire, né direttamente, né tramite società partecipate, operazioni portuali ed attività di movimentazione ad esse strettamente connesse. Le autorità portuali possono promuovere, costituire e partecipare in forma non maggioritaria, società esercenti attività accessorie e/o strumentali rispetto ai compiti istituzionali delle autorità medesime, ai fini della promozione e dello sviluppo dell'intermodalità, della logistica e della rete di trasporto del "comprehensive - net-

work” afferente lo scalo di competenza, in linea con gli obiettivi e le finalità stabilite dalla relativa normativa comunitaria e dai dispositivi di legge adottati in materia».

---

### 7.7

Maurizio Rossi

*Al comma 1, capoverso «Art.6», nel comma 6 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al fine della promozione e dello sviluppo dell’intermodalità e della logistica, le autorità portuali possono costituire società, con soggetti nazionali o non nazionali ovvero partecipare società il cui capitale è detenuto da soggetti nazionali o non nazionali, esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati alle autorità medesime e funzionali allo sviluppo delle attività del porto».*

---

### 7.8

BATTISTA

*Al comma 1, capoverso «Art. 6», nel comma 6, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Le autorità portuali possono costituire ovvero partecipare a società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati alle autorità medesime, anche ai fini della promozione e dello sviluppo dell’intermodalità, della logistica e delle reti trasportistiche».*

---

### 7.9

SONEGO

*Al comma 1, capoverso «Art. 6», dopo il comma 6 inserire il seguente:*

*«6-bis. Il comitato dell’autorità portuale, su proposta del presidente, provvede entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ad approvare l’atto di ricognizione di ogni partecipazione societaria dell’autorità medesima e ad avviare senza indugio la cessazione delle partecipazioni che non corrispondono ai principi e alle finalità della presente legge. Il comitato medesimo motiva in modo dettagliato le ragioni per le quali conferma le partecipazioni societarie di cui delibera il mantenimento. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede alle cessazioni di cui al presente comma nominando un commissario *ad acta* nel*

caso il termine di sessanta giorni di cui al presente comma sia decorso infruttuosamente oppure nel caso le deliberazioni di mantenimento delle partecipazioni siano manifestamente immotivate».

---

## 7.10

Maurizio Rossi

*Al comma 1, capoverso «Art.6», nel comma 10, sostituire la parola: «cinque» con la seguente: «tre».*

---

## 7.11

BATTISTA

*Al comma 1, capoverso «Art.6», nel comma 13, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) nel secondo periodo, dopo la parola: «decreto», inserire le seguenti: «, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge,»;*

*b) dopo il secondo periodo, aggiungere, in fine, il seguente: «Il Governo è delegato ad adottare, entro lo stesso termine di cui al periodo precedente, un decreto legislativo volto a dare piena attuazione alle disposizioni dell'allegato VIII del Trattato di Parigi del 1947, anche per quanto concerne l'imposizione fiscale diretta e indiretta all'interno dei punti franchi del Porto di Trieste, compatibilmente con quanto previsto dal Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.».*

*Conseguentemente, nella rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e delega al Governo in materia di punti franchi».*

---

**7.0.1**

Maurizio Rossi

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

**«Art. 7-bis.**

*(Disposizioni per la semplificazione dei compiti delle autorità portuali e del ruolo dei porti)*

1. All'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

''1-bis. L'autorità portuale svolge altresì un ruolo di coordinamento delle attività esercitate dagli enti e dagli organismi pubblici nell'ambito dei porti e nelle aree demaniali marittime comprese nella propria circoscrizione territoriale. Il presidente dell'autorità portuale, ai fini dell'esercizio della funzione di coordinamento e dell'esame e risoluzione di questioni di interesse del porto, convoca un'apposita conferenza, con la partecipazione dei rappresentanti delle pubbliche amministrazioni, intesa ad individuare soluzioni condivise''.

2. In considerazione delle funzioni affidate alle autorità portuali, enti di rilevanza nazionale ad ordinamento speciale, al comma 2 dell'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e successive modificazioni il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Ad essa non si applicano le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, le disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché ogni altra disposizione, anche di finanza pubblica, riferita alle amministrazioni dello Stato ed agli enti pubblici, se non per quanto diversamente ed espressamente previsto».

*Conseguentemente,*

– le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 1 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si intendono non applicabili alle autorità portuali;

– le autorità portuali non sono inserite nell'elenco delle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici redatto annualmente dall'ISTAT.

3. All'articolo 8, comma 3, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, la lettera *h*) è sostituita dalla seguente:

«*h*) amministra in via esclusiva le aree e i beni del demanio marittimo compresi nell'ambito della circoscrizione territoriale di cui all'articolo 6, comma 7, sulla base delle disposizioni di legge in materia; esercita, sentito il comitato portuale, preventivamente per i soli casi di maggior rilievo, le attribuzioni amministrative stabilite dall'articolo 30 del codice della navigazione, fermo restando l'esercizio della polizia da parte dell'autorità marittima, nonché le attribuzioni stabilite negli articoli da

36 a 55, 64 e 68, e, con riguardo a tali articoli, anche quelle di cui all'articolo 84, del codice della navigazione e nelle relative norme di attuazione; esprime l'intesa con l'autorità marittima sulle competenze da questa esercitate ai sensi delle disposizioni contenute nel libro I, titolo III, capo I, del codice della navigazione, limitatamente a quelle di cui agli articoli 62, 77 e 78. Ferma restando la validità delle tessere di libero accesso a tutti i porti nazionali rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, disciplina con propria ordinanza gli accessi e i permessi d'ingresso ai porti di giurisdizione, esercita le competenze di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, conferendo, con proprio provvedimento, al personale dell'autorità portuale le funzioni di cui all'articolo 17, comma 132, della legge 15 maggio 1997, n. 127, esercitabili nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'autorità portuale».

---

## Art. 8.

### 8.1

Maurizio Rossi

*Al comma 1, capoverso «Art.8», nel comma 3, dopo le parole: «vigilanza e controllo» aggiungere le seguenti: «con potere sanzionatorio. Il Presidente, con proprio provvedimento attribuisce altresì a personale dell'autorità portuale adeguatamente formato, la vigilanza sul corretto svolgimento delle operazioni portuali».*

---

### 8.2

CIOFFI, SCIBONA, BLUNDO, BATTISTA

*Al comma 1, capoverso «Art. 8», sostituire i commi 5 e 6 con i seguenti:*

«5. Il presidente dell'autorità portuale è nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti tra esperti di riconosciuta indipendenza e comprovata competenza ed esperienza nel settore oggetto della presente legge al termine della procedura di cui al comma 6.

6. Possono essere designati soltanto soggetti che abbiano presentato la propria candidatura nell'ambito di un'apposita procedura di selezione ad evidenza pubblica avviata con la pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* di un bando predisposto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Nel bando devono essere indicati i criteri di ammissione e quelli di selezione. Ai fini dell'ammissione alla procedura di selezione, i candidati de-



vono essere cittadini di uno degli stati membri dell'Unione europea e aver conseguito un livello di formazione corrispondente ad un ciclo completo di studi universitari certificato. Nell'elaborazione dei criteri di selezione si dovrà tenere conto dei seguenti elementi:

- comprovata professionalità ed esperienza nelle materie di competenza delle autorità portuali e del settore marittimo;
- buona conoscenza ed esperienza delle politiche di concorrenza per il mercato nell'Unione europea;
- esperienza pratica riguardante l'applicazione e il rispetto della normativa di riferimento delle autorità portuali;
- esperienza nella valutazione dell'impatto delle politiche nazionali e comunitarie del settore portuale e marittimo sulle imprese, la pubblica amministrazione e gli enti locali;
- autorevolezza adeguata all'incarico, verificabile sulla base della reputazione, dei risultati conseguiti nei ruoli in precedenza ricoperti nel settore pubblico o privato e della riconoscibilità nei settori di riferimento;
- competenze direttive necessarie per gestire il personale alle dipendenze dell'Autorità, nonché per rapportarsi con una comunità diversificata di portatori di interessi;
- capacità di agire con la necessaria indipendenza;
- buona conoscenza della lingua inglese, necessaria per le esigenze di studio ed approfondimento delle materie di competenza e per la comunicazione interistituzionale.

Le designazioni del Ministro sono sottoposte al parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari, previa pubblicazione del curriculum vitae ed audizione delle persone designate. In nessun caso le nomine possono essere effettuate in mancanza del parere favorevole espresso dalle predette Commissioni a maggioranza dei due terzi dei componenti. Le medesime Commissioni procedono prima dell'adozione del parere all'audizione delle persone designate, con eventuale esame in pubblico dibattito».

---

### 8.3

#### IL RELATORE

*Al comma 1, capoverso «Art. 8», nel comma 5, sostituire le parole: «esperti di massima e comprovata qualificazione professionale nel settore oggetto della presente legge» con le seguenti: «soggetti aventi alta esperienza istituzionale o amministrativa o professionale nelle materie affidate alle competenze dell'autorità portuale».*

---

**8.9**

GIBIINO

*Al comma 1, capoverso «Art. 8», nel comma 5, sostituire le parole: «esperti di massima e comprovata qualificazione professionale nel settore oggetto della presente legge» con le seguenti: «soggetti aventi alta esperienza istituzionale o amministrativa o professionale nelle materie affidate alle competenze dell'autorità portuale».*

---

**8.4**

CIOFFI, SCIBONA, BLUNDO

*Al comma 1, capoverso «Art. 8», nel comma 9, dopo le parole: «anche territoriale,» inserire le seguenti: «o di rappresentanza nei partiti politici,».*

---

**8.5**

CIOFFI, SCIBONA, BLUNDO

*Al comma 1, capoverso «Art. 8», nel comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono cause tassative di esclusione dalla carica di presidente dell'autorità portuale l'emissione a carico del presidente di una sentenza di condanna in primo grado per i reati non contravvenzionali previsti: a) dalle norme che individuano i delitti contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria; b) dal titolo XI del libro V del codice civile e dal regio decreto del 16 marzo 1942 n. 267; c) dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento; d) dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dagli articoli 73 e 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309».*

---

**8.6**

CIOFFI, SCIBONA, BLUNDO

*Al comma 1, capoverso «Art. 8», nel comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «All'atto di accettazione della nomina, il presidente dell'Autorità portuale, se dipendente di pubbliche amministrazioni, è collocato fuori ruolo e il posto corrispondente nella dotazione organica del-*

l'amministrazione di appartenenza è reso indisponibile per tutta la durata del mandato; se professore universitario, è collocato in aspettativa senza assegni».

---

### 8.7

CIOFFI, SCIBONA, BLUNDO

*Al comma 1, capoverso «Art. 8», nel comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nell'anno successivo alla cessazione del mandato, il presidente non può intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione o di consulenza o di impiego in società che esercitano attività portuali o marittime».*

---

### 8.8

CIOFFI, SCIBONA, BLUNDO

*Al comma 1, capoverso «Art. 8», dopo il comma 9, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*«9-bis. In caso di gravi e persistenti violazioni dei compiti affidati al presidente ai sensi della presente legge o di prolungata inattività, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può adottare, previo parere favorevole espresso a maggioranza di due terzi dei componenti delle competenti Commissioni parlamentari, un provvedimento motivato di revoca della nomina del medesimo presidente».*

---

## Art. 9.

### 9.1

BATTISTA

*Al comma 1, lettera b) capoverso «3», nella lettera a) ivi richiamata, dopo le parole: «bilancio preventivo», inserire le seguenti: «obbligatoriamente in pareggio o in avanzo».*

---

**9.2**

Maurizio Rossi

*Al comma 1, lettera b), capoverso «3», nella lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fermo l'obbligo del pareggio o dell'avanzo di bilancio».*

---

**Art. 10.****10.1**

IL RELATORE

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 10. - (Modifiche all'articolo 10 della legge 28 gennaio 1994, n. 84) - 1. All'articolo 10 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

''2. Il segretario generale è nominato dal presidente tra esperti di comprovata qualificazione ed esperienza professionale nelle materie affidate alle competenze dell'autorità portuale, previa comunicazione al comitato portuale che esprime parere, obbligatorio ma non vincolante, esclusivamente in ordine ai predetti requisiti.'';

b) al comma 3, la parola: ''quadriennale'' è sostituita dalla seguente: ''quinquennale'' e le parole da ''su proposta'' fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «dal presidente, previa comunicazione al comitato portuale.''

c) al comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Conseguentemente non si applica ai dipendenti delle autorità portuali nessuna disposizione riferita ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni e di altri enti pubblici, se non per quanto diversamente ed espressamente previsto''».

---

**10.5**

GIBINO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 10. - (Modifiche all'articolo 10 della legge 28 gennaio 1994, n. 84) - 1. All'articolo 10 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

''2. Il segretario generale è nominato dal presidente tra esperti di comprovata qualificazione ed esperienza professionale nelle materie affidate alle competenze dell'autorità portuale, previa comunicazione al comitato portuale che esprime parere, obbligatorio ma non vincolante, esclusivamente in ordine ai predetti requisiti.'';

b) al comma 3, la parola: ''quadriennale'' è sostituita dalla seguente: ''quinquennale'' e le parole da ''su proposta'' fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «dal presidente, previa comunicazione al comitato portuale.''

c) al comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Conseguentemente non si applica ai dipendenti delle autorità portuali nessuna disposizione riferita ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni e di altri enti pubblici, se non per quanto diversamente ed espressamente previsto''».

---

## 10.2

CIOFFI, SCIBONA, BLUNDO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 10. - (Modifiche all'articolo 10 della legge 28 gennaio 1994, n. 84) – 1. All'articolo 10 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni.

a) al comma 2, sono sostituite le parole da: ''di comprovata'', fino alla fine del comma, con le seguenti: ''di riconosciuta indipendenza e comprovata qualificazione ed esperienza professionale nel settore disciplinato dalla presente legge.'';

b) al comma 3, la parola: ''quadriennale'' è sostituita dalla seguente: ''quinquennale''».

---

## 10.3

Maurizio Rossi

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-bis. Il comma 2 dell'articolo 10, della legge 28 gennaio 1994, n.84 è sostituito dal seguente:

''2. Il Segretario Generale è nominato dal Presidente tra esperti di comprovata qualificazione ed esperienza professionale nel settore disciplinato dalla presente legge, previa comunicazione al Comitato Portuale che

esprime il proprio avviso, obbligatorio ma non vincolante, in ordine ai predetti requisiti”.

1-ter. Al comma 3 dell'articolo 10 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, le parole da: "su proposta" fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: "dal Presidente, previa comunicazione al Comitato Portuale"».

---

## 10.4

Maurizio Rossi

*Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:*

«1-bis. All'articolo 10 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Conseguentemente non si applica ai dipendenti delle autorità portuali nessuna disposizione riferita ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni e di altri enti pubblici, se non per quanto diversamente ed espressamente previsto"».

---

### 10.0.1

Maurizio Rossi

*Dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:*

#### **«Art. 10-bis.**

*(Adeguamento della durata degli organi delle autorità portuali)*

1. Il presidente dell'autorità portuale provvede con proprio atto ad adeguare il termine del mandato dei componenti il comitato di cui alle lettere i), l) e l-bis) del comma 1, dell'articolo 9, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, alla nuova durata prevista dalla presente legge.

2. È altresì attribuita al presidente la facoltà di prorogare fino alla scadenza del mandato del presidente stesso (comunque per un massimo di un anno) la durata del contratto di assunzione del Segretario Generale di cui al medesimo comma 3, dell'articolo 10, fermo rimanendo quanto previsto al secondo periodo del comma 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84».

---

**Art. 12.****12.1**

DE PIETRO

*Sopprimere l'articolo.***12.2**

IL RELATORE

*Sostituire l'articolo 12, con il seguente:***«Art. 12.**

*(Introduzione dell'articolo 11-bis nella legge 28 gennaio 1994, n. 84, sui sistemi e distretti multi portuali e logistici e abrogazione dell'articolo 46 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201)*

1. Dopo l'articolo 11 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 è inserito il seguente:

''Art. 11-bis. - *(Sistemi e distretti multi-portuali e logistici)*. – 1. Le autorità portuali, di intesa con la Regione (o le Regioni) interessata, costituiscono sistemi o distretti multiportuali e logistici per il coordinamento dello sviluppo infrastrutturale e delle attività di porti, interporti, aeroporti, rete ferroviaria e viaria appartenenti ad un medesimo bacino geografico o al servizio di uno stesso corridoio transeuropeo, in coerenza con gli indirizzi strategici di settore di livello statale e dell'Unione europea.

2. I sistemi di cui al comma 1, intervengono sugli aspetti di seguito indicati:

a) coordinamento dei piani regolatori portuali, delle politiche di sviluppo infrastrutturale del sistema o distretto;

b) coordinamento delle politiche di promozione e di sviluppo dei traffici e per il miglioramento dell'offerta qualitativa e quantitativa del sistema o distretto;

c) promozione delle infrastrutture di collegamento stradale e ferroviario, avendo riguardo sia alle connessioni tra i terminali portuali e retro portuali e gli altri nodi della rete logistica del sistema, sia ai corridoi individuati in sede comunitaria.

3. Il sistema o distretto multi-portuale e logistico è organismo di coordinamento, costituito mediante protocolli di intesa; accordi di programma o convenzioni tra la Regione (o le Regioni) interessata, le autorità

portuali del territorio, i soggetti responsabili dei nodi e delle reti ricomprese nel distretto medesimo.

4. L'atto costitutivo può individuare il coordinatore del sistema o distretto e le risorse che, senza alcun onere aggiuntivo per gli enti che vi partecipano e per il bilancio dello Stato, lo supportano, anche attraverso l'istituto dell'avvalimento, ai fini dell'attuazione degli obiettivi del sistema o distretto.

5. Nei terminali retroportuali cui fa riferimento il sistema logistico-portuale, il servizio doganale è svolto dalla medesima articolazione territoriale dell'amministrazione competente che esercita il servizio nei porti di riferimento".

2. L'articolo 46 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 è abrogato».

## 12.4

GIBIINO

*Sostituire l'articolo 12, con il seguente:*

### «Art. 12.

*(Introduzione dell'articolo 11-bis nella legge 28 gennaio 1994, n. 84, sui sistemi e distretti multi portuali e logistici e abrogazione dell'articolo 46 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201)*

1. Dopo l'articolo 11 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 è inserito il seguente:

''Art. 11-bis. - *(Sistemi e distretti multi-portuali e logistici)*. – 1. Le autorità portuali, di intesa con la Regione (o le Regioni) interessata, costituiscono sistemi o distretti multiportuali e logistici per il coordinamento dello sviluppo infrastrutturale e delle attività di porti, interporti, aeroporti, rete ferroviaria e viaria appartenenti ad un medesimo bacino geografico o al servizio di uno stesso corridoio transeuropeo, in coerenza con gli indirizzi strategici di settore di livello statale e dell'Unione europea.

2. I sistemi di cui al comma 1, intervengono sugli aspetti di seguito indicati:

a) coordinamento dei piani regolatori portuali, delle politiche di sviluppo infrastrutturale del sistema o distretto;

b) coordinamento delle politiche di promozione e di sviluppo dei traffici e per il miglioramento dell'offerta qualitativa e quantitativa del sistema o distretto;

c) promozione delle infrastrutture di collegamento stradale e ferroviario, avendo riguardo sia alle connessioni tra i terminali portuali e retro



portuali e gli altri nodi della rete logistica del sistema, sia ai corridoi individuati in sede comunitaria.

3. Il sistema o distretto multi-portuale e logistico è organismo di coordinamento, costituito mediante protocolli di intesa; accordi di programma o convenzioni tra la Regione (o le Regioni) interessata, le autorità portuali del territorio, i soggetti responsabili dei nodi e delle reti ricomprese nel distretto medesimo.

4. L'atto costitutivo può individuare il coordinatore del sistema o distretto e le risorse che, senza alcun onere aggiuntivo per gli enti che vi partecipano e per il bilancio dello Stato, lo supportano, anche attraverso l'istituto dell'avvalimento, ai fini dell'attuazione degli obiettivi del sistema o distretto.

5. Nei terminali retroportuali cui fa riferimento il sistema logistico-portuale, il servizio doganale è svolto dalla medesima articolazione territoriale dell'amministrazione competente che esercita il servizio nei porti di riferimento».

2. L'articolo 46 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 è abrogato».

---

### 12.3

MATTEOLI

*Al comma 1, capoverso «11-bis», sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Nei terminali retroportuali cui fa riferimento il sistema logistico-portuale, il servizio doganale è svolto in conformità dell'articolo 46, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni».

---

## Art. 15.

### 15.1

Maurizio Rossi

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «nonché», fino alla fine del periodo con le seguenti: «A tal fine esprime all'autorità portuale gli avvisi tecnici in tema di sicurezza della navigazione e di sicurezza*

della navigazione in porto sugli atti che l'autorità portuale adotta a mente della vigente normativa».

---

## **Art. 16.**

### **16.1**

DE PIETRO

*Sopprimere l'articolo.*

---

### **16.2**

Maurizio ROSSI

*Sopprimere l'articolo.*

---

## **Art. 17.**

### **17.1**

GIBINO

*Al comma 1, capoverso «Art. 18, dopo il comma 2 inserire il seguente:*

*«2-bis. Il soggetto concessionario scelto con procedura ad evidenza pubblica può realizzare direttamente i lavori connessi alla gestione delle opere attinenti ad attività marittime e portuali purché qualificato ai sensi della normativa vigente e purché la procedura ad evidenza pubblica espletata per l'affidamento della concessione abbia avuto ad oggetto sia l'attività di gestione sia l'esecuzione dei lavori connessi. Qualora, invece, la procedura abbia avuto ad oggetto esclusivamente l'attività di gestione, il concessionario deve appaltare i lavori a terzi con le procedure ad evidenza pubblica previste dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163».*

---

**17.2**

MARGIOTTA

*Al comma 1, capoverso «Art. 18», dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«2-bis. Il soggetto concessionario scelto con procedura ad evidenza pubblica può realizzare direttamente i lavori connessi alla gestione delle opere attinenti ad attività marittime e portuali purché qualificato ai sensi della normativa vigente e purché la procedura ad evidenza pubblica espletata per l'affidamento della concessione abbia avuto ad oggetto sia l'attività di gestione sia l'esecuzione dei lavori connessi. Qualora, invece, la procedura abbia avuto ad oggetto esclusivamente l'attività di gestione, il concessionario deve appaltare i lavori a terzi con le procedure ad evidenza pubblica previste dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163».

---

**17.3**

Maurizio Rossi

*Al comma 1, capoverso «Art. 18», nel comma 5, sopprimere le parole: «purché non superiore ad un terzo della durata inizialmente stabilita per la concessione».*

---

**17.4**

Maurizio Rossi

*Al comma 1, capoverso «Art. 18», sostituire il comma 7 con il seguente:*

«7. L'atto di concessione è adottato all'esito di procedura di evidenza pubblica, anche diversa da una gara, ma comunque nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, efficienza e proporzionalità, prevee idonee forme di pubblicità. I medesimi principi si applicano anche in caso di rinnovo di concessione esistente».

---

**17.5**

Maurizio Rossi

*Al comma 1, capoverso «Art. 18», dopo il comma 7, inserire il seguente:*

«7-bis. Qualora le aree demaniali e le banchine siano state utilizzate da un'impresa concessionaria il cui titolo sia venuto meno per decorrenza del termine della concessione, la procedura di futura evidenza pubblica di cui al precedente comma 7 dovrà prevedere una compensazione economica a favore della predetta impresa concessionaria, basata sul valore effettivo non ammortizzato dei beni ed impianti realizzati dalla stessa che permangono sull'area oggetto di concessione, purché l'area mantenga la medesima destinazione d'uso. Potrà altresì essere previsto un indennizzo a favore dell'impresa concessionaria cessante ed a carico dell'impresa subentrante nella concessione, commisurato all'avviamento a quest'ultima trasferito. I criteri per il calcolo della compensazione economica e dell'indennizzo sopra indicati sono prestabiliti con apposito decreto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».

---

**17.6**

MARGIOTTA

*Al comma 1, capoverso «Art. 18», dopo il comma 13, inserire il seguente:*

«13-bis. Ai fini dell'alimentazione degli impianti di produzione termoelettrica, su motivata richiesta dell'impresa concessionaria, l'autorità concedente può autorizzare l'affidamento ad altre imprese portuali, autorizzate ai sensi dell'articolo 16, di attività ricomprese nel ciclo operativo e produttivo dell'impianto ivi incluso l'esercizio delle attività di sbarco ed imbarco del combustibile».

---

**17.7**

Maurizio Rossi

*Al comma 1, capoverso «Art. 18», dopo il comma 16, inserire i seguenti:*

«16-bis. Le aree e le banchine demaniali marittime dei porti, come delimitate dal Piano Regolatore portuale, ivi compresi i piazzali, le infrastrutture stradali e ferroviarie, le aree assegnate ad attività di servizi portuali, costituendo immobili a destinazione particolare in quanto compendi destinati al traffico marittimo e ad operazioni funzionali alle attività por-

tuali, anche se affidate in concessione, non sono assoggettate all'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo n. 504 del 1992 e s.m.i. ed all'imposta municipale propria di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 ed all'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 convertito con modificazioni della legge n. 214 del 2011.

16-ter. Sono assoggettati alle imposte di cui al precedente comma soltanto i fabbricati o porzioni di essi, non destinati ai suddetti usi marittimo-portuali, che insistono sulle aree demaniali dei porti e sono affidati in concessione, qualora gli stessi fabbricati, rivestendo natura di autonoma unità immobiliare, presentino effettiva autonomia funzionale e reddituale. Ai sensi del comma 2, dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 504 del 1992 e s.m.i., il soggetto passivo è il concessionario.

16-quater. Gli atti impositivi o sanzionatori relativi all'applicazione dell'ICI ai beni demaniali di cui al comma 16-bis perdono efficacia».

---

### 17.0.1

IL RELATORE

*Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:*

**«Art. 17-bis.**

*(Modifica dell'articolo 18-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84)*

1. All'articolo 18-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84 i commi da 1 a 4 sono sostituiti dai seguenti:

''1. Al fine di agevolare la realizzazione delle opere previste nei rispettivi piani regolatori e nei piani operativi triennali, per il potenziamento della rete infrastrutturale nei porti, dei collegamenti stradali e ferroviari nei porti e tra i porti, i *terminal* portuali e quelli retroportuali e gli altri nodi della rete logistica in coerenza con gli indirizzi strategici di settore di livello statale e dell'Unione europea, è attribuita alle autorità portuali una quota dell'imposta sul valore aggiunto dovuta sull'importazione delle merci introdotte nel territorio nazionale per il tramite di ciascun porto pari a: l'1 per cento per l'anno 2014; l'1,5 per cento per l'anno 2015; il 2,5 per cento a decorrere dall'anno 2016.

2. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, il Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 aprile di ciascun anno, quantifica il gettito dell'imposta sul valore aggiunto dovuta sull'importazione delle merci introdotte nel territorio nazionale per il tramite dei porti amministrati dalle autorità portuali e, nel limite del 20 per cento, lo attribuisce ad apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Quanto al restante 80 per cento, è ripartito tra le singole autorità portuali in proporzione corrispon-

dente alla percentuale dell'imposta sul valore aggiunto dovuta sull'importazione delle merci introdotte nel territorio nazionale che ha prodotto ciascun porto amministrato dalle singole autorità portuali.

3. Entro il 31 maggio di ciascun anno, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, nonché la rappresentanza unitaria delle autorità portuali, è ripartito il fondo di cui al precedente comma tra le autorità portuali, con finalità perequative, tenendo conto delle previsioni dei rispettivi piani operativi triennali e piani regolatori portuali.

4. Le autorità portuali trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, annualmente, specifica relazione opportunamente documentata relativa all'utilizzo delle risorse loro attribuite a mente del presente articolo. Le risorse che non sono state impegnate entro 5 anni dall'attribuzione a ciascuna autorità portuale devono essere versate dalla stessa autorità portuale al fondo di cui al comma 2 del presente articolo al fine della ripartizione secondo quanto previsto al comma 3.

4-bis. Decorsi 5 anni dalla data di attuazione delle previsioni dei commi 2 e 3 del presente articolo, e successivamente con periodicità triennale, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari e sentita l'Associazione rappresentativa delle autorità portuali, può essere rideterminata la percentuale dell'IVA di cui al comma 1 attribuita annualmente alle autorità portuali».

---

#### 17.0.4

GIBIINO

*Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 17-bis.

*(Modifica dell'articolo 18-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84)*

1. All'articolo 18-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84 i commi da 1 a 4 sono sostituiti dai seguenti:

''1. Al fine di agevolare la realizzazione delle opere previste nei rispettivi piani regolatori e nei piani operativi triennali, per il potenziamento della rete infrastrutturale nei porti, dei collegamenti stradali e ferroviari nei porti e tra i porti, i *terminal* portuali e quelli retroportuali e gli altri nodi della rete logistica in coerenza con gli indirizzi strategici di settore di livello statale e dell'Unione europea, è attribuita alle autorità portuali una quota dell'imposta sul valore aggiunto dovuta sull'importazione delle

merci introdotte nel territorio nazionale per il tramite di ciascun porto pari a: l'1 per cento per l'anno 2014; l'1,5 per cento per l'anno 2015; il 2,5 per cento a decorrere dall'anno 2016.

2. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, il Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 aprile di ciascun anno, quantifica il gettito dell'imposta sul valore aggiunto dovuta sull'importazione delle merci introdotte nel territorio nazionale per il tramite dei porti amministrati dalle autorità portuali e, nel limite del 20 per cento, lo attribuisce ad apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Quanto al restante 80 per cento, è ripartito tra le singole autorità portuali in proporzione corrispondente alla percentuale dell'imposta sul valore aggiunto dovuta sull'importazione delle merci introdotte nel territorio nazionale che ha prodotto ciascun porto amministrato dalle singole autorità portuali.

3. Entro il 31 maggio di ciascun anno, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, nonché la rappresentanza unitaria delle autorità portuali, è ripartito il fondo di cui al precedente comma tra le autorità portuali, con finalità perequative, tenendo conto delle previsioni dei rispettivi piani operativi triennali e piani regolatori portuali.

4. Le autorità portuali trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, annualmente, specifica relazione opportunamente documentata relativa all'utilizzo delle risorse loro attribuite a mente del presente articolo. Le risorse che non sono state impegnate entro 5 anni dall'attribuzione a ciascuna autorità portuale devono essere versate dalla stessa autorità portuale al fondo di cui al comma 2 del presente articolo al fine della ripartizione secondo quanto previsto al comma 3.

4-bis. Decorsi 5 anni dalla data di attuazione delle previsioni dei commi 2 e 3 del presente articolo, e successivamente con periodicità triennale, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari e sentita l'Associazione rappresentativa delle autorità portuali, può essere rideterminata la percentuale dell'IVA di cui al comma 1 attribuita annualmente alle autorità portuali».

---

**17.0.2**

Maurizio Rossi

*Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:*

**«Art. 17-bis.**

«All'articolo 18-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84, al comma 1, dopo le parole: "1 per cento", sono aggiunte le seguenti: "per l'anno 2013; 2 per cento per l'anno 2014 e 3 per cento dal 2015" e sono soppresse le parole: "nel limite di 90 milioni di euro annui"».

---

**17.0.3**

PEPE, CIOFFI, SCIBONA

*Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:*

**«Art.17-bis.**

*(Misure per la riduzione del consumo di energia nei porti)*

1. Al fine di ridurre su tutto il territorio nazionale i consumi di energia nelle aree portuali e le emissioni atmosferiche delle navi ormeggiate attraverso l'erogazione di elettricità da terra, di valorizzare la produzione di energia da fonti rinnovabili, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è approvato il Piano nazionale di elettrificazione delle banchine portuali destinate al traffico commerciale e di passeggeri, di seguito denominato «Piano nazionale».

2. Il Piano nazionale è aggiornato entro il 30 giugno di ogni anno, nel rispetto della procedura di cui al comma 1.

3. Il Piano nazionale ha ad oggetto la realizzazione di sistemi di elettrificazione delle banchine portuali denominati *cold ironing*, nonché di interventi per l'impiego di fonti rinnovabili, di sistemi di mobilità sostenibile per il trasporto dei passeggeri e delle merci all'interno delle aree portuali e di sistemi di impianti di illuminazione innovativi e ad alta efficienza energetica.

4. Il Piano nazionale definisce le linee guida per garantire lo sviluppo unitario del servizio di elettrificazione nel territorio nazionale, sulla base di un'analisi sulla stagionalità, la frequenza e i tempi di permanenza delle



navi presso gli ormeggi dei porti. In particolare, il Piano nazionale prevede:

a) la realizzazione di sistemi di connessione tra la rete elettrica terrestre di alimentazione e le imbarcazioni, anche attraverso l'installazione di convertitori di frequenza e la predisposizione di un adeguato sistema di movimentazione dei cavi elettrici;

b) l'incremento dell'utilizzo di fonti rinnovabili per lo svolgimento delle attività portuali, attraverso la realizzazione di impianti di generazione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica, prevedendo la copertura degli edifici ubicati nell'area demaniale dei porti, nonché da fonte eolica, e l'adozione di tecnologie che utilizzano l'energia delle onde marine;

c) l'istituzione di un servizio di ricarica per i veicoli elettrici destinati al trasporto dei passeggeri e la promozione di un trasporto sostenibile delle merci all'interno dell'area portuale;

d) l'adozione di sistemi di illuminazione a led a basso consumo in grado di garantire gli elevati standard di sicurezza per i lavoratori e i passeggeri nonché l'ottemperanza alle prescrizioni di *security* ISPS in ambito portuale.

5. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti promuove la stipulazione di appositi accordi di programma, approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del CIPE, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, al fine di concentrare gli interventi previsti dal comma 4 nei singoli contesti territoriali in funzione delle effettive esigenze, promuovendo e valorizzando la partecipazione di soggetti pubblici e privati, ivi comprese le società di distribuzione dell'energia elettrica.

6. Ai fini del finanziamento del Piano nazionale, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un apposito fondo, con una dotazione pari a 70 milioni di euro per l'anno 2014 e a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

7. A valere sulle risorse di cui al comma 6, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti partecipa al cofinanziamento, fino a un massimo del 50 per cento delle spese sostenute per l'acquisto e per l'installazione degli impianti, dei progetti presentati dalle regioni e dagli enti locali relativi allo sviluppo dei sistemi di elettrificazione delle banchine nell'ambito degli accordi di programma di cui al comma 5.

8. Ai fini del tempestivo avvio degli interventi prioritari e immediatamente realizzabili, previsti in attuazione del Piano nazionale, parte del fondo di cui al comma 6, per un ammontare pari a 5 milioni di euro per l'anno 2014, è destinata ai porti ad alta congestione di traffico marittimo in cui vengono superati i valori limite per la qualità dell'aria oppure nei casi in cui siano stati accertati elevati livelli di inquinamento acustico, in particolare negli ormeggi situati nelle vicinanze di zone residenziali. Alla ripartizione di tale importo tra le regioni interessate si provvede con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo accordo

in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

9. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 70 milioni di euro per il 2014 e a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo per Interventi Strutturali di Politica Economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

---

## Art. 18.

### 18.1

Maurizio Rossi

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 come modificate con l'articolo 18, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 368 e di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relative all'imposta comunale sugli immobili ed all'imposta municipale propria, si interpretano nel senso che le aree e le banchine demaniali marittime dei porti, come delimitate dal piano regolatore portuale, ivi comprese le aree e le banchine destinate alla produzione industriale, all'attività cantieristica ed alle infrastrutture stradali e ferroviarie, in quanto compendi destinati ai traffici marittimi ed alle attività e servizi funzionali agli stessi traffici, non sono assoggettate alle predette imposte.

2-ter. Gli atti impositivi o sanzionatori relativi all'applicazione dell'lei, di cui al precedente comma 2-bis, perdono efficacia».

---

## Art. 19.

### 19.1

Maurizio Rossi

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Ai fini del miglioramento e dello sviluppo del servizio ferroviario dei porti il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con l'autorità portuale interessata, stipula con il gestore della infrastruttura ferroviaria di cui decreto legislativo n. 188 del 2003 contratti di programma

della durata minima di tre anni. Nel contratto di programma è disciplinata, nel limite delle risorse stanziare nel piano operativo triennale dell'autorità portuale, la concessione di finanziamenti per i nuovi investimenti sulla rete ferroviaria di esclusivo uso portuale, per la manutenzione e per il rinnovo della stessa rete, nel rispetto delle disposizioni di sicurezza e delle esigenze di adeguamento tecnologico. Il contratto di programma può prevedere che al gestore della infrastruttura ferroviaria vengano concesse in uso gratuito la rete ferroviaria portuale comune nonché le aree e i beni demaniali necessari per la realizzazione di nuovi investimenti ferroviari, ai fini dell'esercizio della stessa rete e dei connessi obblighi in materia di sicurezza, di polizia, di regolarità del servizio pubblico per il trasporto di persone e di cose di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 753 del 1980 e dal decreto legislativo n. 162 del 2007 e disposizioni attuative, e per ridurre i costi di fornitura della infrastruttura ferroviaria di origine e destinazione portuale e l'entità dei diritti di accesso».

---

## Art. 20.

### 20.1

Maurizio Rossi

*Al comma 1, dopo le parole: «euro 10.000» aggiungere, in fine, le seguenti: «L'autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell'articolo 17 della legge n. 689 del 24 novembre 1981 è l'autorità portuale nella cui circoscrizione territoriale sono accertate le violazioni. La medesima autorità riscuote le relative sanzioni amministrative pecuniarie».*

---

### 20.0.1

CIOFFI, SCIBONA, BLUNDO

*Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:*

#### «Art.20-bis.

*(Piano generale dei porti)*

1. Al fine di assicurare un indirizzo unitario alla politica dei porti nonché di coordinare ed armonizzare l'esercizio delle competenze e l'attuazione degli interventi amministrativi dello Stato, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, il Governo, nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva il

piano generale dei porti (PGP), di seguito denominato «Piano», secondo le procedure previste dal successivo comma 2.

2. Per l'elaborazione del Piano, è costituito, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, un Comitato composto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che lo presiede, e dai Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della difesa, dei beni e delle attività culturali e del turismo, nonché da cinque presidenti delle regioni designati dalla Conferenza unificata, di cui al decreto legislativo 1997, n. 281. Ai lavori del Comitato possono partecipare i sottosegretari di Stato su delega dei Ministri e gli assessori regionali competenti su delega dei presidenti delle regioni.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Comitato conclude i propri lavori, sulla base dei quali il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti predispone, entro due mesi, lo schema del piano generale dei porti. Lo schema del piano, previo esame del CIPE, è trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del parere delle competenti commissioni permanenti, che deve essere espresso nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione.

4. Il piano generale dei porti è approvato dal Consiglio dei Ministri ed adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

5. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti riferisce al Parlamento circa lo stato di attuazione del piano generale dei porti.

6. Gli aggiornamenti del piano, trasmessi al Parlamento per l'acquisizione del parere delle competenti commissioni permanenti, ai sensi del comma 3, secondo periodo, sono approvati dal Consiglio dei Ministri e adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

7. L'obiettivo del Piano è contribuire ad un funzionamento più efficiente, interconnesso e sostenibile del sistema portuale italiano, che permetta di migliorare l'efficienza di tutti i porti e di affrontare i cambiamenti nei settori della logistica e dei trasporti.

8. Il Piano dovrà disporre in merito alla specializzazione dei porti ed ai collegamenti tra questi ed il territorio, anche attraverso la creazione di una forte integrazione di infrastrutture e di servizi di trasporto multimodale tra i *terminal* di *transshipment*, in particolare di quelli del Mezzogiorno, e le regioni italiane del Nord e quelle europee, al fine di spostare ancora di più sul Mediterraneo l'asse dei traffici marittimi intercontinentali e di favorire l'insediamento di nuove attività manifatturiere e di logistica nel Mezzogiorno.

9. Nell'ambito del Piano dovranno altresì essere proposte azioni mirate ad aumentare l'efficienza complessiva dell'offerta dei servizi portuali, in termini di qualità, di affidabilità, sicurezza e riduzione del costo, a diminuire i livelli di inquinamento ambientale e intensificare i controlli sullo stato del naviglio in transito nonché sull'applicazione delle norme sulla sicurezza del lavoro».

---

## **AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9<sup>a</sup>)**

Mercoledì 22 gennaio 2014

### **Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 44**

*Presidenza della Vice Presidente*  
**PIGNEDOLI**

*Orario: dalle ore 14,40 alle ore 15,35*

*AUDIZIONE INFORMALE SULLA RIFORMA DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE  
(PAC)*

### **Plenaria**

**37<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**FORMIGONI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali Castiglione.*

*La seduta inizia alle ore 15,35.*

*PROCEDURE INFORMATIVE*

#### **Interrogazione**

Il sottosegretario CASTIGLIONE risponde all'interrogazione n. 3-00432. Fa presente, in relazione al flusso di importazione del riso dai

paesi meno avanzati (PMA) e alla riduzione delle superfici risicole in Italia, che il regolamento UE n. 978 del 2012, ha abrogato il precedente regolamento CE n. 732 del 2008, che aveva sospeso i dazi della tariffa doganale comune sui prodotti della voce tariffaria 1006 (riso) a decorrere dal 1° settembre 2009.

Informa che dall'entrata in vigore del sistema preferenziale di dazi, le importazioni di riso della varietà «indica», in particolare dalla Cambogia, sono passate da circa 29.000 tonnellate della campagna 2009/2010 a 196.000 tonnellate rappresentando circa il 25 per cento del totale delle importazioni in Europa di riso lavorato.

Si tratta di un'ingente quantità di prodotto che entra nell'Unione europea senza l'applicazione di alcun dazio, ponendosi in diretta concorrenza con le produzioni di riso italiano. Trattandosi prevalentemente di riso lavorato, ci sono dirette ripercussioni negative sulle industrie di lavorazione oltre che sulla produzione italiana di riso grezzo.

Assicura che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è pienamente edotto, e condivide, i motivi di preoccupazione espressi dalla filiera risicola nazionale in relazione alle conseguenze negative sugli approvvigionamenti e sulla collocazione commerciale del prodotto italiano nei mercati europei. Sono stati già tenuti incontri informativi e di approfondimento con il Ministero dello sviluppo economico e con gli uffici competenti della Commissione europea, alla quale è stata segnalata con fermezza l'urgente necessità di una immediata valutazione della sussistenza delle condizioni oggettive di squilibrio di mercato a danno della filiera italiana.

Contestualmente, informa che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sta attivando le iniziative necessarie per l'apertura delle procedure di salvaguardia previste dall'articolo 22 del citato regolamento UE n. 978 del 2012. Tale disposizione, infatti, prevede che qualora un prodotto di un paese beneficiario di un regime preferenziale sia importato in volumi oppure a prezzi tali da determinare il rischio di gravi difficoltà per i produttori europei di prodotti simili o concorrenti, possono essere ripristinati i normali dazi della tariffa doganale comune per il prodotto in questione.

Il ripristino delle condizioni viene deciso dalla Commissione europea in seguito a una vera e propria inchiesta sull'esistenza delle gravi difficoltà, definita quale deterioramento della situazione economica finanziaria risultante da tutti i dati disponibili sulla quota di mercato, sulla capacità di produzione, sull'occupazione e da altri fattori indicati dal regolamento stesso.

Assicura che i servizi del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali stanno elaborando con l'Ente risi un *dossier* completo di analisi economico-finanziaria funzionale alla procedura di salvaguardia, al fine di sollecitare la decisione della Commissione europea di ristabilire i normali dazi della tariffa doganale comune. Al fine di affrontare in modo risolutivo la problematica, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali ha fatto richiesta, nel corso dell'ultimo Consiglio dei ministri dell'agricoltura tenutosi a Bruxelles nel dicembre scorso, di un'analisi del mercato del riso, finalizzata alla verifica della possibilità di attuare le inizia-

tive di contrasto dell'aumento delle importazioni di riso «indica» provenienti dalla Cambogia.

Infine, preannuncia che il Governo presenterà in tempi brevi un disegno di legge in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività del settore agricolo, agroalimentare e della pesca, collegato alla manovra di finanza pubblica, nel quale sarà inserito un capo specifico relativo al rilancio del settore del riso, ridefinendone in modo organico la disciplina.

Il presidente FORMIGONI (*NCD*) si dichiara soddisfatto della risposta del Sottosegretario e prende atto positivamente dell'impegno preannunciato dall'Esecutivo a tutela del settore risicolo italiano in tutte le sedi competenti.

#### *ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA*

##### **Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi (n. COM (2013) 812 definitivo)**

(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà. Approvazione della risoluzione: *Doc. XVIII*, n. 44)

Il relatore DI MAGGIO (*PI*) riferisce alla Commissione sulla proposta di regolamento in titolo, la quale intende permettere la realizzazione di azioni di informazione e di promozione, nel mercato interno e nei paesi terzi, dei prodotti agricoli europei.

Fa presente che la produzione e il commercio di prodotti agricoli e agroalimentari rappresentano un'attività assai rilevante per l'Unione europea, la quale, insieme agli Stati Uniti d'America, è il primo importatore ed esportatore mondiale di prodotti agricoli.

Tale ruolo di assoluto rilievo dell'Unione rende, a suo avviso, sempre più necessari la conservazione e l'incremento della competitività e delle quote di mercato, sul piano interno e nei mercati di esportazione, considerando che l'agricoltura europea agisce in un contesto internazionale concorrenziale e caratterizzato dalla notevole incidenza dei costi fissi.

Sottolinea che nel mercato interno solo una piccola minoranza di consumatori europei conosce l'impegno profuso dagli agricoltori per fornire una produzione di alta qualità e priva di rischi. Una minima misura percentuale degli stessi riconosce i prodotti che beneficiano di una denominazione di origine protetta (DOP) o di una indicazione geografica protetta (IGP), che sono i principali sistemi europei di certificazione di qualità.

Osserva quindi che la politica di promozione prefigurata nel regolamento sarà ristrutturata a vantaggio dei beneficiari (le organizzazioni di produttori, quelle professionali e interprofessionali, nazionali ed europee), dotandola di mezzi supplementari, distinti per il mercato interno e per i mercati dei paesi terzi.

Le azioni finanziate in base al regolamento seguiranno una strategia europea di informazione e di promozione che fissa priorità per i mercati e

i prodotti da valorizzare (ad esempio prodotti ad alto valore aggiunto), tenendo conto degli accordi di libero scambio e dell'andamento dei mercati ed evitando la frammentazione e la dispersione delle risorse.

Il nuovo regolamento dovrebbe comportare un aumento considerevole del numero di azioni realizzate e, quindi, un aumento delle spese, soggette sia alla gestione concorrente sia alla gestione diretta, con un sensibile incremento della percentuale di azioni attuate direttamente dall'Unione europea e con il passaggio dei programmi multipaese a questo tipo di gestione, che ne incoraggerà la realizzazione.

In base a un'analisi costi-benefici, la Commissione europea potrà decidere di affidare tutti o parte dei compiti di gestione a un'agenzia esecutiva.

Conclude osservando che, rispetto alla situazione attuale, la proposta prevede un aumento graduale ma significativo del bilancio assegnato alle azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli (61,5 milioni di euro nel bilancio 2013 per arrivare a 200 milioni nel 2020).

Si apre la discussione.

Il senatore GAETTI (*M5S*) prende atto dell'illustrazione del relatore e condivide l'impostazione della proposta di regolamento, che tende a incrementare la conoscenza e la diffusione dei prodotti agricoli europei sia all'interno dell'Unione sia all'esterno.

Per quanto concerne l'eventuale ricorso operativo a un'agenzia esecutiva, auspica che, al verificarsi di tale ipotesi, l'agenzia operi in modo imparziale a tutela delle produzioni di tutti gli Stati europei e consideri adeguatamente, pertanto, le produzioni italiane di eccellenza.

Il relatore DI MAGGIO (*PI*) ritiene che la Commissione europea deciderà eventualmente di affidare del tutto o in parte le funzioni gestionali a un'agenzia, proprio per svolgere efficacemente la promozione dei prodotti agricoli europei sul mercato interno e nei paesi terzi.

Dà quindi lettura di uno schema di risoluzione favorevole (pubblicato in allegato).

Il sottosegretario CASTIGLIONE valuta positivamente i contenuti di tale proposta.

Il senatore RUTA (*PD*) preannuncia il voto favorevole sullo schema di risoluzione del relatore. La proposta di regolamento, infatti, oltre a rispondere ai principi di sussidiarietà e proporzionalità, avrà l'effetto di sostenere le vendite dei prodotti agricoli italiani, in seno a quelli europei, tanto nel mercato interno comunitario quanto nel contesto internazionale.

Sottolinea che i consistenti fondi assegnati sono un significativo segnale del possibile ritorno economico che ci si attende dall'attuazione del regolamento. Sollecita quindi il Governo a sostenere nella fase applicativa gli imprenditori italiani e le organizzazioni professionali affinché,



nell'ambito delle produzioni agricole europee, quelle italiane siano specificamente valorizzate.

Il relatore DI MAGGIO (*PI*) evidenzia a sua volta che da un'azione comune di sostegno alla promozione dei prodotti agricoli europei, deriverà direttamente una migliore informazione anche sulla qualità dei prodotti italiani.

Il senatore TARQUINIO (*FI-PdL XVII*), nel preannunciare il voto favorevole sulla proposta di risoluzione, sollecita il Governo a sostenere adeguatamente anche la fase produttiva delle imprese agricole italiane.

Il sottosegretario CASTIGLIONE fa presente che il tema dei finanziamenti diretti agli agricoltori si inserisce nel più ampio contesto della riforma della politica agricola comune e, comunque, assicura in proposito l'attenzione dell'Esecutivo alla questione.

Il senatore CANDIANI (*LN-Aut*) chiede che nelle premesse dello schema di risoluzione sia introdotto un richiamo all'imminente svolgimento in Italia di Expo 2015 sul tema «nutrire il pianeta, energia per la vita».

La senatrice DONNO (*M5S*) chiede a sua volta che nelle premesse della proposta di risoluzione, oltre che alle organizzazioni di produttori, si faccia riferimento anche alle forme associative.

Conferma inoltre la contrarietà del proprio Gruppo parlamentare a ogni forma di sostegno destinato all'organizzazione di Expo 2015.

Il relatore DI MAGGIO (*PI*), in considerazione delle richieste appena avanzate, riformula le premesse della proposta di risoluzione, che presenta in una nuova formulazione (pubblicata in allegato).

Verificata la presenza del numero legale, il presidente FORMIGONI pone in votazione la proposta di risoluzione favorevole, così come da ultimo riformulata dal relatore.

La Commissione approva.

**Proposta di direttiva del Parlamento europeo e Consiglio sulla clonazione di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina allevati e fatti riprodurre a fini agricoli (n. COM (2013) 892 definitivo)**

**Proposta di direttiva del Consiglio relativa all'immissione sul mercato di prodotti alimentari ottenuti da cloni animali (n. COM (2013) 893 definitivo)**

(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, degli atti comunitari sottoposti al parere motivato sulla sussidiarietà e rinvio)

Il relatore SCOMA (*FI-PdL XVII*) illustra le proposte di direttiva riguardanti rispettivamente la clonazione di animali allevati e fatti riprodurre a fini agricoli e l'immissione nel mercato di prodotti alimentari ottenuti da cloni animali, le quali traggono origine dal parere in materia di clonazione reso dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) nel 2008 e aggiornato e confermato da tre dichiarazioni del 2009, 2010 e 2012. L'EFSA ha riscontrato problemi di benessere degli animali legati alla salute delle madri surrogate e dei cloni stessi (in particolare disfunzioni della placenta, aumento del tasso degli aborti, anomalie nei cloni, elevato tasso di mortalità). Al parere dell'EFSA aveva fatto seguito quello del Gruppo europeo per l'etica delle scienze e delle nuove tecnologie (EGE), che ha espresso dubbi quanto alla giustificazione della clonazione degli animali per fini agricoli. Anche i cittadini dell'Unione hanno espresso una posizione negativa nei confronti dell'uso della tecnica di clonazione per la produzione di animali a fini agricoli e sono pertanto poco inclini a consumare prodotti alimentari ottenuti da un clone.

Ricorda inoltre che, interpellati sulla clonazione, gli Stati membri hanno confermato che nell'Unione gli animali non vengono attualmente clonati a scopi agricoli o di produzione alimentare. I settori economici interessati (agricoltura, allevamento e industria alimentare) hanno dichiarato di non avere, al momento, alcun interesse a produrre alimenti ottenuti da cloni animali. Argentina, Australia, Brasile, Canada e Stati Uniti d'America hanno invece confermato la clonazione di animali nel proprio territorio, ma non sono stati in grado di indicare la portata di tali pratiche.

In base a tale quadro complessivo, rileva che la proposta di direttiva sulla clonazione di animali prevede che gli Stati membri vietino a titolo provvisorio la clonazione di animali e l'immissione nel mercato di cloni animali e di cloni embrionali. Entro cinque anni dalla data di trasposizione della direttiva, gli Stati membri riferiranno alla Commissione sull'esperienza acquisita nell'applicazione della direttiva e la Commissione presenterà una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, tenendo conto in particolare delle relazioni presentate dagli Stati membri, dei progressi scientifici e tecnici riguardanti in particolare aspetti della clonazione attinenti al benessere degli animali e dell'evoluzione della situazione internazionale.

Osserva che la proposta di direttiva sui prodotti alimentari ottenuti da cloni animali prevede anch'essa un divieto provvisorio all'immissione nel mercato di quei prodotti.

Per quanto concerne i prodotti alimentari di origine animale importati da paesi terzi in cui i prodotti alimentari ottenuti da cloni possono essere legalmente immessi nel mercato o esportati, gli Stati membri provvedono affinché vengano immessi nel mercato dell'Unione unicamente in base alle condizioni specifiche di importazione adottate a norma degli articoli 48 e 49 del regolamento (CE) n. 882/2004, con ciò garantendo che nessun prodotto alimentare ottenuto da cloni animali sia esportato nell'Unione europea da questi paesi.

Infatti, i citati articoli 48 e 49 del regolamento 882/2004 prevedono l'elaborazione di un elenco dei paesi terzi da cui possono essere importati determinati prodotti, elenco del quale un paese terzo può entrare a far parte «soltanto se le autorità competenti forniscono garanzie adeguate per quanto concerne la conformità o l'equivalenza alla normativa comunitaria in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute degli animali».

Ricorda infine che, anche nel caso della proposta di direttiva sui prodotti alimentari ottenuti da cloni, è prevista una procedura di riesame a cinque anni dalla data di trasposizione, basata sulle relazioni degli Stati membri sull'esperienza acquisita in sede di applicazione della direttiva e su una relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

#### *SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI*

Il presidente FORMIGONI comunica che in occasione dell'audizione del professor Felice Adinolfi sulla riforma della politica agricola comune (PAC), svoltasi in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari oggi alle ore 14,30, sono state consegnate delle documentazioni che saranno disponibili per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

*La seduta termina alle ore 16,10.*

**SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO  
DAL RELATORE SULL'ATTO COMUNITARIO  
COM (2013) 812 definitivo SOTTOPOSTO AL PARERE  
MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETÀ**

La Commissione,

esaminata, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi;

premesso che:

- la produzione e il commercio di prodotti agricoli rappresentano un'attività fondamentale per l'Unione europea, che nel contesto attuale deve fronteggiare una concorrenza agguerrita da parte di Paesi terzi;
- nel mercato interno permane una scarsa consapevolezza del valore dei prodotti agricoli dell'Unione, nonostante gli sforzi profusi dagli agricoltori per fornire una produzione di alta qualità;
- per sostenere le piccole e medie imprese (PMI) e i produttori occorre una revisione della politica di promozione del settore, nel quadro della riforma in corso della politica agricola comune (PAC) orientata al sostegno di un'agricoltura sicura, sostenibile e dinamica;
- in quanto strumento della PAC, la politica europea di promozione dei prodotti agricoli deve rafforzare la competitività dell'agricoltura europea sia sul mercato interno che sui mercati dei Paesi terzi;
- l'atto mira a realizzare nuove azioni di informazione e di promozione sul mercato interno e nei Paesi terzi;

considerato che per aumentare il numero di azioni e migliorarne la qualità, in linea con la PC 2020 che incoraggia gli agricoltori a strutturarsi, si intende aprire il regime a beneficiari nuovi come le organizzazioni di produttori;

rilevato che si prevede un aumento graduale ma significativo del bilancio assegnato alle azioni di informazione e di promozione, che passerà da 61,5 milioni di euro nel bilancio 2013 a 200 milioni di euro nel 2020;

osservato che il programma di lavoro della Commissione europea mira a sostenere programmi «semplici», presentati da una o più organizzazioni professionali o interprofessionali provenienti da un solo Stato membro, e programmi «multipli», presentati da più organizzazioni provenienti da più Stati membri o da una o più organizzazioni dell'Unione;

tenuto conto che la Commissione europea può sia realizzare direttamente azioni di informazione e di promozione sia sviluppare servizi di sostegno tecnico;

condivisa l'esclusione di doppi finanziamenti per quelle azioni già destinatarie di contributi a valere sul bilancio dell'Unione;

ritenuto positivo che ogni azione sarà accompagnata da una valutazione sistematica dell'impatto onde verificare il raggiungimento degli obiettivi previsti;

considerato inoltre che la proposta appare conforme:

– al principio di sussidiarietà, atteso che la politica europea in materia di promozione e informazione integra le azioni condotte dagli Stati membri e contribuisce ad aprire nuovi sbocchi nei Paesi terzi, nel quadro delle competenze concorrenti;

– al principio di proporzionalità, in quanto spetta all'Unione promuovere gli elevati *standard* di qualità dei propri prodotti agricoli e incoraggiare l'attuazione di programmi comuni

esprime un parere favorevole.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE  
SULL'ATTO COMUNITARIO COM (2013) 812 definitivo  
SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO  
SULLA SUSSIDIARIETÀ (Doc. XVIII, n. 44)**

La Commissione,

esaminata, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi;

premesso che:

– la produzione e il commercio di prodotti agricoli rappresentano un'attività fondamentale per l'Unione europea, che nel contesto attuale deve fronteggiare una concorrenza agguerrita da parte di Paesi terzi;

– nel mercato interno permane una scarsa consapevolezza del valore dei prodotti agricoli dell'Unione, nonostante gli sforzi profusi dagli agricoltori per fornire una produzione di alta qualità;

– per sostenere le piccole e medie imprese (PMI) e i produttori occorre una revisione della politica di promozione del settore, nel quadro della riforma in corso della politica agricola comune (PAC) orientata al sostegno di un'agricoltura sicura, sostenibile e dinamica;

– in quanto strumento della PAC, la politica europea di promozione dei prodotti agricoli deve rafforzare la competitività dell'agricoltura europea sia sul mercato interno che sui mercati dei Paesi terzi;

– l'atto mira a realizzare nuove azioni di informazione e di promozione sul mercato interno e nei Paesi terzi;

considerato che per aumentare il numero di azioni e migliorarne la qualità, in linea con la PC 2020 che incoraggia gli agricoltori a strutturarsi, si intende aprire il regime a beneficiari nuovi come le organizzazioni e le associazioni di produttori;

rilevato che si prevede un aumento graduale ma significativo del bilancio assegnato alle azioni di informazione e di promozione, che passerà da 61,5 milioni di euro nel bilancio 2013 a 200 milioni di euro nel 2020;

osservato che il programma di lavoro della Commissione europea mira a sostenere programmi «semplici», presentati da una o più organizzazioni professionali o interprofessionali provenienti da un solo Stato membro, e programmi «multipli», presentati da più organizzazioni provenienti da più Stati membri o da una o più organizzazioni dell'Unione;

tenuto conto che la Commissione europea può sia realizzare direttamente azioni di informazione e di promozione sia sviluppare servizi di sostegno tecnico;

condivisa l'esclusione di doppi finanziamenti per quelle azioni già destinatarie di contributi a valere sul bilancio dell'Unione;

ritenuto positivo che ogni azione sarà accompagnata da una valutazione sistematica dell'impatto onde verificare il raggiungimento degli obiettivi previsti;

ricordato il prossimo svolgimento in Italia di Expo 2015 sul tema «nutrire il pianeta energia per la vita»;

considerato inoltre che la proposta appare conforme:

– al principio di sussidiarietà, atteso che la politica europea in materia di promozione e informazione integra le azioni condotte dagli Stati membri e contribuisce ad aprire nuovi sbocchi nei Paesi terzi, nel quadro delle competenze concorrenti;

– al principio di proporzionalità, in quanto spetta all'Unione promuovere gli elevati *standard* di qualità dei propri prodotti agricoli e incoraggiare l'attuazione di programmi comuni

esprime un parere favorevole.

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 45**

*Presidenza del Presidente*  
**FORMIGONI**

*Orario: dalle ore 16,10 alle ore 16,20*

*PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI*



**INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10<sup>a</sup>)**

Mercoledì 22 gennaio 2014

**Plenaria**

**57<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
MUCCHETTI

*La seduta inizia alle ore 15.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1214) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative**

(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 14 gennaio scorso.

Il senatore PETROCELLI (*M5S*) svolge un intervento assai critico nei confronti del provvedimento: considera inaccettabili o quanto meno inopportuni alcuni differimenti di termini, tra cui cita quello riferito all'esercizio del servizio taxi o di noleggio con conducente, nonché quello relativo all'adeguamento alle norme antincendio delle strutture alberghiere, settore per il quale era prevista la predisposizione di un apposito piano straordinario. Per questo complesso di ragioni, annuncia il voto contrario del Gruppo Movimento 5 Stelle sulla proposta di parere favorevole preannunciata dal relatore.

La senatrice PELINO (*FI-PdL XVII*), pur riconoscendo la necessità di alcune misure adottate dal Governo, annuncia l'astensione del suo Gruppo, per sottolineare come alcune richieste avanzate non siano state adeguatamente valutate dal Governo stesso.

Non essendovi altre richieste di intervento, il presidente MUCCHETTI (*PD*), relatore, propone un parere favorevole che, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, viene posto ai voti e approvato.

**(1215) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 151, recante disposizioni di carattere finanziario indifferibili finalizzate a garantire la funzionalità di enti locali, la realizzazione di misure in tema di infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche nonché a consentire interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali**

(Parere alla 5<sup>a</sup> Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 14 gennaio scorso.

Il senatore CASTALDI (*M5S*) ritiene che il decreto-legge in esame violi palesemente il dettato costituzionale, in particolare laddove riconosce a Trentitalia stanziamenti che trovano copertura nella riduzione di quelli finalizzati all'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori e per le parti che reiterano pedissequamente norme recate da precedenti decreti-legge ormai decaduti.

Per queste motivazioni annuncia il voto contrario del Gruppo Movimento 5 Stelle e una eventuale proposta di parere favorevole.

La senatrice PELINO (*FI-PdL XVII*) annuncia il voto favorevole del suo Gruppo.

Il presidente MUCCHETTI (*PD*), relatore, propone un parere favorevole sul provvedimento in titolo che, posto ai voti, è approvato.

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori, recante modifica delle direttive 93/13/CEE e 1999/44/CE e che abroga le direttive 85/577/CEE e 97/7/CE (n. 59)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo, ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 agosto 2013, n. 96. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 gennaio.

Il presidente MUCCHETTI richiama preliminarmente gli aspetti salienti dello schema di parere illustrato in precedenza dalla relatrice, tra cui l'individuazione delle competenze per la tutela dei consumatori in capo all'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

La relatrice FISSORE (*PD*), dopo aver ricordato l'urgenza del parere in funzione della procedura di infrazione aperta in sede europea, fornisce una serie di risposte puntuali anche in ordine all'articolo 51 del Codice del consumo, concernente i contratti conclusi a distanza. Ritiene al riguardo che sia opportuno distinguere la fornitura di servizi da quella di beni, per la natura immateriale dei primi e la conseguente difficoltà a consentire concretamente l'esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore, allorquando non si ritenga soddisfatto.

Il senatore DELLA VEDOVA (*SCpI*) giudica migliorabile la simmetria delle posizioni tra chi fornisce un servizio e il suo possibile cliente, ma ritiene non necessario distinguere tra fornitura di servizi e fornitura di beni. Propone in tal senso una apposita modifica allo schema di parere illustrato dalla relatrice.

Il presidente MUCCHETTI richiama quindi l'attenzione sulla formulazione proposta dal Governo nello schema di decreto legislativo, proponendo al senatore Della Vedova di valutare eventualmente l'invio da parte del fornitore di servizi anche del modulo di recesso, dopo aver concluso il contratto per via telefonica con l'utente.

Il senatore TOMASELLI (*PD*) esprime il suo apprezzamento alla relatrice per il lavoro approfondito da lei svolto, segnalando tuttavia l'opportunità di trovare un ulteriore punto di equilibrio tra le esigenze dei fornitori di servizi e i consumatori, pur nella consapevolezza della debolezza di questi ultimi. La diffusione sempre più generalizzata dei contratti conclusi a distanza spinge a compiere una riflessione ulteriore.

Il senatore CASTALDI (*M5S*) giudica opportuna la formulazione proposta dalla relatrice, che testimonia il lavoro attento svolto in sintonia con le associazioni dei consumatori ed esprime il proprio favore anche all'ipotesi di invio all'utente di un modulo per l'esercizio del diritto di recesso, nel caso di contratti conclusi a distanza.

Il senatore DELLA VEDOVA (*SCpI*) conferma il valore della sua proposta, che mira a salvaguardare anche gli interessi dei consumatori.

La relatrice FISSORE (*PD*), dopo aver richiamato il complesso rapporto che si instaura nei contratti a distanza, nel caso di fornitura di un servizio, tra fornitore e utente, ritiene tuttavia opportuno un ulteriore approfondimento delle questioni emerse nel corso del dibattito e propone una breve sospensione della seduta.

Il presidente MUCCHETTI (*PD*), accoglie la richiesta della relatrice e propone di sospendere i lavori, che potranno essere ripresi in relazione all'andamento dei lavori dell'Assemblea.

La Commissione conviene.

*La seduta, sospesa alle ore 16, riprende alle ore 19,15.*

La senatrice FISSORE (*PD*), relatrice, conferma l'opportunità di prevedere una restrizione alla stipulazione dei contratti di fornitura dei servizi, vincolandoli alla forma scritta. Propone tuttavia che le successive

modifiche al contratto possano avvenire anche con un altro mezzo durevole, in sostituzione della forma scritta. Ricorda infine che il Governo ha proposto nello schema di decreto legislativo la forma scritta per tutti i contratti e che quindi questa formulazione è da intendersi una semplificazione almeno per i contratti di fornitura di beni.

Il senatore DELLA VEDOVA (*SCpI*) illustra una proposta di modifica dei commi 6 e 7 dell'articolo 51, che sostanzialmente tende ad assimilare la fornitura di beni a quella di servizi e prevede l'invio al consumatore delle informazioni relative al contratto concluso per telefono, a pena di nullità, in formato cartaceo o, su richiesta del consumatore, in formato elettronico, unitamente al modulo per l'esercizio del diritto di recesso.

La senatrice FISSORE (*PD*), relatrice, conferma, anche alla luce del lavoro svolto con una particolare attenzione alla tutela dei consumatori, che questi debbano essere sottratti alla possibilità di ritrovarsi vincolati a contratti di fornitura di servizi senza che abbiano mai sottoscritto materialmente il relativo contratto.

Il senatore TOMASELLI (*PD*) giudica la nuova formulazione illustrata dalla relatrice un progresso effettivo verso l'esigenza di chiarezza e di tutela delle diverse forme contrattuali.

Il senatore DELLA VEDOVA (*SCpI*), preso atto dell'esito del dibattito, dichiara di non insistere sulla propria proposta di modifica e annuncia che si asterrà in votazione sulla osservazione relativa all'articolo 51 del codice del consumo.

La senatrice PELINO (*FI-PdL XVII*) annuncia, a nome del suo Gruppo, il voto favorevole al parere, nella nuova formulazione.

Il senatore CASTALDI (*M5S*) annuncia il voto favorevole del Movimento Cinque Stelle, nonostante ritenga preferibile la precedente versione del parere.

Il presidente MUCCHETTI verificata la presenza del prescritto numero legale, pone in votazione lo schema di parere favorevole con osservazioni della relatrice (pubblicato in allegato), che risulta approvato.

#### *SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI*

Il PRESIDENTE informa che in sede di Comitato ristretto costituito nell'ambito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 264, 268, 412, 652 e 869, sulle imprese artigiane, la Commissione ha svolto, nella gior-

nata di ieri, l'audizione informale di rappresentanti di Unioncamere. Informa inoltre che la documentazione depositata nell'occasione sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 19,35.*

## **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 59**

La 10<sup>a</sup> Commissione permanente, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

esaminato l'atto del Governo recante: «Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori, recante modifica delle direttive 93/13/CEE e 1999/44/CE e che abroga le direttive 85/577/CEE e 97/7/CE»,

considerato che esso è diretto a dare attuazione alla direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori, esercitando la delega a tal fine contenuta nella legge 6 agosto 2013, n. 96 (legge di delegazione europea 2013);

considerato che la direttiva stabilisce un regime di armonizzazione massima della disciplina sulla tutela dei consumatori, in esito al processo di riforma del settore avviato in sede europea sin dal 2004, al fine di ovviare all'eccessiva disomogeneità e frammentazione delle normative nazionali di attuazione delle previgenti direttive europee, che ha rappresentato un ostacolo al buon funzionamento del mercato interno, con conseguenti ripercussioni sulle imprese e sui consumatori;

considerato che la normativa europea stabilisce obblighi di informazione precontrattuale e altre disposizioni a tutela dei consumatori, quali quelle sul diritto di recesso, in relazione ai contratti a distanza (tra cui le vendite *online*), i contratti negoziati fuori dai locali commerciali e altri tipi di contratti, tra cui i contratti per la fornitura di acqua, gas, elettricità o teleriscaldamento, anche da parte di prestatori pubblici;

valutata la congruità delle disposizioni contenute nello schema di decreto legislativo, dirette a modificare le sezioni I, II, III, e IV, della parte III, titolo III, capo I, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante il Codice del consumo, con vigenza a partire dal 13 giugno 2014, come espressamente stabilito dall'articolo 28 della direttiva;

valutato con particolare favore l'ampliamento del periodo di recesso sino a quattordici giorni, introdotto tramite le modifiche apportate all'art. 52 del Codice del consumo in coerenza con la direttiva, in modo tale da garantire al consumatore una maggiore tutela dalle offerte di beni e servizi avvenute con modalità ritenute «rischiose»;

considerato, inoltre, che lo schema di decreto prevede, nell'ambito delle modifiche apportate all'articolo 27 del Codice del consumo, anche le disposizioni necessarie a porre fine alla procedura di infrazione n. 2013/2169, avviata dalla Commissione europea per violazione della direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori;

rilevato che la formulazione dello schema di decreto assicura un tempestivo superamento della procedura di infrazione n. 2013/2169 (lettera di messa in mora del 18 ottobre 2013), prevedendo il potere di controllo sulle pratiche commerciali scorrette in via esclusiva all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ma contemperando tale esclusività con l'obbligatorietà del parere delle Autorità di settore e mantenendo fermi, in capo a queste ultime, i poteri di vigilanza e controllo in riferimento a fattispecie che non integrino gli estremi di una pratica commerciale scorretta;

richiamato l'art. 144, comma 3, ultimo periodo, del Regolamento,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

all'articolo 49, comma 5, del Codice del consumo, come modificato dall'art. 1, comma 1, dello schema di decreto legislativo, si ritiene necessario sopprimere la parola «preventivo», riportando il testo della norma a quanto previsto dall'articolo 6, paragrafo 5, della direttiva, in quanto le parti devono poter concordare eventuali modifiche al contratto anche successivamente alla conclusione dello stesso, in relazione per esempio alle disposizioni per la consegna, come suggerito al considerando n. 35 della direttiva;

in relazione all'articolo 51, comma 6, del Codice del consumo, come modificato dall'art. 1, comma 1, dello schema di decreto legislativo, concernente i contratti a distanza conclusi via telefono, valuti il Governo l'opportunità di limitare l'obbligo di stipulazione in forma scritta ai soli contratti di fornitura e somministrazione di servizi, prevedendo la possibilità di accettare, con mezzo durevole, eventuali successive modifiche o integrazioni. Il contratto sottoscritto può essere recapitato al professionista tramite posta, e-mail o fax. La conferma del contratto può essere effettuata anche su mezzo durevole solo nel caso in cui si tratti di contratto di vendita di beni e tale modalità venga espressamente accettata dal consumatore, prevedendo a tale fine l'obbligo per il professionista di informare il consumatore della possibilità di sottoscrivere il contratto in forma scritta e del fatto che nel caso in cui non lo richieda egli sarà vincolato al contratto a partire dal termine della telefonata;

in relazione all'articolo 52, si valuti l'opportunità di utilizzare tutti gli spazi interpretativi concessi dalla direttiva per ampliare il periodo temporale di esercizio del diritto di recesso, anche con riferimento alla possibilità di esercitare il recesso dai contratti di vendita di beni nel periodo compreso tra la conclusione del contratto e la consegna degli stessi, fermo restando il termine di quattordici giorni decorrente dalla consegna;

in relazione all'art. 54, comma 3, del Codice del consumo, come modificato dall'art. 1, comma 1, dello schema di decreto legislativo, si valuti l'opportunità di prevedere che il recesso del consumatore sia sempre possibile per mezzo di posta elettronica o tramite il sito web del professionista. Il considerando n. 45 della direttiva dà infatti atto che «l'esperienza dimostra che molti consumatori e professionisti preferiscono comu-

*nicare tramite il sito web del professionista».* A tal fine si valuti, inoltre, l'opportunità di obbligare il professionista a dare comunicazione al consumatore di un indirizzo *e-mail* attraverso il quale esercitare il diritto di recesso;

in relazione all'articolo 57 del Codice del consumo, come modificato dall'art. 1, comma 1, dello schema di decreto legislativo, relativo agli obblighi del consumatore in caso di recesso da contratti stipulati a distanza o negoziati fuori dai locali commerciali, si valuti l'opportunità di precisare, al comma 2, che al consumatore è consentito manipolare e ispezionare i beni con le modalità e i limiti che gli sarebbero consentiti all'interno di un locale commerciale, in conformità al considerando n. 47 della direttiva;

in relazione all'art. 1, commi 2-*bis* e 2-*ter*, dello schema di decreto legislativo, che rispettivamente modificano l'art. 27 del Codice del consumo e abrogano il comma 12-*quinqüiesdecies* dell'art. 23 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si ritiene opportuno prevedere che le attività svolte da Acquirente Unico S.p.A. attraverso lo Sportello per il Consumatore di Energia e il Servizio di Conciliazione Clienti Energia, istituiti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, in virtù del recepimento delle direttive del c.d. «Terzo Pacchetto Energia» (2009/72/CE e 2009/73/CE), siano altresì espletate anche a supporto dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nell'ambito delle competenze ad essa attribuite dalla disciplina in esame, e a beneficio di tutti i consumatori interessati;

in relazione all'esclusione dei giochi d'azzardo dall'applicazione della normativa, ai sensi dell'articolo 47, comma 1, lett. c), del Codice del consumo, come modificato dall'art. 1, comma 1, dello schema di decreto e dell'articolo 3 della direttiva, si auspica che la tutela dei consumatori in tale settore sia disciplinata – nell'ambito di altri strumenti normativi – in maniera ancor più rigorosa, così come auspicato dalla stessa direttiva al considerando n. 31. E a tale riguardo si devono richiamare i principi espressi dalla Corte di giustizia nella sentenza del 12 settembre 2013, cause riunite C-660/11 e C-8/12, in cui si è affermato che l'obiettivo attinente alla lotta contro la criminalità collegata ai giochi d'azzardo è idoneo a giustificare, nei limiti del principio di proporzionalità, anche restrizioni alle libertà fondamentali del diritto di stabilimento e della libera prestazione di servizi (punto 23) e che ogni Stato membro conserva il diritto di subordinare la possibilità per gli operatori che intendono proporre giochi d'azzardo a consumatori che si trovino sul suo territorio al rilascio di un'autorizzazione da parte delle sue autorità competenti (punto 41). Al fine di rammentare quindi che l'esclusione dei giochi d'azzardo dall'ambito applicativo della direttiva e dello schema di decreto è dovuta all'esistenza di una disciplina, anche più rigorosa, rimessa alla competenza degli Stati membri, si valuti l'opportunità di inserire dopo le parole «*nei casinò e le scommesse*» dell'art. 47, comma 1, lett. c), del Codice del consumo, come modificato dall'art. 1, comma 1, dello schema di decreto legislativo, le parole «; *attività per le quali restano ferme le discipline di settore*». Si



raccomanda, infine, una ricognizione della normativa interna applicabile ai giochi d'azzardo, al fine di conformarne le regole alla protezione della salute umana e dei consumatori, che devono essere i principi guida primari nell'adozione sia di raccomandazioni a livello di UE che di provvedimenti legislativi a livello nazionale, come affermato nella risoluzione del Parlamento europeo del 10 settembre 2013, sul gioco d'azzardo *online* nel mercato interno;

si giudica opportuno, modificando conseguentemente il testo dell'articolo 2, comma 1, dello schema di decreto legislativo, differire al 13 giugno 2014, per coerenza, l'entrata in vigore di tutte le disposizioni novellate in attuazione della direttiva in questione che deve trovare applicazione da tale data, lasciando l'ordinaria decorrenza dell'entrata in vigore solo per i commi attualmente numerati come *2-bis* e *2-ter* (salvo opportuna rinumerazione in sede di coordinamento formale) che riguardano l'intervento di chiarimento circa l'assetto delle competenze in materia di pratiche commerciali scorrette, più urgente e solo indirettamente connesso a tale direttiva;

si giudica opportuno cogliere l'occasione per modificare anche l'articolo 144-*bis*, comma 1, del codice del consumo, eliminando richiami ormai superati a pregresse specifiche competenze del Ministero dello sviluppo economico in materia di cooperazione tra le autorità nazionali per la tutela dei consumatori, per tener conto delle modifiche all'assetto delle norme del codice del consumo e delle relative competenze a tutt'oggi già intervenute (con il trasferimento nel codice del turismo decreto legislativo n. 79/2011, delle norme di tutela prima contenute nel codice del consumo, attribuite nel frattempo alla competenza del Ministero dei beni culturali e ambientali, e con l'attribuzione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato – nuovo articolo 37-*bis* del codice del consumo – delle competenze in materia di clausole vessatorie), e con quelle ora previste dal presente schema di decreto (trasferimento all'Autorità garante della concorrenza e del mercato delle competenze sanzionatorie in materia di contratti negoziati fuori dai locali commerciali e contratti a distanza).

## LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)

Mercoledì 22 gennaio 2014

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 8**

*Presidenza della Vice Presidente*  
**SPILABOTTE**

*Orario: dalle ore 14,25 alle ore 14,50*

*AUDIZIONI INFORMALI SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 74*

**Plenaria**

**50<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**SACCONI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Dell'Aringa.*

*La seduta inizia alle ore 15,35.*

## IN SEDE CONSULTIVA

**(1214) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative**

(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il PRESIDENTE comunica che del disegno di legge in titolo, già all'esame della Sottocommissione per i pareri, è stata richiesta la rimessione in sede plenaria.

Il relatore PAGANO (*NCD*) osserva che il decreto-legge in esame reca diverse norme di interesse della Commissione e si sofferma anzitutto sul comma 1 dell'articolo 8, che modifica alcuni termini in materia di certificati medici relativi alla maternità. Al riguardo, ricorda che tali certificati sono presentati all'INPS, in via telematica, da parte del medico o della struttura sanitaria, in luogo della consegna da parte della lavoratrice. Evidenzia inoltre che la norma concerne il certificato di gravidanza indicante la data presunta del parto, il certificato di parto e il certificato di interruzione di gravidanza. La sostituzione della modalità di trasmissione opera a decorrere dal duecentosettantesimo giorno – e non più dal novantesimo giorno, come nel testo già vigente – successivo all'entrata in vigore del decreto interministeriale attuativo della disposizione, il cui termine di emanazione viene differito al 22 marzo 2014 anziché al 22 dicembre 2013. Vi è il dubbio, comunque se dall'ambito di applicazione di tale norma siano esclusi i casi in cui la lavoratrice si sia rivolta ad un medico o a una struttura sanitaria non convenzionati con il Servizio sanitario nazionale.

Passa poi ad illustrare il comma 2 del medesimo articolo 8 – identico all'articolo 2, comma 17, del decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126 (A.S. 1149), decaduto per mancata conversione entro i termini – che attribuisce un finanziamento di 13 milioni di euro, per il 2014, in favore della società Italia Lavoro S.p.A. (mediante assegnazione da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali), come contributo per gli oneri di funzionamento e per i costi generali di struttura. Segnala in particolare che tale norma costituisce una proroga di altri interventi, relativi agli anni precedenti; gli stanziamenti pregressi erano di identico importo, tranne quello relativo al 2013, per il quale la proroga è stata stabilita nella misura del 90 per cento dell'importo di 13 milioni. Alla copertura dello stanziamento si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione.

Rammenta poi che Italia Lavoro è una società totalmente partecipata dal Ministero dell'economia e delle finanze, la quale opera come ente strumentale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per la promozione e la gestione di azioni nel campo delle politiche del lavoro, dell'occupazione e dell'inclusione sociale.

Un'altra norma di interesse della Commissione – prosegue il relatore – è il comma 15 dell'articolo 9 (anche in questo caso sostanzialmente

identico ai commi 7 e 8 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 126 del 2013), concernente la cosiddetta Carta acquisti. In base al primo periodo del comma 15, nelle more dell'espletamento della procedura di gara per il servizio integrato di gestione delle Carte acquisti e dei relativi rapporti amministrativi, il contratto per la gestione del servizio integrato, sottoscritto in data 24 marzo 2010, è prorogato fino al perfezionamento del contratto con il nuovo gestore. Il secondo periodo del comma 15 reca uno stanziamento pari a 35 milioni di euro per il 2013, destinato a finanziare, per gli ultimi mesi del 2013, l'istituto «originario» della Carta acquisti, come già disciplinato dai decreti attuativi dell'articolo 81, commi 32-33, del decreto-legge n. 112 del 2008.

Fa presente inoltre che, ai fini della copertura finanziaria relativa a tale stanziamento, si riduce in misura corrispondente la dotazione, per il 2013, del fondo destinato a interventi in favore delle varie categorie di soggetti all'interno delle quali sono stati definiti i contingenti per l'applicazione della disciplina previgente sui requisiti per la pensione di vecchiaia e la pensione di anzianità, ivi compreso l'istituto delle «finestre», riferite ai termini dilatori di decorrenza del trattamento.

Riguardo alla Carta acquisti, sottolinea che, dopo l'attuazione dell'istituto «originario» l'articolo 60 del decreto-legge n. 5 del 2012 e il decreto ministeriale 10 gennaio 2013 ne hanno previsto una nuova sperimentazione – tra le fasce di popolazione in condizione di maggiore bisogno – nei Comuni con più di 250.000 abitanti; successivamente, l'articolo 3, commi da 2 a 5, del decreto-legge n. 76 del 2013, e l'articolo 1, comma 216, della legge n. 147 del 2013 hanno previsto anche un'estensione, con risorse decorrenti dal 2014, al restante territorio nazionale.

Con riferimento ad altre norme di carattere trasversale del decreto in esame, segnala che l'articolo 1, comma 6, proroga al 28 febbraio 2014 il termine per l'adozione dei nuovi regolamenti di organizzazione di alcune pubbliche amministrazioni, tra cui i singoli Ministeri; riguardo a questi ultimi, il successivo comma 7 specifica che il nuovo regolamento di organizzazione può anche modificare la disciplina regolamentare degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri.

Il relatore dà conto, quindi, del comma 3 dell'articolo 6 che, per alcune Regioni, proroga dal 28 febbraio 2014 al 30 giugno 2014 il termine oltre il quale il mancato affidamento dei lavori di riqualificazione e di messa in sicurezza degli edifici scolastici comporta la revoca dei relativi finanziamenti; la proroga riguarda comunque le Regioni nelle quali gli effetti della graduatoria preliminare (presentata al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai fini del riparto delle risorse tra gli enti locali) sono stati sospesi dall'autorità giudiziaria.

In conclusione, fa presente che l'articolo 11 proroga al 31 dicembre 2014, per talune strutture ricettive turistico-alberghiere, il termine per completare l'adeguamento alle disposizioni sulla prevenzione degli incendi.

Si apre la discussione generale.

La senatrice CATALFO (*M5S*) ribadisce le considerazioni critiche già espresse in merito al disegno di legge n. 1149, sostenendo l'inefficacia della Carta acquisti come strumento di sostegno al reddito. Sollecita peraltro una verifica dei risultati ottenuti da Italia Lavoro in termini di sviluppo delle politiche attive, preannunciando un orientamento contrario sul provvedimento.

Il senatore ANGIONI (*PD*) concorda con gli obiettivi delle proroghe disposte dal provvedimento, di cui ravvisa l'assoluta necessità.

Il senatore ICHINO (*SCpI*) richiama la scelta, a suo tempo largamente condivisa, assunta dalla Commissione sul disegno di legge n. 1149 in merito al finanziamento di Italia Lavoro, ritenuto incongruo rispetto all'esercizio precedente. Lamenta perciò che in questa sede, essendo stato riproposto un analogo stanziamento, è stata di fatto disattesa la posizione assunta dalla Commissione, che sollecitava invece una contrazione del predetto contributo. Ritiene pertanto necessario effettuare un controllo puntuale sulla congruità della struttura di Italia Lavoro rispetto agli interventi concretamente realizzati, tanto più che tale Società stipula convenzioni onerose con le Regioni italiane e dunque non presta affatto assistenza gratuita. Analoghe considerazioni riguardano a suo giudizio l'ISFOL.

La senatrice MUSSOLINI (*FI-PdL XVII*), nel preannunciare l'astensione del suo Gruppo su una eventuale proposta di parere favorevole, svolge alcune considerazioni generali sull'eccessivo dettaglio delle disposizioni relative alla maternità, che costringono le donne a rendere informazioni sempre più attinenti alla propria sfera personale. Paventa pertanto il rischio che in tal modo vengano lese l'integrità e la dignità della persona.

La senatrice D'ONGHIA (*PI*) giudica a sua volta importante effettuare un controllo su Italia Lavoro per conoscere le azioni intraprese per il reintegro dei lavoratori, specialmente in una condizione generale di elevata disoccupazione.

Quanto alle affermazioni della senatrice Mussolini, ritiene che sia un diritto delle lavoratrici l'astensione per maternità quanto quello delle aziende di conoscere i periodi di assenza dal lavoro relativi alla maternità.

Il senatore BAROZZINO (*Misto-SEL*) reputa incomprensibile che si affidi ad una Società privata, qual è in sostanza Italia Lavoro, un compito che può essere svolto direttamente dallo Stato. Associandosi poi alle considerazioni della senatrice Catalfo in merito alla Carta acquisti, respinge un approccio che privilegia più l'aspetto caritatevole che quello attinente alla dignità del cittadino. Esprime perciò il dissenso nel suo Gruppo sul provvedimento, invocando l'introduzione di un reddito minimo di cittadinanza, come accade in altri paesi d'Europa.

La senatrice PARENTE (*PD*) rammenta che sulla posizione di Italia Lavoro e di altri enti strumentali la Commissione aveva deciso di svolgere un ciclo di audizioni, che includessero anche l'ISFOL, nel quadro della "Garanzia giovani".

Tiene poi a sottolineare che il disegno di legge in esame si limita a prorogare le disposizioni sull'invio dei certificati per via telematica, senza aggiungere ulteriori prescrizioni riguardo alla normativa vigente sulla maternità.

Il PRESIDENTE ricorda a sua volta la decisione della Commissione di intraprendere un ciclo di audizioni in materia di politiche attive, specialmente nel contesto della "Garanzia giovani", nell'ambito delle quali coinvolgere anche le agenzie strumentali, tra cui Italia Lavoro e ISFOL. Ricorda anche che tale attività informativa inizierà con l'audizione del Ministro nonché con quelle di soggetti da più parti sollecitati ad intervenire. Assicura pertanto che sottoporrà presto alla Commissione una proposta di calendario delle audizioni.

A una precisazione della senatrice CATALFO (*M5S*) sulla necessità di non limitare l'approfondimento all'iniziativa della "Garanzia giovani", il PRESIDENTE replica che l'oggetto di tale procedura riguarderà in generale le politiche attive e prevederà anche un'analisi dell'inclusione dei disabili nel mercato del lavoro, come richiesto dal Gruppo Movimento 5 Stelle. Fa presente infatti che l'efficacia delle politiche attive deve essere valutata anzitutto con riferimenti alle posizioni più deboli.

Concluso il dibattito, il relatore PAGANO (*NCD*) avanza la proposta di esprimere un parere favorevole.

La senatrice CATALFO (*M5S*) illustra a nome del Gruppo uno schema alternativo di parere, di tenore contrario, pubblicato in allegato.

Presente il prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta del relatore di esprimere un parere favorevole, risultando perciò precluso lo schema di parere contrario illustrato dalla senatrice Catalfo.

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

##### **Schema di decreto ministeriale in materia di ammortizzatori sociali in deroga (n. 74)**

(Parere al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 15 gennaio.

Il PRESIDENTE, considerato che si sono concluse le audizioni programmate sul provvedimento, chiede al relatore di predisporre entro martedì prossimo uno schema di parere che tenga conto di tutte le opinioni

emerse, in modo da concludere l'esame entro mercoledì 29 gennaio, termine per l'espressione del parere. Sottolinea inoltre l'assoluta rilevanza del provvedimento, che comporta perciò un'attenta valutazione da parte della Commissione.

Comunica altresì che nell'ambito delle audizioni svolte ieri e oggi in Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, sono state consegnate documentazioni dai rappresentanti di CGIL, CISL, UIL, UGL, Confsal, USB, Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Confindustria, R.E TE. Imprese Italia, Confprofessioni e Alleanza Cooperative Italiane, che saranno rese disponibili sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

Il relatore LEPRI (*PD*), accogliendo la sollecitazione del Presidente, assicura che redigerà nei termini previsti uno schema di parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16.*

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI  
CATALFO, BENCINI, PAGLINI E PUGLIA  
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1214**

La Commissione,

esaminato per quanto di competenza il disegno di legge in titolo,

premessò che:

il comma 15 dell'articolo 9 concerne la cosiddetta Carta acquisti. Ai fini della copertura finanziaria, relativa a tale stanziamento, si riduce in misura corrispondente la dotazione, per il 2013, del fondo destinato ad interventi in favore delle varie categorie di soggetti all'interno delle quali sono stati definiti i contingenti per l'applicazione della disciplina previgente – rispetto alle norme poste dall'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni – sui requisiti per la pensione di vecchiaia e la pensione di anzianità, ivi compreso l'istituto delle «finestre» (cioè, dei termini dilatori di decorrenza del trattamento);

il comma 2 dell'articolo 8 attribuisce un finanziamento di 13 milioni di euro, per il 2014, in favore della società Italia Lavoro S.p.A. (mediante assegnazione da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali), come contributo per gli oneri di funzionamento e per i costi generali di struttura. Si provvede alla copertura dello stanziamento mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione;

considerato altresì che:

per quanto concerne il finanziamento delle disposizioni sulla Carta acquisti, appare nettamente censurabile la stabilita riduzione in misura corrispondente della dotazione, per il 2013, del fondo destinato ad interventi in favore delle varie categorie di soggetti all'interno delle quali sono stati definiti i contingenti per l'applicazione della disciplina previgente – rispetto alle norme poste dall'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni – sui requisiti per la pensione di vecchiaia e la pensione di anzianità – ivi compreso l'istituto delle «finestre»;

in generale, l'introduzione della Carta acquisti non costituisce e non ha costituito un intervento adeguato alla situazione di grave emergenza sociale ed è uno strumento insufficiente per il contrasto alla povertà e all'esclusione sociale;



appare da censurare la scelta di attribuire ulteriori risorse a Italia Lavoro S.p.A. Di tale Agenzia è infatti necessario sottolineare una carenza di informazione circa i programmi svolti, gli obiettivi degli stessi e i risultati raggiunti al fine di poter verificare l'effettiva efficacia ed efficienza dell'Agenzia stessa;

per quanto attiene al finanziamento dell'Agenzia, parimenti non appare condivisibile la scelta di attingere le risorse necessarie dal Fondo sociale per l'occupazione e la formazione;

esprime parere contrario.

**IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)**

Mercoledì 22 gennaio 2014

**Plenaria**

**77<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza della Presidente*  
**DE BIASI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Fadda.*

*La seduta inizia alle ore 8,30.*

**SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI**

La PRESIDENTE comunica che, nel corso dell'audizione informale di rappresentanti dell'Associazione Amici di Nico Onlus, dell'Associazione nazionale Genitori Soggetti Autistici (ANGSA) e della Fondazione genitori per l'autismo comunità Cascina Rossago, dello scorso 16 gennaio, è stata consegnata documentazione che sarà resa disponibile alla pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

**IN SEDE CONSULTIVA**

**(1214) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative**

(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 16 gennaio.

La relatrice MATTESINI (PD) dà lettura di uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato.

Il sottosegretario FADDA, in sede di replica, ringrazia la relatrice per il pregevole lavoro svolto, sottolineando che il Governo apprezza l'atteggiamento collaborativo, non scevro da considerazioni motivatamente problematiche, che emerge dal testo illustrato. In merito alla proroga concernente la decorrenza del nuovo sistema retributivo della filiera farmaceutica, in particolare, si impegna a riferire sullo stato di avanzamento delle attività esecutive della volontà del legislatore e sulle cause di eventuali ulteriori ritardi, fermo restando che il ricorso alla proroga di un termine rappresenta un segnale obiettivo di criticità amministrativa.

Il senatore D'AMBROSIO LETTIERI (*FI-PdL XVII*) dà atto alla relatrice di aver recepito in maniera esaustiva le indicazioni scaturite dalla discussione, ed esprime l'avviso che sia stato opportuno acquisire delucidazioni dal Governo in merito al differimento dell'operatività del nuovo sistema di retribuzione della filiera farmaceutica. Annuncia, quindi, il voto d'astensione del suo Gruppo.

La senatrice DIRINDIN (*PD*), nell'esprimere apprezzamento per lo schema di parere predisposto dalla relatrice, pone in rilievo l'importanza delle considerazioni svolte nell'ambito del preambolo, concernenti la problematicità del ricorso a proroghe sistematiche e reiterate nel settore sanitario, in particolare in relazione a adempimenti previsti da disposizioni legislative risalenti nel tempo. Annuncia, quindi, il voto favorevole della sua parte politica.

Non essendovi altre richieste di intervento in sede di dichiarazione di voto, la PRESIDENTE accerta la presenza del prescritto numero di senatori e pone in votazione lo schema di parere presentato dalla relatrice.

La Commissione approva.

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

##### **Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici (n. 50)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo, ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 agosto 2013, n. 96. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 gennaio.

La PRESIDENTE (*PD*), replicando in qualità di relatrice, rileva che dalla discussione è emersa la faticosa e problematica ricerca di un punto di equilibrio tra visioni etiche e politiche diverse, su un tema di cruciale importanza per il Paese, quale è la ricerca scientifica. Ricorda che in questa sede la Commissione non è chiamata a assumere una posizione definitiva su un tema caratterizzato da peculiari implicazioni, anche di ordine filosofico, ma solo a esprimere un parere su uno schema di decreto legi-

slativo che ha una finalità precipua: recepire nell'ordinamento interno la normativa adottata, in materia di sperimentazione animale, a livello di Unione europea, in aderenza agli articoli 76 e 117, comma primo della Costituzione. Esprime l'avviso che, pur nel necessario rispetto per il valore rappresentato dal benessere degli animali, debba essere tenuto a mente che è fondamentale per la Repubblica la promozione della ricerca scientifica, che allo stato delle conoscenze non può fare a meno di ricorrere anche alla sperimentazione animale, fermo restando che lo sviluppo degli approcci alternativi rappresenta un obiettivo da perseguire. Illustra, quindi, uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato, che sottolinea l'esigenza di non introdurre normative più restrittive di quella recata dalla direttiva oggetto di recepimento, se non nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della direttiva stessa, di predisporre un apparato sanzionatorio adeguato a tutela dei beni giuridici sottesi alla normativa europea, di rafforzare la disposizione concernente lo sviluppo degli approcci alternativi alla sperimentazione animale.

Il sottosegretario FADDA, in sede di replica, dà anzitutto atto alla Commissione di aver svolto una istruttoria assai approfondita, che si è giovata anche dell'incontro svolto in Senato lo scorso 14 gennaio. Sottolinea che, nella predisposizione dello schema di decreto, il Governo ha tentato di coniugare la necessità di trasporre in maniera fedele la direttiva europea con l'esigenza di attuare anche i principi e criteri direttivi dettati dalla legge delega. Dichiarò che l'Esecutivo è incline a valutare in spirito collaborativo ogni indicazione volta a migliorare la formulazione del testo, a partire dall'invito a rendere più incisiva la disposizione concernente lo sviluppo dei metodi alternativi.

Il senatore D'AMBROSIO LETTIERI (*FI-PdL XVII*) illustra una proposta alternativa di parere, pubblicato in allegato. Si tratta di un parere favorevole con osservazioni, nel cui ambito si evidenziano alcune discordanze tra il testo dello schema di decreto legislativo e la direttiva oggetto di recepimento, e si suggerisce di riformulare gli articoli concernenti l'autorizzazione all'esercizio di uno stabilimento di allevamento, al fine di precisare a quali autorità competano, rispettivamente, le funzioni autorizzative e quelle ispettive. Sottolinea, infine, l'urgenza della trasposizione, considerato che la procedura d'infrazione per mancato recepimento della direttiva sta entrando in una fase avanzata che prelude all'irrogazione di sanzioni al Paese.

La senatrice TAVERNA (*M5S*) illustra, a sua volta, una proposta alternativa di parere, pubblicata in allegato. Si tratta di un parere contrario, a motivo della mancata attuazione di diversi dei principi e criteri direttivi enunciati dall'articolo 13 della legge delega, ciò che rende lo schema di decreto, a suo avviso, diretto solo alla pedissequa attuazione della normativa europea e irrispettoso della volontà del legislatore delegante.

La PRESIDENTE (PD), in qualità di relatrice, fa presente che le osservazioni contenute nello schema di parere presentato dal senatore D'Ambrosio Lettieri sono, seppure con diversa formulazione, già presenti nella proposta da lei redatta, ad eccezione del rilievo concernente l'esercizio degli stabilimenti di allevamento, che dichiara di accogliere. Quanto allo schema di parere presentato dalla senatrice Taverna, pur rispettando il punto di vista di cui è espressione, osserva che esso non dà conto della pluralità di questioni emerse nel corso dell'istruttoria e perviene, quindi, all'espressione di una contrarietà che è, a suo avviso, ingenerosa e non adeguatamente motivata.

Quindi, considerato che non è ancora pervenuto il prescritto parere della Conferenza Stato-Regioni, propone di svolgere il seguito dell'esame nel corso di una prossima seduta.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(471) MARINELLO ed altri.** – *Modifiche all'articolo 348 del codice penale e all'articolo 141 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, in materia di esercizio abusivo di una professione*

**(730) BARANI.** – *Modifiche al codice penale concernenti l'esercizio abusivo delle professioni e nuova disciplina dell'esercizio abusivo della professione di medico e odontoiatra*

(Parere alla 2<sup>a</sup> Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 16 gennaio scorso.

Il relatore DALLA ZUANNA (SCpI) dà lettura di uno schema di parere favorevole con osservazioni, riferite al disegno di legge n. 471 e vellevoli, in quanto compatibili, anche per il disegno di legge n. 730, pubblicato in allegato. Sottolinea che, nella redazione del testo, ha tenuto presenti le indicazioni scaturite dalla discussione, relativamente alla sanzione accessoria, all'ambito soggettivo di applicazione della nuova fattispecie incriminatrice concernente la collaborazione con il sanitario abusivo, e all'opportunità di misure volte alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica circa i rischi derivanti dall'abusivismo nel settore medico.

Il sottosegretario FADDA esprime apprezzamento per il testo redatto dal relatore.

Non essendovi richieste di intervento in sede di dichiarazione di voto, la PRESIDENTE accerta la presenza del prescritto numero di senatori e pone in votazione lo schema di parere.

La Commissione approva.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

La PRESIDENTE comunica che la seduta pomeridiana è posticipata alle ore 14,30 e sarà dedicata alla discussione generale sui disegni di legge in materia di malattie rare.

Il seguito dell'esame degli atti del Governo volti al recepimento di normative europee sarà svolto nel corso di una prossima seduta, acquisiti i prescritti pareri della Conferenza Stato-Regioni.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 9,20.*

## **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1214**

La Commissione 12<sup>a</sup>, esaminato, per quanto di competenza, il provvedimento in titolo;

premessi che il ricorso allo strumento della proroga, nel settore sanitario, dovrebbe essere utilizzato con particolare cautela, poichè impatta su temi legati all'erogazione dei servizi assistenziali e ricchi di implicazioni finanziarie; e rilevato che particolarmente problematici appaiono i differimenti di carattere reiterato e sistematico, soprattutto in relazione a adempimenti previsti da disposizioni risalenti nel tempo;

considerato che il provvedimento in titolo non reca misure incidenti sui processi di riorganizzazione dei servizi sanitari regionali, nè determina rallentamenti eccessivi o ingiustificati nell'esecuzione delle politiche di razionalizzazione del settore, salvo quanto appreso osservato;

esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

*a)* riguardo alla proroga del termine di decorrenza del nuovo sistema di remunerazione della filiera farmaceutica, di cui all'articolo 7 del decreto-legge, si valuti la possibilità di stabilire, compatibilmente con la complessità delle procedure previste dalla normativa vigente, una dilazione più contenuta, precisando che si tratta di un differimento non ulteriormente reiterabile;

*b)* riguardo alla proroga del termine concernente la trasmissione in via telematica dei certificati di maternità, di cui all'articolo 8, si valuti l'opportunità di chiarire se la nuova modalità di trasmissione sia o meno applicabile nel caso in cui la lavoratrice si rivolga ad una struttura sanitaria non convenzionata con il Servizio sanitario nazionale;

*c)* riguardo alla proroga del termine di durata del contratto con l'attuale gestore della cosiddetta «carta acquisti», di cui al comma 15 dell'articolo 9, si valuti l'opportunità di prevedere una dilazione temporalmente definita.

## **SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 50**

La 12<sup>a</sup> Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo (d'ora in poi «schema»), recante attuazione della direttiva 2010/63/UE (d'ora in poi «direttiva») sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici,

considerato che lo schema è stato adottato nell'esercizio della delega contenuta nella legge 6 agosto 2013, n. 96 (legge di delegazione europea 2013);

viste le osservazioni formulate dalle Commissioni 1<sup>a</sup>, 2<sup>a</sup> e 14<sup>a</sup>;

considerata l'urgenza di dare attuazione alla direttiva, in ragione della necessità di porre fine alla procedura d'infrazione n. 2013/0042, scaturita dal mancato recepimento;

visto l'articolo 9 della Costituzione, che annovera la promozione della ricerca scientifica tra i principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale;

visto l'articolo 32 della Costituzione, che qualifica la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività;

visto l'articolo 117, comma primo della Costituzione, che prescrive allo Stato di esercitare la potestà legislativa nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali;

visto l'articolo 13 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che annovera il benessere degli animali tra i valori dell'Unione;

considerato che la legge 24 dicembre 2012, n. 234, stabilisce, all'articolo 32, lettera c), che gli atti di recepimento di direttive dell'Unione europea non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse, e, alla lettera i) del medesimo articolo 32, che è assicurata la parità di trattamento dei cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea e non può essere previsto in ogni caso un trattamento più sfavorevole per i cittadini italiani;

considerato che la legge n. 96/2013, all'articolo 13, reca principi e criteri di delega al Governo per il recepimento della direttiva (comma 1), i quali devono essere applicati nel rispetto degli obblighi derivanti da legislazioni o farmacopee nazionali, europee o internazionali (comma 2);

ricordato che, secondo la giurisprudenza costituzionale, il decreto legislativo che recepisce direttive comunitarie «deve rispecchiare, anche in forza della delega ed in conformità alle sue espresse finalità, i principi fissati dalla direttiva comunitaria che la legge intende appunto, mediante



la delega, attuare», mentre l'eventuale contrasto della norma delegata con la direttiva comunitaria «integrerebbe anche un vizio di eccesso dalla delega» (sent. 132/1996);

considerato che, in base all'articolo 2 della direttiva, è consentito agli Stati membri mantenere le disposizioni interne che assicurino una protezione più estesa, rispetto a quella prevista nella direttiva medesima, degli animali utilizzati a fini scientifici, qualora le stesse fossero già vigenti alla data del 9 novembre 2010;

ritenuto che la direttiva abbia individuato un equilibrato contemperamento tra gli interessi, tutti meritevoli di tutela, sottesi alla sperimentazione animale, quali il diritto alla salute, la promozione della ricerca scientifica e il benessere degli animali;

evidenziato che, in base all'articolo 1, comma 2 dello schema, è consentito l'utilizzo di animali a fini scientifici solo quando, per ottenere il risultato ricercato, non sia possibile utilizzare altro metodo o una strategia di sperimentazione scientificamente valida, ragionevolmente e praticamente applicabile che non implichi l'impiego di animali vivi;

ritenuto che lo schema effettui una trasposizione complessivamente corretta della direttiva, salvo quanto di seguito rilevato;

esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

*a)* valuti il Governo se i divieti previsti dallo schema, in tema di xenotrapianti e sostanze di abuso (sebbene operativi solo a partire dal 1° gennaio 2017), nonché in tema di allevamento di animali da compagnia, nonché in tema di riutilizzo di animali, siano conformi all'articolo 2 della direttiva e, quindi, agli articoli 76 e 117, comma primo della Costituzione, dal momento che essi sembrano costituire normative più restrittive rispetto alla direttiva, introdotte successivamente alla data del 9 novembre 2010;

*b)* valuti il Governo l'adeguatezza del trattamento sanzionatorio delineato dall'articolo 40 dello schema;

*c)* valuti il Governo l'opportunità di riformulare gli articoli 37, comma 1 e 41, comma 2 dello schema, al fine di rendere più precisa e cogente la disciplina diretta alla promozione e allo sviluppo degli approcci alternativi, e di rideterminare in aumento il relativo finanziamento.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI  
D'AMBROSIO LETTIERI, Maria RIZZOTTI, FLORIS,  
SCILIPOTI E ZUFFADA SULL'ATTO DEL GOVERNO  
N. 50**

La 12<sup>a</sup> Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

premessò che esso è diretto a dare attuazione alla direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici, esercitando la delega a tal fine contenuta nella legge 6 agosto 2013, n. 96 (legge di delegazione europea 2013), i cui termini scadono il prossimo 3 marzo 2014, ai sensi dell'articolo 1 della legge di delegazione, che rimanda all'articolo 31 della legge n. 234 del 2012;

considerata l'urgenza di dare attuazione alla direttiva, in considerazione della necessità di porre fine alla procedura d'infrazione n. 2013/0042, attualmente allo stadio del parere motivato, che è stata avviata dalla Commissione europea il 30 gennaio 2013 per mancato recepimento della direttiva entro la scadenza ivi prevista;

considerato che la legge 24 dicembre 2012, n. 234, stabilisce all'articolo 32, lettera *c*), che gli atti di recepimento di direttive dell'Unione europea non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse (ai sensi dell'articolo 14, commi 24-*bis*, 24-*ter* e 24-*quater*, della legge 28 novembre 2005, n. 246), e alla lettera *i*) del medesimo articolo 32 che è assicurata la parità di trattamento dei cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea e non può essere previsto in ogni caso un trattamento più sfavorevole per i cittadini italiani;

considerato altresì che, come stabilito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 132 del 1996, il decreto legislativo che recepisce direttive comunitarie «deve rispecchiare, anche in forza della delega ed in conformità alle sue espresse finalità, i principi fissati dalla direttiva comunitaria che la legge intende appunto, mediante la delega, attuare», mentre, l'eventuale contrasto della norma delegata con la direttiva comunitaria «integrebbè anche un vizio di eccesso dalla delega»,

preso atto che occorre archiviare la predetta procedura d'infrazione, tramite una rapida e puntuale attuazione delle norme in un'ottica comunitaria armonizzata;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

l'introduzione di alcuni divieti, principi e criteri direttivi riferiti rispettivamente al comma 2 dell'articolo 5 e all'articolo 13 costituiscono condizioni più restrittive rispetto alla direttiva 2010/63/UE e vanno ben oltre il contenuto della citata direttiva, prevedendo anche il divieto degli xenotrapianti e delle sostanze di abuso. Tale circostanza si pone in contrasto con l'auspicato processo di armonizzazione legislativa sovranazionale, con la conseguenza di penalizzare l'Italia nell'ambito della ricerca scientifica internazionale;

si ritiene, inoltre, che non costituisca una soluzione il fatto di aver previsto l'entrata in vigore al 2017 con riferimento ai predetti divieti, nell'ottica di trovare, nel frattempo, metodi alternativi alla sperimentazione animale. Preme evidenziare che, se nell'arco di tempo indicato non dovessero emergere metodi alternativi, le ricerche e gli studi intrapresi nel corso di questi tre anni si dovrebbero interrompere, con tutte le gravi conseguenze che ne deriverebbero;

con riferimento al comma 2 dell'articolo 4 preme sottolineare che poichè non tutti gli ordinamenti regionali individuano nel Sindaco l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio di uno stabilimento di allevamento, in quanto in alcune regioni la procedura è a carico delle Aziende sanitarie locali, si rende necessario un chiarimento specifico in tal senso anche per gli articoli 20, 21, 30 e 31 che dovrebbero essere riformulati distinguendo la fase autorizzativa, che può essere di competenza del Sindaco o del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale, dalla fase ispettiva che sarà invece sempre espletata dal Servizio Veterinario dell'ASL competente per territorio;

la discordanza con la direttiva comunitaria contenuta nell'articolo 10 dello schema di decreto legislativo, che recepisce i criteri specifici di delega rispetto al divieto di allevamento sul territorio nazionale di cani, gatti e primati non umani potrebbe configurarsi in contrasto con la normativa comunitaria che non prevede la facoltà di stabilire tale divieto. Peraltro, in conseguenza di questo divieto, lo schema di decreto legislativo non recepisce l'articolo 28 della direttiva concernente la strategia di allevamento per i primati non umani;

infine si segnala una possibile violazione dell'articolo 76 della Costituzione, in ragione delle segnalate difformità dai principi e criteri direttivi contenuti nella legge di delega.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI Paola  
TAVERNA, Maurizio ROMANI, Serenella FUCKSIA E  
Ivana SIMEONI SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 50**

La 12<sup>a</sup> Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici

il secondo considerando della direttiva 63/2010/UE enuncia che «Il benessere degli animali è un valore dell'Unione sancito dall'articolo 13 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE)»;

il terzo considerando stabilisce che «Il 23 marzo 1998 il Consiglio ha adottato la decisione 1999/575/CE relativa alla conclusione da parte della Comunità della convenzione europea sulla protezione degli animali vertebrati utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici. Diventando parte della convenzione, la Comunità ha riconosciuto l'importanza a livello internazionale della tutela e del benessere degli animali utilizzati a fini scientifici.»;

il benessere degli animali costituisce, dunque, un principio generale dell'Unione Europea che deve essere migliorato rafforzando le norme per la tutela della loro salute;

considerato, in riferimento ai principi e criteri direttivi contenuti nelle disposizioni di delega recate dall'articolo 13, della legge 6 agosto 2013, n. 96,

formula le seguenti osservazioni

il principio e criterio direttivo, previsto alla lettera a) dell'articolo 13 volto a «orientare la ricerca all'impiego di metodi alternativi» non appare pienamente recepito dall'articolo 37, dello schema di decreto, in quanto non vengono specificati criteri oggettivi per l'attuazione;

il principio e criterio direttivo, previsto alla lettera i) dell'articolo 13 volto a «sviluppare approcci alternativi» non appare pienamente recepito dall'articolo 37 dello schema di decreto che prevede «la promozione dello sviluppo e della ricerca di metodi alternativi idonei a fornire lo stesso livello o un livello più alto d'informazione di quello ottenuto nelle procedure che usano animali o utilizzano un minor numero di animali o che comportano procedure meno dolorose». Tale disposizione stabilisce l'utilizzo di metodi alternativi, ma in modo generico, senza indirizzi e criteri specifici per l'attuazione;

in merito al principio enunciato dalla direttiva oggetto di recepimento cosiddetto delle 3R, Refine (rifornire) Replace (sostituire) Reduce (ridurre), non si ravvede come sia possibile rispettarlo se la promozione

dei metodi alternativi è enunciata in modo generico e inconsistente non prevedendo, altresì, un finanziamento adeguato. L'articolo 41, dello schema di decreto, prevede uno stanziamento per tali metodi di appena il 16 per cento destinato agli Istituti zooprofilattici sperimentali su un importo annuale di 1 milione per ciascuno degli anni del triennio 2014-2016;

il principio e criterio direttivo, previsto alla lettera d) dell'articolo 13 finalizzato a «vietare gli esperimenti e le procedure che non prevedono anestesia o analgesia, qualora esse comportino dolore dell'animale, ad eccezione dei casi di sperimentazione di anestetici o di analgesici» non è rispettata. L'articolo 14, comma 1 dello schema stabilisce che « Sono vietate le procedure che non prevedono anestesia o analgesia, qualora esse causano dolore intenso a seguito di gravi lesioni dell'animale, ad eccezione delle procedure per la sperimentazione di anestetici ed analgesici». Pertanto, l'articolo 14 prevede l'obbligo di anestesia o analgesia solo se le procedure provocano dolore intenso; la tutela del benessere dell'animale non appare dunque garantita, in quanto non viene specificato il grado di sofferenza, la valutazione dell'intensità del dolore e le modalità di certificazione del dolore stesso;

il principio e il criterio direttivo di cui alla lettera f), dell'articolo 13 finalizzato a «vietare l'utilizzo di animali per gli xenotrapianti e per le ricerche su sostanza d'abuso» è rispettato solo in parte nel merito e non con effetto immediato. L'articolo 5, comma 2, lettera d) ed e) dello schema, stabilisce il divieto per esperimenti per gli xenotrapianti e per le sostanze d'abuso, ma a partire dal 1° gennaio 2017, così come previsto dall'articolo 42 dello stesso schema, una tempistica non prevista dai criteri di delega dell'articolo 13 della legge n. 96 del 2013. Inoltre, la definizione di xenotrapianti, così come stabilita dall'articolo 3, comma 1, lettera q) dello schema, si limita al solo trapianto di uno o più organi effettuato tra animali di specie diverse, ammettendo implicitamente la possibilità di innesti tra specie diverse di tessuti e cellule;

il principio e criterio direttivo di cui alla lettera h), dell'articolo 13 volto a definire «un quadro sanzionatorio appropriato e tale da risultare effettivo, proporzionato e dissuasivo, anche tenendo conto del titolo IX-bis del libro II del codice penale» non è rispettato, in quanto, l'articolo 40 dello schema non prevede un quadro sanzionatorio adeguato, con misure che siano a sufficienza dissuasive;

esprime, per quanto di sua competenza parere contrario.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 471 E 730**

La Commissione 12<sup>a</sup>, esaminati, per quanto di competenza, i disegni di legge in titolo;

ritenuta condivisibile la finalità – che accomuna i provvedimenti esaminati – di adeguare il trattamento sanzionatorio dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie, così da innalzare il livello di deterrenza nei riguardi di condotte anti giuridiche sempre più diffuse, che incidono, tra l'altro, sul diritto fondamentale alla salute;

esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni, riferite al disegno di legge n. 471 e vevoli, in quanto compatibili, anche per il disegno di legge abbinato:

*a)* si valuti l'opportunità di mitigare il disposto del terzo comma dell'articolo 348 del Codice penale, come modificato, nella parte in cui prevede la sanzione accessoria dell'interdizione perpetua dall'esercizio della professione, che appare eccessiva e non modulabile dal giudice in relazione alle peculiarità del caso concreto;

*b)* si valuti l'opportunità di un approfondimento in merito al disposto del secondo comma dell'articolo 348 del Codice penale, come modificato, che equipara nel trattamento sanzionatorio, in caso di morte o lesioni della persona assistita, due comportamenti caratterizzati da livelli di disvalore diversi: l'esercizio abusivo di una professione, certamente più grave in relazione alle sue astratte potenzialità lesive, e quello di un'arte sanitaria;

*c)* si valuti l'opportunità di accompagnare l'adeguamento delle sanzioni con misure intese a sensibilizzare l'opinione pubblica circa i rischi derivanti dal ricorso a figure sanitarie sprovviste della necessaria qualificazione.

**Plenaria****78<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Vice Presidente*  
Maurizio ROMANI

*La seduta inizia alle ore 14,40.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(91) Ignazio MARINO ed altri.** – *Norme a sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare*

**(163) Laura BIANCONI.** – *Incentivi alla ricerca e accesso alle terapie nel settore delle malattie rare. Applicazione dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 141/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999*

**(258) SCILIPOTI.** – *Incentivi per la ricerca e disposizioni per favorire l'accesso alle terapie nel settore delle malattie rare, ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 141/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999*

**(294) BARANI.** – *Disposizioni in favore della ricerca sulle malattie rare e della loro cura*

**(487) DE POLI.** – *Disposizioni in favore della ricerca sulle malattie rare, della loro prevenzione e cura, per l'istituzione di un fondo a ciò destinato nonché per l'estensione delle indagini diagnostiche neonatali obbligatorie*

**(513) DE POLI.** – *Disposizioni a sostegno delle famiglie con bambini affetti da malattie rare*

**(831) D'AMBROSIO LETTIERI ed altri.** – *Disposizioni in favore della ricerca sulle malattie rare, della loro prevenzione e cura. Istituzione dell'Agenzia nazionale per le malattie rare*

**(1068) Manuela GRANAIOLA.** – *Disposizioni per il riconoscimento dei diritti dei pazienti affetti da malattie rare*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 4 dicembre 2013.

Si apre la discussione generale.

La senatrice BIANCONI (NCD) condivide pienamente le finalità perseguite dai disegni di legge in esame, volti a delineare una legge quadro sulle malattie rare, dando così risposta alle aspettative di circa due milioni di pazienti distribuiti sul territorio nazionale. Ritiene altresì auspicabile, in aderenza all'orientamento dei relatori, che il testo offra adeguati strumenti di tutela della salute senza introdurre aggravii strutturali non strettamente necessari. Nel merito, reputa che debbano essere oggetto di trattazione i

temi legati all'incentivazione della ricerca e al supporto alla produzione dei farmaci orfani, così come la definizione di una rete assistenziale che assicuri l'effettiva presa in carico degli ammalati. Sottolinea che i disegni di legge in esame dovranno risolvere le difficoltà connesse al reperimento dei finanziamenti necessari, che in passato hanno frustrato analoghe iniziative legislative. Esprime l'avviso che si debbano definire meccanismi per semplificare l'inclusione delle patologie nell'elenco delle malattie rare, prevedendo una sollecita integrazione e revisioni successive con cadenza periodica. In riferimento al tema specifico dei farmaci orfani, osserva che occorrerebbe individuare uno strumento per accelerare l'inclusione dei medicinali nei prontuari regionali, considerato che allo stato la complessità del sistema da origine al fenomeno della migrazione degli ammalati verso regioni che assicurano la disponibilità dei medicinali. Saggiunge che potrebbe essere opportuna una clausola di salvaguardia finanziaria a favore delle regioni: un fondo statale col quale sopperire a esigenze straordinarie delle regioni legate alla necessità di assicurare continuità terapeutica o presa in carico di nuovi ammalati.

In conclusione, rileva che l'obiettivo da perseguire dovrebbe essere quello di assicurare ristoro alle difficoltà quotidiane delle persone affette da malattie rare, trattandosi di malati che presentano peculiari esigenze di assistenza e presa in carico.

La senatrice DIRINDIN (*PD*) ritiene condivisibile un'iniziativa legislativa volta a delineare una cornice normativa statale in tema di malattie rare, purchè siano chiari gli obiettivi perseguiti. A suo avviso, le finalità dovrebbero essere quelle di assicurare una rete specifica per la effettiva presa in carico degli ammalati e misure appropriate per il sostegno alla produzione dei cosiddetti farmaci orfani. Saggiunge che va accuratamente evitato il rischio di creare leggi speciali a favore delle varie categorie di ammalati, che rischiano di rompere l'unità del sistema sanitario e di dare una risposta di tipo risarcitorio alla condizione particolarmente penosa in cui versano alcune categorie di pazienti. Quanto al tema, che reputa cruciale, della individuazione delle malattie rare, ravvisa la necessità di un meccanismo di adeguamento automatico dell'elenco delle patologie, cui associare la garanzia di adeguati finanziamenti a regime. Anche per ciò che concerne il sostegno alle famiglie degli ammalati, esprime l'opinione che si debbano evitare interventi legislativi di natura settoriale, essendo preferibile semmai intervenire sulle norme di carattere generale a sostegno dell'invalidità. Quanto infine ai farmaci orfani, osserva che è necessario individuare misure di sostegno, senza tuttavia rafforzare le rendite di posizione dei produttori del settore, che già vantano un notevole vantaggio contrattuale.

La senatrice FUCKSIA (*M5S*), nell'associarsi all'intervento svolto dalla senatrice Dirindin, esprime l'opinione che un intervento legislativo in materia di malattie rare dovrebbe anzitutto porsi l'obiettivo metodologico di delineare procedure diagnostiche chiare, nonchè strumenti idonei



a evitare ogni forma di possibile strumentalizzazione nel settore dei farmaci orfani.

Il senatore FLORIS (*FI-PdL XVII*), nel ritenere a sua volta astrattamente condivisibile l'intervento della senatrice Dirindin, pone in rilievo che un intervento legislativo in materia di malattie rare non possa prescindere dalla considerazione delle condizioni materiali di vita delle persone ammalate, che allo stato soffrono della mancanza di omogeneità degli interventi di presa in carico e di sostegno, anche di natura lavorativa e previdenziale.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,10.*

## **TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**

Mercoledì 22 gennaio 2014

### **Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 59**

*Presidenza del Presidente*  
MARINELLO

*indi del Vice Presidente*  
DI BIAGIO

*indi del Presidente*  
MARINELLO

*Orario: dalle ore 14 alle ore 16.*

*AUDIZIONE INFORMALE SULLE PROBLEMATICHE AMBIENTALI CHE INTERES-  
SANO IL POLIGONO MILITARE DI PUNTA BIANCA*

*AUDIZIONI INFORMALI SULL'AFFARE ASSEGNATO N. 128 (TERRA DEI FUOCHI)*

### **Plenaria**

**54<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
MARINELLO

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del  
territorio e del mare Cirillo.*

*La seduta inizia alle ore 16.*

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente MARINELLO rivolge un saluto di benvenuto al senatore Piano, auspicando che i lavori della Commissione traggano profitto dalla sua competenza ed esperienza professionale.

Il senatore PIANO (*Misto*) manifesta compiacimento per essere stato designato componente della Commissione ambiente poiché il tema delle aree urbane e in particolare delle periferie costituisce oggetto del suo impegno professionale. Se in passato le questioni urbanistiche hanno riguardato il recupero dei centri storici, oggi si impone il recupero delle periferie, talvolta vissute come luoghi lontani e degradati. Le periferie sono invece il luogo in cui si svolge la maggior parte della vita nelle città e pertanto devono essere arricchite di luoghi pubblici destinati alla condivisione, mediante un'attenta opera di «rammendo urbano» volta a prevenire possibili emergenze sociali. Illustra quindi i contenuti di un progetto finalizzato al recupero delle periferie che fa leva sul miglioramento dei trasporti pubblici, sul consolidamento degli edifici – anche di quelli scolastici – e sul loro adeguamento energetico, attivando così la rete delle microimprese con positive ricadute in termini di sviluppo economico.

Il presidente MARINELLO (*NCD*) osserva che il miglioramento della qualità di vita di coloro che risiedono in periferia richiede spesso la riprogettazione di aree commerciali e industriali cresciute disordinatamente e al di fuori di ogni criterio di programmazione urbanistica.

Il senatore CALEO (*PD*) ritiene che il contributo di esperienza professionale e personale del senatore Piano costituirà un arricchimento proficuo dei lavori della Commissione.

Manifesta poi viva contrarietà, a nome del Gruppo, in merito all'assegnazione dell'Atto Senato n. 580, recante disposizioni per la razionalizzazione delle competenze in materia di demolizione di manufatti abusivi, rilevando che i contenuti di tale disegno di legge sono di competenza primaria della Commissione. Sollecita pertanto il presidente Marinello a rappresentare, nelle sedi opportune, la necessità che l'assegnazione dei disegni di legge non penalizzi – come già avvenuto in passato – le competenze della Commissione.

Il presidente MARINELLO condivide la necessità che l'assegnazione dei disegni di legge in sede referente sia effettuata senza pregiudicare l'approfondimento delle questioni su cui è competente la Commissione. Per quanto riguarda il disegno di legge n. 580, fa presente che le disposizioni in cui si articola il provvedimento afferiscono alla competenza dell'autorità giudiziaria in relazione ad atti aventi natura di sanzione amministrativa e pertanto la Presidenza del Senato ne ha deferito l'esame alla Commissione giustizia in sede primaria.

La Commissione prende atto.

Il presidente MARINELLO comunica che, in vista della presenza a Roma del commissario europeo per l'azione per il clima Connie Hedegaard, il prossimo 8 febbraio, sono state avviate intese con la Commissione politica dell'Unione europea del Senato e con le Commissioni ambiente, territorio e lavori pubblici e politiche dell'Unione europea della Camera, al fine di svolgere un'apposita audizione.

La Commissione prende atto.

*SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI*

Il PRESIDENTE comunica che, nel corso dell'audizione svolta oggi in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi sulle problematiche ambientali che interessano il poligono militare di Punta Bianca, è stata acquisita documentazione che, appena possibile, sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (n. 69)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo, ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 agosto 2013, n. 96. Rinvio del seguito dell'esame)

Il presidente MARINELLO comunica che nel corso delle audizioni svolte in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, nelle riunioni del 16 e del 21 gennaio 2014, sono state consegnate documentazioni che, appena possibile, saranno rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*AFFARI ASSEGNATI*

**Sulle problematiche ambientali connesse allo smaltimento illegale dei rifiuti, con particolare riferimento alla situazione di emergenza che interessa l'area delle province di Napoli e di Caserta, cosiddetta «Terra dei fuochi» (n. 128)**

(Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento)

Il presidente MARINELLO comunica che nel corso delle audizioni svolte oggi in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei

Gruppi, sono state consegnate documentazioni che, appena possibile, saranno rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente MARINELLO avverte che le sedute già convocate per domani, giovedì 23 gennaio 2014, alle ore 8,45 e 14,30, non avranno luogo.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 16,20.*

### **Sottocommissione per i pareri**

#### **19<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
MARINELLO

*Orario: dalle ore 16,20 alle ore 16,25*

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

*alla 5<sup>a</sup> Commissione:*

**(1215) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 151, recante disposizioni di carattere finanziario indifferibili finalizzate a garantire la funzionalità di enti locali, la realizzazione di misure in tema di infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche nonché a consentire interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali:** rinvio dell'espressione del parere.

**POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14<sup>a</sup>)**

Mercoledì 22 gennaio 2014

**Plenaria****40<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
CHITI

*indi della Vice Presidente*  
FATTORI

*La seduta inizia alle ore 13,40.*

*SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE  
AUDIZIONI*

Il PRESIDENTE comunica che, nel corso dell'audizione informale di rappresentanti delle organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL, svoltasi il 21 gennaio in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, è stata acquisita una documentazione che sarà resa disponibile, per la pubblica consultazione, nella pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**Proposta di direttiva del Parlamento europeo e Consiglio sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (n. COM (2013) 821 definitivo)**

(Osservazioni alla 2<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice GINETTI (*PD*) illustra la proposta in esame, con la quale si intende rafforzare il diritto a un equo processo nei procedimenti penali, stabilendo norme minime relative ad alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo.

Precisa, quindi, che essa è stata presentata dalla Commissione europea insieme con la proposta COM(2013) 822, che intende stabilire norme

minime sulla protezione dei diritti procedurali di minori indagati o imputati in procedimenti penale, sulla quale è relatore il senatore Gualdani, e con la proposta COM(2013) 824, che intende stabilire norme minime che garantiscano a indagati o imputati il diritto di avvalersi di un difensore già dalle fasi iniziali del procedimento penale, sulla quale è relatore il senatore Piccoli.

La relatrice, al fine di una migliore comprensione i contenuti dell'atto, procede preliminarmente a definire il contesto delle tre proposte.

Al riguardo, rammenta il «Programma di Stoccolma – Un'Europa aperta e sicura al servizio e a tutela dei cittadini», adottato dal Consiglio europeo del 10 e 11 dicembre 2009, il quale, delineando le priorità dell'Unione europea per lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia per il periodo 2010-2014, ha sottolineato l'importanza dei diritti della persona nei procedimenti penali. In particolare, il Consiglio europeo (punto 2.4) ha invitato la Commissione a presentare proposte volte a rafforzare i diritti dell'indagato o imputato stabilendo norme minime comuni e a «valutare se sia necessario affrontare altre questioni, ad esempio la presunzione di innocenza, per promuovere una migliore cooperazione nel settore».

Ricorda, inoltre, che il 14 giugno 2011 la Commissione europea ha pubblicato il documento recante «Rafforzare la fiducia reciproca nello spazio giudiziario europeo – Libro verde sull'applicazione della normativa dell'UE sulla giustizia penale nel settore della detenzione» (COM(2011) 327), allo scopo di compiere una riflessione su come rafforzare la fiducia reciproca e l'applicazione del principio del riconoscimento reciproco in questo campo, entro i limiti delle competenze dell'Unione.

Fa presente, quindi, che fino ad ora la materia è stata disciplinata da tre misure: la direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali (sul cui schema di recepimento, in attuazione della legge di delegazione europea 2013, la Commissione giustizia ha reso un parere favorevole il 17 dicembre), la direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all'informazione nei procedimenti penali (il cui recepimento, previsto entro il 2 giugno 2014, è stato oggetto di delega al Governo con la legge di delegazione europea 2013) e la direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari (da recepire entro il 27 novembre 2016).

Le tre misure proposte con il pacchetto in esame – prosegue la relatrice – si basano sull'articolo 82, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento (TFUE), ai sensi del quale, laddove necessario per facilitare il riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie e la cooperazione di polizia e giudiziaria nelle materie penali aventi dimensione transnazionale, il Parlamento europeo e il Consiglio possono stabilire

norme minime deliberando mediante direttive secondo la procedura legislativa ordinaria. Queste tengono conto delle differenze fra le tradizioni giuridiche e gli ordinamenti giuridici degli Stati membri e riguardano, oltre all'ammissibilità reciproca delle prove fra gli Stati membri e ai diritti delle vittime della criminalità, «diritti della persona nella procedura penale».

Le iniziative esaminano ulteriori aspetti dei diritti procedurali minimi di indagati e imputati e formano un pacchetto di misure che intende rafforzare la fiducia di ogni Stato membro nei sistemi di giustizia penale degli altri Stati membri, contribuendo a facilitare il riconoscimento reciproco delle decisioni in materia penale.

Passando alla proposta COM(2013) 821, evidenzia che il principio della presunzione di innocenza è stato oggetto un riconoscimento progressivo nel corso degli anni.

Nel periodo compreso fra il gennaio 2007 ed il dicembre 2012, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha constatato la violazione del diritto alla presunzione di innocenza in 10 Stati membri dell'Unione europea, per un totale di 26 casi.

La Corte, in proposito, ha stabilito che l'articolo 6, paragrafo 2, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) contiene tre condizioni fondamentali: il diritto di non essere presentato pubblicamente dalle autorità come condannato prima della sentenza definitiva; il fatto che l'onere della prova incombe alla pubblica accusa e che qualsiasi ragionevole dubbio in merito alla colpevolezza deve valere in favore dell'imputato; il diritto di quest'ultimo di essere informato delle accuse nei suoi confronti. Secondo l'interpretazione della Corte, anche il diritto di presenziare al processo è un diritto essenziale della difesa.

A queste condizioni, la Corte, in considerazione del legame evidente tra la presunzione di innocenza e gli altri diritti a un equo processo, nel senso che ove questi siano violati lo è anche la presunzione di innocenza, associa ulteriori diritti spettanti all'indagato o imputato, ovvero il diritto di non autoincriminarsi (*nemo tenetur se detegere*), il diritto di non cooperare e di restare in silenzio.

La Commissione rileva che nell'Unione europea la tutela dei diritti fondamentali di indagati e imputati non risulta adeguata a causa di una insufficiente tutela del principio della presunzione di innocenza. Dopo che le parti interessate sono state consultate a più riprese, nella valutazione d'impatto che accompagna la proposta in oggetto (SWD(2013) 478), è stato evidenziato che vi sono ancora questioni sulle quali occorre migliorare le garanzie giuridiche e sono ancora troppo frequenti i casi di violazione della presunzione di innocenza. È stato altresì segnalato, in particolare, che da un sondaggio *on-line*, attivato il 27 febbraio 2013 tra gli esperti e gli operatori del settore, la maggioranza si è pronunciata in favore di un'azione legislativa a livello europeo volta a tutelare, al massimo grado, il diritto alla presunzione di innocenza.



In proposito, l'obiettivo della proposta di direttiva è quello di definire norme minime riguardo ad alcuni aspetti del diritto alla presunzione di innocenza di indagati e imputati fino a quando non ne sia provata la colpevolezza con sentenza definitiva (articolo 3).

La proposta disciplina il diritto di non essere presentato come colpevole dalle autorità pubbliche prima della sentenza definitiva (articolo 4). La Commissione ricorda che la Corte ha definito come uno degli aspetti fondamentali del principio della presunzione di innocenza il fatto che né un giudice né un funzionario pubblico possano pubblicamente presentare un indagato o imputato come colpevole di reato se questi non sia stato processato e condannato per tale reato con sentenza definitiva. Inoltre, la direttiva comunica il fatto che l'onere della prova incombe alla pubblica accusa e che qualsiasi ragionevole dubbio in merito alla colpevolezza deve valere in favore dell'imputato (articolo 5). La Commissione sottolinea che la decisione del giudice deve fondarsi su prove fornite e non su semplici accuse o supposizioni. Inoltre, la proposta riguarda il diritto di non incriminarsi e di non cooperare (articolo 6) e il diritto al silenzio (articolo 7). La Commissione evidenzia che tali diritti costituiscono il fulcro della nozione di un equo processo ai sensi dell'articolo 6 della CEDU. Il diritto di non incriminarsi presuppone che la pubblica accusa tenti di raccogliere elementi contro l'imputato senza ricorrere a prove ottenute mediante metodi coercitivi o oppressivi. Gli Stati membri dovranno garantire il diritto di restare in silenzio ed è escluso che possano trarsi conclusioni dall'esercizio di questo diritto. L'indagato o imputato deve essere tempestivamente informato del suo diritto di rimanere in silenzio. Tali informazioni dovranno riguardare anche il contenuto del diritto in questione e le eventuali conseguenze del suo esercizio o della rinuncia ad esso. La proposta riguarda anche il diritto di presenziare al proprio processo (articolo 8). Gli Stati membri dovranno assicurare che il diritto di presenziare al processo sia osservato in qualunque processo il cui oggetto è valutare la colpevolezza dell'imputato (che la decisione finale sia di condanna o di assoluzione). La proposta sancisce il diritto di presenziare al processo già conferito agli imputati dalla CEDU e stabilisce altresì eccezioni molto limitate, conformemente a quanto già previsto dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dalla CEDU e dal diritto dell'Unione. Gli Stati membri potranno pertanto riconoscere al giudice la facoltà di decidere della colpevolezza in assenza dell'indagato o sospettato, purché quest'ultimo a tempo debito sia stato citato personalmente o sia stato informato ufficialmente in modo tale che sia stabilito inequivocabilmente che era al corrente del processo fissato e sia stato informato del fatto che una decisione avrebbe potuto essere emessa in caso di mancata comparizione in giudizio, oppure abbia conferito un mandato a un difensore e sia stato in effetti patrocinato in giudizio. L'articolo 9 della proposta riconosce, inoltre, il diritto a un nuovo processo laddove le condizioni dell'articolo 8 non siano state rispettate. In tali casi, l'indagato o imputato ha diritto a un nuovo processo, in cui possa esercitare il diritto di presenziare e

che consenta di riesaminare il merito della causa, comprese le nuove prove, e possa condurre alla riforma della decisione originaria.

La proposta contiene una clausola di non regressione (articolo 12), la cui finalità è assicurare che la definizione di norme minime comuni non comporti un affievolimento delle norme vigenti in alcuni Stati membri, e che siano fatte salve le disposizioni della Carta dei diritti fondamentali e della CEDU.

Sull'atto in esame il Ministero della Giustizia ha elaborato una relazione *ad hoc*, che valuta le finalità generali della proposta in modo complessivamente positivo. La relatrice ritiene le disposizioni in essa contenute conformi all'interesse nazionale, in quanto tese a realizzare, nell'ambito del diritto al giusto processo – diritto di rilievo costituzionale ai sensi dell'articolo 111 – un sistema di garanzie minime. Rileva tuttavia alcune questioni con riferimento alle previsioni contenute nell'articolo 8 della proposta. Infatti, nell'ordinamento interno alcuni casi di processo in contumacia prescindono dall'esistenza di una prova certa della conoscenza, da parte dell'imputato, della data e del luogo del processo. Questi si riferiscono in particolare alla citazione degli imputati dichiarati irreperibili ai sensi dell'articolo 159 codice di procedura penale, alla citazione degli imputati attraverso le notifiche a mezzo posta ai sensi della legge 20 novembre 1982, n. 890, alla citazione degli imputati ai sensi dell'articolo 160, comma 4, codice di procedura penale, alla citazione degli imputati latitanti ex articolo 165 codice di procedura penale.

Le previsioni di cui all'articolo 8 della proposta richiamano fedelmente quelle contenute nella decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, che ha previsto l'inserimento dell'articolo 4-bis («decisioni pronunciate al termine di un processo a cui l'interessato non è comparso personalmente») nella precedente decisione quadro 2002/584/GAI. Poiché il termine per il recepimento da parte degli Stati membri era fissato al 1° gennaio 2014, la relazione sottolinea che, di conseguenza, a partire da questa data, tutti gli Stati membri che hanno recepito tale direttiva potranno rifiutarsi di dare esecuzione alle decisioni emesse dall'autorità giudiziaria italiana nei confronti di un imputato raggiunto da una sentenza di condanna senza essere stato presente al processo, in tutti i casi in cui non possa essere provato che lo stesso aveva avuto personalmente effettiva conoscenza della data e del luogo del processo.

Secondo la relatrice, il principio di attribuzione è stato rispettato in quanto la proposta si basa sull'articolo 82, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di procedura penale, anche in riferimento ai «diritti della persona». Le misure proposte in base a questo articolo tengono conto delle differenze fra le tradizioni giuridiche e gli ordinamenti giuridici degli Stati membri.

La proposta appare conforme al principio di sussidiarietà poiché si propone di armonizzare la materia negli Stati membri avendo riscontrato una disparità di tutela del diritto. La proposta appare altresì conforme al principio di proporzionalità poiché si limita a quanto necessario per il con-

seguito degli obiettivi individuati, anche stabilendo regole minime in materia.

La relatrice rileva tuttavia che nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale il rafforzamento della fiducia reciproca tra gli ordinamenti degli Stati membri è strettamente connesso al ravvicinamento delle loro legislazioni, sia sotto il profilo sostanziale (articolo 83 TFUE) sia sotto il profilo processuale (articolo 82 TFUE), e che, a garanzia della sovranità degli Stati membri, il trattato di Lisbona ha previsto il cosiddetto «freno di emergenza», attivabile da ciascuno Stato il quale ritenga che la proposta possa incidere su «aspetti fondamentali del proprio ordinamento giuridico penale» e che può condurre alla sospensione della procedura legislativa europea.

La proposta in esame, quindi, non sembra incidere in senso negativo su aspetti specifici dell'ordinamento penale nazionale – anche in considerazione della clausola di non regressione di cui all'articolo 12 che fa salve le legislazioni degli Stati membri che assicurano un livello di protezione più elevato – e pertanto non sussistono le condizioni per l'attivazione del cosiddetto «freno di emergenza» in base alla procedura delineata dall'articolo 12, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Del resto l'articolo 27, comma secondo, della Costituzione già prescrive che l'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva e la legislazione interna è ispirata a questo principio.

Tuttavia, la proposta costituisce la base per adottare ulteriori misure di maggior tutela e garanzia, anche in attuazione del principio del «giusto processo» stabilito dall'articolo 111 della Costituzione e, inoltre, rafforza la progressiva armonizzazione delle fattispecie di diritto processuale, alla base della fiducia reciproca e del riconoscimento delle decisioni giudiziarie tra gli Stati membri.

La relatrice preannuncia, infine, la presentazione di uno schema di osservazioni favorevoli.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

**Proposta di direttiva del Parlamento europeo e Consiglio sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati in procedimenti penali (n. COM (2013) 822 definitivo)**

(Osservazioni alla 2<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore GUALDANI (*NCD*) illustra il provvedimento in titolo, osservando che esso rientra nel programma UE per i diritti dei minori, cui hanno contribuito il Parlamento europeo, il Comitato delle regioni, il Comitato economico e sociale europeo, il Consiglio d'Europa l'UNICEF.

La proposta è presentata congiuntamente a una raccomandazione della Commissione sulle garanzie procedurali per le persone vulnerabili indagate o imputate in procedimenti penali e le persone vulnerabili oggetto di un procedimento di esecuzione del mandato di arresto europeo.

Ricorda, quindi, che il 23 settembre 2011, il 26 aprile 2012 e l'11 dicembre 2012 si sono svolte tre riunioni in cui i rappresentanti degli Stati membri, un gruppo di esperti del Consiglio d'Europa, dell'Associazione internazionale dei magistrati per i minori e per la famiglia e delle Nazioni Unite, insieme a professionisti della medicina e del diritto specializzati in materia di minori, hanno discusso sulle misure per una maggiore protezione dei minori e degli adulti vulnerabili nei procedimenti penali. La Commissione quindi, ha effettuato una valutazione d'impatto (SWD(2013) 480).

Per il relatore, i principali obiettivi della proposta di direttiva sono quello di stabilire garanzie procedurali affinché i minori indagati o imputati in procedimenti penali e i minori oggetto di una procedura di consegna, ai sensi della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, siano in grado di capire e seguire il procedimento; permettere a tali minori di esercitare il diritto a un equo processo, quello di evitare la recidiva, infine quello di promuovere il reinserimento sociale dei minori.

La direttiva dovrà applicarsi ai minori, ovvero alle persone che non hanno ancora diciotto anni al momento in cui diventano indagate o imputate per un reato, e fino alla fine del procedimento (articolo 2).

I diritti processuali che la proposta intende garantire ai minori includono il diritto all'informazione (articolo 4): Il minore dovrà essere informato tempestivamente dei diritti conferiti dalla direttiva; la Commissione specifica che nei procedimenti che coinvolgono i minori si dovrà applicare il principio dell'urgenza (articolo 13), al fine di fornire una rapida risposta e tutelare l'interesse superiore del minore; 2) i quali, il diritto all'informazione del titolare della responsabilità genitoriale (articolo 5). La proposta contempla garanzie complementari riguardanti l'informazione del titolare della responsabilità genitoriale o di un adulto idoneo, intese a tener conto delle specifiche esigenze del minore, a condizione che ciò non pregiudichi il normale svolgimento del procedimento penale; inoltre si ha riguardo al diritto di avvalersi di un difensore (articolo 6). In proposito, si garantisce l'obbligo della difesa per i minori indagati o imputati in procedimenti penali e viene introdotta la garanzia che il minore non possa rinunciare a questo diritto. Quindi, si tratta anche del diritto a una valutazione individuale (articolo 7). Tale valutazione sarà necessaria per individuare le specifiche esigenze del minore in materia di protezione, istruzione, formazione e reinserimento sociale, al fine di determinare se e in quale misura potrà avere bisogno di misure speciali nel corso del procedimento penale. La valutazione individuale dovrà essere effettuata in una fase opportuna del procedimento, al più tardi prima dell'imputazione; inoltre, vi è il diritto all'esame medico (articolo 8). Il minore privato della libertà dovrà avere il diritto di essere visitato da un medico su richiesta del titolare della responsabilità genitoriale, dell'adulto idoneo o del proprio difensore. Se dall'esame medico risulta che le misure previste nel corso del procedimento penale (ad esempio, interrogatorio, detenzione) sono incompatibili

con lo stato fisico e mentale generale del minore, l'autorità competente dovrà prendere misure opportune conformemente al diritto nazionale. Ancora, si tratta anche dell'interrogatorio del minore (articolo 9). L'interrogatorio dovrà sempre essere registrato se il minore è privato della libertà. La Commissione specifica che le registrazioni dovranno essere accessibili solo alle autorità giudiziarie e alle parti del procedimento (articolo 14 sul diritto alla protezione della vita privata) al fine di garantirne il contenuto e il contesto. Quanto al diritto alla libertà (articolo 10), la Commissione prescrive che, conformemente alla Convenzione sui diritti del fanciullo delle Nazioni Unite, ogni forma di privazione della libertà di un minore sia una misura di ultima istanza e della più breve durata possibile. Tenendo conto di tali norme internazionali, la proposta stabilisce norme minime in materia di detenzione, prescrivendo, inoltre, che, per evitare che il minore sia privato della libertà, l'autorità competente dovrà prendere tutte le misure alternative alla privazione della libertà ogniqualvolta sia nell'interesse superiore del minore (articolo 11). In merito al diritto a un trattamento specifico in caso di privazione della libertà (articolo 12), considerata la sua vulnerabilità, il minore dovrà essere detenuto separatamente dagli adulti e dovrà godere del diritto di mantenere contatti regolari e significativi con i genitori, la famiglia e gli amici, del diritto a un'istruzione, e un orientamento e a una formazione professionale adeguati, e del diritto all'assistenza medica. Circa il diritto alla protezione della vita privata (articolo 14), il minore dovrà essere giudicato a porte chiuse, consentendosi al giudice di ammettere il pubblico solo in casi eccezionali e nell'interesse superiore del minore. Affinché al minore siano garantiti assistenza e sostegno adeguati durante le udienze, il titolare della responsabilità genitoriale avrà diritto ad essere presente (articolo 15). In ordine al diritto del minore di presenziare al processo volto ad accertarne la colpevolezza, è stabilito che la decisione finale sia di condanna o di assoluzione (articolo 16).

L'articolo 17 specifica che la direttiva dovrà essere applicata ai minori che sono oggetto di un procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo, ai sensi della decisione quadro 2002/584/GAI, a partire dal momento in cui sono arrestati nello Stato di esecuzione. La Commissione ritiene che, applicando l'autorità competente dello Stato membro di esecuzione i diritti previsti dalla direttiva, la fiducia e il riconoscimento reciproci ne risulteranno rafforzati.

L'articolo 19 della proposta prevede inoltre una specifica formazione per i professionisti in contatto diretto con i minori.

Come evidenziato dalla relazione elaborata dal Ministero della Giustizia, il progetto promuove condizioni di garanzia del minore imputato o indagato in procedimenti penali, in linea con le garanzie già previste dall'ordinamento italiano, in particolare dal decreto del Presidente della Repubblica (d'ora in poi D.P.R) n. 448 del 22 settembre 1988 «Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni». Per quanto riguarda la formazione del personale delle autorità giudiziarie, di contrasto e del personale penitenziario, la legge n. 835 del 27 maggio 1935 «Conversione in legge, con modificazioni del regio decreto-

legge 20 luglio 1934, n. 1404, riguardante l'istituzione e il funzionamento del tribunale per i minorenni», disciplina nel dettaglio la composizione dei collegi giudicanti e la formazione degli operatori del settore. Risultano inoltre pertinenti le disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 272 del 28 luglio 1989 «Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni», nella parte in cui contempla espressamente la formazione dei magistrati e del personale addetto agli uffici giudiziari minorili (articoli 5 e 6).

Per quanto riguarda la portata innovativa delle previsioni contenute nell'articolo 9 della proposta, la relazione evidenzia che il diritto italiano prevede l'obbligo della registrazione audio o video dell'interrogatorio, svolto in udienza, dell'indagato o imputato minore che sia stato privato della libertà personale. Con riferimento alle previsioni contenute nell'articolo 13 della proposta «affinché i procedimenti penali riguardanti i minori siano trattati con urgenza e con la dovuta diligenza», la norma che attribuisce al Tribunale per i minorenni la competenza a conoscere dei reati commessi dai minori e al magistrato di sorveglianza per i minorenni la competenza demandata alla magistratura di sorveglianza, è ritenuta coerente con le esigenze espresse dalla normativa proposta.

Per quanto riguarda, il diritto riconosciuto ai minori di partecipare di persona al giudizio, di cui all'articolo 16, comma 2, della proposta, la norma va a collocarsi nel contesto della questione generale relativa alla conoscenza effettiva del processo da parte del minore, e potrebbe comportare quindi la necessità di una revisione delle norme di diritto interno relative al sistema delle notifiche e, più in generale, del processo in contumacia.

Il relatore aggiunge che la proposta si basa sull'articolo 82, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di procedura penale, anche in riferimento ai «diritti della persona». Le misure proposte in base a questo articolo tengono conto delle differenze fra le tradizioni giuridiche e gli ordinamenti giuridici degli Stati membri.

La proposta appare conforme al principio di sussidiarietà, poiché gli obiettivi perseguiti non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri, e anche al principio di proporzionalità, poiché si limita a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi individuati.

Il relatore conclude rilevando altresì che la proposta non sembra incidere in senso negativo su aspetti specifici dell'ordinamento penale nazionale – anche in considerazione della clausola di non regressione di cui all'articolo 22 della proposta, che fa salve le legislazioni degli Stati membri che assicurano un livello di protezione più elevato – e pertanto non sussistono le condizioni per l'attivazione del cosiddetto «freno di emergenza» in base alla procedura delineata dall'articolo 12, comma 1, della legge n. 234 del 2012.

Preannuncia, infine, la presentazione di uno schema di osservazioni favorevoli.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**Proposta di direttiva del Parlamento europeo e Consiglio sull'ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato per indagati o imputati privati della libertà personale e sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo (n. COM (2013) 824 definitivo)**

(Osservazioni alla 2<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore PICCOLI (*FI-PdL XVII*) illustra la proposta di direttiva in titolo rilevando che l'atto è presentato unitamente a una raccomandazione della Commissione relativa al diritto al patrocinio a spese dello Stato a favore di indagati o imputati in procedimenti penali.

Nel quadro dello studio per la valutazione d'impatto effettuata dalla Commissione (SWD(2013) 476), sono stati presi contatti su vasta scala con i ministeri della Giustizia degli Stati membri, organizzazioni d'interesse a livello nazionale, ordini degli avvocati e organismi responsabili del patrocinio a spese dello Stato.

La proposta di direttiva si pone l'obiettivo di garantire l'effettività del diritto di avvalersi di un difensore fin dalle fasi iniziali del procedimento penale per chi è privato della libertà personale, nonché per i ricercati nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato di arresto europeo, che avranno quindi il diritto di avvalersi di un difensore sia nello Stato membro di esecuzione sia in quello emittente («diritto alla duplice difesa»).

La direttiva troverà applicazione dal momento della privazione della libertà personale, ossia da quando l'interessato viene sottoposto a fermo o ad altro tipo di custodia, compresi i periodi precedenti l'imputazione formale e arresto. Si applicherà inoltre ai ricercati dal momento dell'arresto nello Stato membro di esecuzione (articolo 2).

Il relatore si sofferma sui principali elementi giuridici della proposta. Circa l'ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato (articolo 4), la Commissione sottolinea che, nelle fasi iniziali del procedimento, l'indagato o imputato è particolarmente vulnerabile e che la possibilità di avvalersi di un difensore è estremamente importante. Prevede, pertanto, che gli Stati membri garantiscano l'ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato e che, affinché tale diritto possa essere esercitato effettivamente, l'indagato o imputato si avvalga di un difensore «senza indebito ritardo» dopo la privazione della libertà personale e, in ogni caso, prima dell'interrogatorio. Il diritto all'ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato sarà assicurato fino a quando l'autorità competente non abbia reso la decisione finale in merito all'ammissibilità dell'indagato o imputato o fino alla sua effettiva ammissione a tale beneficio. Gli Stati membri dovranno, inoltre, garantire l'esercizio di tale diritto per i ricercati privati della libertà personale che sono oggetto di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo. Quanto al patrocinio a spese dello Stato per i ricercati (articolo 5), al fine di accrescere la fiducia reciproca

e rendere effettivo il diritto alla duplice difesa nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo (sia nello Stato di esecuzione che in quello di emissione), la proposta prevede che gli Stati membri concedano l'accesso al patrocinio a spese dello Stato anche oltre l'ammissione provvisoria, dal momento che non sempre i ricercati sono privati della libertà personale. In merito alla clausola di non regressione (articolo 7), la proposta intende assicurare che la definizione di norme minime comuni non comporti un affievolimento delle norme vigenti in alcuni Stati membri con un livello di protezione più alto, e che siano fatte salve le disposizioni della Carta dei diritti fondamentali e della CEDU.

La relazione elaborata dal Ministero della Giustizia valuta positivamente le finalità generali della proposta, in quanto appaiono in linea sia con l'articolo 24, comma terzo, della Costituzione, che assicura ai non abbienti i mezzi per agire e difendersi davanti ogni giurisdizione, sia con i principi generali del processo penale. Al riguardo, secondo il relatore, occorre riferirsi alle disposizioni vigenti che istituiscono e disciplinano il patrocinio a spese dello Stato.

Per quanto riguarda il diritto all'ammissione provvisoria e definitiva al patrocinio a spese dello Stato per i ricercati, oggetto di procedimenti di esecuzione del mandato di arresto europeo, occorre, invece, fare riferimento alla legge n. 69 del 22 aprile 2005 che ha dato attuazione alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna fra Stati membri.

La proposta si basa sull'articolo 82, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di procedura penale, anche in riferimento ai «diritti della persona». Le misure proposte in base a questo articolo tengono conto delle differenze fra le tradizioni giuridiche e gli ordinamenti giuridici degli Stati membri.

La proposta appare sostanzialmente conforme sia al principio di sussidiarietà, poiché gli obiettivi perseguiti non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri, sia al principio di proporzionalità, poiché si limita a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi individuati.

Ad avviso del relatore, infine, la proposta non sembra incidere in senso negativo su aspetti specifici dell'ordinamento penale nazionale – anche in considerazione della clausola di non regressione di cui all'articolo 7 della proposta che fa salve le legislazioni degli Stati membri che assicurano un livello di protezione più elevato – e pertanto non sussistono le condizioni per l'attivazione del cosiddetto «freno di emergenza» in base alla procedura delineata dall'articolo 12, comma 1, della legge n. 234 del 2012.

Preannuncia, quindi, la presentazione di uno schema di osservazioni favorevoli.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 14,20.*



**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per le questioni regionali**

Mercoledì 22 gennaio 2014

**Plenaria**

*Presidenza del Presidente*  
Renato BALDUZZI

*La seduta inizia alle ore 8,05.*

*SULL'ORDINE DEI LAVORI*

Renato BALDUZZI, *presidente*, propone di invertire l'ordine del giorno e di iniziare con l'esame della proposta di legge C. 1253 Giorgia Meloni.

La Commissione consente.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di importo elevato**

**S. 1253 Governo**

Parere alla XI Commissione della Camera  
(Esame e rinvio)

La Commissione inizia l'esame.

Il senatore Raffaele RANUCCI (PD), *relatore*, introduce l'esame del provvedimento, riferendo che la proposta di legge C.1253, sulla quale la Commissione è chiamata a rendere alla Commissione lavoro della Camera il parere per i profili di propria competenza, è composta di un solo articolo, che prevede il ricalcolo con il metodo contributivo e il conseguente taglio dei trattamenti pensionistici, compresi quelli in essere, superiori a dieci volte il trattamento minimo erogato dall'INPS, e quindi superiori a 64.406 euro annui.

Più in dettaglio, il comma 1 specifica che oggetto del ricalcolo con annesso taglio sono i trattamenti pensionistici obbligatori, integrativi e complementari, nonché i trattamenti erogati da forme pensionistiche che garantiscono prestazioni definite in aggiunta o a integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio, ivi comprese quelle di cui al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357 (che tratta degli enti pubblici creditizi), quelle di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 563 (che tratta degli enti operanti nel settore del credito e del risparmio) e quelle di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (che tratta delle forme pensionistiche complementari, comprese quelle disciplinate dalle regioni nel rispetto della normativa nazionale in materia).

Parimenti oggetto del ricalcolo sono i trattamenti che assicurano prestazioni definite per i dipendenti delle regioni a statuto speciale e degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, che riguarda gli enti pubblici in generale, ad eccezione di quelli territoriali.

Sono oggetto del ricalcolo anche i trattamenti derivanti dalla gestione speciale ad esaurimento di cui all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 – che detta misure relative a personale delle aziende sanitarie locali – e i trattamenti erogati dalle gestioni di previdenza obbligatorie presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per il personale addetto alle imposte di consumo, per il personale dipendente dalle aziende private del gas e per il personale già addetto alle esattorie e alle ricevitorie delle imposte dirette.

Le norme richiamate dalla proposta di legge fanno riferimento in sostanza al personale della Banca d'Italia, dell'Ufficio Italiano Cambi, degli enti pubblici creditizi, delle regioni, comprese quelle a statuto speciale, del cosiddetto parastato, del personale addetto alle imposte di consumo, delle aziende del gas, delle esattorie e delle ricevitorie.

Sono esclusi dal ricalcolo le prestazioni di tipo assistenziale, gli assegni straordinari di sostegno del reddito, le pensioni erogate alle vittime del terrorismo e le rendite erogate dall'INAIL.

Il ricalcolo – con conseguente taglio del trattamento pensionistico – è previsto anche nel caso in cui il limite di dieci volte il trattamento minimo INPS venga superato per effetto del cumulo, da parte di un medesimo soggetto, di più trattamenti pensionistici.

Il ricalcolo avviene secondo il sistema contributivo di cui alla legge n. 335 del 1995, la cosiddetta riforma Dini.

Il comma 2 introduce una misura di salvaguardia per le pensioni in essere, prevedendo che, a seguito del ricalcolo, l'importo dei trattamenti pensionistici non possa comunque diventare inferiore a dieci volte il trattamento minimo dell'INPS, il che peraltro implica che più che di un ricalcolo, si tratta di un taglio delle prestazioni previdenziali per un importo di misura tale da ricondurre il trattamento previdenziale complessivo dei singoli entro il limite massimo di dieci volte il trattamento minimo erogato dall'INPS.

Il comma 3 prevede che i risparmi di spesa conseguiti a seguito del ricalcolo vengano destinati a misure di perequazione dell'integrazione al

trattamento minimo dell'INPS, dell'assegno sociale e dei trattamenti corrisposti ai sensi della legge n. 222 del 1984, vale a dire i trattamenti di inabilità e invalidità.

Ciò premesso, fa presente che, nella seduta di ieri, la Commissione di merito ha deliberato la nomina di un comitato ristretto, deferendo a quest'ultimo l'esame della proposta di legge in titolo e delle proposte abbinate. Considerato che il comitato ristretto o la Commissione potrebbero predisporre un nuovo testo della proposta in esame, ritiene che la Commissione parlamentare per le questioni regionali dovrebbe aggiornare i propri lavori in attesa degli sviluppi dell'esame in sede referente.

Renato BALDUZZI, *presidente*, preso atto che non vi sono richieste di intervento sul merito, si dichiara d'accordo con il relatore sull'opportunità di rinviare l'espressione del parere, in modo che la Commissione non debba pronunciarsi su un testo che potrebbe risultare modificato all'esito dell'esame in sede referente.

Ricorda peraltro che la proposta di legge in titolo è attualmente iscritta nel calendario dei lavori dell'Assemblea della Camera a partire dalla prossima settimana e che la Commissione di merito ha proceduto alla nomina del comitato ristretto con la riserva che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, avrebbe eventualmente rivisto l'organizzazione dei tempi di esame di questo provvedimento alla luce dell'eventuale conferma, da parte della Conferenza dei presidenti di gruppo, della sua presenza nel calendario dei lavori di Aula della prossima settimana. La Conferenza dei presidenti di gruppo della Camera riunitasi nel pomeriggio di ieri ha però rinviato a domani, giovedì 23 febbraio 2014, le proprie determinazioni in merito all'articolazione dei lavori dell'Aula per la prossima settimana.

Ciò premesso, fa presente che non si può pertanto escludere un'accelerazione dei lavori della Commissione di merito e si riserva, quindi, in questa ipotesi, di valutare se convocare la Commissione parlamentare per le questioni regionali *ad horas* per l'espressione del parere.

Quindi, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**DL 145/13: Interventi urgenti di avvio del piano «Destinazione Italia», per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015**

#### **C. 1920 Governo**

Parere alle Commissioni riunite VI e X della Camera  
(Esame e rinvio)

La Commissione inizia l'esame.

Il senatore Daniele Gaetano BORIOLI (PD) *relatore*, dopo aver sottolineato come il provvedimento in esame rechi un contenuto ampio e complesso, incidente sui più diversi settori normativi con misure di vario genere, ne illustra i contenuti essenziali.

Deposita quindi agli atti la seguente relazione introduttiva, con la quale riferisce più analiticamente che il provvedimento prevede interventi in campo energetico, misure a favore delle imprese, per la bonifica dei siti di interesse nazionale, per l'area di crisi complessa di Trieste; misure concernenti il settore delle telecomunicazioni e comunicazioni elettroniche; misure per contenere i costi dell'assicurazione per la responsabilità civile; misure per ottimizzare l'utilizzo delle risorse disponibili per il piano di interventi previsti per l'EXPO 2015; interventi in materia di normativa sui contratti pubblici e in materia di opere pubbliche di rilevanza settoriale (per esempio, i porti) o locale (per esempio la metropolitana di Napoli); misure relative al settore aeroportuale; interventi per valorizzare specifiche aree dell'Obiettivo convergenza; misure per contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare e a tutelare la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro.

Più in dettaglio, l'articolo 1 contiene disposizioni che a diverso titolo incidono sul settore energetico, soprattutto per ridurre le bollette elettriche. L'articolo interviene innanzitutto direttamente sui prezzi dell'energia elettrica, adeguando le tariffe per il regime di tutela in base ai cambiamenti sui prezzi orari avvenuti nel mercato all'ingrosso in seguito all'espansione della fonte solare fotovoltaica (comma 1). Viene ridotta l'incidenza sulle bollette della componente A3, riguardante il costo dell'incentivazione per le fonti rinnovabili (comma 2). Viene prospettata ai produttori di energie rinnovabili un'alternativa tra la rimodulazione dell'incentivo e la fruizione dell'incentivo fino al termine previsto, con la limitazione che, nei dieci anni successivi alla scadenza del termine, gli interventi realizzati sullo stesso sito non avranno diritto ad ulteriori agevolazioni (commi da 3 a 6).

I commi 7 e 8, in materia di certificazione energetica degli edifici, sopprimono l'obbligo di allegare l'attestato di prestazione energetica (APE) agli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito e ai contratti di locazione di singole unità immobiliari, e sostituiscono la nullità del contratto con una sanzione amministrativa quale penalità per non aver allegato l'APE.

Il comma 9 interviene solo marginalmente in materia energetica, modificando le disposizioni del codice civile relative alla disciplina del condominio degli edifici. In particolare, si prevede la maggioranza qualificata (e non più la maggioranza semplice) dell'assemblea condominiale per le innovazioni volte al contenimento del consumo energetico; sono inoltre previsti interventi relativi alla formazione degli amministratori di condominio, al fondo speciale per le opere di manutenzione straordinaria e alle sanzioni per le infrazioni del regolamento condominiale.

Il comma 10 riguarda il ruolo statale nell'incentivazione dell'energia geotermica, e specifica che, nell'ambito della determinazione degli indi-

rizzi della politica energetica nazionale, spetta allo Stato individuare gli impianti per l'estrazione dell'energia geotermica.

I commi da 11 a 14 riformulano le norme relative al progetto per la realizzazione di una centrale termoelettrica a carbone, dotata di apposita sezione di impianto per la cattura e lo stoccaggio dell'anidride carbonica prodotta (CCS), da realizzare sul territorio del Sulcis Iglesiente, in prossimità del giacimento carbonifero. La regione Sardegna, entro il 30 giugno 2016, potrà bandire una gara per realizzare la centrale. Al vincitore sarà assicurato il prelievo dell'energia a prezzi incentivati, con copertura degli oneri mediante prelievo sulle tariffe elettriche.

Con il comma 15 si congela la quota minima di miscelazione dei biocarburanti nella benzina e nel gasolio del settore dei trasporti fissandola al 4,5 per cento per il 2014: viene così evitato l'aumento previsto di mezzo punto percentuale, con conseguente riverbero sui prezzi dei carburanti. Con modalità successive verranno stabiliti gli incrementi annui per il raggiungimento della quota minima al 2020. A decorrere dall'anno 2014, si potranno utilizzare più biocarburanti prodotti da rifiuti e sottoprodotti.

Il comma 16 interviene sulle norme che regolano le gare di ambito per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas, e in particolare sul calcolo del valore di riscatto che il distributore subentrante deve versare al gestore uscente.

L'articolo 2, comma 1, riforma la disciplina degli incentivi all'autoimprenditorialità con misure volte a sostenere la creazione e lo sviluppo di piccole imprese possedute in prevalenza da giovani e da donne.

Il comma 2, introduce modifiche alla disciplina sulla riconversione e riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale complessa. Tra le modifiche più rilevanti vi è l'estensione del regime di finanziamenti agevolati collegato al Piano di promozione industriale (di cui agli articoli 5, 6, e 8 del decreto-legge n. 120 del 1989) anche alle aree o distretti del Paese interessati da fenomeni di crisi industriale non complessa, ma con impatto significativo sullo sviluppo dei territori e sull'occupazione. L'individuazione delle aree o distretti è rimessa ad un decreto ministeriale, sentita la conferenza Stato-regioni.

L'articolo 3 istituisce un credito di imposta a favore delle imprese che investono in attività di ricerca e sviluppo. La norma definisce le attività di ricerca e sviluppo soggette all'agevolazione e le spese ammissibili.

L'articolo 4, comma 1, modifica la disciplina per la riconversione industriale dei siti inquinati nazionali di preminente interesse pubblico. La finalità è quella di consentire la stipula – da parte dei ministri dell'ambiente e dello sviluppo economico, d'intesa con la regione interessata e, per i profili di competenza, con i ministri del lavoro e dei beni culturali – di accordi di programma con uno o più proprietari di aree contaminate o altri soggetti interessati ad attuare progetti integrati di messa in sicurezza o bonifica, e di riconversione industriale e sviluppo economico produttivo dei siti di interesse nazionale (SIN) individuati entro il 30 aprile 2007 ai sensi della legge n. 426 del 1998. Restano escluse dal campo

di applicazione della nuova disciplina le aree dello stabilimento ILVA di Taranto (di cui al decreto-legge n. 61 del 2013).

Il comma 2 prevede la concessione di un credito d'imposta alle imprese sottoscrittrici degli accordi di programma di cui all'articolo 252-*bis* del codice dell'ambiente (decreto legislativo n. 152 del 2006) a fronte dell'acquisizione di nuovi beni strumentali, a specifiche e indicate condizioni definite. I commi da 3 a 10 disciplinano nel dettaglio le modalità di attribuzione del citato credito d'imposta.

Il comma 11 prevede la nomina, con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, del presidente della regione Friuli-Venezia Giulia a commissario straordinario per l'attuazione dell'accordo di programma e la realizzazione degli interventi urgenti nell'area di crisi industriale complessa di Trieste. I commi 12 e 13 disciplinano le funzioni e la disciplina applicabile al commissario.

L'articolo 5 prevede norme in materia di internazionalizzazione delle imprese e di facilitazione dell'ingresso e del soggiorno in Italia dei lavoratori extracomunitari impiegati nelle *start-up* innovative. Più in particolare è previsto un contributo di circa 22 milioni di euro all'ICE (Istituto per il commercio con l'estero) per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese (comma 1). Al fine di agevolare la circolazione di merci che si muovono in regimi diversi dal transito, è ampliata l'operatività degli uffici frontalieri dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli (comma 2). Inoltre è previsto che anche le imprese agricole possano partecipare ai Consorzi per l'internazionalizzazione (comma 3). Al fine di ridurre gli oneri che gravano sulle imprese, è prevista l'esenzione da bollo per le certificazioni in lingua inglese emesse delle Camere di commercio (comma 4). Sono previste semplificazioni per le imprese, con l'estensione alle Camere di commercio del potere di rilasciare attestazioni (comma 5). Infine è prevista la modifica della disciplina relativa alle Camere di commercio italo-estere o estere in Italia (comma 6).

L'articolo 5 prevede anche norme più favorevoli per i lavoratori extracomunitari (commi 7-9). In particolare vengono individuate nuove procedure per facilitare la trattazione delle domande di visto di ingresso e di permesso di soggiorno connesse con *start-up* innovative. Più specificamente, si prevede che il cittadino straniero non comunitario che abbia conseguito in Italia un dottorato o un master universitario di primo livello possa chiedere un permesso di soggiorno per attesa di occupazione (lettera a); viene agevolato l'ingresso e il soggiorno per ricerca scientifica mediante la previsione che sia l'istituto a dichiarare la sussistenza delle risorse mensili messe a disposizione del ricercatore, anche nel caso in cui la partecipazione del ricercatore al progetto di ricerca benefici del sostegno finanziario di terzi (lettere b); viene escluso per i ricercatori l'obbligo di dimostrare la disponibilità di un alloggio idoneo ai fini del ricongiungimento familiare (lettera c); viene eliminato l'obbligo di corrispondenza tra titolo di studio e qualifica professionale per l'ingresso di lavoratori altamente qualificati (lettere d) ed e); viene liberalizzato l'ingresso in Italia

degli studenti residenti all'estero che intendano accedere all'istruzione universitaria (lettera f).

L'articolo 6, commi da 1 a 3, prevede l'erogazione alle piccole e medie imprese di finanziamenti a fondo perduto, tramite *voucher* di importo non superiore a 10.000 euro da destinare all'acquisto di *software* e *hardware*; allo sviluppo di soluzioni di *e-commerce*; alla connettività a banda larga e ultralarga; e alla formazione qualificata nel campo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Il comma 4 riduce la misura del contributo annuo dovuto dalle imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazioni e di servizio telefonico accessibile al pubblico.

I commi da 5 a 7 prorogano dal 1° gennaio 2013 al 30 giugno 2014 – ovvero al 1° gennaio 2015 limitatamente ai contratti stipulati mediante scrittura privata – l'applicazione di disposizioni concernenti l'obbligo di sottoscrivere in forma elettronica gli accordi per l'esercizio in comune di attività di interesse comune da parte di amministrazioni pubbliche, nonché i contratti pubblici. Vengono fatti salvi gli effetti dei contratti o accordi stipulati in altra forma fino all'entrata in vigore dell'obbligo. I commi 8 e 9 prevedono che, entro il 31 dicembre 2014, debbano essere rilasciate le frequenze per il servizio digitale terrestre assegnate a operatori di reti televisive italiani che tuttavia sono riconosciute a livello internazionale come nella titolarità di Paesi confinanti e che diano luogo ad interferenze.

I commi da 10 a 14 prevedono una detrazione d'imposta del 65 per cento per le spese sostenute entro il 31 dicembre di ciascun anno del triennio 2014-2016, da parte di piccole e medie imprese ovvero da consorzi o da reti di piccole e medie imprese, per interventi volti a garantire una velocità di connettività.

Le disposizioni dell'articolo 7 mirano ad ampliare l'accesso al cosiddetto *ruling* di *standard* internazionale, consentendo al contribuente di attivare la procedura di *ruling* anche con riferimento alla richiesta di accertamento, in via preventiva, della sussistenza o meno dei requisiti che configurano una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato, tenuti presenti i criteri previsti dal testo unico delle imposte sui redditi e dalle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate all'Italia. Viene inoltre estesa la validità giuridica dell'accordo da 3 a 5 anni.

L'articolo 8 reca norme sull'assicurazione RC-auto, anche attraverso la modifica del Codice delle assicurazioni private (CAP). Si prevede in particolare, nell'ottica di combattere le frodi e abbassare così le tariffe, la possibilità di clausole contrattuali concernenti la scatola nera; il risarcimento in forma specifica presso carrozzerie convenzionate; il divieto di cessione del diritto al risarcimento; le prestazioni di servizi medico-sanitari resi da professionisti convenzionati con le imprese assicurative. Le imprese di assicurazione non sono tenute ad offrire detti meccanismi anti-frode, ma qualora essi vengano proposti dalle imprese e accettati dagli assicurati ad essi sono collegate riduzioni dei premi obbligatori. In caso di inosservanza sono previste sanzioni pecuniarie irrogate dall'IVASS, oltre

alla la riduzione automatica del premio di assicurazione. I costi di installazione della scatola nera sono a carico dell'impresa di assicurazione.

In vista poi della massima trasparenza, le imprese di assicurazione devono pubblicare sul proprio sito internet l'entità della riduzione dei premi che deriva dall'utilizzo delle suddette clausole. Gli stessi dati sono pubblicati anche sui siti del Ministero dello sviluppo economico e dell'IVASS. Nel momento della stipula del contratto, inoltre, le imprese di assicurazione che non propongono le clausole in tema di scatola nera, risarcimento in forma specifica e divieto di cessione del credito devono darne comunicazione all'assicurato con apposita dichiarazione. L'inosservanza di tali obblighi comporta una sanzione amministrativa pecuniaria.

È prevista l'istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un servizio unico di raccolta dei dati, anche affidato in concessione, per garantire l'interoperabilità dei meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo.

Sempre in un'ottica antifrode, è prevista l'inammissibilità in giudizio delle testimonianze prodotte in un momento successivo alla denuncia del sinistro, salva la possibilità per il giudice di disporre l'audizione di testimoni nei casi in cui sia comprovata l'impossibilità della loro tempestiva identificazione. È inoltre previsto che il giudice verifichi se i testimoni risultino già chiamati a testimoniare in altre cause per infortuni stradali e, ove risultino chiamati in più di tre cause negli ultimi cinque anni, trasmetta un'informativa alla Procura della Repubblica competente.

Con riferimento al risarcimento del danno alla persona per lesioni di lieve entità è precisato che devono risultare strumentalmente accertate a seguito di riscontro medico legale.

L'articolo 9 prevede la possibilità di attivare un credito di imposta per l'acquisto di libri muniti di codice ISBN per le persone fisiche e le persone giuridiche che non usufruiscono già della detrazione IVA, pari al 19 per cento fino ad una spesa annua di duemila euro, di cui mille per l'acquisto di libri di testo scolastici e universitari. Il finanziamento dell'agevolazione, nella misura massima di 50 milioni di euro, rientra nell'ambito di un apposito Programma Operativo Nazionale (PON) della prossima programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali comunitari. La disposizione ha, pertanto, carattere programmatico.

L'articolo 10 delinea una nuova competenza inderogabile per territorio per le cause civili che hanno come parte una società con sede all'estero, anche avente sedi secondarie con rappresentanza stabile in Italia. L'articolo concentra presso le sezioni specializzate di nove Tribunali per le imprese le controversie rientranti nella competenza funzionale delle suddette sezioni, in cui le imprese straniere siano parti.

L'articolo 11 introduce alcune modifiche alla legge n. 49 del 1985 (cosiddetta legge Marcora) con la quale è stato introdotto e disciplinato un sistema organico di agevolazioni in favore delle cooperative. In particolare, la modifica di cui al comma 1, lettera a), mira ad estendere l'agevolazione tributaria già prevista in favore dei finanziamenti erogati dal



Foncooper anche ai finanziamenti erogati dalle società finanziarie. La lettera *b*) del medesimo comma 1 è finalizzata a riconoscere la possibilità di intervento delle società finanziarie anche in favore delle società cooperative con meno di 9 soci.

I commi 2 e 3 introducono un diritto di prelazione in favore delle società cooperative costituite da lavoratori dipendenti che si propongono per l'affitto o l'acquisto di aziende sottoposte a procedure concorsuale.

L'articolo 12 reca un insieme di misure volte, nel loro complesso, a immettere liquidità nel sistema imprenditoriale e, in particolare, ad alimentare i canali di finanziamento delle piccole e medie imprese. A tal fine il comma 1 prevede una complessiva riforma della disciplina delle cartolarizzazioni. Il comma 2 modifica la disciplina degli strumenti finanziari (cosiddetti mini-bond e obbligazioni), in particolare incentivando l'investimento nei predetti strumenti finanziari da parte delle imprese assicurative e dei fondi pensione.

Con il comma 3 si semplificano, nel caso di cessioni di crediti effettuate ai sensi della legge sul *factoring*, le formalità per l'ottenimento della data certa del pagamento e quindi per l'opponibilità della cessione ai soggetti terzi, in modo da rendere meno onerosi gli adempimenti burocratici per le imprese cedenti.

Il comma 4 ed il comma 5 riformano il regime fiscale applicabile ai finanziamenti a medio e a lungo termine, attualmente sottoposti a imposta sostitutiva delle imposte indirette.

Il comma 6 estende il privilegio speciale sui beni mobili destinati all'esercizio dell'impresa, previsto a garanzia dei finanziamenti delle banche alle imprese, anche a garanzia dell'emissione di obbligazioni e titoli similari.

L'articolo 13 ha un contenuto piuttosto articolato. I commi da 1 a 3 recano disposizioni concernenti l'Expo 2015. In particolare, il comma 1 prevede la revoca delle risorse assegnate con le delibere CIPE n. 146/2006 e n. 33/2010 (concernenti rispettivamente lo schema idrico Bassento-Bradano e il potenziamento della linea ferroviaria Rho Arona) e la destinazione di parte delle risorse revocate, per l'importo di 53,2 milioni di euro, alla realizzazione dei progetti cantierabili relativi a opere di connessione indispensabili per lo svolgimento dell'Expo 2015 citate nella norma, nonché ad opere necessarie per l'accessibilità ferroviaria Malpensa – terminal T1-T2 e alla linea M4 della metropolitana di Milano. Il comma 2 destina 42,8 milioni di euro (derivanti dall'assegnazione disposta dal CIPE nella seduta del 9 settembre 2013 a favore della linea M4) alla realizzazione del collegamento S.S. 11 – S.S. 233, lotto 1-B (incluso tra le opere cui verranno destinate le risorse revocate dal comma 1) e prevede la revoca del contributo statale di 172,2 milioni di euro per la linea M4 della metropolitana di Milano, assegnato ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge n. 69 del 2013, in caso di mancata stipula del contratto di finanziamento entro il 30 giugno 2014. Il comma 3 autorizza i soggetti attuatori ad avviare le procedure per l'affidamento dei lavori, nei limiti delle risorse autorizzate dai commi 1 e 2, e attribuisce funzioni di vigi-

lanza sullo stato di attuazione delle opere al Commissario unico dell'evento e al Tavolo istituzionale per il governo complessivo degli interventi regionali e sovraregionali. Si consente, inoltre, al Commissario unico l'adozione di deroghe per l'immediato avvio delle opere e per la loro tempestiva realizzazione.

I commi da 4 a 7 destinano risorse a interventi immediatamente cantierabili per la competitività dei porti italiani. Il comma 8 amplia il novero dei finanziamenti destinati alle infrastrutture strategiche le cui risorse possono essere revocate (ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 32 del decreto-legge n. 98 del 2011) e fatte confluire nell'apposito Fondo revocato previsto dal comma 6 del medesimo articolo 32.

Il comma 9 autorizza il comune di Napoli a contrarre mutui per il perfezionamento dei finanziamenti di propria competenza necessari per la realizzazione della linea 1 della metropolitana di Napoli, in deroga alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, stabilita dagli articoli da 243-*bis* a 243-*quater* del testo unico degli enti locali, per i comuni e le province per i quali sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario.

Il comma 10 consente alla stazione appaltante, in particolari condizioni (situazioni di urgenza o concordato preventivo) e anche in deroga alle previsioni del bando di gara, di provvedere al pagamento diretto al subappaltatore o al cottimista dell'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite.

Il comma 11 estende a tutti i contratti pubblici l'applicazione delle norme sullo svincolo automatico delle garanzie di buona esecuzione relative alle opere in esercizio (di cui all'articolo 237-*bis* del Codice dei contratti pubblici).

Il comma 12 modifica del codice della strada per escludere dall'obbligo di immatricolazione i carrelli (tipologia delle macchine operatrici) che circolino su strada per brevi e saltuari spostamenti a vuoto o a carico.

Il comma 13 novella la legge istitutiva delle Autorità per i servizi di pubblica utilità (n. 481 del 1995) per precisare l'ambito di competenza dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, nel quale ambito sono incluse anche le funzioni in materia di sistema idrico.

I commi 14 e 15 prevedono l'obbligo di espletamento di procedure concorrenziali per la scelta, da parte dei gestori aeroportuali, dei vettori aerei ai quali erogare contributi, sussidi o altre forme di emolumento per lo sviluppo delle rotte, e la successiva verifica da parte dell'ENAC del rispetto di tali procedure.

I commi da 16 a 18 esentano dall'addizionale comunale sui diritti di imbarco di passeggeri negli scali aeroportuali, nonché dall'addizionale commissariale per Roma capitale, i passeggeri in transito negli scali aeroportuali nazionali se provenienti da scali domestici.

I commi 19 e 20 dispongono che per il 2014 le indennità di volo del personale previste dalla legge o dal contratto collettivo non concorrono alla formazione del reddito ai fini contributivi e sono pensionabili nella misura del 50 per cento del loro ammontare.

I commi da 21 a 23 sono volti a mantenere, nel suo assetto attuale, il Fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione del settore del trasporto aereo, evitando la sua trasformazione in fondo di solidarietà (altrimenti prevista dal 2014). A tal fine, è prolungata di 3 anni l'operatività delle norme che prevedono la devoluzione al Fondo delle maggiori entrate derivanti dall'incremento dell'addizionale sui diritti di imbarco dei passeggeri sugli aeromobili.

I commi da 24 a 28, al fine di migliorare la capacità di attivazione della dotazione di beni storici, culturali e ambientali, nonché dei servizi per l'attrattività turistica di specifiche aree territoriali, prevede un finanziamento per i progetti presentati da comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 150.000 abitanti. I criteri per l'utilizzo delle risorse saranno disciplinati da un'apposita convenzione tra il ministro per gli affari regionali e le autonomie e l'ANCI, da approvare con decreto ministeriale.

L'articolo 14 detta misure volte, nel complesso, al contrasto del lavoro sommerso e irregolare, nonché alla promozione della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

In conclusione, si riserva di formulare una proposta di parere nella prossima seduta, anche alla luce degli eventuali interventi.

Il deputato Michele DELL'ORCO (M5S) sottolinea come il decreto-legge in esame destini alla realizzazione di alcune opere pubbliche connesse allo svolgimento dell'Expo 2015 parte di risorse che erano già assegnate ad opere pubbliche programmate in altre regioni e che vengono a questo fine revocate.

In particolare, segnala che l'articolo 13, comma 1, del decreto prevede, tra l'altro, la revoca delle risorse assegnate con la delibera del CIPE n. 146 del 2006, con la quale è stato concesso alla regione Basilicata un contributo di 6.258.000 euro annui massimi per quindici anni per il completamento dello «schema idrico Basento-Bradano, attrezzamento settore G». Come specificato nella delibera in questione, il contributo, al saggio di interesse praticato dalla Cassa depositi e prestiti, era ritenuto suscettibile di sviluppare un volume di investimenti di circa 70 milioni di euro.

Fa presente che le predette risorse sono indispensabili alla regione per far fronte a mutui già contratti in relazione ad opere i cui lavori sono in corso di avanzamento; aggiunge che il consorzio di riferimento ha esperito l'*iter* per la nomina della commissione di aggiudicazione dei lavori e che l'opera in questione è stata giudicata di importanza strategica nazionale dal ministro Lupi.

Auspica pertanto che la proposta di parere del relatore terrà conto della questione da lui sollevata.

Il deputato Albrecht PLANGGER (Misto-Min.Ling.) richiama l'attenzione della Commissione sull'articolo 1, comma 10, del decreto in esame, che – integrando il provvedimento di riassetto della normativa sull'energia geotermica, di cui al decreto legislativo n. 22 del 2010 – specifica che, nell'ambito della determinazione degli indirizzi della politica energetica

nazionale, al fine di sostenere lo sviluppo delle risorse geotermiche, spetta allo Stato individuare gli impianti per l'estrazione dell'energia geotermica.

Fa presente che, per quanto riguarda la sua regione – il Trentino Alto Adige – la competenza in questione è attribuita dallo statuto alle province autonome. Ritiene quindi necessario che nel decreto in esame sia introdotta una disposizione di salvaguardia intesa a fare espressamente salve le competenze delle regioni ad autonomia speciale su questa materia.

Renato BALDUZZI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**DL 151/13: Disposizioni di carattere finanziario indifferibili finalizzate a garantire la funzionalità di enti locali, la realizzazione di misure in tema di infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche nonché a consentire interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali**

**(S. 1215 Governo)**

Parere alla 5ª Commissione del Senato

(Seguito dell'esame e rinvio)

La Commissione prosegue l'esame, iniziato nella seduta del 15 gennaio scorso.

Renato BALDUZZI, *presidente e relatore*, prende atto che non vi sono richieste di intervento sul merito del provvedimento. Quindi, dopo aver riferito che nella Commissione di merito risulta presentato un numero rilevante di emendamenti al testo in esame, esprime l'avviso che la Commissione parlamentare per le questioni regionali dovrebbe rinviare l'espressione del proprio parere, in modo da poter valutare il testo in esame anche alla luce degli emendamenti presentati, ed in particolare di quelli eventualmente presentati dal relatore o dal Governo.

Propone pertanto di rinviare l'espressione del parere, precisando che il provvedimento in titolo è iscritto nel calendario dei lavori del Senato per la prossima settimana e che potrebbe essere pertanto necessario che la Commissione torni a riunirsi nei prossimi giorni, con convocazione *ad horas*, così da poter rendere il proprio parere in tempo utile.

Quindi, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Riforma della legislazione in materia portuale**

**S. 120 e S. 370**

Parere alla 8ª Commissione del Senato

(Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Parere favorevole con condizioni sul progetto di legge S. 370)

La Commissione prosegue l'esame congiunto, rinviato nella seduta del 22 gennaio 2014.

Il senatore Antonio Stefano CARIDI (NCD), *relatore*, ricordato che la Commissione di merito ha adottato come testo base il disegno di legge S. 370, presenta, con riferimento a tale testo, una proposta di parere favorevole con alcune condizioni.

Soffermandosi quindi in particolare sulle condizioni, spiega che la condizione n. 1) è volta a segnalare alla Commissione di merito l'esigenza dell'intesa con le regioni sugli atti statali di individuazione dei porti di categoria I e II (il cui elenco determina indirettamente l'elenco dei porti di competenza regionale), nonché sugli atti statali di individuazione delle specifiche aree che nei porti di categoria III possono essere finalizzate alla difesa militare, al controllo del traffico marittimo e alle esigenze del Corpo delle capitanerie di porto, delle Forze dell'ordine e dei Vigili del fuoco.

La condizione n. 2) interviene sulla procedura di nomina del presidente dell'Autorità portuale, chiedendo alla Commissione di merito di prevedere che alla nomina in questione provveda il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del presidente della regione, sentiti i comuni, le province e le camere di commercio interessate.

La condizione n. 3) segnala alla Commissione di merito che all'articolo 7, capoverso art. 6, comma 7, appare opportuno prevedere che i limiti della circoscrizione territoriale di ciascuna Autorità portuale siano individuati d'intesa con la regione, sentito il comune competente, e non – quindi – d'intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali.

La condizione n. 4) segnala che all'articolo 5, comma 4, secondo periodo, della legge n. 84 del 1994, come modificato dall'articolo 3, e all'articolo 19, appare necessario, alla luce della giurisprudenza costituzionale richiamata nelle premesse della proposta di parere, prevedere l'intesa tra lo Stato e le regioni in sede di riparto delle risorse dei fondi e di destinazione delle risorse a specifici interventi.

La condizione n. 5) chiede alla Commissione di merito di valutare se possa essere utile uniformare o comunque razionalizzare le diverse procedure di collaborazione tra Stato e autonomie territoriali previste dal provvedimento per l'istituzione di nuove Autorità portuali; per l'ampliamento della circoscrizione delle Autorità portuali anche a porti di rilevanza regionale; per la costituzione, da parte delle Autorità portuali, di sistemi logistico-portuali; e per l'individuazione dei limiti della circoscrizione dell'Autorità portuale.

La condizione n. 6) segnala che – in vista di una maggiore chiarezza della disciplina di principio dettata dal provvedimento in esame per le regioni – potrebbe essere opportuno apportare al testo le seguenti modifiche: all'articolo 1, capoverso art. 1, comma 4, sopprimere le parole da «nonché, sentita la regione» fino alla fine del comma; conseguentemente, all'articolo 2, capoverso art. 4, comma 4, sostituire le parole «per i porti di categoria III, le regioni esercitano la funzione legislativa» con le seguenti: «per i porti di categoria III, le funzioni di cui all'articolo 1, comma 3, lett. a) sono esercitate con le modalità stabilite con legge regionale. Le regioni esercitano la funzione legislativa»; e, al medesimo capo-

verso, comma 5, sostituire le parole «le funzioni di cui all'articolo 1, comma 4, secondo periodo» con le seguenti: «le funzioni di cui all'articolo 1, comma 3, lett. a)».

Renato BALDUZZI, *presidente*, ricorda che il procedimento di nomina del presidente dell'Autorità portuale – che il provvedimento in esame rivede nei termini illustrati nelle premesse della proposta di parere del relatore – è stato oggetto nel corso degli anni di varie modifiche, alla ricerca della soluzione in grado di assicurare il migliore equilibrio possibile nel coinvolgimento dei diversi livelli di governo interessati. Attualmente la legge prevede che il presidente dell'Autorità portuale sia scelto dal ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il presidente della regione, nell'ambito di una terna di nomi proposti dai comuni, dalla provincia e dalle camere di commercio interessate, e disciplina inoltre l'ipotesi di mancato raggiungimento dell'intesa.

Con riferimento, quindi, alla condizione n. 2) della proposta di parere del relatore, chiede a quest'ultimo come si debba intendere la condizione da lui posta, secondo la quale alla nomina del presidente dell'Autorità deve provvedere il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del presidente della regione, sentiti i comuni, le province e le camere di commercio interessate, ed in particolare come si debba procedere nel caso in cui la proposta del presidente della regione non incontri il consenso del ministro delle infrastrutture.

Con riferimento, invece, alla condizione n. 3), premesso di condividere il principio per cui i limiti della circoscrizione territoriale di ciascuna Autorità portuale devono essere individuati d'intesa con la regione interessata – e non con la Conferenza Stato-città e autonomie locali – osserva che sarebbe però forse più corretto prevedere che siano sentiti «i comuni competenti», e non «il comune competente», atteso che i comuni competenti potrebbero essere più di uno.

Il senatore Antonio Stefano CARIDI (NCD), *relatore*, chiarisce che la condizione n. 2) si deve intendere nel senso che la proposta di nomina spetta al presidente della regione, che la formula dopo aver sentito i comuni, le province e le camere di commercio interessate, e che il presidente della regione dovrà quindi modificare la sua proposta quando questa non incontri il consenso del ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Quanto all'osservazione formulata dal presidente in relazione alla condizione n. 3), la ritiene corretta e riformula conseguentemente la sua proposta di parere (*vedi allegato*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore, come riformulata.

*La seduta termina alle ore 8,50.*

ALLEGATO

**Riforma della legislazione in materia portuale (S. 120 e S. 370)**

## PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge S. 370, recante «Riforma della legislazione in materia portuale», in corso di discussione presso la 8ª Commissione del Senato, adottato dalla medesima Commissione come testo base;

rilevato che:

il provvedimento è riconducibile principalmente alla materia «porti», che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa concorrente dello Stato e delle regioni, e, per alcune disposizioni, alla materia «governo del territorio», che lo stesso comma attribuisce parimenti alla competenza legislativa concorrente dello Stato e delle regioni;

secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenza n. 79 del 2011), si deve peraltro ritenere che la competenza legislativa in materia di porti di rilevanza nazionale sia dello Stato, in ragione del meccanismo dell'«attrazione in sussidiarietà» definito dalla stessa Corte a partire dalla sentenza n. 303 del 2003;

in particolare, la predetta sentenza n. 303 ha chiarito che le istanze unitarie giustificano, a determinate condizioni, una deroga alla normale ripartizione delle competenze anche in assetti costituzionali pervasi da pluralismo istituzionale e che pertanto, in caso di istanze unitarie, è consentito allo Stato, anche in materie non riservate alla competenza legislativa statale, non soltanto l'esercizio della funzione amministrativa, ma anche la disciplina normativa della medesima funzione amministrativa, a condizione, tuttavia, che il relativo intervento sia proporzionato, non risulti affetto da irragionevolezza e sia oggetto di procedure concertative con la regione interessata: in particolare, quanto a quest'ultima condizione, la Corte ha rilevato che «l'esigenza di esercizio unitario che consente di attrarre, insieme alla funzione amministrativa, anche quella legislativa, può aspirare a superare il vaglio di legittimità costituzionale solo in presenza di una disciplina che prefiguri un *iter* in cui assumano il dovuto risalto le attività concertative e di coordinamento orizzontale, ovvero sia le intese, che devono essere condotte in base al principio di lealtà»;

in tal senso, dalla citata sentenza n. 79 del 2011 si ricava il principio della illegittimità di norme legislative statali che, nel derogare alla competenza regionale in materia di porti mediante la attrazione in sussi-

diarietà, non prevedano poi forme di leale collaborazione tra Stato e regione;

rilevato altresì che:

il provvedimento distingue, in ambito portuale, tra i profili della sicurezza e gli altri profili; in particolare, l'articolo 1, capoverso art. 1, comma 2, attribuisce in via esclusiva alla legislazione statale la disciplina della sicurezza (della navigazione, portuale, del trasporto marittimo e relativa alla gestione delle emergenze), mentre il comma 3 precisa che alla sicurezza, oltre che alla vigilanza e al controllo, provvede, anche in ambito portuale, l'autorità marittima;

il provvedimento raggruppa i porti in tre categorie – porti finalizzati alla difesa (categoria I), porti di rilevanza economica nazionale e internazionale (categoria II) e porti di rilevanza economica regionale e interregionale (categoria III) – e stabilisce che i porti di categoria I siano individuati con decreto del ministro della difesa e amministrati in via esclusiva dallo Stato; che i porti di categoria II siano individuati con decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti e amministrati dalle Autorità portuali di cui alla legge statale n. 84 del 1994, sotto la vigilanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; e che i porti di categoria III siano «tutti i restanti porti», per la cui amministrazione si rinvia alla disciplina da stabilirsi con legge regionale concorrente, nel rispetto dei principi fondamentali di cui all'articolo 2, capoverso art. 4, comma 4;

non è previsto un coinvolgimento delle regioni negli atti statali di individuazione dei porti di categoria I e II, il cui elenco determina tuttavia indirettamente l'elenco dei porti di competenza regionale;

peraltro, alcuni porti amministrati da Autorità portuali (dunque di categoria II) sono individuati direttamente dalla legge (articolo 7, capoverso art. 6, comma 1) e ulteriori Autorità portuali possono essere istituite, nei porti o sistemi di porti che abbiano determinati requisiti, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del ministro competente (stesso articolo, comma 8); in quest'ultimo caso, per l'istituzione dell'Autorità portuale (con conseguente passaggio di un porto dalla categoria III, di competenza regionale, alla categoria II) è richiesta l'intesa con la Conferenza Stato-regioni; se poi i requisiti per l'esistenza dell'Autorità portuale non sussistono più per almeno cinque anni, essa è soppressa e il porto ritorna in categoria III, con applicazione della relativa normativa (stesso articolo, comma 10);

ai fini del raggiungimento dei requisiti per la non soppressione delle Autorità portuali, è consentito l'ampliamento della circoscrizione del porto anche a porti di categoria III o la fusione di più Autorità portuali: a tal fine occorre un decreto del ministro competente, previa intesa con la regione interessata, e deve essere garantita la partecipazione degli enti locali interessati (stesso articolo, comma 12);

le Autorità portuali, d'intesa con le regioni, le province e i comuni interessati, possono costituire sistemi logistico-portuali (articolo 12, capoverso art. 11-bis, comma 1);



i limiti della circoscrizione territoriale di ciascuna Autorità portuale sono individuati con decreto ministeriale adottato d'intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali (anziché d'intesa con la regione o con il comune competenti) (articolo 7, capoverso art. 6, comma 7);

nei porti di categoria III decreti dei ministri competenti possono individuare, sentita la regione competente (e non d'intesa con la medesima), specifiche aree finalizzate alla difesa militare, al controllo del traffico marittimo e alle esigenze del Corpo delle capitanerie di porto, delle Forze dell'ordine e dei Vigili del fuoco, le quali aree sono amministrare in via esclusiva dallo Stato (articolo 2, capoverso art. 4, comma 6);

in materia di piano regolatore portuale e relativa attuazione, l'articolo 3, capoverso art. 5, sembra distinguere tra porti di categoria I (per i quali non è chiaro quale sia la procedura di adozione del piano), porti di categoria II (per i quali, ai commi 1-17, viene dettata una complessa procedura di adozione e attuazione del piano) e porti di categoria III (per i quali, al comma 18, si prevede che sia la regione a disciplinare il procedimento di adozione del piano regolatore portuale, garantendo la partecipazione delle province e dei comuni interessati);

per quanto riguarda il piano regolatore portuale dei porti di categoria II, si prevede che questo sia «formato» dall'Autorità portuale (con i limiti e le condizioni stabilite dal provvedimento), sottoposto a valutazione ambientale strategica, adottato dal comitato portuale, trasmesso ai comuni interessati (dei quali è richiesta l'intesa, in mancanza della quale si attiva un procedimento apposito, che vede il ministro delle infrastrutture e dei trasporti convocare, «su proposta della regione interessata», una conferenza di servizi, che a maggioranza assume le sue determinazioni in merito al piano regolatore), pubblicato al fine di permettere agli interessati di far pervenire osservazioni (sulle quali l'Autorità portuale può formulare controdeduzioni) ed infine approvato dalla regione; quanto agli effetti dell'approvazione del piano regolatore portuale sugli strumenti urbanistici, si prevede che siano regolati dalle normative regionali in materia di governo del territorio;

rilevato che:

il provvedimento rivede la procedura di nomina del presidente dell'Autorità portuale, la quale è stata in passato oggetto di una sentenza della Corte costituzionale (n. 378 del 2005);

attualmente l'articolo 8 della legge n. 84 del 1994 prevede che il presidente dell'Autorità portuale sia nominato dal ministro delle infrastrutture e dei trasporti d'intesa con la regione: più precisamente, il ministro sceglie nell'ambito di una terna di nomi proposti, rispettivamente, dai comuni, dalla provincia e dalle camere di commercio interessate; il ministro può con atto motivato richiedere una nuova terna e se questa non perviene può procedere comunque alla nomina del presidente, ferma restando la necessità di intesa con la regione interessata;

per rimediare all'eventualità di mancata intesa con la regione interessata, l'articolo 6 del decreto-legge n. 136 del 2004, novellando la legge

n. 84 del 1994, aveva previsto che, qualora non si fosse raggiunta l'intesa con la regione interessata entro trenta giorni, il ministro potesse chiedere al presidente del Consiglio dei ministri di sottoporre la questione al Consiglio dei ministri, affinché questo provvedesse con deliberazione motivata;

sulla disposizione è intervenuta la Corte costituzionale, che, con la sentenza n. 378 del 2005, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'articolo 6 del decreto-legge n. 136 (nel testo iniziale); in particolare, la Corte ha chiarito che attribuire al Governo funzioni amministrative in una materia contemplata dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione può essere costituzionalmente legittimo, ma a condizione che si preveda una procedura che, attraverso strumenti di leale collaborazione, assicuri adeguatamente la partecipazione della regione all'esercizio in concreto della funzione amministrativa allocata a livello centrale; la Corte ha quindi ritenuto che il meccanismo escogitato dal legislatore, con il comma 6 sopra richiamato, per superare la situazione di paralisi determinata dall'eventuale mancato raggiungimento dell'intesa, fosse tale da svilire il potere di codeterminazione riconosciuto alla regione: secondo la Corte, la previsione della possibilità per il ministro di far prevalere il suo punto di vista con l'avallo dal Consiglio dei ministri era tale da rendere debole fin dall'inizio la posizione della regione che non avesse condiviso l'opinione del ministro e da incidere quindi sulla effettività del potere di codeterminazione formalmente riconosciuto alla regione;

a seguito delle modifiche intervenute in sede di conversione del citato decreto-legge n. 136 del 2004, l'articolo 8 della legge n. 94 prevede ora che, qualora non si raggiunga l'intesa con la regione interessata entro trenta giorni, il ministro delle infrastrutture e dei trasporti indichi il prescelto nell'ambito di una terna formulata dal presidente della giunta regionale, tenendo conto anche delle indicazioni degli enti locali e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura interessati. Ove il presidente della giunta regionale non provveda alla indicazione della terna entro trenta giorni dalla richiesta allo scopo indirizzatagli dal ministro delle infrastrutture e dei trasporti, questi chiede al presidente del Consiglio dei ministri di sottoporre la questione al Consiglio dei ministri, che provvede con deliberazione motivata (la Corte costituzionale, con la stessa sentenza n. 378 del 2005, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale di questa disposizione);

il provvedimento in esame, all'articolo 8, rivede la predetta disciplina sul procedimento di nomina, confermando che il presidente dell'Autorità portuale è nominato dal ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ma prevedendo che ciò avvenga su proposta del presidente della regione, il quale deve a sua volta concertare il nome con i comuni, le province e le camere di commercio interessati; sul nome proposto si deve raggiungere l'intesa con il ministro delle infrastrutture e dei trasporti; l'intesa si intende raggiunta se entro quarantacinque giorni il ministro non formula un diniego espresso e motivato; in caso di diniego, spetta al ministro proporre un nome ai fini dell'intesa con il presidente della regione; se l'intesa

non viene raggiunta neanche in questo caso, il potere di nomina è devoluto al presidente del Consiglio dei ministri, il quale provvede previa deliberazione del Consiglio dei ministri e previa acquisizione dell'intesa in sede di conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge n. 131 del 2003 (si tratta di una forma di intesa in mancanza della quale non è possibile applicare le disposizioni – di cui ai commi 3 e 4 del decreto legislativo n. 281 del 1997 – che consentono al Consiglio dei ministri, trascorsi trenta giorni, di provvedere comunque con deliberazione motivata ovvero, per motivata urgenza, di prescindere in ogni caso dal conseguimento dell'intesa);

rilevato che:

l'articolo 3 – modificando l'articolo 5 della legge n. 784 del 1994 – prevede che il piano di sviluppo e potenziamento dei sistemi portuali di interesse statale sia approvato dal CIPE, su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni interessate, e che queste siano «sentite» anche ai fini del riparto del «Fondo per le infrastrutture portuali»;

l'articolo 19 istituisce presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un Fondo per il finanziamento degli interventi inerenti le connessioni ferroviarie e stradali con i porti compresi nella circoscrizione delle Autorità portuali e prevede che le modalità per l'utilizzo del fondo siano determinate con decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere delle Commissioni parlamentari (senza coinvolgimento, quindi, delle regioni);

nella citata sentenza n. 79 del 2011 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale parziale della norma che ha istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il Fondo per le infrastrutture portuali (destinato a finanziare le opere infrastrutturali nei porti di rilevanza nazionale), prevedendo per la relativa ripartizione il solo parere del CIPE; in particolare, la Corte ha chiarito che il legislatore statale può istituire fondi in materia di porti di rilevanza nazionale (in forza della attrazione in sussidiarietà della materia), ma deve prevedere l'intesa in Conferenza Stato-regioni per la ripartizione delle relative risorse e l'intesa con le singole regioni interessate per la destinazione a interventi specifici riguardanti singoli porti;

osservato infine che:

in materia di porti di rilevanza economica regionale e interregionale, le disposizioni di cui all'articolo 1, capoverso art. 1, comma 4, sembrano in parte sovrapporsi con quelle di cui all'articolo 2, capoverso art. 4, comma 4;

agli articoli 15 e 17 non è sempre chiaro quali disposizioni riguardino soltanto le Autorità portuali (e quindi i porti di competenza non regionale) e quali riguardino anche i porti di competenza regionale: infatti, in alcuni casi, ma non sistematicamente, si usa la locuzione «l'Autorità portuale, dove istituita» oppure «l'Autorità portuale o, nei porti di catego-

ria III, la regione»; andrebbe invece precisato quali disposizioni riguardino soltanto le Autorità portuali e i porti da esse amministrati e quali riguardino anche i porti di categoria III, fermo restando che per tali porti la legge statale dovrebbe dettare unicamente disposizioni di principio;

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) si preveda l'intesa delle regioni sugli atti statali di individuazione dei porti di categoria I e II (il cui elenco determina indirettamente l'elenco dei porti di competenza regionale), nonché sugli atti statali di individuazione delle specifiche aree che nei porti di categoria III possono essere finalizzate alla difesa militare, al controllo del traffico marittimo e alle esigenze del Corpo delle capitanerie di porto, delle Forze dell'ordine e dei Vigili del fuoco;

2) quanto alla procedura di nomina del presidente dell'Autorità portuale, si preveda che alla nomina provvede il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del presidente della regione, sentiti i comuni, le province e le camere di commercio interessate;

3) all'articolo 7, capoverso art. 6, comma 7, appare opportuno prevedere che i limiti della circoscrizione territoriale di ciascuna Autorità portuale siano individuati d'intesa con la regione, sentito il comune o i comuni competenti (e non d'intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali);

4) all'articolo 5, comma 4, secondo periodo, della legge n. 784 del 1994, come modificato dall'articolo 3, ed all'articolo 19, appare necessario, alla luce della giurisprudenza costituzionale richiamata nelle premesse, prevedere l'intesa tra lo Stato e le regioni in sede di riparto delle risorse dei fondi e di destinazione delle risorse a specifici interventi;

5) in generale, valuti la Commissione di merito se uniformare o comunque razionalizzare le diverse procedure di collaborazione tra lo Stato e le autonomie territoriali previste per l'istituzione di nuove Autorità portuali; per l'ampliamento della circoscrizione delle Autorità portuali anche a porti di rilevanza regionale; per la costituzione, da parte delle Autorità portuali, di sistemi logistico-portuali; e per l'individuazione dei limiti della circoscrizione dell'Autorità portuale;

6) all'articolo 1, capoverso art. 1, comma 4, appare opportuno sopprimere le parole da «nonché, sentita la regione» fino alla fine del comma; conseguentemente, all'articolo 2, capoverso art. 4, comma 4, appare opportuno sostituire le parole «per i porti di categoria III, le regioni esercitano la funzione legislativa» con le seguenti: «per i porti di categoria III, le funzioni di cui all'articolo 1, comma 3, lett. a) sono esercitate con le modalità stabilite con legge regionale. Le regioni esercitano la funzione legislativa»; e, al medesimo capoverso, comma 5, sostituire le parole «le funzioni di cui all'articolo 1, comma 4, secondo periodo» con le seguenti: «le funzioni di cui all'articolo 1, comma 3, lett. a)».

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi**

Mercoledì 22 gennaio 2014

**Plenaria**

*Presidenza del Presidente*  
Roberto FICO

*Interviene, per FNSI-Federazione Nazionale della Stampa Italiana, il dottor Franco Siddi; per SKY Italia, il dottor Andrea Zappia, e per Tivù Srl, il dottor Luca Balestrieri.*

*La seduta inizia alle ore 14,20.*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Roberto FICO, *presidente*, comunica che ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv*.

Comunica altresì che dell'audizione odierna sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

**Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo per le consultazioni elettorali del Presidente e del XV Consiglio regionale della Sardegna previste per il 16 febbraio 2014 (esame – rel. Fico)**

(Esame e conclusione)

Roberto FICO, *presidente e relatore*, nell'illustrare lo schema di delibera all'ordine del giorno, precisa che essa riproduce sostanzialmente il contenuto dell'ultimo provvedimento in materia di comunicazione politica e informazione della concessionaria pubblica approvato dalla Commissione in questa legislatura in occasione delle elezioni indette nelle Province autonome di Trento e Bolzano per il 27 ottobre 2013 e nella Re-

gione Basilicata per il 17 e 18 novembre 2013, con l'unica novità rappresentata dalla modifica all'articolo 3, comma 2, lettera *b*), secondo cui nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e quella del termine della presentazione delle candidature è garantito l'accesso anche alle forze politiche che hanno almeno due rappresentanti italiani eletti con proprio simbolo al Parlamento europeo.

Il deputato Giorgio LAINATI (*FI-PdL*) chiede per quale ragione sia stato modificato il punto della delibera evidenziato dal presidente.

Roberto FICO, *presidente e relatore*, fa presente che questa nuova formulazione tiene conto di quanto previsto nella bozza di delibera predisposta dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Il senatore Maurizio ROSSI (*PI*) sottolinea di non aver potuto preventivamente esaminare il testo della delibera e preannuncia perciò il proprio voto contrario.

Roberto FICO, *presidente e relatore*, nel ribadire che il testo in esame non innova sostanzialmente il contenuto della precedente delibera adottata in materia dalla Commissione, evidenzia altresì che la campagna elettorale in Sardegna ha già avuto inizio votandosi il prossimo 16 febbraio.

Il senatore Gian Marco CENTINAIO (*LN-Aut*), associandosi alle osservazioni del collega Rossi, preannuncia il proprio voto contrario.

Il deputato Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (*PD*) fa presente che il testo all'ordine del giorno, che non contiene significative novità rispetto alla precedente delibera adottata lo scorso settembre, è già stato illustrato dal presidente nella riunione dell'Ufficio di presidenza dello scorso 21 gennaio. Preannuncia pertanto il voto favorevole del proprio gruppo.

Il deputato Giorgio LAINATI (*FI-PdL*), nel condividere le osservazioni del collega Peluffo, preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo.

Il senatore Alberto AIROLA (*M5S*), nell'esprimere apprezzamento per il lavoro svolto, preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo.

Roberto FICO, *presidente e relatore*, non essendovi ulteriori richieste di interventi, pone in votazione il testo in esame.

La Commissione approva a maggioranza.

**Audizione di rappresentanti di FNSI-Federazione Nazionale della Stampa Italiana**

(Svolgimento e conclusione)

Roberto FICO, *presidente*, dichiara aperta l'audizione in titolo.

Franco SIDDI, *segretario generale della FNSI-Federazione Nazionale della Stampa Italiana*, svolge una relazione, al termine della quale intervengono, per formulare quesiti e richieste di chiarimenti, il senatore Maurizio ROSSI (*PI*), il deputato Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (*PD*), il senatore Alberto AIROLA (*M5S*), il deputato Giorgio LAINATI (*FI-PdL*) e il senatore Paolo BONAIUTI (*FI-PdL XVII*).

Franco SIDDI, *segretario generale della FNSI-Federazione Nazionale della Stampa Italiana*, risponde ai quesiti posti.

Dopo interventi del senatore Paolo BONAIUTI (*FI-PdL XVII*) e del deputato Dalila NESCI (*M5S*), Roberto FICO, *presidente*, nel ringraziare il dottor SidDI, dichiara conclusa l'audizione.

**Audizione di rappresentanti di SKY Italia**

(Svolgimento e conclusione)

Roberto FICO, *presidente*, dichiara aperta l'audizione in titolo.

Dopo un intervento sull'ordine dei lavori del senatore Salvatore MARGIOTTA (*PD*), Andrea ZAPPIA, *amministratore delegato di SKY Italia*, svolge una relazione, al termine della quale intervengono, per formulare quesiti e richieste di chiarimenti, i senatori Salvatore MARGIOTTA (*PD*) e Maurizio ROSSI (*PI*), il deputato Giorgio LAINATI (*FI-PdL*) e il senatore Gian Marco CENTINAIO (*LN-Aut*).

Andrea ZAPPIA, *amministratore delegato di SKY Italia*, risponde ai quesiti posti.

Roberto FICO, *presidente*, nel ringraziare il dottor Zappia, dichiara conclusa l'audizione.

**Audizione di rappresentanti di Tivù Srl**

(Svolgimento e conclusione)

Roberto FICO, *presidente*, dichiara aperta l'audizione in titolo.

Luca BALESTRIERI, *presidente di Tivù Srl*, svolge una relazione, al termine della quale interviene, per formulare quesiti e richieste di chiarimenti, il senatore Maurizio ROSSI (*PI*).

Luca BALESTRIERI, *presidente di Tivù Srl*, risponde ai quesiti posti.

Dopo un intervento sull'ordine dei lavori del senatore Raffaele RANUCCI (*PD*), Roberto FICO, *presidente*, nel ringraziare il dottor Balestrieri, dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 16,05.*



ALLEGATO

**Documento n. 2 – Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo per le consultazioni elettorali del Presidente e del XV Consiglio regionale della Sardegna previste per il 16 febbraio 2014**

**TESTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

premessò:

che con decreto del Presidente della Regione del 29 dicembre 2013, n. 1/E sono stati convocati i comizi elettorali e indette le elezioni del Presidente e del XV Consiglio regionale della Sardegna per il giorno 16 febbraio 2014;

visti:

*a)* quanto alla potestà di rivolgere indirizzi generali alla RAI e di disciplinare direttamente le «Tribune», gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103;

*b)* quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonché alla tutela delle pari opportunità tra uomini e donne nelle trasmissioni televisive, l'articolo 3 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, approvato con il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177; l'articolo 1 della legge 22 febbraio 2000, n. 28; l'articolo 1, comma 3, della vigente Convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI, nonché gli atti di indirizzo approvati dalla Commissione il 13 febbraio 1997, il 30 luglio 1997 e l'11 marzo 2003;

*c)* la legge 22 febbraio 2000, n. 28 recante «Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica», nel suo complesso;

*d)* la legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, recante «Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle regioni»;

*e)* la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, recante lo «Statuto speciale per la Sardegna»;

f) la legge regionale statutaria 12 novembre 2013, n. 1, recante la «Legge statutaria elettorale ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto speciale per la Sardegna»;

g) la legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, recante le «Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei Presidenti delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano»;

i) la legge regionale 6 marzo 1979, n. 7, recante «Norme per l'elezione del Consiglio regionale»;

l) la legge regionale 26 luglio 2013, n. 16, recante «Organizzazione amministrativa del procedimento e delle votazioni per l'elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale. Modifiche alla legge regionale 6 marzo 1979, n. 7»;

m) la legge regionale 5 novembre 2013, n. 29 recante «Norme in materia di procedura elettorale. Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2013, n. 16 e alla legge regionale 6 marzo 1979, n. 7».

Considerata la propria prassi pregressa e i precedenti di proprie deliberazioni riferite alla disciplina di analoghi periodi elettorali, nonché l'esperienza applicativa di tali disposizioni;

consultata l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

dispone nei confronti della RAI Radiotelevisione italiana, società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, come di seguito:

#### Articolo 1.

*(Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni)*

1. Le disposizioni del presente provvedimento, finalizzate a dare concreta attuazione ai principi del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della completezza del sistema radiotelevisivo, nonché ai diritti riconosciuti ai soggetti politici dagli articoli 4 e 5 della legge 22 febbraio 2000 n. 28, si riferiscono alle campagne per le elezioni del Presidente e del XV Consiglio regionale della Sardegna indette per il giorno 16 febbraio 2014.

2. Le disposizioni del presente provvedimento cessano di avere efficacia il giorno successivo alle votazioni relative alle consultazioni di cui al comma 1.

3. La RAI cura che alcune delle trasmissioni di cui alla presente delibera siano ritrasmesse per l'estero da RAI Internazionale, garantendo comunque complessivamente la presenza equilibrata di tutti i soggetti politici aventi diritto.

4. Alle campagne elettorali di cui alla presente delibera sono applicate le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relative a ciascun tipo di consultazione.

## Articolo 2.

*(Tipologia della programmazione regionale RAI  
in periodo elettorale nella Regione Sardegna)*

1. Nel periodo di vigenza della presente delibera, la programmazione radiotelevisiva regionale della RAI, avente ad oggetto le trasmissioni di cui al presente provvedimento, è realizzata esclusivamente nelle forme e con le modalità indicate di seguito:

a) la comunicazione politica, di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, può effettuarsi mediante forme di contraddittorio, interviste e ogni altra forma che consenta il confronto in condizioni di parità tra i soggetti politici aventi diritto a norma dell'articolo 3. Essa si realizza con le Tribune elettorali e politiche disposte dalla Commissione, con i messaggi autogestiti e con le eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente disposte dalla RAI, di cui all'articolo 3. Le trasmissioni possono prevedere anche la partecipazione di giornalisti o giornaliste che rivolgono domande ai partecipanti;

b) i messaggi politici autogestiti di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono realizzati con le modalità di cui all'articolo 7 della presente delibera;

c) l'informazione è assicurata, secondo i principi di cui all'articolo 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e nelle modalità previste dal successivo articolo 4, mediante i telegiornali, i giornali radio, i notiziari, i relativi approfondimenti e ogni altro programma di contenuto informativo a rilevante caratterizzazione giornalistica, correlati ai temi dell'attualità e della cronaca, purché la loro responsabilità sia ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 32 – *quinquies*, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici), come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44;

d) in tutte le altre trasmissioni della programmazione regionale della RAI non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni nell'ultimo anno, e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza elettorale né che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici. È indispensabile garantire, laddove il format della trasmissione preveda l'intervento di un opinionista a sostegno di una tesi, uno spazio adeguato anche alla rappresentazione di altre sensibilità culturali in ossequio al principio non solo del pluralismo, ma anche del contraddittorio, della completezza e dell'oggettività dell'informazione stessa. Ciò è ancor più necessario per quelle trasmissioni che, apparentemente di satira o di varietà, diventano poi occasione per dibattere temi di attualità politica, senza quelle tutele previste per trasmissioni più propriamente giornalistiche.

## Articolo 3.

*(Trasmissioni di comunicazione politica a diffusione regionale autonomamente disposte dalla RAI)*

1. Nel periodo di vigenza della presente delibera la RAI programma nella Regione Sardegna, trasmissioni di comunicazione politica a diffusione regionale. Per comunicazione politica radiotelevisiva, ai fini della presente delibera, si intende la diffusione sui mezzi radiotelevisivi di programmi contenenti opinioni e valutazioni politiche. Alla comunicazione politica radiotelevisiva si applicano le disposizioni dei commi successivi. In ogni caso, in tali trasmissioni è assicurata parità di condizioni nell'esposizione di opinioni e posizioni politiche e un'equilibrata rappresentanza di genere tra le presenze.

2. Nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e quella del termine di presentazione delle candidature, nelle trasmissioni di cui al comma 1 del presente articolo è garantito l'accesso:

*a)* alle forze politiche che costituiscono un autonomo gruppo nel consiglio regionale da rinnovare;

*b)* alle forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera *a)*, presenti come gruppi o componenti politiche del gruppo misto in una delle Camere del Parlamento nazionale o che hanno almeno due rappresentanti italiani eletti con proprio simbolo al Parlamento europeo.

3. Nelle trasmissioni di cui al comma 1 del presente articolo, il tempo disponibile deve essere ripartito in proporzione alla consistenza dei rispettivi gruppi nel consiglio regionale e nel Parlamento nazionale.

4. Nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, nelle trasmissioni di comunicazione politica di cui al presente articolo è garantito l'accesso:

*a)* ai gruppi di liste o coalizioni di gruppi di liste collegate alla carica di Presidente della Regione;

*b)* alle liste circoscrizionali di candidati o gruppi di liste contraddistinte dal medesimo contrassegno per l'elezione del Consiglio regionale.

5. Nelle trasmissioni di cui al comma 4 il tempo disponibile deve essere ripartito per una metà in parti uguali tra i soggetti di cui alla lettera *a)* e per una metà in parti uguali tra i soggetti di cui alla lettera *b)*.

6. Al fine di mantenere i rapporti con la RAI, sede regionale, che si rendono necessari per lo svolgimento delle trasmissioni di comunicazione politica di cui al presente articolo gli aventi diritto indicano i loro rappresentanti nel numero di: tre, per le liste che compongono le coalizioni di cui al comma 4, lettera *a)*. In caso di dissenso tra i detti rappresentanti prevalgono le proposte formulate a maggioranza; uno per le forze politiche di cui al comma 4, lettera *b)*.

7. In rapporto al numero dei partecipanti e agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto può essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di più trasmissioni, purché ciascuna di queste abbia analoghe opportunità di ascolto. In ogni caso, la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti dei soggetti politici aventi diritto deve essere effettuata su base settimanale, garantendo la parità di trattamento nell'ambito di ciascun periodo di programmazione. È altresì possibile realizzare trasmissioni anche mediante la partecipazione di giornalisti e giornaliste, anche appartenenti ad altre testate e a titolo non oneroso, che rivolgono domande ai partecipanti, assicurando imparzialità e pari opportunità nel confronto tra i soggetti politici. La lista dei giornalisti accreditati è pubblicata sul sito internet della RAI.

8. Le trasmissioni di cui al comma 1, i relativi responsabili, l'elenco degli aventi diritto, i tempi a loro disposizione e il calendario delle partecipazioni saranno pubblicati sul sito internet della RAI.

9. La responsabilità delle trasmissioni di cui al presente articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche come definite all'articolo 2, comma 1, lettera c).

#### Articolo 4.

##### *(Informazione)*

1. Sono programmi di informazione quelli definiti all'articolo 2, comma 1, lettera c).

2. Nel periodo di vigenza della presente delibera, i notiziari diffusi dalla RAI e tutti gli altri programmi a contenuto informativo debbono garantire la presenza paritaria, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 5 della legge n. 28 del 2000, dei soggetti di cui all'articolo 3, uniformandosi con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, della completezza, della imparzialità, della obiettività, dell'equilibrata rappresentanza di genere e di parità di trattamento tra le diverse forze politiche, evitando di determinare, anche indirettamente, situazioni di vantaggio o svantaggio per determinate forze politiche. I direttori responsabili dei notiziari sono tenuti ad acquisire settimanalmente i dati del monitoraggio del pluralismo relativi alla testata diretta dall'Istituto cui fa riferimento l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

3. In particolare i direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, osservano in maniera rigorosa ogni cautela volta a dare attuazione al precedente comma 2, considerando non solo le presenze e le posizioni di candidati, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni nell'ultimo anno, ma anche le posizioni di contenuto politico espresse da soggetti e persone non direttamente partecipanti alla competizione elet-

torale. Essi curano che l'organizzazione e lo svolgimento del programma, anche con riferimento ai contributi filmati, alla ricostruzione delle vicende narrate, alla composizione e al comportamento del pubblico in studio, risultino inequivocabilmente finalizzati ad assicurare il rispetto dei criteri di cui al comma 2. Inoltre essi curano che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata, e che, nei notiziari propriamente detti, non si determini un uso ingiustificato di riprese con presenza diretta di membri del Governo, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni nell'ultimo anno. Infine essi osservano comunque in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta a evitare che si determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche o determinati competitori elettorali, prestando anche la massima attenzione alla scelta degli esponenti politici invitati e alle posizioni di contenuto politico espresse dagli altri ospiti; a tal fine deve essere garantito il contraddittorio in condizioni di effettiva parità, in assenza del quale non possono essere trattati temi di chiara rilevanza politica, ovvero che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

4. Per quanto riguarda i programmi di informazione di cui al presente articolo, i rappresentanti delle istituzioni partecipano secondo le regole stabilite dalla legge n. 28 del 2000 per tutti i candidati e gli esponenti politici, salvo nei casi in cui intervengano su materie inerenti all'esclusivo esercizio delle funzioni istituzionali svolte.

5. La RAI pubblica quotidianamente sul proprio sito i dati del monitoraggio del pluralismo relativi a ogni testata e gli indici di ascolto.

6. Nel periodo disciplinato dal presente regolamento i programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politico-elettorali, sono tenuti a garantire la più ampia ed equilibrata presenza e possibilità di espressione ai diversi soggetti politici.

7. Il rispetto delle condizioni di cui ai commi precedenti, e il ripristino di eventuali squilibri accertati, è assicurato d'ufficio dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

8. La RAI comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione parlamentare il calendario settimanale delle trasmissioni effettuate indicando i temi trattati e i soggetti politici invitati, nonché la suddivisione per genere delle presenze, e informa altresì sui tempi garantiti a ciascuna forza politica nei notiziari della settimana precedente, sugli indici di ascolto e sulla programmazione della settimana successiva. La RAI pubblica quotidianamente sul proprio sito i dati del monitoraggio del pluralismo relativi a ogni testata, nonché le informazioni di cui al primo periodo del presente comma.

9. La RAI fornisce settimanalmente alla Commissione i dati di monitoraggio del pluralismo relativi alle testate giornalistiche regionali per

la Regione Sardegna. Tale documentazione è contestualmente pubblicata e scaricabile dal sito internet della RAI.

#### Articolo 5.

##### *(Illustrazione delle modalità di voto e presentazione delle liste)*

1. Nella Regione Sardegna, a far luogo almeno dal decimo giorno precedente al termine di presentazione delle candidature, e fino a tale data, la RAI predispone e trasmette, anche nei suoi siti web, una scheda televisiva e una radiofonica, nonché una o più pagine televideo, che illustrano gli adempimenti previsti per la presentazione delle candidature e la sottoscrizione delle liste.

2. Nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, la RAI predispone e trasmette schede televisive e radiofoniche che illustrano le principali caratteristiche delle consultazioni in oggetto, con particolare riferimento ai sistemi elettorali e alle modalità di espressione del voto.

3. Nell'ambito delle schede informative di cui al comma 2 sono altresì illustrate le speciali modalità di voto previste per gli elettori affetti da disabilità, con particolare riferimento a quelle previste per i malati intransportabili.

4. Le schede o i programmi di cui al presente articolo sono trasmessi anche immediatamente prima o dopo i principali notiziari e Tribune, prevedendo la traduzione simultanea nella lingua dei segni che le renda fruibili alle persone non udenti.

5. Le schede di cui al presente articolo saranno messe a disposizione *on line* per la trasmissione gratuita da parte delle emittenti televisive e radiofoniche locali disponibili.

#### Articolo 6.

##### *(Tribune elettorali regionali)*

1. La RAI trasmette nella Regione Sardegna, su rete locale in orari di massimo ascolto, quindi preferibilmente prima o dopo i telegiornali pomeridiani e serali, comunque evitando la coincidenza con altri programmi delle reti generaliste della RAI a contenuto specificatamente informativo, Tribune elettorali regionali, televisive e radiofoniche, curando di assicurare un rapporto equilibrato fra i rappresentanti di coalizioni diverse e tra i vari candidati alla carica di Presidente della Regione Sardegna, nell'ambito della partecipazione delle singole forze politiche, un'adeguata rappresentazione di genere tra le presenze.

2. Le Tribune di cui al comma 1 sono registrate e trasmesse dalla corrispondente sede regionale della RAI.

3. La ripartizione degli aventi diritto nelle trasmissioni di cui al presente articolo ha luogo mediante sorteggio a cui possono assistere i rappresentanti designati dei soggetti aventi diritto, e per il quale la RAI può proporre criteri di ponderazione.

4. L'organizzazione e la conduzione delle trasmissioni radiofoniche, nonché la loro collocazione in palinsesto, devono conformarsi quanto più possibile alle trasmissioni televisive, tenendo conto delle relative specificità dei due mezzi.

5. L'eventuale rinuncia di un soggetto avente diritto a partecipare alle Tribune non pregiudica la facoltà degli altri di intervenire, anche nella medesima trasmissione, e ciò determina un accrescimento del tempo spettante ai partecipanti. Nelle trasmissioni interessate è fatta menzione della rinuncia.

6. Tutte le Tribune sono trasmesse di regola in diretta, salvo diverso accordo tra tutti i partecipanti; se sono registrate, la registrazione è effettuata nelle 24 ore precedenti la messa in onda, ed avviene contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla trasmissione. Qualora le Tribune non siano riprese in diretta, il conduttore ha l'obbligo, all'inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.

7. La registrazione delle Tribune da sedi diverse da quelle indicate nel presente provvedimento è possibile col consenso di tutti gli aventi diritto e della RAI.

8. Le ulteriori modalità di svolgimento delle Tribune sono delegate alla direzione dei telegiornali regionali, che riferisce alla Commissione parlamentare tutte le volte che lo ritiene necessario o che ne viene fatta richiesta. Si applicano in proposito le disposizioni degli articoli 13 e 14.

9. Alle trasmissioni di cui al presente articolo si applicano inoltre le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 6 e 7.

#### Articolo 7.

##### *(Messaggi autogestiti)*

1. Dalla data di presentazione delle candidature, la RAI trasmette, nella Regione Sardegna, messaggi politici autogestiti di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e all'articolo 2, comma 1, lettera *b*) del presente provvedimento.

2. Nella Regione Sardegna, gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i soggetti di cui all'articolo 3, comma 4.

3. Entro il terzo giorno dalla data di approvazione della presente delibera, la RAI comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il numero giornaliero dei contenitori destinati ai messaggi autogestiti di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, nonché la loro collocazione nel palinsesto, che deve tener conto della necessità di coprire in modo trasversale tutte le fasce comprese tra le ore 8 e le ore 22.30. Le indicazioni di cui all'articolo 4 della legge



22 febbraio 2000, n. 28, si intendono riferite all'insieme delle programmazioni regionale e provinciali. La comunicazione della RAI è valutata dalla Commissione con le modalità di cui all'articolo 13 del presente provvedimento.

4. I soggetti politici di cui al comma 2 beneficiano degli spazi a seguito di loro specifica richiesta, che:

a) è presentata alla sede regionale della RAI della Regione Sardegna entro i due giorni successivi allo scadere dell'ultimo termine per la presentazione delle candidature;

b) è sottoscritta, se il messaggio cui è riferita è richiesto da una coalizione, dal capo della coalizione e dal candidato all'elezione a Presidente della Regione;

c) indica la durata di ciascuno dei messaggi richiesti;

d) specifica se e in quale misura il richiedente intende avvalersi delle strutture tecniche della RAI, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purché con tecniche e standard equivalenti a quelli abituali della RAI. Messaggi prodotti con il contributo tecnico della RAI potranno essere realizzati unicamente negli appositi studi televisivi e radiofonici predisposti dalla RAI nella sede regionale per i messaggi a diffusione regionale.

5. Entro il giorno successivo al termine di cui al comma 4, lettera a), la RAI provvede a ripartire le richieste pervenute nei contenitori mediante sorteggio, a cui possono assistere i rappresentanti designati dei soggetti aventi diritto.

6. Il calendario dei contenitori e dei relativi messaggi è pubblicato sul sito internet della RAI.

7. I messaggi di cui al presente articolo possono essere organizzati, su richiesta della forza politica interessata, con modalità che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti.

8. Per quanto non è espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

#### Articolo 8.

##### *(Conferenze-stampa dei candidati a Presidente della Regione)*

1. In aggiunta alle trasmissioni di cui agli articoli 3 e 6 la RAI trasmette nella Regione Sardegna, nelle ultime due settimane precedenti il voto, una serie di conferenze-stampa riservate ai candidati a Presidente della Regione.

2. Ciascuna conferenza-stampa della durata di trenta minuti è trasmessa su rete locale in orari di massimo ascolto, quindi preferibilmente prima o dopo i telegiornali pomeridiani e serali, comunque evitando la coincidenza con altri programmi delle reti generaliste della RAI a conte-

nuto specificatamente informativo, possibilmente in date diverse dalle trasmissioni previste agli articoli 3 e 6 e comunque in orari non coincidenti. A ciascuna di esse prende parte un numero uguale di giornalisti di testate regionali, entro il massimo di tre, individuati dalla società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, eventualmente anche tra quelli non dipendenti dalle testate della RAI. La partecipazione è da ritenersi a titolo non oneroso.

3. La conferenza-stampa è moderata da un giornalista della RAI: essa è organizzata e si svolge in modo tale da garantire il rispetto di principi di equilibrio, correttezza e parità di condizioni nei confronti dei soggetti intervistati. I giornalisti pongono domande della durata non superiore a 30 secondi.

4. Le conferenze-stampa sono trasmesse in diretta.

#### Articolo 9.

##### *(Confronti tra candidati Presidente della Regione)*

1. Negli ultimi dieci giorni precedenti il voto la RAI trasmette nella Regione Sardegna confronti tra i candidati in condizioni di parità di tempo, di parola e di trattamento, avendo cura di evitare la sovrapposizione oraria con altri programmi delle reti generaliste della RAI a contenuto specificatamente informativo. Il confronto è moderato da un giornalista RAI e possono fare domande anche giornalisti non appartenenti alla RAI, scelti tra differenti testate e in rappresentanza di diverse sensibilità politiche e sociali, a titolo non oneroso.

#### Articolo 10.

##### *(Programmi dell'Accesso)*

1. La programmazione dell'Accesso nella Regione Sardegna è sospesa durante il periodo di efficacia della presente delibera.

#### Articolo 11.

##### *(Trasmissioni televideo per i non udenti)*

1. Nel periodo successivo alla presentazione delle liste la RAI, in aggiunta alle ulteriori modalità di fruizione delle trasmissioni da parte delle persone diversamente abili, previste dal presente provvedimento, cura la pubblicazione di pagine di televideo recanti l'illustrazione dei programmi delle liste e delle loro principali iniziative nel corso della campagna elettorale e le trasmette a partire dal quinto giorno successivo al termine per la presentazione delle candidature.

## Articolo 12.

*(Trasmissioni per i non vedenti)*

1. Nel periodo successivo alla presentazione delle liste la RAI, in aggiunta alle ulteriori modalità di fruizione delle trasmissioni da parte delle persone diversamente abili previste dal contratto di servizio, cura la realizzazione dei programmi previsti dalla presente delibera per la fruizione da parte dei non vedenti.

## Articolo 13.

*(Comunicazioni e consultazione della Commissione)*

1. I calendari delle Tribune e delle conferenze-stampa in diretta, e le loro modalità di svolgimento, incluso l'esito dei sorteggi, sono preventivamente trasmessi alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

2. Entro cinque giorni dalla pubblicazione del presente regolamento sulla Gazzetta Ufficiale la RAI comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il calendario di massima delle trasmissioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*, pianificate fino alla data del voto oltre che, il venerdì precedente alla messa in onda, il calendario settimanale delle trasmissioni programmate.

3. Entro le ore 12 di ogni venerdì, sino al termine della competizione elettorale, la RAI comunica alla Commissione e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, tramite posta elettronica, il calendario settimanale delle trasmissioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)* effettuate, indicando i temi trattati, i soggetti politici invitati, la ripartizione dei tempi garantiti a ciascuna forza politica, nonché la suddivisione per genere delle presenze e i dati Auditel degli ascolti medi di ciascuna trasmissione.

4. La documentazione di cui al precedente comma è contestualmente pubblicata e scaricabile dal sito internet della RAI.

5. Il Presidente della Commissione parlamentare, sentito l'Ufficio di Presidenza, tiene i contatti con la RAI che si rendono necessari per l'attuazione della presente delibera, in particolare valutando gli atti di cui ai commi precedenti e definendo le questioni specificamente menzionate dal presente provvedimento, nonché le ulteriori questioni controverse che non ritenga di rimettere alla Commissione.

## Articolo 14.

*(Responsabilità del consiglio d'amministrazione e del direttore generale)*

1. Il consiglio d'amministrazione e il direttore generale della RAI sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare

l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nel presente regolamento, riferendone tempestivamente alla Commissione parlamentare. Per le Tribune essi potranno essere sostituiti dal direttore competente.

2. Qualora dal monitoraggio dei dati quantitativi e qualitativi, considerati su base settimanale a partire dalla data di convocazione dei comizi elettorali, emergessero disequilibri nei programmi a contenuto informativo non giustificati da oggettive esigenze informative, la direzione generale della RAI è chiamata a richiedere alla testata interessata misure di riequilibrio a favore delle coalizioni o dei soggetti politici danneggiati.

3. La violazione della presente disciplina costituisce inosservanza agli indirizzi della Commissione di vigilanza ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 10, della legge 31 luglio 1997, n. 249. La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 22 gennaio 2014

*Il Presidente:* Fico

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA**  
**sul fenomeno delle mafie**  
**e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

Mercoledì 22 gennaio 2014

**Plenaria**

*Presidenza della Presidente*  
Rosy BINDI

*La seduta inizia alle ore 20.*

**Proposta di istituzione di Comitati di cui agli articoli 3 e 7 della legge 19 luglio 2013, n. 87**

Rosy BINDI, *presidente*, propone l'istituzione di alcuni Comitati ai sensi degli articoli 3 e 7 della legge istitutiva della Commissione; tale proposta è stata approvata all'unanimità dall'Ufficio di presidenza nella riunione del 14 gennaio 2014. I Comitati di cui propone l'istituzione sono i seguenti:

- I. Semestre di presidenza italiana della UE e lotta alla criminalità mafiosa su base europea e internazionale;
- II. Infiltrazioni mafiose nelle regioni centro-settentrionali e nell'economia legale;
- III. Infiltrazioni mafiose nelle istituzioni territoriali e negli enti locali;
- IV. Beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e loro gestione e destinazione;
- V. Cultura della legalità, scuola, università e informazione;
- VI. Regime degli atti.

Comunica che, in merito alla composizione dei Comitati, provvederà in seguito alla loro costituzione mediante l'assegnazione dei singoli componenti a ciascun Comitato, sulla base delle indicazioni dei Gruppi, e all'individuazione dei coordinatori, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento della Commissione e del regolamento interno per il funzionamento dei Comitati.

Ricorda che i Comitati sono da intendersi istituiti per la durata della Commissione, salvo diverse disposizioni della Commissione, anche in ordine alla successiva costituzione di ulteriori Comitati.

Comunica infine che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi ha convenuto sull'opportunità di avviare anche alcuni gruppi di lavoro informali, in particolare su mafie e professioni, sui testimoni di giustizia e sulla criminalità internazionale dei fenomeni migratori.

Il senatore Franco MIRABELLI (*PD*) propone la costituzione di un gruppo di lavoro sulla cosiddetta «Terra dei fuochi».

Rosy BINDI, *presidente*, concorda e pone in votazione la proposta di istituzione dei suddetti sei Comitati.

*(La Commissione approva all'unanimità)*

#### **Audizione del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Roberto Garofoli**

Rosy BINDI, *presidente*, introduce l'audizione del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, Roberto Garofoli, sul tema delle risultanze della Commissione per l'elaborazione di proposte in tema di lotta, anche patrimoniale, alla criminalità, istituita con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 7 giugno 2013 e presieduta dal dottor Garofoli.

Roberto GAROFOLI, Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, svolge una relazione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Francesco D'UVA (*M5S*), Andrea VECCHIO (*SCpI*), Davide MATTIELLO (*PD*), Giulia SARTI (*M5S*) e Laura GARAVINI (*PD*), e i senatori Franco MIRABELLI (*PD*), Stefano VACCARI (*PD*), Lucrezia RICCHIUTI (*PD*) e Luigi GAETTI (*M5S*).

Roberto GAROFOLI, Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, risponde ai quesiti posti.

Rosy BINDI, *presidente*, ringrazia Roberto Garofoli per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 21,55.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA**  
**sull'anagrafe tributaria**

Mercoledì 22 gennaio 2014

**Plenaria**

*Presidenza del Vice Presidente*  
Alessandro PAGANO

*indi del Presidente*  
Giacomo Antonio PORTAS

*La seduta inizia alle ore 8,35.*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Alessandro PAGANO, *vicepresidente*, comunica che la pubblicità dei lavori sarà assicurata mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

**Audizione del dott. Attilio Befera, direttore dell'Agenzia delle entrate**

(Seguito dello svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione)

Alessandro PAGANO, *vicepresidente*, dichiara aperta l'audizione in titolo.

Attilio BEFERA, *direttore dell'Agenzia delle entrate*, risponde alle domande poste nella seduta precedente. Intervengono, quindi, per formulare ulteriori quesiti e richieste di chiarimenti, la senatrice Laura BIGNAMI (*M5S*), il deputato Enrico ZANETTI (*SCpI*), il senatore Salvatore SCIASCIA (*FI-PdL XVII*), i deputati Alessandro PAGANO (*NCD*) e Carla RUOCCO (*M5S*), la senatrice Raffaella BELLOT (*LN-Aut*), e Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*.

Attilio BEFERA, *direttore dell’Agenzia delle entrate*, e Marco DI CAPUA, *vice direttore vicario dell’Agenzia delle entrate*, rispondono ai quesiti posti.

Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*, nel ringraziare il dottor Befera e il dottor Di Capua, dichiara conclusa l’audizione.

*La seduta termina alle ore 9,30.*